This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

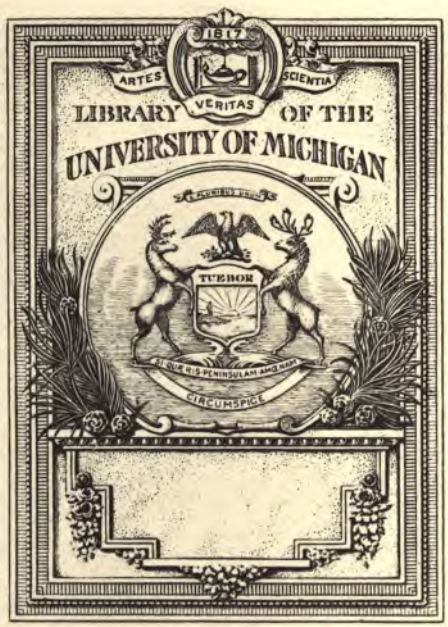
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MUNSELISE
Via [illegible], 1
MANTOVA

AVV. UGO MONSELLICE
Via Agnello, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1820.

350.945
L842
A25
1820
v.2

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1820.

N.° 3 e 4.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

AVV. UGO MUNSELLISE
Via [illegible] 1
MANTOVA

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1820		
26	*Agosto* 29	Proibizione di appartenere alla società dei così detti *carbonari*. Pene ai contravventori	69
27	*Settembre* 15	Pubblicazione della norma di giurisdizione negli affari sì contenziosi che non contenziosi in data del 29 settembre 1819	73
28	*detto* 29	Cautele per la fabbricazione dei suggelli d'ufficio	85
29	*Ottobre* 10	Sospesa l'esportazione d'ogni genere d'armi e di munizioni da guerra tanto pel regno delle due Sicilie, quanto per gli stati limitrofi e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo	87
30	*detto* 27	Uniformita' di procedura per la purgazione dei beni dalle ipoteche tanto nelle vendite forzose, quanto nelle private contrattazioni.	88
31	*Novembre* 4	La tassa prediale, la personale e quella delle arti e del commercio per l'anno camerale 1821 debbono essere percepite nelle misure attualmente in corso	107
32	*detto*	Amnistia assoluta e generale a tutti gl'individui del regno che avendo militato sotto le bandiere austriache, si sono trattenuti presso le loro famiglie nelle guerre avvenute negli anni 1799, 1800 e 1809, e che furono considerati come disertori	109
33	*detto* 14	Commisurazione della pena a chi abbia commesso un delitto in questi e negli esteri stati	111
34	*detto* 22	Proibita l'esportazione dei cavalli non solo pel regno delle due Sicilie, ma per tutti gli stati limitrofi	

AVV. UGO MONSELLISE
Via Agnello, 1
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1820.

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1820.

N.° 3 e 4.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1820.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1820		
19	*Luglio* 7	La tassa arti e commercio pel 1820 da riscuotersi entro il giorno 15 ottobre	57
20	*detto* 22	Clausola da inserirsi nella stipulazione dei contratti erariali	59
21	*detto*	Ridotto il dazio di esportazione all' estero della lana greggia a lire 4. 64 per ogni quintale	60
22	*Agosto* 12	Dichiarazione al § 548 del codice civile diretta a togliere il dubbio insorto sul modo con cui le pene pecuniarie inflitte devono passare agli eredi	62
23	*detto* 16	Rettificazione degli articoli 78 e 80 della tariffa 18 settembre 1819 per l' importazione ed esportazione di alcune vettovaglie	64
24	*detto*	Il termine dell' appellazione nelle cause per contravvenzione di finanza è stabilito di giorni quattordici dall' intimazione delle sentenze	66
25	*detto* 23	Determinazione sull' esecuzione dei §§ 498, 22 e 533 del codice penale, parte I, relativa alla pena di morte ed al marchio	68

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1820		
26	*Agosto* 29	Proibizione di appartenere alla società dei così detti *carbonari*. Pene ai contravventori	69
27	*Settembre* 15	Pubblicazione della norma di giurisdizione negli affari sì contenziosi che non contenziosi in data del 29 settembre 1819	73
28	*detto* 29	Cautele per la fabbricazione dei suggelli d'ufficio	85
29	*Ottobre* 10	Sospesa l'esportazione d'ogni genere d'armi e di munizioni da guerra tanto pel regno delle due Sicilie, quanto per gli stati limitrofi e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo	87
30	*detto* 27	Uniformita' di procedura per la purgazione dei beni dalle ipoteche tanto nelle vendite forzose, quanto nelle private contrattazioni	88
31	*Novembre* 4	La tassa prediale, la personale e quella delle arti e del commercio per l'anno camerale 1821 debbono essere percepite nelle misure attualmente in corso	107
32	*detto*	Amnistia assoluta e generale a tutti gl'individui del regno che avendo militato sotto le bandiere austriache, si sono trattenuti presso le loro famiglie nelle guerre avvenute negli anni 1799, 1800 e 1809, e che furono considerati come disertori	109
33	*detto* 14	Commisurazione della pena a chi abbia commesso un delitto in questi e negli esteri stati	111
34	*detto* 22	Proibita l'esportazione dei cavalli non solo pel regno delle due Sicilie, ma per tutti gli stati limitrofi	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		italiani e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo . . .	113
35	1820 *Dicembre* 1.°	Proibito anche il transito dall'estero per gli stati di S. M. delle armi, delle munizioni e dei cavalli quando sieno diretti al regno delle due Sicilie, agli stati limitrofi italiani ed ai porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo	114
36	*detto* 7	Decorrenza del termine pel trasporto dei beni ereditarj nei libri censuarj in esecuzione del decreto 10 febbrajo 1809	115
37	*detto* 10	Pubblicazione della patente sovrana 17 settembre 1820 portante le prescrizioni relative alla coscrizione militare	117
38.	*detto*	La leva prescritta per l'anno 1820 pel regno lombardo-veneto è determinata di 9400 uomini.	163
39	*detto* 11	Norme sul modo di procedere e di decidere sull'eccezione d'incompetenza di foro	165
40	*detto* 31	Pubblicazione della sovrana patente 27 agosto 1820 portante l'erezione in Milano dell'imperiale regia commissione di liquidazione del debito pubblico del regno lombardo-veneto	169
41	*detto*	Norme pubblicate dall'imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico per l'insinuazione dei crediti verso il cessato regno d'Italia.	186

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1820.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1820		
19	*Luglio* 7	La tassa arti e commercio pel 1820 da riscuotersi entro il giorno 15 ottobre	57
20	*detto* 22	Clausola da inserirsi nella stipulazione dei contratti erariali	59
21	*detto*	Ridotto il dazio di esportazione all' estero della lana greggia a lire 4. 64 per ogni quintale	60
22	*Agosto* 12	Dichiarazione al § 548 del codice civile diretta a togliere il dubbio insorto sul modo con cui le pene pecuniarie inflitte devono passare agli eredi	62
23	*detto* 16	Rettificazione degli articoli 78 e 80 della tariffa 18 settembre 1819 per l' importazione ed esportazione di alcune vettovaglie	64
24	*detto*	Il termine dell' appellazione nelle cause per contravvenzione di finanza è stabilito di giorni quattordici dall' intimazione delle sentenze	66
25	*detto* 23	Determinazione sull' esecuzione dei §§ 498, 22 e 533 del codice penale, parte I, relativa alla pena di morte ed al marchio	68

AVV. UGO MONSELLICE
Via Arcella, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1820.

UNIVERSITY OF OKLAHOMA LIBRARY
NORMAN

350.945
L842
A25
1820
v.2

552119-128

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1820.

N.° 3 e 4.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1820.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1820		
19	*Luglio* 7	La tassa arti e commercio pel 1820 da riscuotersi entro il giorno 15 ottobre	57
20	*detto* 22	Clausola da inserirsi nella stipulazione dei contratti erariali	59
21	*detto*	Ridotto il dazio di esportazione all' estero della lana greggia a lire 4. 64 per ogni quintale	60
22	*Agosto* 12	Dichiarazione al § 548 del codice civile diretta a togliere il dubbio insorto sul modo con cui le pene pecuniarie inflitte devono passare agli eredi	62
23	*detto* 16	Rettificazione degli articoli 78 e 80 della tariffa 18 settembre 1819 per l' importazione ed esportazione di alcune vettovaglie	64
24	*detto*	Il termine dell' appellazione nelle cause per contravvenzione di finanza è stabilito di giorni quattordici dall' intimazione delle sentenze	66
25	*detto* 23	Determinazione sull' esecuzione dei §§ 498, 22 e 533 del codice penale, parte I, relativa alla pena di morte ed al marchio	68

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1820		
26	*Agosto* 29	Proibizione di appartenere alla società dei così detti *carbonari*. Pene ai contravventori	69
27	*Settembre* 15	Pubblicazione della norma di giurisdizione negli affari sì contenziosi che non contenziosi in data del 29 settembre 1819	73
28	*detto* 29	Cautele per la fabbricazione dei suggelli d'ufficio	85
29	*Ottobre* 10	Sospesa l'esportazione d'ogni genere d'armi e di munizioni da guerra tanto pel regno delle due Sicilie, quanto per gli stati limitrofi e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo	87
30	*detto* 27	Uniformita' di procedura per la purgazione dei beni dalle ipoteche tanto nelle vendite forzose, quanto nelle private contrattazioni.	88
31	*Novembre* 4	La tassa prediale, la personale e quella delle arti e del commercio per l'anno camerale 1821 debbono essere percepite nelle misure attualmente in corso	107
32	*detto*	Amnistia assoluta e generale a tutti gl'individui del regno che avendo militato sotto le bandiere austriache, si sono trattenuti presso le loro famiglie nelle guerre avvenute negli anni 1799, 1800 e 1809, e che furono considerati come disertori	109
33	*detto* 14	Commisurazione della pena a chi abbia commesso un delitto in questi e negli esteri stati	111
34	*detto* 22	Proibita l'esportazione dei cavalli non solo pel regno delle due Sicilie, ma per tutti gli stati limitrofi	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		italiani e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo . . .	113
35	1820 *Dicembre* 1.°	Proibito anche il transito dall' estero per gli stati di S. M. delle armi, delle munizioni e dei cavalli quando sieno diretti al regno delle due Sicilie, agli stati limitrofi italiani ed ai porti di mare dell' Adriatico e del Mediterraneo	114
36	*detto* 7	Decorrenza del termine pel trasporto dei beni ereditarj nei libri censuarj in esecuzione del decreto 10 febbrajo 1809	115
37	*detto* 10	Pubblicazione della patente sovrana 17 settembre 1820 portante le prescrizioni relative alla coscrizione militare	117
38.	*detto*	La leva prescritta per l' anno 1820 pel regno lombardo-veneto è determinata di 9400 uomini.	163
39	*detto* 11	Norme sul modo di procedere e di decidere sull' eccezione d' incompetenza di foro	165
40	*detto* 31	Pubblicazione della sovrana patente 27 agosto 1820 portante l' erezione in Milano dell' imperiale regia commissione di liquidazione del debito pubblico del regno lombardo-veneto	169
41	*detto*	Norme pubblicate dall' imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico per l' insinuazione dei crediti verso il cessato regno d' Italia.	186

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 3.

(N.° 19.) *La tassa arti e commercio pel* 1820 *da riscuotersi entro il giorno* 15 *ottobre.*

7 luglio 1820.

N.° 16089-693 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Le disposizioni contenute nella sovrana patente 11 marzo prossimo passato dovendo sortire il pieno loro effetto, l' imperiale regio governo, richiamati in osservanza i decreti 13 giugno 1811,

DETERMINA:

1. Entro il giorno 15 del prossimo mese di ottobre sarà riscossa in tutte le provincie soggette al governo di Milano la tassa arti e commercio per l'anno camerale 1820 nel modo e colle norme stabilite nei succitati decreti.

2. Ritenuta la classificazione dei comuni indicata nella tariffa annessa al primo dei

summentovati decreti in riguardo alla capitale ed a quelli che oltrepassano i 30 mila abitanti, si dichiara che per l'applicazione della tassa vengono considerati di prima classe quei comuni, la di cui popolazione oltrepassa i 10 mila; di seconda classe quelli che oltrepassano i 3 mila; appartenendo alla terza tutti gli altri comuni.

3. Le operazioni demandate nei precitati decreti ai podestà, sindaci, municipalità e cancellieri del censo sono ora rispettivamente attribuite ai podestà, alle congregazioni municipali, alle deputazioni comunali ed agli imperiali regj commissarj distrettuali.

4. Le funzioni spettanti ai prefetti in consiglio di prefettura sono disimpegnate dalle congregazioni provinciali sotto la presidenza degl' imperiali regj delegati.

5. Le imperiali regie delegazioni provinciali e l'imperiale regia amministrazione generale del censo sono incaricate, in ciò che le riguarda, della corrispondente esecuzione in conformità delle istruzioni che vengono loro dal governo abbassate.

Milano, il 7 luglio 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 20.) *Clausola da inserirsi nella stipulazione dei contratti erariali.*

22 luglio 1820.

N.° 19034-2227 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In conseguenza di alcuni dubbj promossi nell' applicazione della sovrana risoluzione 27 agosto 1819, pubblicata mediante la notificazione 5 novembre detto anno, l' imperiale regia cancelleria aulica riunita, premessi i necessarj concerti cogli altri dicasteri aulici, ha ordinato che in vece della clausola della rinuncia ai rimedj ordinarj di giustizia, solita ad inserirsi nei contratti erariali, e tolta dalla succitata sovrana risoluzione, abbia nei contratti medesimi a porsi la clausola, che

« Resta libero alle autorità pubbliche, » oppure a quelle a cui spetta d' invigilare » sull' esecuzione del contratto, di prendere » tutte le misure atte all' esatta osservanza » del contratto stesso, rimanendo dall' altro » canto ai contraenti intatto il diritto di ri- » volgersi ai tribunali di giustizia per tutti » quei titoli e competenze che credessero

» poter loro risultare dal contratto mede-
» simo. »

Tanto si notifica per comune intelligenza e norma.

Milano, il 22 luglio 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 21.) *RIDOTTO il dazio di esportazione all'estero della lana greggia a lire 4. 64 per ogni quintale.*

22 luglio 1820.

N.° 10408-1315 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. e R. con sovrana determinazione del 3 corrente mese di luglio, sopra proposizione dell'imperiale regia aulica commissione di commercio, si è degnata di ordinare che il dazio di esportazione all' estero

della lana greggia sia ridotto dai fiorini otto a fiorini uno per ogni cento libbre di Vienna.

Tale dazio ragguagliato a peso metrico ed a moneta italiana per l'uscita all'estero della lana greggia rimane determinato nella somma di lire 4. 64 per ogni quintale.

In conseguenza di questa sovrana determinazione, comunicata al governo con dispaccio della ricordata imperiale regia aulica commissione di commercio 12 corrente mese, n.° 28883-3564, si deduce a pubblica notizia che il nuovo dazio verrà posto in attività in tutta l'estensione della monarchia austriaca dal giorno primo del venturo agosto in avanti.

L'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e de' dazj di consumo è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 22 luglio 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 22.). *Dichiarazione al § 548 del codice civile diretta a togliere il dubbio insorto sul modo con cui le pene pecuniarie inflitte devono passare agli eredi.*

12 agosto 1820.

N.° 19266-2253 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In seguito alla venerata sovrana risoluzione 8 aprile prossimo scorso, comunicata dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita con decreto 29 giugno, n.° 18813-1896, il governo deduce a pubblica notizia la seguente dichiarazione al § 548 del codice civile universale, diretta a togliere il dubbio insorto sul modo con cui le pene pecuniarie inflitte con nozione dei dipartimenti camerali devono, giusta il paragrafo stesso, passare agli eredi.

La disposizione contenuta nel § 548 del codice civile, in forza della quale non passano agli eredi le pene pecuniarie comminate dalla legge, cui il defunto non era per anche stato condannato, si deve quanto all' espressione *condannato* intendere in questo modo, che tale sia da riputarsi il defunto soltanto nel caso che non fosse

Die in dem § 548 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches vorkommende Verfügung, nach welcher die von dem Gesetze verhängten Geldstrafen, wozu der Verstorbene noch nicht verurtheilt war, auf den Erben nicht übergehen, ist in Beziehung auf den Ausdruck verurtheilt so zu verstehen, daß der Verstorbene nur dann als verurtheilt

regolarmente più proponibile alcun rimedio legale contro la sentenza emanata avanti la di lui morte, e che quindi prima della morte la sentenza fosse già passata in giudicato.

Conseguentemente le pene pecuniarie inflitte dai dipartimenti camerali possono gravare gli eredi soltanto nei casi in cui la nozione abbia già conseguito la piena sua forza legale per non essere stato interposto alcun ricorso nè in via di diritto, nè in via di grazia, durante la vita di quello contro il quale fu proferita; ovvevero allorchè, presentato il ricorso in via di grazia, sia avanti la morte dell'incolpato emanata la decisione del superiore dipartimento, e nel caso di provocazione giudiziale sia sortita la definitiva legale sentenza dei tribunali, e con ciò la nozione abbia conseguito la piena sua conferma.

All' incontro sorte il suo effetto contro gli eredi la confisca regolarmente seguita, quand' anche non venga giudicato sulla medesima se non dopo la morte del proprietario.

angesehen werden kann, wenn gegen das vor dem Tode desselben erfolgte Urtheil kein Rechtsmittel mehr gesetzlich ergriffen werden konnte, das Urtheil daher bereits vor dem Tode des Erblassers in Rechtskraft erwachsen war.

In Folge dessen können die von Kammeralbehörden auferlegten Geldstrafen nur dann auf die Erben übergehen, wenn entweder die Nozion noch bei Lebzeiten dessen, gegen den sie lautet, wegen, weder in Wege Rechtens, noch im Wege der Gnade, dagegen angebrachten Beschwerden rechtskräftig geworden, oder, wenn im Falle eines im Wege der Gnade überreichten Rekurses die Entscheidung der höheren Behörde, im Falle einer gerichtlichen Aufforderung das rechtskräftige Endurtheil der Justizbehörden noch vor dem Tode des Angeschuldeten erfolgt, und dadurch die Nozion bestätiget worden ist. Dagegen behält die rechtmässig geschehene Confiscation auch gegen die Erben ihre rechtliche Wirkung, obgleich erst nach dem Tode des Eigenthümers darüber entschieden wird.

Milano, il 12 agosto 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 23.) *Rettificazione degli articoli 78 e 80 della tariffa 18 settembre 1819 per l'importazione ed esportazione di alcune vettovaglie.*

16 agosto 1820.

N.° 11161-1409 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In seguito alla notificazione 18 settembre 1819, n.° 14061-1783, è stato riconosciuto il bisogno di rettificare nel modo seguente gli articoli n.° 78 e 80 dell' appostavi tariffa.

N.°	Indicazione dell' articolo.	DAZIO PER			
		Introduzione.		Esportazione.	
78	Salpe, o siano stoccofissi, baccalà, merluzzo, naselli (*gadus morrhua*), passeri marini, aringhe, acciughe e spratti tanto nella salamoja, quanto secchi ed affumicati . . . *per ogni quintale metrico sporco* . . . . . L.	9	29	»	39
80	Nasello salato e salpe salate (*labberdon*) . . . *idem* »	23	22	»	48

La detta rettificazione sarà posta in attività, cominciando dal giorno primo settembre prossimo futuro; rimanendo nel resto ferma la precedente tariffa annessa alla succitata notificazione 18 settembre 1819.

L'imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell'esecuzione.

Milano, il 16 agosto 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Il termine dell' appellazione nelle cause per contravvenzione di finanza è stabilito di giorni quattordici dall' intimazione delle sentenze.*

16 agosto 1820.

N.° 11554-1460 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendo stato sottoposto a S. M. I. e R. il dubbio insorto, se nelle cause per contravvenzioni di finanza il termine all' appellazione sia di giorni otto giusta l' articolo 46 del decreto 25 agosto 1809, ovvero di giorni quattordici secondo il regolamento giudiziario austriaco, si è degnata di dichiarare con sovrana risoluzione data da Persenberg il 13 luglio p.° p.°, rilasciata all' imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, quanto segue:

« Voglio che in tutta l' estensione del re-
» gno lombardo-veneto il termine dell' appel-
» lazione nelle cause per contravvenzione di
» finanza in avvenire debba essere di giorni
» quattordici dall' intimazione ricevuta delle
» sentenze di prima istanza, osservatosi del

» resto tutto quanto prescrive il regolamento
» giudiziario. »

In esecuzione di venerato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale del 23 detto luglio, n.° 30084-1008, si rende pubblica tale sovrana risoluzione per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 16 agosto 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 25.) *Determinazione sull' esecuzione dei §§ 498, 22 e 533 del codice penale, parte I, relativa alla pena di morte ed al marchio.*

23 agosto 1820.

N.° 22113-2571 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra combinato rapporto dell' imperiale regio tribunale supremo di giustizia e dell' imperiale regia commissione aulica di legislazione, S. M. con sovrana risoluzione 2 luglio prossimo scorso ha statuito quanto segue per l' esecuzione dei §§ 498, 22 e 533 del codice penale, parte prima.

« La sentenza di morte pronunciata a ter-
» mini del § 498 del codice suddetto contro
» un assente o fuggitivo sarà eseguita dal
» carnefice.

» Il marchio inflitto nei casi contemplati
» dal § 22 del codice stesso potrà eseguirsi
» dal carnefice, dal suo ajutante o da altro
» individuo adattato. Si avrà però cura che
» gli esecutori non manchino della conve-
» niente pratica, affinchè il condannato al
» marchio non abbia a soffrirne un male più
» grave di quello dalla legge prescritto. »

Tanto si notifica in esecuzione di relativo dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita 7 corrente, n.° 23194-2267.

Milano, il 23 agosto 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 26.) *PROIBIZIONE di appartenere alla società dei così detti* carbonari. *Pene ai contravventori.*

29 agosto 1820.

N.° 3621
P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

La società dei così detti *carbonari*, che si è dilatata in diversi stati circonvicini, ha tentato di fare dei proseliti anche nei cesarei regj stati.

Dalle inquisizioni che sono state fatte a quest'oggetto si sono scoperte le mire, quanto pericolose per lo stato, altrettanto ree, di questa società, le quali per altro non ad

ogni membro di essa vengono palesate dai superiori della medesima.

Per espresso comando di S. M. l'imperatore e re si deducono queste mire a pubblica universale notizia per avvertimento di ciascheduno de' suoi sudditi.

Lo scopo preciso, a cui tende l'unione de' *carbonari*, è lo sconvolgimento e la distruzione dei governi.

Siccome da ciò ne consiegue che chiunque ha avuto già cognizione di questo scopo, e non ostante si è associato ai *carbonari*, a tenore del § 52 della prima parte del codice dei delitti si è fatto reo di alto tradimento, ovvero, qualora giusta i §§ 54 e 55 della prima parte del codice dei delitti non ha impedito i progressi di questa società, o ha tralasciato di denunziare i membri, è divenuto correo del medesimo delitto, ed è incorso nelle pene dalla legge stabilite; così, a cominciare dal giorno della pubblicazione della presente notificazione, nessuno potrà scusarsi di non avere avuta cognizione del summentovato preciso scopo della società dei *carbonari*; e per conseguenza chiunque entrerà nella detta società, o anche a tenore di quanto è prescritto nei §§ 54 e 55 avrà tralasciato d'impedirne i progressi e di denunziarne i membri, sarà giudicato a norma di

quello che è stabilito nei §§ 52, 53, 54, 55 e 56 della prima parte del codice dei delitti qui sotto riportati.

Milano, il 29 agosto 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

ESTRATTO del capo VII della prima sezione del codice dei delitti, parte prima.

§ 52. Commette un delitto di *alto tradimento*,

a) chi offende la personale sicurezza del capo supremo dello stato;

b) chi intraprende qualche cosa tendente a far una violenta rivoluzione del sistema dello stato, o ad attirare contro lo stato un pericolo da fuori, o ad accrescerlo; sia che ciò venga fatto in pubblico o in segreto; da persone separate o collegate insieme; colla macchinazione, col consiglio o col proprio fatto; colla forza delle armi o senza; colla comunicazione di segreti conducenti a tal fine, o di trame ad esso rivolte; coll' istigazione, leva di gente, spiagione, soccorso o con qualunque altra azione diretta a simil intento.

§ 53. Questo delitto è punito colla pena di morte, ancorchè sia rimasto senz' alcun effetto, e tra i limiti d' un mero attentato.

§ 54. Chi deliberatamente ommette di frapporre ostacoli ad un' impresa diretta all' alto tradimento,

potendo facilmente e senza suo pericolo impedirne il progresso, si fa correo di questo delitto, ed è punito col carcere durissimo in vita.

§ 55. Anche colui che consideratamente tralascia di denunciare alla magistratura un reo d'alto tradimento a lui noto, si fa correo di questo delitto, a meno che dalle circostanze non risulti che, non ostante l'intralasciata denuncia, non era più a temersi alcuna perniciosa conseguenza. Tale correo è punito col duro carcere in vita.

§ 56. Chi si è aggregato a segrete combriccole tendenti all'alto tradimento, accennate nel § 52 *b*), ma poscia, mosso dal pentimento, ne scopre alla magistratura i membri, gli statuti, le mire, gli attentati, mentre sono ancora occulti, e se ne può impedire il danno, è assicurato della piena sua impunità e del segreto della fatta denuncia.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 4.

(N.° 27.) *Pubblicazione della norma di giurisdizione negli affari sì contenziosi che non contenziosi in data del 29 settembre 1819.*

15 settembre 1820.

NOI FRANCESCO I.°
Per la grazia di Dio
IMPERATORE D'AUSTRIA,
RE DI GERUSALEMME, UNGHERIA, BOEMIA,
LOMBARDIA E VENEZIA, DALMAZIA, CROAZIA,
SCHIAVONIA, GALIZIA, LODOMIRIA ED ILLIRIA;
ARCIDUCA D'AUSTRIA,
Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.

All'oggetto di regolare con precisione la competenza delle autorità giudiziarie istituite nel nostro regno lombardo-veneto negli affari sì contenziosi che non contenziosi in modo conforme al codice civile universale

ed al regolamento del processo civile già attivati, abbiamo determinato di prescrivere la seguente norma di giurisdizione, da essere esattamente osservata in tutta l' estensione del nostro regno anzidetto dal giorno della sua pubblicazione.

§ 1. La giurisdizione negli oggetti civili sì contenziosi che non contenziosi viene in prima istanza esercitata nel regno lombardo-veneto dai tribunali e dalle preture istituite colle notificazioni 3 febbrajo 1818 per le provincie dipendenti dal governo generale in Milano, e 4 febbrajo 1818 per quelle dipendenti dal governo generale in Venezia.

§ 2. La competenza del giudice negli affari contenziosi civili viene di regola determinata dal domicilio del reo convenuto, e si estende a tutte le persone domiciliate nel distretto giurisdizionale a lui assegnato. Chi abita una parte dell' anno in città, e l' altra parte in campagna si considera domiciliato in città.

Le persone di servizio non soggette alla patria podestà o alla tutela, se abitano col padrone seguono il domicilio di questo; in caso diverso si ritengono domiciliate nel luogo ove prestano servizio.

Per quelli che non hanno verun domicilio è considerato luogo di domicilio quello della temporaria loro dimora.

Alla regola generale premessa vi sono le seguenti eccezioni:

§ 3. Le azioni che hanno per oggetto un diritto reale sopra cose immobili devono proporsi avanti il giudice nel cui distretto giurisdizionale sono situate le cose immobili.

§ 4. Un' ulteriore eccezione dalla massima generale stabilita nel § 2 siegue dalla giurisdizione delle autorità militari, che viene determinata dagli ora veglianti regolamenti militari.

§ 5. Le cause nelle quali ha parte come attore o come reo convenuto l'ufficio fiscale, sia per sè, sia per l' interesse di qualunque altro da esso patrocinato, ancorchè risguardassero diritti reali sopra cose immobili, sono della competenza del tribunale civile di prima istanza della capitale in cui risiede l' ufficio fiscale: sono eccettuate

1.° Le cause sopra le contravvenzioni alle leggi di finanza, e l' applicazione delle pene da esse stabilite;

2.° Le cause nelle quali hanno parte i pubblici istituti, le corporazioni o comunità, o qualunque privato ove sieno patrocinati dall' ufficio fiscale;

3.° Le cause nelle quali l' ufficio fiscale essendo attore, in forza dell' autorizzazione governativa presceglie di portar la domanda

innanzi al tribunale di prima istanza della provincia ove emerge la quistione.

In questi tre casi le cause sono devolute al tribunale di prima istanza della provincia in cui si verifica il soggetto della lite.

4.° Nei casi di sequestro è facoltativo all' ufficio fiscale di presentare la domanda di sequestro al giudice nel cui distretto si trova la cosa da sequestrarsi.

5.° Negli affari risguardanti lettere di cambio od oggetti marittimi, o le miniere, anche l' ufficio fiscale deve seguire il giudice appositamente istituito per la decisione delle controversie cambiarie, marittime o delle miniere.

6.° Le cause sì attive che passive risguardanti l' erario militare spettano ai tribunali militari, ancorchè vi prenda parte l' ufficio fiscale per patrocinare l' erario stesso.

§ 6. Le cause nelle quali si tratta della nullità o dello scioglimento del matrimonio, o della dichiarazione di morte di uno dei conjugi, devono agitarsi avanti il tribunale di prima istanza della provincia ove i conjugi hanno il loro domicilio, senza distinzione se la difesa del matrimonio venga appoggiata all' uffizio fiscale o ad altra persona.

§ 7. Per le cause nelle quali è parte un pretore costituito in ufficio, la giurisdizione

che altrimenti spetterebbe alla pretura, viene esercitata dal tribunale di prima istanza della rispettiva provincia.

§ 8. Le preture urbane nel loro distretto giurisdizionale giudicano

1.° Le liti di denunzia per finita locazione e di rilascio delle case locate;

2.° Le pretensioni delle persone di servizio verso i loro padroni, quando non fossero qualificate per la procedura politica o non appartenessero ad un'altra prima istanza per essere dipendenti da atti ereditarj o di concorso;

3.° Le azioni procedenti da ingiurie, in quanto non sieno di competenza politica o criminale;

4.° Le domande di pagamento di pigioni delle case o di livelli, qualora non sia controverso il diritto in massima all' esazione del canone;

5.° Le domande dipendenti da azioni per crediti o altre pretensioni non oltrepassanti il valore di lire 250.

§ 9. Gli affari che da leggi particolari sono dichiarati di commercio e di cambio, devono ritenersi sottoposti ai rispettivi tribunali mercantili e di cambio di Milano e di Venezia, se avvengono nella speciale provincia

della rispettiva capitale, e nelle altre provincie spettano al tribunale di prima istanza.

Negli oggetti marittimi il tribunale mercantile cambiario e marittimo in Venezia esercita la giurisdizione in tutto il regno lombardo-veneto.

§ 10. Le cause nelle quali ha parte un suddito ottomanno, sia come attore, sia come reo convenuto, sono di competenza del tribunale civile di prima istanza di Milano per le provincie lombarde, e di quello in Venezia per le provincie venete.

§ 11. Le controversie che risguardano un oggetto avente in forza della legge un immediato rapporto colle miniere esistenti nel regno lombardo-veneto, sono di competenza di quei tribunali ai quali viene attribuita dalle leggi particolari la giurisdizione negli affari delle miniere del regno.

§ 12. Le domande di provocazione devono spiegarsi, giusta le norme stabilite dal regolamento del processo civile, avanti il giudice competente per la causa principale che forma l' oggetto della provocazione.

§ 13. Le domande di riconvenzione secondo il prescritto dal regolamento suddetto possono proporsi avanti quel giudice, innanzi a cui l' attore in riconvenzione venne impe-

ırte contraria. Se però la ricon-
ı per oggetto un affare che per
materia sia attribuito alla giuris-
un giudice speciale, in tal caso
ızione deve proporsi avanti questo
viceversa non può proporsi avanti
speciale la riconvenzione che si ri-
oggetti stranieri alla sua compe-

ıa petizione per la conferma d'un
può essere presentata avanti il
che lo ha accordato, a norma del
dal regolamento del processo civile.
Chi si è obbligato al pagamento o
ıpimento d' un' obbligazione in un
terminato può essere convenuto avanti
ice, che sarebbe competente s' egli
l suo domicilio nel luogo ove ha pro-
di pagare o di eseguire l'obbligazione.

§ 16. Le petizioni dirette contro più consorti in lite, devono prodursi avanti il giudice cui compete la giurisdizione riguardo al primo nominato nella petizione. Essendovi fra consorti in lite l' ufficio fiscale od una parte dal medesimo patrocinata, l' uno e l' altra si considera come il primo nominato.

§ 17. Una causa introdotta avanti il giudice competente mediante l' intimazione della

petizione deve continuarsi avanti lo stesso giudice, quand' anche il reo convenuto avesse nel frattempo cambiato domicilio; eccettuato però il caso di concorso, come resta provveduto dal regolamento del processo civile.

§ 18. In caso di aprimento di concorso dei creditori, il giudice competente per gli atti di concorso è quello cui va soggetta la persona dell' oberato.

§ 19. I figli legittimi e quelli che dalla legge sono equiparati ai legittimi finchè dura la patria podestà, come anche la moglie sono soggetti al giudice competente della persona del padre di famiglia.

§ 20. Il giudice non può esercitare validamente la sua giurisdizione sopra una parte, o in un affare pel quale non è competente, a meno che le parti in un affare contenzioso e qualificato pel processo giudiziario, e ritenuta la limitazione di sopra indicata al § 13 per la riconvenzione, avessero riconosciuta espressamente o tacitamente la giurisdizione del giudice incompetente. L' ufficio fiscale senza l' autorizzazione del governo, come anche le persone militari non possono in tal modo sottoporsi ad un giudice incompetente.

Non è valido il patto preventivo, in forza di cui venisse stabilita la competenza

d' un giudice diverso da quello determinato dalla presente legge.

§ 21. Il giudice stesso deve esercitare la giurisdizione a lui competente nel distretto assegnatogli, e non può incaricare del disimpegno del suo ufficio un altro, fuori dei casi espressamente contemplati dalle istruzioni relative.

§ 22. Trovandosi legalmente impedito il giudice competente, sopra istanza dell' una o dell' altra parte, o sopra rapporto del giudice stesso il tribunale d'appello ne delega un altro.

È rimesso al prudente discernimento del tribunale d'appello di passare a tale delegazione ad istanza della parte anche fuori del caso d' un legale impedimento.

§ 23. Il giudice cui compete la giurisdizione negli affari contenziosi in riguardo alla persona è pure competente per essa negli affari non contenziosi. Tuttavia il giudice che avrà cominciato ad esercitarla per gli atti di tutela, continuerà ad essere competente per tali atti sino al cessare della tutela, quantunque il minore fosse nel frattempo passato sotto altro giudice.

§ 24. Anche rispetto agl' immobili appartenenti in proprietà ad una persona domiciliata fuori dell' impero austriaco, situati nel

regno lombardo-veneto, l'assunzione degli atti ereditarj spetta a quel giudice nel cui distretto gl' immobili o la maggior parte di essi si trovano.

§ 25. Tutti gl' individui ed i beni che si trovano nel distretto del giudice soggiacciono alla sua giurisdizione, in quanto che le sentenze ed i decreti pronunciati competentemente da un altro giudice non possono esser mandati ad esecuzione se non dal giudice nel cui distretto esiste la persona o la cosa. In quanto però occorresse la confezione degli inventarj e delle stime de' beni stabili del defunto situati in altri distretti giurisdizionali, il giudice cui spetta l' assunzione degli atti ereditarj si conformerà al disposto dai §§ 225 e 226 del codice civile universale.

§ 26. Morendo alcuno, sia nazionale, sia forestiero, in un distretto, il cui giudice non sia competente rispetto alla sua persona, è tenuto questo stesso giudice di prestarsi alle incumbenze del proprio ufficio, in quanto sia necessario per assicurare le scritture e gli effetti del defunto, onde rimetterli poscia al giudice competente colle occorrenti informazioni.

§ 27. Se in affari civili non contenziosi o in affari criminali insorgono fra i giudici di prima istanza quistioni di competenza, senza

che possano fra loro convenire sopra tal punto, è tenuto ciascun di essi di farne immediato rapporto al tribunale d'appello, il quale riconoscendo l'affare d'ingerenza provvede in modo conveniente, ed in pari tempo sottopone il caso alla decisione del tribunale supremo. Frattanto però non deve rimanere sospesa l'amministrazione della giustizia, ma il giudice che fu il primo a procedere nell'affare continua il corso degli atti sino a quistione decisa. Se la giurisdizione viene contrastata da un giudice dello stato estero ad un giudice del regno lombardo-veneto, questi non può procedere ulteriormente, se non in quanto lo esiga la pubblica o privata sicurezza, e deve sottoporre il caso con tutti gli atti mediante il tribunale d'appello alla decisione del tribunale supremo di giustizia.

§ 28. Da tutte le prime istanze del regno lombardo-veneto, ad eccezione delle militari aventi le loro norme particolari, si ricorre in seconda istanza ai tribunali d'appello rispettivamente sedenti in Milano e Venezia, e da questi si ricorre in revisione in terza ed ultima istanza al senato lombardo-veneto del tribunale supremo di giustizia sedente in Verona.

§ 29. Sotto la denominazione di provincia, di cui si fa uso nel codice civile universale,

si dichiara compreso tutto il territorio soggetto all' uno e all' altro dei due governi di Milano e di Venezia.

Dato dalla nostra capitale e residenza di Vienna questo dì ventinove settembre dell' anno mille ottocento diciannove, e vigesimottavo de' nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

FRANCESCO CONTE DI SAURAU,
Supremo Cancelliere.

PIETRO CONTE DI GORAS,
Cancelliere Lombardo-Veneto.

Per espresso e supremo ordine di S. M. I. R. A.,
FRANCESCO CONTE GUICCIARDI,
Consigliere Aulico.

(N.° 28.) *CAUTELE per la fabbricazione dei suggelli d' ufficio.*

29 settembre 1820.

N.° 25604-2980 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra rapporto dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita, S. M. I. e R. con sovrana decisione 12 agosto p.° p.° si è degnata di dichiarare quanto segue:

« Chiunque fabbrica un suggello d' ufficio » senza un ordine in iscritto dell' ufficio a cui » è destinato, o che lo consegna a qualche » altro individuo fuorchè all' ufficio stesso, » si rende colpevole di grave trasgressione » politica contro le pubbliche istituzioni e » contro i regolamenti per la pubblica sicu- » rezza, e dovrà essere punito per la prima » volta coll' arresto da una settimana fino ad » un mese, ed in caso di recidiva coll' ar- » resto di un mese e colla perdita dell' eser- » cizio della propria professione, se si tratta » di artista.

» Se da quest' azione ne deriva un delitto,
» devono aver luogo le pene prescritte contro
» il delitto stesso.

» Appartengono alla categoria dei suggelli
» d' ufficio non solo quelli degli uffici impe-
» riali regj, ma anche quelli de' collegi pro-
» vinciali (o siano degli stati delle provincie),
» delle città, delle autorità locali, degli uf-
» fici pubblici, delle scuole pubbliche, delle
» parrocchie, de' notai pubblici, delle arti
» e di altre simili corporazioni.

» I suggelli di tutti i suindicati uffici e
» delle loro dipendenze devono avere segnata
» la loro destinazione con un' iscrizione all' in-
» torno o nel mezzo. »

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune norma ed osservanza, ferma stante in queste provincie anche la disposizione della notificazione governativa 3 febbrajo 1816 per riguardo alla fabbricazione dei suggelli ivi indicati.

Milano, il 29 settembre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 29.) *Sospesa l' esportazione d' ogni genere d' armi e di munizioni da guerra tanto pel regno delle due Sicilie, quanto per gli stati limitrofi e pei porti di mare dell' Adriatico e del Mediterraneo.*

10 ottobre 1820.

N.° 14446-1816 = 14450-1817 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per superiore disposizione stata dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale comunicata all' imperiale regio governo coi dispacci dei 18 e 23 settembre p.° p.°, n.i 38039-4632, 39720-4855, è sospesa per ora e sino a nuov' ordine l' esportazione d' ogni genere d' armi e delle parti che le compongono, come pure della polvere e di ogni articolo di munizione da guerra non solo pel regno delle due Sicilie, ma nè meno per gli stati limitrofi italiani, e pe' porti di mare dell' Adriatico e del Mediterraneo.

In adempimento dei premessi ordini si deduce a pubblica notizia una tale disposizione, e resta incaricata l' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo dell' esecuzione.

Milano, il 10 ottobre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE

Redaelli, *Consigliere.*

(N.° 30.) *Uniformità di procedura per la purgazione dei beni dalle ipoteche tanto nelle vendite forzose, quanto nelle private contrattazioni.*

27 ottobre 1820.

N.° 28697-3329 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Riconosciutasi la necessità di stabilire l'uniformità di procedura per la purgazione dei beni dalle ipoteche tanto nelle vendite forzose che nelle private contrattazioni avvenute nelle diverse epoche, e che avranno luogo in seguito nel regno lombardo-veneto; S. M., sopra l'umilissimo rapporto dell'aulica commissione in affari di legislazione giudiziaria, fatto di concerto col senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, si è degnata, mediante veneratissima sovrana risoluzione 31 luglio 1820, di stabilire ciò che segue:

Capitolo primo.

Della purgazione di un fondo dalle ipoteche nel caso di vendita giudiziale seguita avanti la pubblicazione del presente regolamento.

§ 1. Nel caso di aggiudicazione definitiva di un fondo pignorato avanti il 1.° gennajo

1816, come pure nel caso di subasta di beni stabili dopo l'indicata epoca 1.° gennajo fino alla pubblicazione del presente regolamento potrà l'aggiudicatario o deliberatario, la parte pignorata, il pignorante ed ognuno dei creditori fare ricorso alla competente prima istanza, e chiedere che siano citati i creditori aventi ipoteca legale non inscritta, se noti nella forma ordinaria, se assenti od ignoti mediante editto, ad inscrivere i loro rispettivi titoli ipotecarj sul fondo aggiudicato o deliberato all'ufficio di conservazione delle ipoteche nel termine di giorni 90, a norma delle disposizioni portate dall'art. 73 del regolamento 19 aprile 1806; incumberà perciò alla parte d'indicare con precisione nel libello e nelle relative rubriche l'attuale domicilio dei creditori noti del tutore, curatore, del marito, e nel caso di morte di esso, quello de'suoi eredi se noti, come pure il fondo subastato, l'anteriore possessore, la persona dell'aggiudicatario colle ulteriori indicazioni prescritte nel seguente paragrafo, ed al giudice di precisare a giorno fisso nell'editto e nei relativi decreti la scadenza del termine suindicato.

§ 2. Le citazioni e la pubblicazione degli editti contemplati nell'art. 1 avranno luogo nel modo seguente: Le citazioni saranno fatte alla persona del creditore conosciuto a termini

del vegliante regolamento giudiziario se per le leggi ora vigenti si trovasse abilitato ad agire da sè, e qualora fosse in età minore, interdetto, ignoto od assente, saranno fatte non solo alla persona di un curatore da delegarsi dal giudice in ciascun caso per l' inscrizione, insinuazione e difesa dei diritti d' ipoteca legale, ma eziandio al tutore o curatore ordinario del minore o dell' interdetto.

Gli editti si pubblicheranno nelle forme prescritte dal regolamento giudiziario civile, ed in quelli, come pure nei decreti dovranno precisarsi il fondo o i fondi subastati, l' ubicazione, i confini, il censimento, ove esiste, il possessore anteriore ed il titolo dell' alienazione, la persona dell' acquirente, aggiudicatario o deliberatario, aggiuntavi la comminatoria che non venendo inscritto il diritto d' ipoteca nel termine stabilito, non potrà il creditore avente ipoteca legale far valere ulteriore diritto ipotecario sul fondo.

L' affissione degli editti avrà luogo alle porte della prima istanza avanti cui si procede, nel capoluogo della provincia e nel comune ove sono situati i beni; s' inserirà per tre volte, cioè una volta per ciascuna delle tre settimane successive, nel foglio periodico che si stampa nella provincia, od in mancanza di questo nella gazzetta del luogo di residenza:

dell' imperiale regio governo, e dovrà sempre rimettersene un esemplare all' imperiale regio ufficio fiscale.

§ 3. L' inscrizione delle ipoteche legali agli uffici di conservazione delle ipoteche dovrà farsi in regola ad istanza del curatore, tutore o del marito; sarà però facoltativo di farla eseguire anche ai parenti del marito e della moglie se deriva da credito dotale o per convenzioni matrimoniali, ed in mancanza di questi agli amici, ed eziandio alla moglie stessa.

Qualora poi trattisi di credito per risponsabilità di amministrazione a vantaggio de' minori e degl' interdetti, si potrà fare l' inscrizione dai parenti del minore o dall' interdetto, e dagli amici, non che dal minore medesimo. Se poi per difetto dell' ingiunta inscrizione rimanessero pregiudicate le persone cui compete il diritto di tacita ipoteca, resta loro salvo il regresso d' indennità contro i tutori, mariti e curatori a termini di legge.

§. 4. Scaduto il termine per le inscrizioni delle ipoteche legali fissato nell' editto come al § 1, potrà l' acquirente o chiunque altro avente interesse, nel caso che il valore delle ipoteche inscritte superi il valore del fondo, presentare alla competente prima istanza il libello per la citazione dei creditori inscritti ad insinuare tutti i loro titoli di privilegio e

d' ipoteca che gravitassero sul fondo medesimo.

§ 5. Il libello di cui si fece cenno nell' antecedente paragrafo sarà presentato in triplo con altrettante rubriche quante sono le persone da citarsi oltre del primo nominato, e sarà corredato dall' estratto rilasciato dal conservatore delle ipoteche, dai ricapiti comprovanti l' aggiudicazione, o dal decreto approvante l'atto della seguita giudiziale subasta, dai quali rilevasi l'identità del fondo alienato e la nota dei creditori inscritti all' ufficio delle ipoteche; osservate, quanto al domicilio noto del creditore, del tutore, curatore, del marito o de' suoi eredi, le norme prescritte nel § 1 del presente regolamento.

§ 6. L' intimazione si eseguirà ne' modi prescritti dal regolamento generale del processo civile per l' intimazione del primo decreto, ed un esemplare del libello coi documenti verrà depositato in cancelleria a comodo degli aventi interesse, che ne potranno ottenere l' ispezione e la copia sopra domanda, colla comminatoria ai creditori inscritti da inserirsi nel decreto e nell' editto, che non insinuandosi, verranno esclusi da ogni diritto ipotecario esercibile sul fondo; viene però riservato al creditore che per un impedimento inevitabile non potesse comparire in giudizio

nel termine fissato il diritto di produrre nei successivi giorni 14 in iscritto ovvero in voce la sua giustificazione. Le citazioni dei creditori ignoti od assenti minori od interdetti si eseguiranno ne' modi prescritti dal § 2.

§ 7. Il giudice in vista del presentato libello, avuto riguardo alla distanza del domicilio dei citati creditori, assegnerà il giorno e l'ora in cui dovranno comparire in giudizio per insinuare e comprovare i titoli del loro credito; incumberà perciò al giudice di eseguire colla più pronta sollecitudine l'intimazione dei decreti alle parti ne' modi prescritti dal regolamento giudiziario.

§ 8. Le insinuazioni dei crediti in detto giorno ed ora si faranno al protocollo della commissione; ogni creditore farà separatamente la sua, e produrrà i relativi originali documenti giustificanti il credito, colla domanda che sia riconosciuto e graduato alla tal epoca o luogo in conformità alla natura e data del titolo; sarà poi facoltativo al debitore pignorato ed ai creditori di dare a protocollo la loro dichiarazione in ordine alla liquidità e sussistenza dei crediti insinuati; riguardo poi alla quistione, se competa o no al creditore il diritto reale e la classe addomandata, dovendosi rispetto all' una e all' altra proferire formale giudizio di graduazione, potranno essi

addurre tutte le eccezioni che a tal uopo reputassero necessarie; restano però limitate le rispettive deduzioni di ciascuna delle parti a due atti e non più.

Il giudice, esposto di caso in caso succintamente e con precisione lo stato dell' affare, procurerà di mettere d'accordo le parti, conformandosi però al prescritto dal § 347 del generale regolamento giudiziario.

Nel caso poi che la liquidazione, attesa l'indole dei titoli ed il numero dei creditori, non potesse essere portata a termine nel giorno stabilito, dovrà la commissione progredire alla liquidazione nei giorni successivi sino al finale esaurimento dell' affare.

§ 9. Chiuso il processo verbale, la prima istanza, in base del nuovo certificato del conservatore delle ipoteche, in cui dovranno inserirsi i crediti e diritti insinuati nel termine perentorio dai creditori aventi ipoteca legale, dovrà pronunciare la graduazione dei creditori ed intimarla al primo nominato, dandone parte con separato decreto agli altri creditori, coll' avvertenza che sarà libero a ciascuno di prenderne ispezione presso quello a cui è stata comunicata, o in cancelleria.

§ 10. La graduazione dei creditori si dovrà stendere secondo la priorità di diritto risultante dai prodotti titoli e relativi documenti;

se il credito professato fu riconosciuto liquido dai creditori e dal debitore pignorato all' atto del processo verbale, o pure altrimenti comprovato, in modo che il giudice a termini del § 385 del regolamento giudiziario potrebbe senz'altro accordare l' esecuzione, si farà nella classificazione l'analoga annotazione; nel caso opposto della non riconosciuta o non comprovata liquidità, sarà rimesso il creditore al competente giudizio per la previa liquidazione ed aggiudicazione del vantato credito. Qualora il prezzo del fondo superasse l' importo delle ipoteche, compresi gl' interessi, non avrà luogo la graduazione.

§ 11. La graduazione dei creditori si dovrà intimare per esteso al primo nominato nel libello, ed a ciascun creditore per estratto la sua graduazione colla facoltà di vedere la generale graduazione presso il primo nominato, e di prenderne copia nella cancelleria, coll' avvertenza che nel termine di giorni 30 proponga, volendo, con formale petizione la sua dimanda nelle vie regolari, sotto la comminatoria che altrimenti la graduazione si riterrà approvata.

Venendo introdotto il giudizio, si procederà colle norme stabilite dai §§ 129 sino al 136 inclusivo del regolamento del processo civile.

Passata che sarà in giudicato la graduazione, avrà luogo il riparto del prezzo secondo la medesima, esclusi per ora quei creditori che furono rimessi a liquidare previamente nelle vie regolari il loro credito.

Il prezzo che non potesse venir pagato per le quistioni insorte sopra la sussistenza e liquidità dei crediti insinuati sarà frattanto giudizialmente depositato, a meno che i creditori o la maggioranza di essi, avuto però riguardo all' importo del credito professato, avesse deliberato che debba ritenersi presso il deliberatario.

Capitolo II.

Della purgazione dei beni dalle ipoteche nel caso di vendita giudiziale dopo la pubblicazione del presente regolamento.

§ 12. Nel caso contemplato dal § 421 del regolamento giudiziario l' istanza per le citazioni dei creditori aventi ipoteca legale ad inscrivere i loro titoli sui pubblici registri delle ipoteche, e per la pubblicazione degli editti diffidatorj, di cui si fece cenno nel § 1, dovrà presentarsi dalla parte che avrà chiesta la subastazione, e contemporaneamente alla domanda suddetta, sotto la comminatoria che

altrimenti sarà restituito il libello presentato per la subastazione; qualora poi nel caso del § 418 nè l'una, nè l'altra parte avesse chiesto entro il termine di giorni 30 la subasta, tale istanza dovrà presentarsi contemporaneamente, ma però sempre con separato libello da quella che presenterà la domanda per gli ulteriori atti giudiziali, cioè per l'aggiudicazione del fondo, sotto la comminatoria suindicata.

Riguardo alla citazione e alla pubblicazione degli editti, all'inscrizione delle ipoteche legali agli uffici di conservazione delle ipoteche, al modo di stendere il relativo libello, all'intimazione del medesimo alle parti, alla citazione dei creditori inscritti per insinuare i loro titoli nel giorno a ciò destinato, alla pubblicazione della graduazione, alla procedura da osservarsi nella graduazione, e finalmente al tempo e modo di presentare la petizione contemplata dal § 11, si dovranno osservare le prescrizioni indicate nei §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento; in ogni caso però la citazione dei creditori inscritti per insinuare i loro titoli, l'insinuazione stessa, il relativo giudizio e la pubblicazione della graduazione non potranno aver luogo se non che dopo l'aggiudicazione o la vendita dello stabile esposto al pubblico incanto.

§ 13. Il termine di giorni 90 stabilito nel § 1 per le inscrizioni delle ipoteche legali nelle aggiudicazioni seguite avanti la pubblicazione del presente regolamento avrà anche luogo per simili inscrizioni dopo la pubblicazione del medesimo; avuto però riguardo al detto termine ed al disposto dal § 437 del regolamento giudiziario, il primo termine per le subastazioni stabilito nel § 424 sarà sempre di giorni 90; esclusa così la facoltà di abbreviarlo o di ampliarlo.

Capitolo III.

Della purgazione dei beni dalle ipoteche nelle vendite volontarie fatte avanti l' attivazione del codice civile universale austriaco.

§ 14. Nel caso di alienazione volontaria fatta avanti l' attivazione del codice civile universale austriaco, l' acquirente, volendo liberare gli stabili dalle ipoteche, in quanto il suo diritto non fosse ancora perento, dovrà presentare in giudizio l' istanza, e chiedere

1.° Che siano diffidati i creditori aventi ipoteca legale non inscritta ne' pubblici registri delle ipoteche ad inscrivere nel termine di giorni 90 i rispettivi loro titoli ipotecarj sul fondo alienato;

2.° Che sia data notizia del contratto ai creditori già inscritti, coll' avvertenza essere

loro facoltativo d'offrire l'aumento della decima parte del prezzo stabilito nel contratto, e ciò entro un mese dal lasso dei giorni 90 stabiliti per l'inscrizione delle ipoteche legali, e di chiedere che si apra l'incanto del fondo.

Il libello dovrà presentarsi in triplo con altrettante rubriche quante sono le parti da citarsi oltre del primo nominato, corredato da copia autentica del contratto d'acquisto, e dall'estratto rilasciato dal conservatore delle ipoteche, coll'indicazione di località, confine e del prezzo di vendita, e dell'attuale domicilio dei singoli creditori se conosciuto; conformandosi, quanto al domicilio del tutore, curatore o del marito, alle prescrizioni contenute nel § 1 di questo regolamento.

§ 15. Le citazioni e la pubblicazione degli editti, ed in seguito l'inscrizione delle ipoteche legali, giudiziali e convenzionali si eseguiranno ne' modi prescritti dal § 2, e dalle persone indicate nel § 3, sotto la comminatoria e risponsabilità ivi stabilita pel caso dell'ommessa inscrizione.

Pei creditori inscritti e gli altri aventi ipoteca legale, giudiziale e convenzionale, che nel termine di giorni 90 inscriveranno i loro titoli all'ufficio delle ipoteche, s'inserirà nel relativo decreto e nell'editto la

comminatoria, che in quanto essi ommettessero d' offrire nel termine stabilito dal precedente paragrafo l' aumento della decima parte del prezzo, e di chiedere la subasta, il valore dell' immobile venduto resterà definitivamente fissato nel prezzo stipulato nel contratto di compra e vendita.

§ 16. Presentata da uno o più creditori in tempo abile l' offerta dell' aumento e l' istanza per l' incanto del fondo, il giudice, previo avviso da intimarsi e pubblicarsi nella forma ordinaria, assegnerà la giornata per un solo sperimento, da incoarsi sul prezzo offerto qualora non si presentassero obblatori maggiori: chi avrà fatta l' offerta sarà il deliberatario, e se più creditori si fossero insinuati ad offrire l' aumento della decima parte, e da nessuno venisse fatto aumento maggiore, il fondo sarà deliberato a chi primo fece l' obblazione. Ogni offerente della decima parte del prezzo sarà obbligato, all' atto dell' offerta, di prestare cauzione sino alla concorrenza del prezzo; gli aspiranti all' asta dovranno pure presentare idonea cauzione, o deposito, o guarentigia della stessa, e si osserverà nel rimanente il disposto dai §§ 425, 426 e 427 del regolamento giudiziario. Ove per altro il prezzo del fondo bastasse a saldare tutti i crediti ipotecarj regolarmente inscritti, non avrà luogo nè offerta, nè incanto.

§ 17. Ommettendosi dai creditori di chiedere la subasta ne' modi e termini superiormente prescritti, il valore dell' immobile venduto resterà definitivamente fissato nel prezzo stipulato nel contratto di compra e vendita; trascurando all' incontro l' acquirente di notificare il contratto, potrà essere dai creditori convenuto per le ipoteche di cui fosse gravato il fondo al pagamento dei relativi capitali ed interessi, ovvero al rilascio del fondo medesimo. Qualora abbia luogo il mentovato rilascio, si procederà alla subasta ad istanza d' altro dei creditori ne' modi prescritti dal regolamento del processo civile al capitolo XXXI, a carico e pericolo dello stesso acquirente; osservato ciò che riguardo alla citazione dei creditori aventi ipoteca legale per l' inscrizione dei loro titoli, per la liquidazione, graduazione e distribuzione del prezzo viene determinato nel capitolo II del presente regolamento; subasta che avrà pure luogo nel caso in cui l' acquirente o deliberatario non si presti nei termini e modi convenuti al pagamento del prezzo, giusta il disposto dai §§ 422 e 438 del regolamento giudiziario.

§ 18. Nel caso opposto all' incontro, se l' acquirente avrà notificato ai creditori il contratto di compra e di vendita, e diffidati a termini del § 14 i creditori aventi ipoteca

legale, giudiziale o convenzionale ad inscrivere i rispettivi loro titoli sui registri delle ipoteche, scaduto il termine per le inscrizioni, dovrà egli fare istanza per la citazione dei creditori inscritti e per l'insinuazione dei crediti, conformandosi in ciò tanto l'istante, quanto il giudice alle norme prescritte nel capitolo I del presente regolamento.

Dipenderà poi dalla volontà ed interesse dell'acquirente il far seguire la trascrizione del suo acquisto sui registri ipotecarj prima del giudizio di purgazione dalle ipoteche, o l'attendere l'esito del giudizio medesimo.

Nel primo caso però venendo per l'offerta dell'aumento decimale subastato il fondo, e deliberato ad altri, gli saranno restituite le tasse già pagate all'ufficio delle ipoteche colla trascrizione del titolo che venisse fatta dall'altro acquirente.

Capitolo IV.

Della purgazione de' beni dalle ipoteche legali nelle vendite volontarie fatte dopo l'attivazione del codice civile universale austriaco sino alla pubblicazione del presente regolamento.

§ 19. Nel caso di vendite volontarie di beni stabili fatte dopo l'attivazione del codice

civile universale austriaco sino alla pubblicazione del presente regolamento potrà l'acquirente ed il venditore, oppure unitamente l'uno e l'altro, presentare alla competente prima istanza il libello, in cui sarà indicata la località, il confine, il censimento (ove esiste), il possessore anteriore ed il titolo dell'acquisto, e chiedere che sotto la comminatoria sancita dal § 2 siano citati i creditori aventi ipoteca legale non inscritta sui pubblici registri, se noti nelle forme ordinarie, se ignoti mediante editto, ad inscrivere nel termine stabilito dal § 1 i loro rispettivi titoli ipotecarj sul fondo alienato, a norma delle disposizioni portate dall'art. 73 del regolamento 19 aprile 1806.

Il libello sarà corredato da copia autentica del contratto, conformandosi, quanto all'indicazione dell'attuale domicilio noto delle parti, al disposto dal succennato § 1 del presente regolamento.

§ 20. Le citazioni e la pubblicazione degli editti, l'inscrizione delle ipoteche legali agli uffici di conservazione delle ipoteche, e l'intimazione dei decreti si eseguiranno ne' modi e nelle forme stabilite nei §§ 2 e 3, colla comminatoria e risponsabilità ivi sancita, da inserirsi di caso in caso nell'editto e nei relativi decreti intimati alle parti.

Capitolo V.

Della purgazione dei beni dalle ipoteche legali nelle vendite volontarie che avranno luogo dopo la pubblicazione del presente regolamento.

§ 21. Nelle vendite private di beni stabili che avranno luogo dopo la pubblicazione del presente regolamento potrà ognuno che intenda di farne acquisto (con consenso del proprietario), come pure unitamente l'acquirente ed il venditore, presentare alla competente prima istanza il libello, in cui sarà indicata la località, il confine, censimento (ove esiste) e l'attuale possessore, e chiedere che sotto la comminatoria stabilita nel § 2 siano citati i creditori aventi ipoteca legale non inscritta sui pubblici registri, se noti nelle forme ordinarie, se ignoti mediante editto, ad inscrivere entro il termine stabilito nel § 1 i loro rispettivi titoli ipotecarj sul fondo da alienarsi, a norma delle disposizioni portate dall'art. 73 del regolamento 19 aprile 1806, conformandosi, quanto all'indicazione dell'attuale domicilio noto delle parti, a ciò che fu prescritto dal succennato § 1 del presente regolamento.

§ 22. Le citazioni e la pubblicazione degli editti, l'inscrizione delle ipoteche legali agli uffici di conservazione delle ipoteche, e l'intimazione dei decreti si eseguiranno ne' modi e nelle forme prescritte dai §§ 2 e 3, colla comminatoria e risponsabilità ivi sancita, da inserirsi di caso in caso nell'editto e nei relativi decreti intimati alle parti.

Siccome la procedura prescritta per le vendite private contemplate dai capitoli IV e V del presente regolamento tende al solo ed unico scopo di rilevare indubitatamente tutte le ipoteche che stanno a carico del fondo, senza alcun pregiudizio dei creditori inscritti; così, scaduto il termine alle inscrizioni, resterà libero alle parti di procedere a que' patti e condizioni che riputeranno di suo interesse.

In quanto di libero consenso delle parti aventi interesse non sia diversamente stabilito, quegli che avrà acquistato stragiudizialmente un bene immobile sarà obbligato, a senso del § 466 del codice civile universale, o di pagare tutti i crediti inscritti entro i termini stabiliti nei documenti riportati nei registri delle ipoteche, oppure di rilasciare ai creditori a di cui favore furono prese le inscrizioni il bene acquistato in pagamento dei loro crediti.

DISPOSIZIONE GENERALE.

Le spese occorrenti onde rendere liberi i fondi dalle ipoteche tanto in caso di vendita coattiva, quanto volontaria saranno, ove non esista patto in contrario, prededotte dal prezzo del fondo a favore dell' acquirente ed anco dei creditori, semprechè, riguardo a questi ultimi, si tratti di crediti riconosciuti legittimi; escluse però le spese nelle cause di priorità, di cui nel § 11, come pure le spese per la separata causa di liquidazione, di cui nel § 10, le quali non saranno a carico del fondo, ma bensì delle parti, a termini del vegliante regolamento giudiziario.

Milano, il 27 ottobre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 31.) *La tassa prediale, la personale e quella delle arti e del commercio per l' anno camerale 1821 debbono essere percepite nelle misure attualmente in corso.*

4 novembre 1820.

N.° 28270-1382 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con risoluzione del giorno 26 p.° p.° agosto S. M. ha determinato che nell' anno camerale 1821 la tassa prediale, la personale e quella delle arti e del commercio debbano essere percepite nelle misure attualmente in corso per l' anno camerale 1820.

Per ciò che spetta all' imposizione prediale, essendosi anche nello scaduto anno camerale ritenuto lo stesso riparto e le medesime rate scadenti nelle varie epoche trimestrali dell' anno solare, le provincie di Brescia, Lodi e Como pagheranno nel giorno 20 novembre 1820 centesimi 3 e 9, e quelle di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la stessa rata nel giorno 20 dicembre: rimanendo così conguagliate le provincie lombarde, e saldato il tesoro a tutto dicembre 1820 relativamente

alle rate allo stesso dovute sui mesi di novembre e dicembre dell' anno camerale corrente.

Rimanendo quindi a ripartirsi cent. 12. 8 1/3 fra tutte le provincie lombarde indistintamente dal gennajo all' ottobre 1821, si determina quanto segue:

Le provincie di Milano e di Mantova pagheranno

nel giorno	20 gennajo	1821	. cent.	3.	8
	20 aprile	detto	. . . »	3.	8
	20 luglio	detto	. . . »	3.	9
	20 ottobre	detto	. . . »	1.	3 1/3
			Cent.	12.	8 1/3

e le provincie di Brescia, Lodi, Como, Cremona, Bergamó, Pavia e Sondrio pagheranno

nel giorno	20 febbrajo	1821	. cent.	3.	8
	20 maggio	detto	. . . »	3.	8
	20 agosto	detto	. . . »	3.	9
	20 ottobre	detto	. . . »	1.	3 1/3
			Cent.	12.	8 1/3

Si provvederà con separata notificazione per ciò che riguarda la tassa personale e quella delle arti e del commercio.

La direzione generale del censo e le imperiali regie delegazioni provinciali sono, in ciò che le concerne, rispettivamente incaricate dell' esecuzione delle premesse cose.

Milano, il 4 novembre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 32.) *AMNISTIA assoluta e generale a tutti gl' individui del regno che avendo militato sotto le bandiere austriache, si sono trattenuti presso le loro famiglie nelle guerre avvenute negli anni* 1799, 1800 *e* 1809, *e che furono considerati come disertori.*

4 novembre 1820.

N.° 29245-4089 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Animata mai sempre S. M. da costanti sentimenti di paterna benevolenza, sopra rapporto fattole dall' imperiale regia cancelleria

unita, di concerto coll'aulico consiglio di guerra, si è degnata con graziosa sovrana sua risoluzione 3 scaduto ottobre anno corrente, datata da Pest, di accordare un' amnistia assoluta e generale a tutti quegl' individui del regno lombardo-veneto che avendo militato sotto le bandiere austriache, si sono o per malattia o per altri particolari motivi trattenuti presso le loro famiglie in occasione delle guerre avvenute negli anni 1799, 1800 e 1809, e non essendosi più presentati ai loro corpi, sono considerati come disertori.

Onde approfittare di tanto generosa e benefica risoluzione, che rassicura la sorte di tante famiglie, gl' individui contemplati dalla medesima dovranno presentarsi alla rispettiva imperiale regia delegazione, la quale, in vista dei legali documenti giustificanti la qualità sopra indicata, rilascerà ai medesimi una carta provvisoria d' amnistia.

Questa carta servirà di salvaguardia fin tanto che sarà loro rilasciata dall' autorità militare la cartella d' amnistia assoluta.

Milano, il 4 novembre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

R. Paravicini, *Consigliere.*

(N.° 33.) *Commisurazione della pena a chi abbia commesso un delitto in questi e negli esteri stati.*

14 novembre 1820.

N.° 30410-3511 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R., sopra rapporto umiliato dal supremo tribunale di giustizia, previo concerto coll' imperiale regia commissione aulica per gli oggetti di legislazione giudiziaria e coll' imperiale regia cancelleria aulica unita sulla domanda, in quanto il § 476 della prima parte del codice penale universale austriaco sia applicabile al caso che da un individuo sia stato commesso un delitto in questi e negli esteri stati, si è degnata il 7 agosto 1820 di risolvere:

« Che nel caso in cui un individuo ha
» commesso delitti della stessa o diversa specie
» in questi stati e nell' estero, il giudice austria-
» co ha diritto e dovere di sottoporre ad inqui-
» sizione quest' individuo pei delitti contro le
» leggi austriache commessi in questi stati e
» non ancora puniti, senza distinzione se e

» come il giudice estero lo abbia giudicato per
» simili od altri delitti; ma che tuttavia nel
» commisurare la pena si deve avere il con-
» veniente riguardo alla pena sofferta nel-
» l'estero. »

Tale sovrana risoluzione comunicata dall'imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 24 ottobre p.° p.°, n.° 32028-2825, si rende pubblica per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 14 novembre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 34.) *Proibita l'esportazione dei cavalli non solo pel regno delle due Sicilie, ma per tutti gli stati limitrofi italiani e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo.*

22 novembre 1820.

N.° 16662-2050 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per superiore disposizione è sospesa fino a nuovo ordine l'esportazione dei cavalli non solo pel regno delle due Sicilie, ma per tutti gli stati limitrofi italiani e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo.

Si deduce a pubblica notizia la presente disposizione, della cui esecuzione rimane incaricata l'imperiale regia direzione generale delle dogane.

Milano, il 22 novembre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

CUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 35.) *Proibito anche il transito dall'estero per gli stati di S. M. delle armi, delle munizioni e dei cavalli quando sieno diretti al regno delle due Sicilie, agli stati limitrofi italiani ed ai porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo.*

1.° dicembre 1820.

N.° 16684-2056 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colle notificazioni 10 passato ottobre e 22 scorso novembre venne proibita l'estrazione delle armi e delle munizioni da guerra, non che de' cavalli, non solo pel regno delle due Sicilie, ma per tutti gli stati limitrofi italiani e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo.

Viene ora dedotto per superiore disposizione a pubblica notizia essere anche vietato il transito dall'estero per gli stati di S. M. delle armi, delle munizioni e dei cavalli come sopra, quando sieno diretti al regno delle due Sicilie, agli stati limitrofi italiani ed ai porti summenzionati.

Milano, il 1.° dicembre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 36.) *Decorrenza del termine pel trasporto dei beni ereditarj nei libri censuarj in esecuzione del decreto* 10 *febbrajo* 1809.

7 dicembre 1820.

N.° 25325-1175 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Le massime portate dal codice civile universale austriaco avendo fatto nascere qualche dubbio sul modo di eseguire le disposizioni del decreto 10 febbrajo 1809 relative alla decorrenza del termine nel decreto medesimo stabilito pel trasporto dei beni immobili ereditarj, l' imperiale regio governo trova opportuno di dedurre a pubblica notizia per norma ed osservanza le seguenti dichiarazioni :

1. Il termine di tre mesi pel trasporto dei beni ereditarj ne' libri censuarj ordinato dal decreto 10 febbrajo 1809 in nome proprio dell' erede decorre dal giorno della consegna fatta al medesimo di tali beni, a senso del § 819 del codice civile universale.

2. Se prima di tale consegna l'erede presuntivo fosse di fatto in possesso dell' eredità, dovrà il medesimo effettuarne il trasporto

in conformità al disposto dal decreto 10 febbrajo 1809, con intestazione di *eredità giacente* entro tre mesi dal giorno in cui ne divenne reale possessore.

3. L'amministratore giudiziale sarà in obbligo di effettuare il suddetto trasporto sempre con intestazione di *eredità giacente* entro tre mesi dalla data del giudiziale decreto.

4. Dovranno i legatarj ed usufruttuarj far seguire il relativo trasporto in nome proprio entro tre mesi dal dì della consegna ad essi fatta dall' erede del fondo legato, sia in proprietà, sia in usufrutto.

5. Qualora però i legatarj medesimi ne conseguano in qualunque altro modo il possesso prima che sia consegnata l' eredità all' erede, decorrerà ad essi il termine di tre mesi dal giorno del conseguitone possesso.

Milano, il 7 dicembre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BROGLIO, *Consigliere.*

(N.° 37.) *PUBBLICAZIONE della patente sovrana 17 settembre 1820 portante le prescrizioni relative alla coscrizione militare.*

10 dicembre 1820.

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

Unsere landesväterliche Aufmerksamkeit war stets besonders darauf gerichtet, den Stand der Bevölkerung Unserer Monarchie im Ganzen und in seinen Untertheilungen mit Zuverläßigkeit zu übersehen, den Beytrag der einzelnen Länder zu der gemeinsamen Vertheidigung nach gleichen Verhältnißen sicher zu stel-

NOI FRANCESCO I.° *Per la grazia di Dio* IMPERATORE D'AUSTRIA, *Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.*

La nostra paterna attenzione fu sempre particolarmente diretta a riconoscere con certezza lo stato di popolazione della nostra monarchia in complesso e nelle sue suddivisioni, ad assicurare con eguale proporzione la concorrenza di ciascuna provincia alla comune difesa, ed a determinare con norme stabili

len, und die Verpflichtung des Einzelnen zum Militärdienste, von festen Bestimmungen abhängig zu machen.

Wir verordnen demnach, und setzen vom Tage der Kundmachung dieses Patents, mit Aufhebung aller früheren Vorschriften, in Kraft was folgt:

Erster Theil.

I Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

1ter §. Im lombardisch-venezianischen Königreiche ist die Volkszählung die Grundlage zur Rekrutenstellung.

2ter §. Jedesmal wird die Zahl der zu hebenden Konskribirten und der Zeitpunkt in welchem selbe an das Militär zu übergeben seyen, durch das Gubernium bekannt gegeben werden.

3ter §. Das auf diese Weise ausgesprochene Kontingent wird nach dem Maßstabe der Gesammtzahl derjenigen Individuen, welche in den zum Militärdienste besonders verpflichteten Altersklassen sich befinden, auf beyde Gouvernementsbezirke, und sofort auf die Provinzen und Gemeinden nach eben diesem Maßstabe vertheilt.

l'obbligo di ogni individuo al militare servizio.

Ordiniamo pertanto e vogliamo che dal giorno della pubblicazione di questa patente, restando abolite tutte le anteriori relative prescrizioni, abbia vigore quanto segue:

PARTE PRIMA.

Sezione prima.

Determinazioni generali.

§ 1. Nel regno lombardo-veneto il numero della popolazione forma la base del reclutamento.

§ 2. Un ordine speciale pubblicato dal governo farà conoscere ogni volta il numero dei coscritti da requisirsi, e l'epoca in cui dovranno i requisiti essere consegnati al militare.

§ 3. Dichiarato in questo modo il contingente della leva, dovrà lo stesso essere ripartito sui due territorj governativi in ragione del numero complessivo di quegl'individui che per la loro età sono compresi nelle classi particolarmente soggette al servizio militare, e sulla base medesima dovrà farsene poi il riparto sulle singole provincie e comuni.

4ter §. Aus dem lombardisch-venezianischen Königreiche haben acht Linien Infanterie Regimenter vorzugsweise ihre Ergänzung zu erhalten, und zwar vier aus dem Gouvernement von Mayland, und vier aus dem Gouvernement von Venedig.

Zu diesem Ende wird das ganze Königreich in acht große Militärbezirke eingetheilt, auf deren jeden ein Linien Infanterie Regiment angewiesen ist, um aus selben vorzugsweise die Rekruten zu empfangen; jedoch mit beständiger Rücksicht auf die durch den 3ten § angeordnete Untertheilung des Kontingents nach dem dort ausgesprochenen Maßstabe.

Aus eben diesen Bezirken und nach eben demselben Maßstabe wird auch jährlich diejenige Zahl von Rekruten beygestellt, welche dem lombardisch-venezianischen Königreiche nach dem Maßstabe seiner Bevölkerung gegenüber der Gesammtbevölkerung der Monarchie zur Kompletirung der übrigen Waffengattungen der Armee zugetheilt wird.

5ter §. Jedes gemäß des gegenwärtigen Gesetzes zum Dienste in der Armee berufene Individuum, hat durch acht auf einander folgende Jahre zu dienen.

§ 4. Otto reggimenti di fanteria di linea sono destinati a ricevere preferibilmente dal regno lombardo-vento le reclute pel loro completamento, cioè quattro dal territorio governativo di Milano, e quattro da quello di Venezia.

L' intera estensione del regno viene divisa a quest' oggetto in otto grandi distretti militari, a ciascuno de' quali è assegnato un reggimento di fanteria di linea, il quale riceve le sue reclute preferibilmente dal medesimo, avuto però sempre riguardo al riparto del contingente secondo la base stabilita nel § 3.

Da questi medesimi distretti militari e sulla stessa base di riparto si leverà anche annualmente quel numero di reclute che sarà attribuito al regno lombardo-veneto in ragione della sua popolazione a confronto della complessiva popolazione della monarchia, onde completare i corpi d' ogni altr' arma.

§ 5. Ogni individuo chiamato in forza della presente legge a far parte dell' esercito sarà obbligato a servire per otto anni consecutivi.

Wenn ein durch das Loos zum Militärdienste bestimmter Adelicher wirklich persönlich eintritt, so wird er bey dem Korps, in welches er eingetheilt wird, als Kadet aufgenommen, und als solcher während seiner gesetzmäßigen Dienstzeit oder bis zu seiner Beförderung zum Offizier behandelt.

Se un nobile destinato dalla sorte al servizio militare vi entra personalmente, verrà accettato dal corpo a cui è destinato come cadetto, ed in tale qualità trattato durante l' epoca legale del suo servizio o fino alla sua promozione al grado d' ufficiale.

6ter §. Das mindeste Körpermaß eines Rekruten setzen Wir zwar auf fünf Wiener Schuhe fest; jedoch muß seine körperliche Beschaffenheit zur Ertragung militärischer Anstrengungen geeignet, und frey von den Gebrechen seyn, welche in einer besonderen, der Instruktion zur Ausführung dieses Gesetzes angehängten Tabelle verzeichnet sind.

§ 6. La statura minore di una recluta viene da noi stabilita a cinque piedi viennesi: dovrà inoltre la recluta essere di complessione atta a sostenere le fatiche militari, e scevra dei difetti descritti in una speciale tavola annessa all' istruzione per l' esecuzione di questa legge.

7ter §. Bey der freywilligen Werbung für die Artillerie und die Gensd'armerie sind die dießfalls festgesetzten Bestimmungen fortan zu beobachten.

§ 7. Riguardo all' arrolamento volontario per l' artiglieria e gendarmeria si osserveranno anche per l' avvenire le disposizioni che sono in vigore.

II Abschnitt.

Von den dem Militärdienste unterworfenen Individuen.

Sezione II.

Degl' individui soggetti al servizio militare.

8ter §. Es ist und bleibt zwar eine angeborne Pflicht aller Staatsbürger die Waffen zum Dienste des Staates zu ergreifen; in-

§ 8. Quantunque sia e rimanga dovere proprio di ogni cittadino il prendere le armi in servizio dello stato, abbiamo

dessen haben, Wir für die gewöhnliche alljährig zu bewirkende Ergänzung der Linientruppen, die Militärpflichtigkeit auf bestimmte Altersklassen zu beschränken befunden.

Demnach sind den gewöhnlichen Militärdienste unterworfen alle Eingeborne im Alter vom vollstrekten zwanzigsten bis zum nicht vollstrekten fünf und zwanzigsten Lebensjahre.

Unter Eingebornen werden verstanden

a) Die Söhne eines lombardisch-venezianischen Unterthans, seyen sie im Umfange des Königreiches geboren oder nicht;

b) Jene ursprünglich Fremden, welche nach den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches die österreichische Staatsbürgerschaft erworben haben.

III Abschnitt.

Verfügungen, wodurch das Domizil der Militärpflichtigen festgesetzt wird.

9ter §. Rücksichtlich der Militärpflichtigkeit wird Jedweder als zu jener Gemeinde gehörig betrachtet, in welcher er an dem Tage, an welchem die Register zur Einschreibung eröffnet werden, sein eigentliches Domizil hat.

però creduto di restringere a delle classi di età determinate l' obbligo al servizio militare per l' ordinario completamento delle truppe di linea da effettuarsi annualmente.

Ciò posto, sono soggetti al servizio militare ordinario tutti i nazionali dall' età di anni *venti* compiuti sino all' anno *ventesimoquinto* non ancora compiuto.

Per nazionali s' intendono

a) I figli di un suddito lombardo-veneto, siano essi o no nati nell' interno del regno;

b) Gli esteri per origine che a tenore delle determinazioni del codice civile universale hanno acquistata la cittadinanza negli stati austriaci.

Sezione III.

Disposizioni che determinano il domicilio degl' individui sottoposti alla coscrizione.

§ 9. Per gli effetti della coscrizione ogni individuo appartiene al comune nel quale avrà il proprio domicilio nel giorno in cui si aprono i registri per l' inscrizione.

Die Minderjährigen die noch einen Vater haben, richten sich nach dem Domizil des Vaters: Großjährige gleichfalls, wenn sie nicht seit ihrer Großjährigkeit ein besonderes Domizil haben.

Die minderjährigen vom Vater verwaisten Militärpflichtigen gehören zu jener Gemeinde, in welcher der Vater zuletzt sein Domizil hatte; wenn sie jedoch in einer anderen Gemeinde bey ihrem Vormunde-oder ihrer Vormünderinn-wohnen, so werden sie zu der Gemeinde gerechnet, in welcher der Vormund oder die Vormünderinn ihr Domizil haben.

Die minderjährigen Militärpflichtigen, deren Aeltern ihr Domizil in ein fremdes Land verlegt haben, werden als zu jener Gemeinde des Königreichs gehörig betrachtet, in deren Umfange die Aeltern noch ein Grundeigenthum beybehalten haben, oder in der sie, in Ermanglung eines solchen Besitzes, zuletzt ihr Domizil hatten.

Minderjährige Findlinge werden als jener Gemeinde zugehörig betrachtet, in welche sie an dem Tage, an dem die Eröffnung der Einschreibregister Statt findet, wohnhaft angetroffen wer-

Quanto ai minori di età aventi padre, il loro domicilio è quello del padre; pei figli maggiori è pur quello del padre ogni qual volta non abbiano, da che si sono resi maggiori, un domicilio separato.

I coscritti non ancora divenuti maggiori ed orfani di padre apparterranno al comune nel quale il loro genitore abbia avuto l'ultimo domicilio: qualora però abitassero in diverso comune presso il tutore o la tutrice, apparterranno al comune del domicilio del tutore o della tutrice.

I coscritti non ancora divenuti maggiori, i di cui genitori abbiano trasferito il loro domicilio in paese estero, apparterranno al comune del regno nel quale i loro genitori hanno conservato dei beni stabili, ed in mancanza di beni stabili al comune nel quale i loro genitori ebbero l'ultimo domicilio.

Gli esposti finchè sono minori apparterranno al comune nel quale si troveranno abitare nel giorno in cui si aprono i registri d'inscrizione. Ove non dimorassero stabilmente in un

den. Haben sie aber keinen bestimmten Aufenthalt in einer Gemeinde, so werden sie jener zugezählt, in welcher sich die Findlingsanstalt, welche sie aufgenommen hat, befindet.

comune, apparterranno al comune dell' ospizio che li raccolse.

IV Abschnitt.

Von den Ganzbefreyten.

10ter §. Ganz befreyt vom Militärdienste sind

a) Die Staatsbeamten;

b) Die Professoren und Lehrer an öffentlichen Anstalten und Akademien;

c) Die Geistlichen, wenn sie eine der höheren Weihen haben;

d) Die Zöglinge der theologischen Studien in und außer den Seminarien in der für jedes Ordinariat festgesetzten Zahl;

e) Die Zöglinge der Akademien der schönen Künste, welche eines der ersten Prämien davon getragen haben, und jene, welche zur weiteren Ausbildung im Auslande auf Staatskosten ihre Verwendungen fortsetzen;

f) Der einzige Sohn eines Vaters oder einer Mutter, falls ersterer gestorben seyn sollte, welche das siebenzigste Jahr zurückgelegt haben, und der Mit-

Sezione IV.

Degl' individui totalmente esentati.

§ 10. Sono affatto esenti dal servizio militare

a) Gl' impiegati dello stato;

b) I professori e maestri nei pubblici stabilimenti e nelle accademie;

c) Gli ecclesiastici aventi uno degli ordini maggiori;

d) Gli allievi degli studj teologici nei seminarj e fuori dei medesimi nel numero stabilito per ciascuna diocesi;

e) Gli allievi delle accademie di belle arti, i quali riportarono uno dei primi premj, come pure quelli che pel loro perfezionamento proseguono i loro studj in paese estero a spese dello stato;

f) Il figlio unico di quel padre, ovvero, nel caso che fosse morto il padre, di quella madre che avesse compiuta l'età d' anni settanta e fosse mancante

teln zur Erhaltung ihres Lebens beraubt sind; so auch derjenige, welcher nach dem Ableben seines Vaters einen Großvater oder eine Großmutter, falls der Großvater gestorben seyn sollte, von gleichem Alter und von gleichen Umständen zu ernähren hat;

g) Jene welche ihre nach den vorigen Konskriptionsgesetzen vorgeschriebenen Kapitulationszeit vollstrekt haben, so wie alle jene, welche einen ordentlichen Abschied erhalten, oder in was immer für einen Zeitpunkt durch eine Amnestie vom Militärdienste befreyt wurden;

h) Die immatrikulirten Seeleute auf Kauffahrtheyschiffen, was immer für Ranges und Gewerbe diese Leute auch seyen; die immatrikulirten Fischer an den Küsten und auf dem Meere; und alle immatrikulirten sich dem Schiffbaue widmenden Gewerbsleute und Arbeiter; jedoch sind diese nur vom Militärdienste zu Lande ganz befreyt. Die Art und Weise, in welcher der Staat ihre Militärdienste zur See anzusprechen in die Lage kommen kann, werden, so wie überhaupt die Vorschriften über die Konskription für den Seedienst, in einem besonderen Gesetze kundgemacht werden.

di mezzi di sussistenza; come pure quello che dopo la morte del padre dovesse alimentare un suo avo, oppure, se questo fosse morto, una sua ava, semprechè questi siano nell' età e nelle circostanze suddette;

g) Gl' individui che hanno compito il periodo di capitolazione determinato dai precedenti regolamenti di coscrizione, come pure tutti quelli che ottennero regolare congedo od amnistia dal militare servizio, in qualunque epoca sia ciò seguito;

h) Gli uomini di mare matricolati sopra navi mercantili, qualunque sia il rango e mestiere degli uomini medesimi; i pescatori matricolati delle coste e di mare; così pure tutti gli artisti e lavoranti matricolati che si dedicano alla costruzione delle navi: questi però sono soltanto esentati dal servizio militare di terra.

Il modo poi e le circostanze che potrebbero determinare lo stato a valersi di essi pel servizio di mare, non meno che le prescrizioni in genere concernenti la coscrizione pel servizio di mare, verranno pubblicate con una legge speciale.

V Abschnitt.

Von den Ausgeschlossenen.

11ter §. Vom Militärdienste sind ausgeschlossen

a) Die augenscheinlich Mißgebornen oder Uebelgewachsenen;

b) Die unter der im 6ten § vorgeschriebenen Normalmaße stehen;

c) Jene die mit einer mit dem Militärdienste unvereinbaren Krankheit oder physischen Unvollkommenheit behaftet sind, wenn sie sich selbe anders nicht vorsetzlich zugezogen haben;

d) Jene welche wegen begangener Verbrechen der bürgerlichen Rechte verlustig worden sind.

Sezione V.

Degl' individui esclusi.

§ 11. Esclusi dal servizio militare sono

a) Gli evidentemente deformi o male conformati;

b) Quelli che non hanno la statura normale prescritta dal § 6;

c) Quelli che sono affetti da una malattia od altra fisica imperfezione incompatibile col servizio militare, purchè non sia stata volontariamente procurata;

d) Coloro che per delitto commesso siano decaduti dai diritti civili.

VI Abschnitt.

Von den zeitlich Befreyten.

12ter §. Jene welche sich nicht in einem der in den beyden letzten Absätzen angegebenen Fällen befinden, die aber wegen ihrer rücksichtswürdigen Familienverhältniße eine besondere Beachtung verdienen, werden nicht eher dem Militärdienste unterzogen werden, bis nicht die Zahl aller übrigen für welche kein solcher Beweggrund strei-

Sezione VI.

Degl' individui esentati temporariamente.

§ 12. Gl' individui che non si trovano in alcuno dei casi espressi nei due ultimi paragrafi, ma che però per le loro speciali circostanze di famiglia meritassero un particolare riguardo, non verranno sottoposti al servizio militare prima che non sia esaurito in tutte le cinque classi di età il numero di tutti gli altri a favore

tet, in allen fünf Altersklassen erschöpft ist.

Als zeitlich Befreyter ist anzusehen

a) Der Militärpflichtige welcher vor dem gegenwärtigen Gesetze geheurathet hat, wenn seine Gattinn lebt, oder er Wittwer mit einem Kinde ist;

b) Der Konskribirte welcher nach Erscheinung des gegenwärtigen Gesetzes, jedoch erst nach vollstrecktem zwey und zwanzigsten Lebensjahre geheurathet hat, und seine Gattinn oder ein Kind von ihm am Leben ist.

13ter §. Zu den zeitlich Befreyten sind ferner zu rechnen

a) Der Militärpflichtige, der der einzige Sohn eines lebenden Vaters oder einer verwittweten Mutter ist.

Diese Bestimmung ist anwendbar auf den einzigen Sohn eines lebenden Vaters, wenn ersterer auch ein oder mehrere Stiefbrüder mütterlicher Seits (uterini) haben sollte. Eben so gilt sie für den einzigen Sohn einer verwittweten Mutter, wenn er gleich einen oder mehrere Stiefbrüder väterlicher Seits haben sollte.

Der Militärpflichtige, welcher von Vater und Mutter verwaist ist, und keine Brüder hat,

de' quali non milita il suddetto titolo.

Come esentato temporariamente si deve riguardare

a) Il coscritto che si è ammogliato avanti la presente legge, purchè abbia vivente la moglie, o sia vedovo con prole;

b) Il coscritto che si è ammogliato dopo emanata la presente legge, purchè avesse compiuto all' epoca del matrimonio l' età di ventidue anni, ed abbia vivente la moglie, o sia vedovo con prole.

§ 13. Saranno inoltre compresi fra gli esentati temporariamente

a) Il coscritto che sia figlio unico di padre vivente o di madre vedova.

Questa disposizione è applicabile al figlio unico di padre vivente, quantunque abbia uno o più fratelli uterini.

È pure applicabile al figlio unico di madre vedova, quantunque abbia uno o più fratelli consanguinei.

Il coscritto orfano di padre e di madre che non ha fratelli, ma bensì un avo od

aber einen Großvater oder eine Großmutter vom Vater her, oder beyde zu ernähren hat; jedoch nur für den Fall, als er keine väterlichen Oheime hat.

b) Der Militärpflichtige, welcher zwar Brüder hat, der aber doch nur allein den Unterhalt eines der Mittel zu seiner Erhaltung beraubten 70jährigen Vaters zu besorgen hat.

Der Militärpflichtige, der von beyden Aeltern verwaist ist, der aber ganz allein und auf eigene Kosten die Erhaltung eines oder mehrerer Brüder oder Schwestern von minderem Alter als der Militärpflichtige selbst ist, zu versorgen hat; in dem einzigen Falle, wenn diese Geschwister aus körperlicher Schwäche unfähig sind, selbst ihre tägliche Nahrung zu gewinnen.

c) Der älteste Sohn eines Vaters oder einer Mutter, welche Wittwe ist, wenn diese unfähig sind ihre tägliche Nahrung zu sichern, und der Sohn zugleich den Unterhalt von einem oder mehreren Geschwistern, welche noch nicht das fünfzehnte Jahr erreicht haben, oder welche aus körperlicher Schwäche unfähig sind die Mittel zur Erhaltung ihres Lebens zu gewinnen, zu besorgen hat.

un' ava per parte di padre, ovvero ambidue, il mantenimento de' quali sia a suo carico, e nel caso soltanto ch' egli non abbia zii paterni.

b) Il coscritto avente fratelli, il quale provvede egli solo al mantenimento del padre settuagenario, privo d' altronde di mezzi di sussistenza; ed il coscritto orfano d' ambi i genitori, il quale abbia a proprio carico e provveda egli solo al mantenimento di uno o più fratelli o sorelle di età minore a quella del coscritto medesimo, ed anche maggiori, nel solo caso però che questi siano per infermità incapaci a guadagnarsi il vitto.

c) Il figlio maggiore di un padre o di una madre vedova, quando questi non siano in grado di procacciarsi la loro giornaliera sussistenza, e che il figlio debba inoltre provvedere al mantenimento di uno o più fratelli o sorelle, i quali non siano ancora giunti al quindicesimo anno, o che per fisica impotenza non siano capaci di procacciarsi i mezzi necessarj per vivere.

Der Konskribirte, welcher Wittwer mit einem Kinde ist, in dem einzigen Falle, wenn dieses ohne alle Mittel zur Fristung seines Lebens verbleiben müßte.

d) Die Zöglinge der Militärakademien, der theresianischen Ritterakademie, und die mit landesfürstlichen Stiftsplätzen bey öffentlichen Unterrichtsanstalten betheilten Jünglinge.

Wenn im Falle des Bedarfs auf zeitlich Befreyte gegriffen wird, so werden sie nicht der gesetzlichen Kapitulation unterworfen, sondern nur auf die Dauer der Noth der Dienstleistung beygezogen, und dann zuerst entlassen.

Il coscritto vedovo con prole, nel solo caso che questa dovesse rimanere priva di ogni mezzo di sussistenza.

d) Gli allievi delle accademie militari, dell' accademia teresiana de' nobili, ed i giovani favoriti dal sovrano con piazze gratuite negli stabilimenti di pubblica istruzione.

Qualora l' occorrenza esigesse di dover chiamare anche gli esentati temporariamente, non saranno essi soggetti alla capitolazione stabilita dalla legge, ma dovranno servire soltanto durante il bisogno; poscia saranno i primi ad essere congedati.

VII Abschnitt.

Von den zuerst zu Rekruten abzugehenden Militärpflichtigen.

14ter §. Es sind vor allen Andern dem Militärdienste zu unterziehen

a) Die Militärpflichtigen, von denen es erwiesen ist, daß sie aus eigener Schuld oder List in den Verzeichnißen der Gemeinden ausgelassen worden;

b) Die Militärpflichtigen, welche betrügerischer Weise eine

Sezione VII.

Dei coscritti che sono i primi ad essere requisiti.

§ 14. Devono essere chiamati pei primi al servizio militare

a) I coscritti pei quali consti che per loro propria colpa o frode furono ommessi dalle liste dei comuni;

b) Quei coscritti i quali dolosamente avessero allegato

Krankheit, oder ein physisches Gebrechen vorgeschützt, oder einen Zustand der Schwäche angegeben haben, welchem sie nicht unterworfen sind;

una malattia, un difetto fisico od altra imperfezione, da cui non fossero affetti;

c) Die Militärpflichtigen, welche sich gemäß der in XI Abschnitte vorkommenden Bestimmungen im vorgeschriebenen Zeitraum nicht melden, oder im Falle ihrer Verhinderung sich nicht der Behörde der Gemeinde in welcher sie ihr Domizil haben, oder in der sie sich gewöhnlich aufhalten, durch jemand Andern anzeigen lassen, um eingeschrieben zu werden, und um alle nöthigen Auskünfte zu ertheilen.

c) Quelli i quali a tenore delle disposizioni espresse nella sezione XI non si presentassero entro il prescritto termine, od impediti non si facessero rappresentare all' autorità del comune ove hanno il loro domicilio, oppure di quello nel quale sogliono dimorare, onde farsi inscrivere e dare tutte le occorrenti notizie.

VIII Abschnitt.

Sezione VIII.

Von den Militärpflichtigen, welche gleich nach den im vorigen Abschnitte Genannten, an die Reihe kommen.

Dei coscritti da requisirsi immediatamente dopo quelli nominati nella precedente sezione.

15ter §. Den in dem vorstehenden Absatze angegebenen Individuen haben in der Ordnung zum Aufruf unmittelbar alle jene Militärpflichtigen zu folgen, welche weder auf eine gänzliche Befreyung nach § 10, noch auf eine zeitliche Befreyung nach §§ 12 und 13 Anspruch haben, noch laut § 11 von der Militärwidmung ausgeschlossen sind.

§ 15. Nell' ordine di requisizione per la leva dopo gl' individui indicati nel paragrafo antecedente seguono immediatamente tutti quei coscritti i quali non hanno diritto nè ad un' esenzione assoluta a termini del § 10, nè ad un' esenzione temporaria come ai §§ 12 e 13, e che non sono esclusi dal servizio militare giusta il § 11.

Auch diejenigen gehören hieher, welche zwar einen Befreyungsgrund anzusprechen gehabt hätten, sich aber damit bey den betreffenden Behörden auszuweisen unterlassen haben, es wäre denn, daß sie diese Unterlassung vor diesen Behörden mit hinlänglichen Gründen gerechtfertigt hatten.

Lo stesso ha luogo per quelli i quali avrebbero bensì avuto un titolo all' esenzione, ma che hanno trascurato di dimostrarlo presso le competenti autorità, a meno che essi non avessero giustificato una tale ommissione avanti alle autorità medesime.

IX Abschnitt.

Sezione IX.

Eintheilung der Klassen in fünf Listen und Untertheilung der 5ten Liste in vier Kathegorien.

Riparto delle classi in cinque liste, e suddivisione della quinta lista in quattro categorie.

16ter §. Alle jene, welche im Folge des 8ten Absatzes das Alter der Militärpflichtigkeit haben, werden fünf Klassen ausmachen, je nach dem Lebensjahre, in welchem sie der Militärpflichtigkeit unterworfen bleiben.

Jede Klasse wird wieder in besondere fünf Listen untertheilt, von denen die 5te Liste wieder in besondere Rubricken zerfällt. Die in diesen Rubricken (Kathegorien) aufgenommenen Konskribirten werden nach dem Verhältnisse ihrer Ansprüche die Wohlthat der Zuletztstellung in der Ordnung genießen, in welcher sie in den §§ 12 und 13 aufgezählt sind.

§ 16. Tutti gl' individui compresi, a norma del § 8, nella età della coscrizione formeranno cinque classi, quanti appunto sono gli anni in cui rimangono soggetti alla coscrizione.

Ogni classe si divide in cinque liste separate, e la quinta si divide in ispeciali categorie; e giusta la prevalenza di titoli i coscritti in esse categorie compresi godranno rispettivamente del beneficio di posticipazione nell' ordine con cui sono descritti ai §§ 12 e 13.

X Abschnitt.

Von der Bevölkerungsrolle.

17ter §. In jeder Gemeinde wird eine Rolle der gesammten Bevölkerung nach gleichförmigen Vorschriften verfaßt werden. In selbe müßen alle Geburten, Todfälle, Ehen, Zuwachs der Familien in der Gemeinde, Umsiedlungen, Auswanderungen u. s. w. eingezeichnet werden. Diese Bevölkerungsrolle muß den wahrhaften Stand aller Familien einer jeden Gemeinde, und von jeder Familie insbesondere Namen, Alter, Geschlecht, Beschäftigung und sonstige Eigenschaften aller Glieder der Familie darstellen.

18ter §. Besondere Delegationen aus Individuen der betreffenden Kommunalbehörden bestehend, werden unter dem Vorsitze der Distriktskommissäre mit der Verfassung dieser Rollen und ihrer jährlichen Berichtigung beauftragt werden.

Sezione X.

Del ruolo di popolazione.

§ 17. In ciascun comune deve essere compilato con norme uniformi un ruolo di tutta la popolazione. Nel medesimo saranno registrate tutte le nascite, le morti, i matrimonj, l'aumento delle famiglie nel comune, i traslocamenti, le emigrazioni, ecc. Questo ruolo dovrà presentare lo stato preciso di tutte le famiglie di ciascun comune, e famiglia per famiglia il nome, il cognome, l'età, il sesso, la condizione ed altre qualità di tutti i membri che la compongono.

§ 18. La compilazione di tali ruoli e la loro rettificazione annuale saranno commesse a speciali delegazioni composte d'individui delle rispettive autorità comunali sotto la direzione dei commissarj distrettuali.

XI Abschnitt.

Von der freywilligen Einschreibung.

19ter §. Die Listen für die Konskription werden im Wege der freywilligen Einschreibung gebildet. Am 1ten Dezember je-

Sezione XI.

Dell' inscrizione volontaria.

§ 19. Le liste per la coscrizione saranno formate col mezzo d'inscrizione volontaria. Il giorno 1.° di dicembre d'ogni anno

den Jahrs wird bey der Komunalbehörde ein Register zur Einschreibung für alle jene Jünglinge die sich im Alter der Militärpflichtigkeit befinden, eröffnet.

20ter §. Alle jene, welche mit 1ten Jänner des nach der Eröffnung des oberwähnten Registers eintretenden Jahres das zwanzigste Jahr ihres Alters vollstrekt, und das fünf und zwanzigste Jahr ihres Alters noch nicht vollstrekt haben, müßen sich in das gedachte Register einschreiben lassen. Zu diesem Ende hat jede Komunalbehörde mit einer besonderen öffentlichen Nachricht die obengedachten Individuen von dieser Eröffnung des Registers zu verständigen, und sie zur persönlichen Stellung, oder im Falle einer Verhinderung zur Vertretung durch andere mit den zu ihrer Einschreibung nöthigen Auskünften versehenen Individuen einzuladen; sie sodann zu messen, und ihre Ansprüche aus denen sie eine der in dem gegenwärtigen Gesetze angeführten Ausnahmen für sich geltend machen können, zu vernehmen.

21ter §. Nach Ablauf des zur freywilligen Einschreibung festgesetzten Termins, der jedoch die Dauer des Monats Dezember nie überschreiten darf, haben die

l' autorità comunale aprirà un registro per le inscrizioni di tutt' i giovani che sono compresi per età nella coscrizione.

§ 20. Tutti gl'individui che col 1.° di gennajo dell' anno successivo all' epoca in cui si apre come sopra il registro d' inscrizione avranno compito l' anno ventesimo della loro età, o non per anco compita l' età d' anni 25, sono in dovere di farsi inscrivere sul predetto registro. A tale effetto ogni autorità comunale previene con apposito pubblico avviso gl' individui precitati, e gl' invita a presentarsi personalmente, od a farsi rappresentare in caso d' impedimento da persone informate, onde somministrare le notizie necessarie alla loro inscrizione, essere misurati, e produrre i titoli pei quali credessero di poter essere ammessi ad alcuna delle eccezioni portate dalla presente legge.

§ 21. Trascorso il termine prefisso per la volontaria inscrizione, il quale non dovrà giammai oltrepassare il mese di dicembre, le autorità comunali,

Komunalbehörden mit Zuhilfnahme der Bevölkerungsrolle und der Notizen, welche sie sich im angemessenen Wege gegenseitig von den andern Behörden werden verschafft haben, von Amtswegen die Einschreibung aller nach ihrem Alter in die Militärkonskription gehörigen Individuen zu vervollständigen; und bey allen jenen Individuen, welche nicht freywillig erschienen sind, oder die sich durch andere nicht vertreten ließen, oder die abwesend, verhaftet oder krank sind, ihre eigenen Bemerkungen beyzusetzen.

22ter §. Eine Abschrift dieses vervollständigten Einschreibungsregisters muß zu Jedermanns Einsicht offen stehen, damit jeder über dasselbe seine Ansichten äußern, und so ferne Auslassungen, oder falsche Angaben, oder Irrthümer darinn enthalten sind, selbe erkennen und auch anzeigen kann. Die Komunalbehörden müssen alle Bemerkungen, welche durch diese theilweisen Berichtigungen zur Sprache kommen, genau verzeichnen.

XII Abschnitt.

Von der Klassification und ihren Listen.

23ter §. Wenn das Register der Eingeschriebenen durch 10

sull' appoggio dei ruoli di popolazione e delle notizie che si saranno procurate reciprocamente dalle altre autorità, dovranno completare d'ufficio l' inscrizione di tutti gl' individui che per la loro età cadono nella coscrizione; aggiungendo le proprie osservazioni sopra tutti quelli che non comparvero spontaneamente, o che non si fecero rappresentare da altri, oppure che fossero assenti, detenuti o ammalati.

§ 22. Resterà esposta alle ispezioni di ognuno una copia di questo registro d' inscrizione completo, affinchè ciascuno possa manifestare le proprie osservazioni su di esso; e qualora vi fossero incorse ommissioni, false indicazioni od errori, li possa riconoscere e denunciare.

Le autorità comunali dovranno registrare esattamente tutte le osservazioni che col mezzo di dette parziali denunzie venissero fatte.

Sezione XII.

Della classificazione e delle rispettive liste.

§ 23. Dopo che il registro d' inscrizione sarà stato esposto

Tage ausgehängt war, und jene Abänderungen zu denen irgend eine Reklamation oder die Aufdekung eines Irrthumes Anlaß gegeben haben kann, vorgenommen worden sind; so hat die Kommunalbehörde so viele besondere Listen zu verfassen, als Konskriptionsklassen sind.

24ter §. Diese besonderen Klassificationslisten versehen mit den von den Militärpflichtigen beygebrachten Originaldokumenten, dem Einschreibungsregister, und allen jenen Akten, welche auf die ganze Verhandlung Bezug nehmen können, werden bey der Kommunalbehörde aufbewahrt, und bey der Bekanntmachung des Befehls zu einer Rekrutenstellung von jeder Kommunalbehörde an den betreffenden Distriktskommissär zur angemessenen Berichtigung eingesendet.

pel periodo di 10 giorni, e si saranno operate quelle variazioni cui potesse essersi fatto luogo in seguito a qualche reclamo o scoprimento d'errore, ogni autorità comunale dovrà compilare tante liste parziali di classificazione quante sono le classi della coscrizione.

§ 24. Queste liste parziali di classificazione corredate degli originali documenti prodotti dai coscritti, dello stesso registro d'inscrizione, e di tutti gli altri atti che concernono l'intera operazione, verranno custodite presso l'autorità comunale; ed in seguito alla pubblicazione dell'ordine di reclutamento, ciascuna di esse autorità comunali dovrà consegnarle al commissario distrettuale competente per l'opportuna rettificazione.

XIII Abschnitt.

Von der Berichtigung der Klassificationslisten.

25ter §. Die Berichtigung der Listen wird von dem Distriktskommissär mit Zuziehung von 4 aus den Gliedern der Amministrazioni comunali des Distrikts gewählten Individuen vorgenommen.

Sezione XIII.

Della rettificazione delle liste di classificazione.

§ 25. La rettificazione delle liste viene operata dal commissario distrettuale in unione a quattro individui scelti tra i membri delle amministrazioni comunali del distretto. I membri suddetti sono nominati dal

Diese Individuen werden vom Delegaten der Provinzen ernannt werden, und treten auf seinen Befehl in die Wirksamkeit.

delegato provinciale, ed entrano in funzione dietro i suoi ordini.

26ter §. In den Hauptstädten der Provinz und in den königlichen Städten nimmt der Delegationsadjunkt oder ein Deputirter der Provinzial Kongregation, der hiezu besonders vom Delegaten bestimmt werden muß, die Berichtigung in Verbindung mit dem Distriktskommissär und dreyen Mitgliedern der Munizipal Kongregation, welche gleichfalls von der Benennung des Delegaten abhängen, vor.

§ 26. Nei capiluoghi di provincia e nelle città regie l'aggiunto alla delegazione provinciale, od un deputato della congregazione provinciale destinato dal delegato eseguisce la rettificazione suddetta in unione al commissario distrettuale ed a tre membri della congregazione municipale destinati come sopra dal delegato.

27ter §. Diese Berichtigung muß öffentlich geschehen und unter freyem Zutritte der Militärpflichtigen. Sie bestehet eigentlich in der Erkenntniß und Anwendung der im gegenwärtigen Gesetze enthaltenen Ausnahmen auf jeden einzelnen Militärpflichtigen, mit Ausnahme jedoch der zweifelhaften Fälle; ferner in der Ausschließung der entschiedenen Untauglichen wegen offenbarer Mißform, oder der das Normalmaß nicht erreichenden Gestalt, oder wegen eines offenkündigen physischen Gebrechens.

§ 27. La rettificazione dovrà farsi in pubblico e col libero intervento dei coscritti. Questa consiste nel riconoscere ed applicare a ciascun coscritto, salvi i casi dubbj, le eccezioni accordate dalla presente legge; e nell'escludere gli assolutamente inabili per evidente deformità, per statura minore della misura normale, o per palese fisico difetto.

28ter §. Die Militärpflichtigen, deren die Absätze 10, 11, 12

§ 28. I coscritti di cui parlano i §§ 10, 11, 12 e 13

und 13 erwähnen, müßen bey dieser Berichtigung gegenwärtig seyn, widrigens sie, wenn ihre Abwesenheit nicht durch einen gesetzlichen Grund gerechtfertiget wird, den Anspruch auf irgend eine ihnen zuständige Begünstigung verlieren.

dovranno trovarsi presenti a questa rettificazione, e nel caso di mancanza senza legale e giustificato motivo perderanno il diritto a qualunque privilegio che potesse loro competere.

Die auf obige Weise gefällten Entscheidungen sind noch nicht für definitiv zu halten.

Le decisioni prese nel sovrindicato modo non si devono ritenere ancora definitive.

XIV Abschnitt.

Sezione XIV.

Von der Einschreibung und der Bestättigung der Klassifikationslisten, und von den Entscheidungen über zweifelhafte Fälle.

Dell' inscrizione ed approvazione delle liste di classificazione, e delle decisioni sui casi dubbj.

29ter §. Nach Vollendung der obenerwähnten Berichtigung, sendet der Distriktskommissär sämmtliche Listen, versehen mit allen Dokumenten, welche zu Stützpunkten bey dieser Amtsverhandlung gedient haben, und mit dem erforderlichen processo verbale an den Provinzial Delegaten, welcher, in Vereinigung mit einem Deputirten der Provinzial Kongregation und einem Oberoffizier der Armee, der hiezu vom General-Kommando besonders benannt wird, die zweifelhaften Fälle erörtert, und die Listen selbst prüft und bestättigt.

§ 29. Compiuta la suddetta rettificazione, il commissario distrettuale trasmetterà al delegato provinciale le liste corredate del relativo processo verbale e di tutti i documenti che servirono di appoggio alla rettificazione. Il delegato in unione ad un membro della congregazione provinciale e ad un ufficiale superiore dell' armata, nominato espressamente dal comando generale militare, discuterà i casi dubbj, esaminerà ed approverà le liste medesime.

Jene Militärpflichtigen, welche bey den unentschieden verbliebenen und bestrittenen Fällen interessirt sind, werden aufgefordert zu erscheinen, um die allenfalls nöthigen Aufklärungen zu ertheilen.

30ter §. Der Delegat beruft bey dieser Amtshandlung zur Beurtheilung der vorkommenden Fälle einen Civilarzt und einen Civilchirurg. Die über jeden einzelnen Militärpflichtigen gefällten Entscheidungen sind in dem processo verbale der Sitzung unter klarer Auseinandersetzung der Entscheidungsgründe aufzunehmen.

31ter §. Sind die Klassificationslisten auf diese Art durchgesehen und bestättiget, so werden sie an die betreffenden Districtskommissäre zurückgesendet, welche in Vereinigung mit den im 25ten § genannten Individuen bey jeder Klasse fünf besondere Listen machen, in denen die Konskribirten in folgender Ordnung eingetragen werden:

In der ersten Liste die durch den 10ten § von der Stellung ganz befreyt Erklärten;

In der zweyten Liste die durch den 11ten § von der Stellung Ausgeschlossenen;

In der dritten Liste die nach dem 14ten § zuerst zur Stellung Berufenen;

I coscritti aventi interesse nelle decisioni sospese o controverse saranno invitati a presentarsi per somministrare gli schiarimenti che per avventura potessero occorrere.

§ 30. Il delegato provinciale chiamerà un medico ed un chirurgo civili per giudicare i casi di loro competenza che potessero insorgere.

Le decisioni prese sui singoli coscritti verranno inserite nel processo verbale della sessione coll' esposizione chiara de' motivi che le avessero determinate.

§ 31. Rivedute e sanzionate per tal modo le dette liste di classificazione, verranno retrocedute ai rispettivi commissarj distrettuali, i quali unitamente agl' individui nominati nel § 25 formeranno per ciascuna classe cinque liste parziali, nelle quali i coscritti verranno registrati nell' ordine seguente:

Nella prima lista quelli che in forza del § 10 sono dichiarati affatto esenti dal servizio.

Nella seconda quelli che a termini del § 11 sono esclusi dal servizio.

Nella terza quelli che sono chiamati i primi a servire giusta il § 14.

In der vierten Liste jene, welche nach dem 15ten § auf keine zeitliche Befreyung Anspruch haben;

In der fünften Liste die Zuletztzustellenden, deren der 12te und 13te § Erwähnung macht.

Diese fünfte Liste muß in vier Rubriken (Kathegorien) untergetheilt werden, so daß in die erste Rubrik jene aufgenommen werden, welche im 12ten § unter Litt. a) b);

In die zweyte jene, welche im 13e § unter Litt. a);

In die dritte jene, welche im 13ten § unter Litt. b), und

In die vierte jene, welche im 13ten § unter Litt. c) und d) angeführt sind.

Eine Abschrift dieser Listen wird an die Komunalbehörden versendet, welche selbe sodann aushängen werden.

Nella quarta quelli che a senso del § 15 non hanno alcun diritto ad una temporaria esenzione.

Nella quinta tutti i posticipati, dei quali fanno menzione i §§ 12 e 13.

Quest' ultima lista dovrà essere suddivisa in quattro categorie, classificando nella prima i coscritti indicati dal § 12 sotto le lettere *a*) e *b*).

Nella seconda quelli accennati nel § 13 sotto la lettera *a*).

Nella terza quelli del § 13 sotto la lettera *b*).

Nella quarta quelli espressi nel § 13 sotto le lettere *c*) e *d*).

Una copia di queste liste verrà trasmessa alle rispettive autorità comunali per essere ambito esposta al pubblico.

Zweyter Theil.

XV Abschnitt.

Von der Ziehung durch das Loos.

32ter §. Die besonderen Listen, aus denen jede Klasse zusammengesetzt ist, theilen sich in Listen der zum Aufrufe geeigneten und der dazu nicht geeigneten Militärpflichtigen ab.

PARTE SECONDA.

Sezione XV.

Dell' estrazione a sorte.

§ 32. Le liste parziali di cui si compone ciascuna classe distinguonsi in liste di coscritti requisibili, e in liste di coscritti non requisibili.

Die Militärpflichtigen der 1ten und 2ten Listen jeder Klasse sind, so lange sie in selbe eingeschrieben sind, nicht zum Aufrufe (zur Stellung) geeignet.

Die in der 3te, 4te und 5te Liste sind zur Stellung geeignet nach ihrer natürlichen Ordnung und dem Verhältniße der Klassen, mit jedesmaliger Rücksicht jedoch auf die in dem 31ten § über die §§ 12 und 13 für die fünfte Liste angeführten besonderen Bestimmungen.

33ter §. Die Ziehung durch das Loos bestimmt die Ordnung, in welcher die Konskribirten jeder Liste gestellt werden müßen.

34ter §. Die zur Stellung Geeigneten werden mittelst öffentlicher Kundmachung aufgefordert, sich am festgesetzten Tage an dem hiezu bestimmten Orte einzufinden, um daselbst den betreffenden Numer durch das Loos zu ziehen.

Alle Mitglieder der Komunalbehörde, der Pfarrer oder die Pfarrer wohnen dem Ziehungsakte bey.

35ter §. Zur Basis dieser Operation dienen die revidirten und bestättigten Listen der zur Herbeyschaffung der Rekruten bestimmten Klassen der Militärpflichtigen. Als Vorbereitungsmittel dienen ein Gefäß, und für jede Klasse drey unter sich vollkom-

I coscritti delle liste prima e seconda di ogni classe, fintanto che rimarranno descritti in esse, non saranno requisibili pel servizio militare.

Quelli descritti nelle liste terza, quarta e quinta saranno requisibili secondo il loro ordine naturale e la progressione delle classi, salvo le determinazioni speciali contenute, rispetto alla lista quinta, nel § 31 in relazione ai §§ 12 e 13.

§ 33. L' estrazione a sorte determina l' ordine secondo il quale i coscritti di ogni lista dovranno essere requisiti.

§ 34. I coscritti requisibili saranno invitati con pubblico avviso a recarsi pel giorno stabilito al luogo destinato, onde eseguire l' estrazione a sorte del numero rispettivo.

Tutti i membri dell'autorità comunale, il paroco o parochi assisteranno all' estrazione suddetta.

§ 35. Le liste rivedute e approvate delle classi chiamate a somministrare i coscritti serviranno di base fondamentale a quest' operazione. Si prepareranno un' urna per ciascuna classe, e tre serie di bollettini perfettamente tra loro uguali, nu-

men gleiche und von Numer 1 aufwärts numerirte Reihen Zetteln, von denen eine jede so viele Zetteln enthält als Militärpflichtige in der 3ten, 4ten und 5ten Liste eingetragen sind. Sodann wird für jede Liste eine mit Zahlen versehene Tabelle verfertiget, um zu jeder Numer den Namen des Militärpflichtigen der die mit ihr übereinstimmende Zahl aus dem Gefäße gezogen hat, setzen zu können. Die Ziehung muß mit der größten Oeffentlichkeit geschehen. Jeder Militärpflichtige zieht die Numer für sich selbst, und in seiner Abwesenheit sein Stellvertreter, oder ein anderer Militärpflichtige, oder irgend Jemand anderer.

merati progressivamente dall'una in avanti. Ciascuna serie conterrà tanti bollettini quanti coscritti sono compresi nella terza, quarta e quinta lista.

Verrà formato in seguito per ogni lista un quadro numerativo, onde contrapporvi il nome del coscritto che avrà estratto il numero corrispondente. L'estrazione dovrà eseguirsi colla massima pubblicità. Ogni coscritto estrarrà il proprio numero; in di lui mancanza lo estrarrà un suo rappresentante, oppure un altro coscritto o qualunque altra persona.

XVI Abschnitt.

Von der Bezeichnung und dem Aufrufe der Militärpflichtigen.

36ter §. Wenn die Ziehung in der Art vollendet ist, daß alle Militärpflichtigen ihre Rangnumern haben, bestimmt die Komunalbehörde diejenigen Konskribirten, welche das der Gemeinde aufgetheilte Kontingent bilden sollen; sie folgt hierin der Ordnung der Numern, welche jedem einzelnen Militärpflichtigen jeder Liste und Klasse zugefallen

Sezione XVI.

Della designazione e chiamata dei coscritti.

§ 36. Compiuta l'estrazione in modo che tutti i coscritti abbiano il rispettivo numero di rango, l'autorità comunale destinerà i coscritti che dovranno formare il contingente assegnato al comune, seguendo l'ordine dei numeri toccati ai singoli coscritti di ciascheduna lista e classe, e farà loro pervenire immediatamente la lettera di

sind; erläßt sogleich die Aufrufschreiben an sie, und bestimmt ihnen den Tag, an welchem sie erscheinen müßen, um mit dem ganzen auf die Gemeinde aufgetheilten Kontingente in den Hauptort der Provinz abgeschikt zu werden.

requisizione, fissando il giorno in cui dovranno presentarsi per essere spediti al capoluogo della provincia col totale contingente del comune.

XVII Abschnitt.

Von der Substitution unter den Militärpflichtigen.

37ter §. Den zur Stellung geeigneten Militärpflichtigen ist erlaubt, einen Austausch der von ihnen durch das Loos gezogenen Numer vorzunehmen, selbst wenn die Militärpflichtigen von verschiedener Liste sind, wenn sie nur zu derselben Klasse gehören.

Diese Auswechslung wird zugelassen werden, wenn der Substituirte tauglich ist, und sie eher angesucht und angenommen worden ist, als derjenige, der sich substituiren lassen will, bey dem Korps assentirt wurde.

Sezione XVII.

Della sostituzione fra i coscritti.

§ 37. È permesso ai coscritti requisibili d' eseguire fra essi la sostituzione del numero rispettivamente loro toccato in sorte, quand' anche appartenessero a lista diversa, ma della stessa classe. Questa sostituzione verrà ammessa ove il sostituto sia idoneo, e che sia stata esibita ed accettata prima che l' individuo che vuol farsi sostituire sia stato definitivamente ascritto al corpo.

XVIII Abschnitt.

Von der Absendung des Kontingents in den Hauptort der Provinz.

38ter §. An dem bestimmten Tage werden die Militärpflichtigen der einzelnen Gemeinden

Sezione XVIII.

Della spedizione del contingente al capoluogo di provincia.

§ 38. Nel giorno che sarà stato stabilito i coscritti requisiti dei singoli comuni verranno

im Hauptorte des Distriktes vereinigt und in einem Konvoy in die Hauptstadt der Provinz abgesendet. Jede Gemeinde ist zur Herbeyschaffung des ganzen ihr aufgetheilten Kontingents verpflichtet. Die amministrazioni comunali müssen die Gestellten durch besondere Beauftragte begleiten lassen, und haben für ihre Bewachung und alle Bedürfnisse während des Transports zu sorgen.

riuniti nei capiluoghi di distretto, e spediti al capoluogo della provincia in convoglio. Ogni comune è obbligato a somministrare l'intero contingente attribuitogli. Le amministrazioni comunali faranno accompagnare da individui a ciò specialmente incaricati i requisiti, e provvederanno alla custodia dei medesimi ed a tutto ciò che durante il viaggio può essere loro necessario.

XIX Abschnitt.

Von dem Provinzial-Rekruten Depot.

39ter §. Nach dem Eintreffen der Rekruten in dem Hauptorte der Provinz werden selbe in ein besonderes Lokale aufgenommen, in welchem sie bis zu ihrer Annahme zu verbleiben haben.

In Ermanglung eines andern Lokals kann hiezu die im 48ten § angeführte Kaserne verwendet werden, in welcher es nicht leicht an Raum gebrechen wird, wenn anders das Eintreffen der Rekruten aus den Distrikten auf verschiedene Tage eingeleitet wird.

Ein Gensd'armerie Offizier, oder in dessen Ermanglung ein Offizier aus dem dienstleistenden Stande, oder endlich ein Offizier

Sezione XIX.

Del deposito provinciale delle reclute.

§ 39. Giunte le reclute nel capoluogo della provincia, verranno raccolte in un locale apposito, in cui rimarranno in pendenza della loro accettazione.

In mancanza d'altro locale potrà servire la caserma indicata al § 48, e questa potrà bastare se l'arrivo delle reclute dai singoli distretti sia stabilita in differenti giornate.

Un ufficiale della gendarmeria, ed in difetto di questo un ufficiale in attività di servizio, ovvero anche un ufficiale

aus dem Pensionsstande, welchen das General-Kommando zu benennen hat, wird dem Delegaten für die Dauer der Stellung zur Assistenz gegeben, und wird von ihm insbesondere zur Bewachung der Rekruten, zur Ausbezahlung der Zehrungsgelder und zur Vorführung der Rekruten, dann zu deren Uebergabe an die Assentirungskommission beauftragt.

pensionato da nominarsi dal comando generale sarà dato in sussidio al delegato provinciale duranti le operazioni della leva, e verrà dal delegato provinciale incaricato principalmente di sorvegliare le reclute, di pagare le spese di vitto, di presentare le reclute, di consegnarle alla commissione provinciale.

XX Abschnitt.

Von der Vorstellung der Rekruten bey der Assentirungskommission, ihrer Prüfung und der Annahme als solche.

Sezione XX.

Della presentazione delle reclute alla commissione provinciale, del loro esame e della loro accettazione per parte della medesima.

40ter §. Die Delegaten haben die Tage zu bestimmen, an denen die Rekruten der Distrikte sich in dem Hauptorte der Provinz einzufinden haben. Wie die Kontingente nach und nach einrücken, hat der Delegat sich selbe vorführen zu lassen, unterwirft sie, in Vereinigung mit den im 29ten § bezeichneten Personen, der Untersuchung eines Arztes und eines Wundarztes aus dem Civile, deren Benennung vom Delegaten abzuhängen hat, befragt sie über die Einwendungen welche sie etwa gegen ihre Stellung vorzubringen hätten, und

§ 40. I delegati provinciali destineranno le giornate in cui le reclute dei distretti dovranno trovarsi al capoluogo della provincia. Di mano in mano quindi che arriveranno i contingenti, il delegato provinciale si farà presentare le reclute, ed in concorso degl' individui designati al § 29 le sottoporrà alla visita di un medico e di un chirurgo civili da lui nominati, le interrogherà intorno alle obbiezioni che potessero opporre contro la loro destinazione al servizio, e si assicurerà tanto della loro attitudine

überzeugt sich sowohl von ihrer Tauglichkeit zum Dienste als von der Gesetzlichkeit ihrer Stellung.

Bey dieser Gelegenheit werden drey Verzeichnisse verfaßt.

Das erste dienet zur Aufnahme der als tauglich Erklärten; das zweyte für die Zurückgewiesenen, und das dritte zur Aufnahme jener Rekruten, welche aus was immer für einen Grund sich nicht gestellt haben.

Die Distriktskommissäre werden von dem über jeden Rekruten gefaßten Beschluße unterrichtet, und nach den ihnen dießfalls zukommenden Befehlen, treffen sie die gehörigen Einleitungen zum Ersatze der als untauglich zum Militärdienste erklärten oder aus andern Gründen zurückgesendeten Rekruten.

Die angenommenen Rekruten werden sodann der Assentirungskommission übergeben, wie das weiter unten besonders angedeutet werden wird.

al servizio, quanto della legalità della loro requisizione.

Si apriranno in quest' incontro tre registri. Il primo servirà per comprendervi quelli dichiarati abili. Il secondo includerà i rifiutati. Nel terzo saranno inscritte quelle reclute che per qualunque siasi causa non si fossero presentate.

I commissarj distrettuali dovranno essere informati delle decisioni prese riguardo a ciascuna recluta, e dietro gli ordini che riceveranno, daranno le disposizioni opportune perchè siano rimpiazzate quelle che furono dichiarate incapaci al servizio militare o rimandate per altri titoli.

Le reclute ammesse verranno indi consegnate alla commissione incaricata della definitiva accettazione, come sarà più precisamente indicato in seguito.

XXI Abschnitt.

Von den Supplenten.

41ter §. Jeder Militärpflichtige, welcher zum Rekrutenkontigente bestimmt ist, und nicht persönlich

Sezione XXI.

Dei supplenti.

§ 41. Qualunque coscritto destinato a far parte dei contingenti di reclutamento, che

seiner Verpflichtung nachkommen will, kann einen Supplenten stellen, der für ihn eintritt und dient.

Diese Bestimmung gilt zwar auch für die Adelichen, jedoch hat der Supplent sich des Vorzuges Statt des militärpflichtigen Adelichen nach dem 5ten § als Kadet einzutreten, nur dann zu erfreuen, wenn er gleichfalls adelich ist. Ein ganz gleiches Verhältniß tritt dann ein, wenn sich der Adeliche nach der Zulassung des 37ten § durch einen andern substituiren läßt.

Dem Delegaten stehet es zu, die Zulassung der Supplenten nach den im folgenden Absatze enthaltenen Normen zu genehmigen.

42ter §. Der als Supplent zugelassen werden will, muß folgende Eigenschaften besitzen:

a) In der Regel soll er im lombardisch-venezianischen Königreiche geboren seyn; will aber ein in den übrigen Provinzen der Monarchie Geborner als Supplent verwendet werden; so muß er den Beweis beybringen, daß er der Militärpflicht in seiner Provinz nicht mehr unterliege; wäre der Supplent ein Ausländer, so muß er bereits in einem Regimente oder Korps

voglia esimersi dal servire personalmente, potrà presentare un supplente che assuma e presti il servizio per lui.

Questa disposizione vale anche pei nobili, ma il loro supplente non potrà gioire della prerogativa di entrare al servizio come cadetto, giusta il § 5, in vece del coscritto nobile, se non nel caso ch' egli pure sia nobile.

Lo stesso avrà luogo se un nobile approfitterà della sostituzione permessa dal § 37.

Il delegato provinciale, colle norme di cui nel seguente paragrafo, autorizza l' ammissione dei supplenti.

§ 42. Perchè un individuo possa essere ammesso come supplente, dovrà avere le seguenti qualità:

a) Per regola generale dovrà essere nativo del regno lombardo-veneto.

Se un individuo nato in un' altra provincia della monarchia austriaca venisse presentato come supplente, dovrà giustificare di non essere più soggetto alla coscrizione nella sua provincia.

Se un estero venisse presentato come supplente, sarà

der Armee eine Kapitulation ausgedient, und in dem beym Austritte erhaltenen ordnungsmäßigen Abschiede das Zeugniß guter Aufführung erhalten haben;

b) Er muß nicht selbst für seine Person der Stellung unterliegen, noch in einem minderen als dem Konskriptionsalter seyn;

c) Er muß frey mit sich schalten und walten können;

d) Er muß fünf Schuhe und 1 Zoll Wiener Maß haben;

e) Zu dem Waffendienste tauglich und nicht älter als 36 Jahre seyn;

f) Es muß nachgewiesen seyn, daß er kein Deserteur der Armee sey;

g) Daß er nie einer Kriminalstrafe unterworfen war;

h) Muß es früher angemeldet und angenommen worden seyn, als der zu supplirende Militärpflichtige nach Weisung des 52ten § den Eid abgelegt hat.

43ter §. Der Supplent darf nicht eher angenommen werden, als der Konskribirte nicht die Depositirung von 300 Lire in der Kasse seiner eigenen Gemeinde nachgewiesen hat.

necessario ch' egli abbia terminata la capitolazione in un reggimento o corpo dell' armata, e che nel regolare congedo che avrà ottenuto sia certificata la di lui buona condotta.

b) Il supplente non dovrà essere personalmente soggetto alla leva, nè minore dell' età prescritta per la coscrizione;

c) Dovrà essere in situazione di poter disporre liberamente di sè;

d) Dovrà avere la statura di cinque piedi ed un pollice, misura di Vienna;

e) Dovrà essere abile al servizio dell' armi e non avere oltrepassata l' età di 36 anni;

f) Dovrà constare che non sia disertore dell' armata;

g) Dovrà pure constare che non fu mai sottoposto ad una pena criminale;

h) Dovrà essere esibito ed accettato prima che l' individuo che intende di farsi rappresentare abbia prestato il giuramento come al § 52.

§ 43. Non potrà essere ammesso un supplente se prima non verrà giustificato per parte del coscritto di aver effettuato un deposito di lire 300 nella cassa del proprio comune.

Durch dieses Depositum werden die Militärpflichtigen, sobald der Supplent sonach angenommen ist und geschworen hat, von aller Verbindlichkeit einer wiederhohlten Stellung befreyt, den einzigen im nachfolgenden 44ten § angegebenen Fall ausgenommen.

Im Falle der Supplent während der Kapitulationszeit desertirte, fällt das Depositum der Kriegskasse anheim; hat der Supplent die Kapitulation ausgedient, so erhält der Militärpflichtige das Depositum aus der Komunalkasse zurück.

44ter §. Die politischen Behörden und die Regimentskommandanten haben von den Verträgen zwischen den Konskribirten und ihren Supplenten Kenntniß zu nehmen, und wachen darüber, daß erstere ihren eingegangenen Verpflichtungen nachkommen. Im Falle, wo sie ihnen zuwiderhandeln, ist das Gubernium davon im gewöhnlichen Wege in die Kenntniß zu setzen, welches darüber entscheidet, ob der Konskribirte sodann persönlich einzurücken hat. Diesem Auftrage hat dieser sodann Folge zu leisten, und zwar unbeschadet dem Rechte auf Entschädigung, welches den Supplenten für die aus einer solchen Nichterfüllung

Mediante questo deposito i coscritti, dopo che il supplente è accettato ed ha prestato il giuramento, rimangono esonerati da ogni risponsabilità di rimpiazzo, eccettuato il caso contemplato nel seguente § 44.

In caso di diserzione del supplente durante la capitolazione il deposito ricade a vantaggio della cassa di guerra.

Compiuta la capitolazione del supplente, il coscritto ritira dalla cassa comunale il deposito.

§ 44. Le autorià politiche ed i comandanti dei reggimenti dovranno prendere cognizione dei contratti fra i coscritti e loro supplenti, ed invigileranno perchè i primi adempiano agli obblighi assunti.

In caso di contravvenzione ne informeranno il governo nelle vie regolari, il quale poi deciderà se debba entrare al servizio lo stesso coscritto. Questi dovrà allora ubbidire immediatamente a tale ordine, salvo inoltre al supplente il diritto di indennizzazione pei danni procedenti dall'inadempimento della convenzione.

des Vertrages ihm zugehenden Nachtheile entspringt.

Wenn der supplirte Militärpflichtige selbst einrückt, muß der Supplirte sich mit dem Supplenten abfinden, indem dann der Supplent nicht mehr vom Staate erhalten werden kann.

Entrando al servizio il supplito, dovrà questi convenire col suo supplente, mentre quest' ultimo allora non potrà più essere mantenuto dallo stato.

XXII Abschnitt.

Sezione XXII.

Von der freywilligen Anwerbung.

Dell' arrolamento volontario.

45ter §. Jene, welche nach der Bekanntmachung des Befehls einer Rekrutenstellung, und während der Zeit des Vollzuges freywillige Dienste in der Armee nehmen wollen, werden dazu vom Delegaten angenommen, welch letzterer sich von ihrem Nationale und davon überzeugen muß, daß sie nicht jünger als 20 und nicht älter als 30 Jahre sind.

§ 45. Gl'individui che dopo la pubblicazione dell' ordine della leva, e durante tutto il tempo in cui si eseguisce, intendessero di prendere volontariamente servizio nell' armata, verranno accettati dal delegato provinciale, il quale dovrà assicurarsi della loro nazionalità e che essi abbiano l' età non minore degli anni 20, e non maggiore dei 30.

Die bereits Gedienten können auch bis zum Alter von 36 Jahre angenommen werden, und müßen legal die im 42ten § vorgeschriebenen Eigenschaften nachweisen; sie müßen zum Militärdienste tauglich seyn, und sich zur vorgeschriebenen Kapitulation verbindlich machen.

Quelli per altro i quali avessero già servito potranno essere ammessi anche fino all' età di 36 anni, dovranno inoltre far constare legalmente le qualità volute al § 42, essere idonei al militare servizio ed obbligarsi alla capitolazione prescritta.

46ter §. Die auf diese Weise Engagirten werden auf dieselbe Art dem Militär übergeben,

§ 46. Gl'individui come sopra arrolati verranno consegnati al militare colle stesse norme della

wie die auf Rechnung der Kontingente abgeführten Rekruten, und werden der Gemeinde zu welcher sie gehören, zu Guten gerechnet.

47ter §. Nach vollendeter Stellung, und wenn einmal das anrepartirte Kontingent vollzählig ist, können jene welche freywillig Dienste nehmen wollen, sich bey der Militärbehörde melden, und von ihr unmittelbar angenommen werden; nur hat selbe davon die erforderliche Eröffnung an den Delegaten der Provinz der er angehört zu machen, damit in den Konskriptionsregistern und den Bevölkerungsrollen die gehörige Vormerkung Statt finde.

XXIII Abschnitt.

Von der Militärkaserne und der endlichen Annahme der Rekruten durch die Assentirungskommission.

48ter §. In jedem Hauptorte der Provinz wird eine Kaserne für das Regiment bestimmt, welches seine Rekruten aus selber bezieht, um in diesem Gebäude das Depot der ihm von den politischen Behörden auf Rechnung des betreffenden Kontingents abzugebenden Rekruten

altre reclute a sconto dei contingenti, e saranno computati a vantaggio del comune cui appartengono.

§ 47. Compiuta la leva e saldato il contingente, gl' individui che vogliono prendere volontariamente servizio potranno presentarsi all' autorità militare ed essere direttamente accettati anche dalla medesima, la quale in tal caso resta incaricata di passarne subito le debite comunicazioni al delegato della provincia cui apparterrà il volontario per le necessarie annotazioni ai registri di coscrizione ed ai ruoli di popolazione.

Sezione XXIII.

Della caserma militare e dell' accettazione definitiva delle reclute per parte della commissione militare.

§ 48. In ogni capoluogo della provincia sarà disposta una caserma pel reggimento che riceve il reclutamento nella provincia stessa per servire di deposito delle reclute, le quali verranno dall' autorità civile consegnate al militare in conto del rispettivo contingente. Un

aufnehmen zu können. Ein Offizier dieses Regiments führt das Kommando in diesem Gebäude, welcher aber jedenfalls mit dem im 39ten § erwähnten Offizier, wenn dieser aus dem Stande des nämlichen Regiments wäre, nicht eine und die nämliche Person seyn darf.

49ter §. Die Uebernahme der Rekruten vom Militär geschieht mittelst der Assentirungskommission. Sie ist aus einem vom General-Kommando zu bestimmenden Offizier, einem kriegskommissariatischen Beamten, und einem gleichfalls vom General-Kommando zu bestimmenden Militärarzte zusammengesetzt.

50ter §. Am bestimmten Tage versammelt sich diese Kommission in der Depotkaserne unter Dazwischenkunft des Delegaten oder des Vicedelegaten oder des Aggiunto mit Beyziehung eines Deputirten der Provinzial Kongregation, der von der Benennung des Delegaten abhängt. Der Offizier, welcher das Civildepot der Konskribirten kommandirt, hat die Obliegenheit die Rekruten dem Militär vorzuführen und zu übergeben.

51ter §. Die Assentirungskommission unterzieht in Gegenwart der genannten Individuen die

ufficiale del reggimento suddetto ne assumerà il comando. Esso però non potrà essere il medesimo ufficiale di cui parla il § 39, nel caso che questi fosse dello stato del reggimento stesso.

§ 49. Le reclute verranno ricevute dal militare per mezzo della commissione incaricata dell' accettazione definitiva. Essa sarà composta di un ufficiale da nominarsi dal comando generale, di un impiegato del commissariato di guerra, e di un medico militare da destinarsi pure dal comando generale.

§ 50. Questa commissione si radunerà nel giorno stabilito nella caserma del deposito coll' intervento del delegato provinciale o del vicedelegato, oppure dell' aggiunto alla delegazione in concorso pure di un deputato della congregazione provinciale da nominarsi dal delegato provinciale. L' ufficiale comandante il deposito civile dei coscritti dovrà presentare e consegnare al militare le reclute.

§ 51. La commissione alla presenza degl' individui predetti sottoporrà a nuova visita

vorgeführten Rekruten wiederhohlt einer neuen Beschau durch den eigenen Arzt, läßt sie messen und entscheidet über ihre Angemessenheit.

Die Zurückgewiesenen werden der politischen Provinzialbehörde zur Ersetzung zurückgegeben; wenn die Provinzialbehörde jedoch auf ihren früheren Urtheile über die Tauglichkeit des Individuums beharrt, so wird die Finalentscheidung einer politisch-militärischen Kommission, welche bey jedem Gubernium für die Konskriptionsgeschäfte auf die Dauer der Stellung errichtet und aus Individuen zusammengesetzt wird, welche die Gubernien und General-Kommanden aus ihren eigenen Gremien wählen, übertragen.

52ter §. Die von der Assentirungskommission angenommenen Rekruten werden während ihrer Sitzung von dem mit der Rekrutenstellung beauftragten Offiziere zum gewöhnlichen Eide zugelassen, und dem das Civildepot kommandirenden Offiziere sogleich ein ordentlicher Empfangsschein ausgestellt. Sobald die Rekruten diesen Eid abgelegt haben, hat selbst im Falle einer Desertion die stellende Gemeinde für dieselben nicht mehr

col mezzo del proprio medico tutte le reclute, le farà misurare e riconoscerà la loro attitudine. Quelle che non fossero ritenute atte al servizio militare, saranno retrocedute all' autorità politica provinciale pel loro rimpiazzo. Nel caso però che questa persistesse nel giudizio pronunciato anteriormente sulla loro idoneità, la decisione definitiva si devolverà ad una commissione politico-militare che dev' essere istituita presso ciascun governo per gli oggetti di coscrizione durante il tempo della sua esecuzione, la qual commissione sarà composta d' individui scelti rispettivamente dai governi e dai comandi generali militari nel loro seno.

§ 52. Le reclute state accettate dalla commissione militare predetta verranno, seduta permanente, ammesse al giuramento di pratica dall' ufficiale incaricato del reclutamento, e verrà subito rilasciata al comandante il deposito civile di coscrizione una regolare ricevuta delle reclute medesime.

Tostochè queste reclute avranno prestato il giuramento, il comune che le avrà fornite non sarà più risponsabile

zu haften. Eben so auch nicht mehr die Substituenten für einen Substituten, noch die Supplirten, welche ihrerseits alle Bedingniße erfüllt haben, für die Supplenten.

per esse, nemmeno pel caso di diserzione. Sono parimente esenti da una tale risponsabilità i sostituenti pei sostituti, ed i suppliti pei supplenti, qualora abbiano adempiuto a tutte le condizioni.

Dritter Theil.

PARTE TERZA.

XXIV Abschnitt.

Sezione XXIV.

Von der Zurücksendung und dem Ersatze der Militärpflichtigen.

Dei rinvj e loro rimpiazzi.

53ter §. Wenn einmal die Rekruten definitiv angenommen wurden, ist die Rücksendung der Gestellten, Substituten oder Supplenten nur bey jenen erlaubt,

a) Welche Statt der gesetzmäßig Abwesenden eingerückt sind, soferne diese Letztern nunmehr vorgeführt und beym Regimente angenommen worden sind, und die Gemeinde ihr Kontingent bereits vollständig gestellt hat;

b) Welche Statt den im ordentlichen Wege als solche anerkannten Kranken eingerückt sind, wenn deren Herstellung, Vorführung, Abschikung und Assentirung erfolgt ist, und das Kontingent der Gemeinde vollzählig gemacht wurde;

§ 53. Dopo che ha avuto luogo la definitiva accettazione delle reclute, è ammesso il rinvio dai corpi soltanto di quei requisiti, sostituti o supplenti,

a) Che siano marciati in vece dei legalmente assenti, allorchè gli assenti medesimi siano stati presentati ed accettati al reggimento, ed il loro comune abbia saldato il contingente;

b) Che siano marciati in vece degli ammalati stati in modo regolare riconosciuti tali, allorchè la guarigione di questi, la loro presentazione, spedizione ed accettazione definitiva siano avvenute, ed il contingente del comune sia saldato;

c) Welche nach ihrer Assentirung wegen eines physischen Gebrechens, welches zur Zeit ihrer Annahme zwar schon vorhanden war, aber nicht entdekt wurde, für dienstuntauglich erkannt werden;

d) Jene deren Vorstellung über ihre unrechtmäßige Stellung für richtig erkannt wurde.

Die Zurücksendung der unter a) und b) angeführten Militärpflichtigen hat sogleich zu geschehen, sobald diejenigen an deren Statt sie gestellt wurden, eingerückt sind und angenommen werden. In dem Falle c) ist das Urtheil über die Untauglichkeit der Rekruten dem General-Kommando anheim gestellt; unbeschadet der den betreffenden Partheyen frey stehenden Vorstellungen an das Gubernium, welches sodann gemeinschaftlich mit dem Militär definitiv entschieden wird.

Die Rücksendung eines solchen Untauglichen hat sogleich Statt zu finden, sobald die Untauglichkeit desselben gesetzlich anerkannt ist.

Die Unterbehörden werden in dem Falle c) und d) in Folge der getroffenen Entscheidungen das Nöthige zum Wie-

c) Che dopo la loro ascrizione al corpo siano stati riconosciuti inabili al servizio per causa di fisica imperfezione preesistente, ma non scoperta all' epoca della loro accettazione;

d) Che abbiano riclamato contro la propria requisizione, ed il cui riclamo sia stato riconosciuto giusto.

Il rinvio dei coscritti indicati alle lettere *a*) e *b*) dovrà effettuarsi subito dopo che quelli pei quali furono essi consegnati, saranno arrivati e stati accettati.

Pel caso contemplato alla lettera *c*) viene riservato al cèmando generale il giudizio sull' inabilità delle reclute, salvo alle parti interessate il diritto di reclamare al governo, il quale poi, di concerto col militare, provvederà definitivamente.

Il rinvio di questi inabili dovrà aver luogo tosto che sia legalmente riconosciuta l' inabilità.

Le autorità subalterne nei casi indicati alle lettere *c*) e *d*) in seguito alle emesse decisioni dovranno disporre l' occorrente

dererſatz der Zurückgeſendeten einleiten.

Die Rückſendung der unter d) aufgeführten Individuen hat auch ſogleich Statt zu finden, ſobald ihre Stellung unrechtmäßig befunden worden.

54ter §. Die Monturs- und Transportskoſten ſind dem betreffenden Regiment oder Militärkörper von dem an der unrechtmäßigen Stellung Schuldtragenden, oder vom Civilärar jenenfalls zu erſetzen, als Niemanden eine Schuld erwieſen werden kann.

Die während der Rekrutenſtellung im Verhafte befindlichen Militärpflichtigen ſind zwar nach den im 21ten § vorkommenden Beſtimmungen und den ſich daraus in Bezug auf ihre Widmung ergebenden Folgerungen zu behandeln; wenn ſie jedoch die Reihe zur Abſtellung nach dem Looſe trifft, ſo ſind ſie nicht gleich durch andere in der Reihe folgende Militärpflichtige zu erſetzen, ſondern erſt nach Verlaufe von 6 Monaten hat für den Fall, als der Verhaftete inzwiſchen nicht aus dem Verhaft entlaſſen werden ſollte, derjenige einzurücken, den die Reihe an ſeiner Statt der Ordnung nach trifft. Wenn der verhaftet Geweſene ſodann nach

per rimpiazzare gl'individui stati rinviati.

Anche il rinvio degl'individui designati sotto la lettera *d*) dovrà aver luogo immediatamente dopo che la loro consegna sarà stata giudicata illegale.

§ 54. Le spese di montura, *o sia abbigliamento*, e di trasporto dovranno essere risarcite al reggimento o corpo militare da coloro che avranno avuto colpa nell' illegale consegna, oppure dall' erario civile nel caso che non si potesse incolparne alcuno.

I coscritti che durante il tempo della consegna delle reclute si trovassero detenuti, dovranno essere trattati giusta le disposizioni del § 21, e verranno ad essi applicate le conseguenze emergenti dalla loro destinazione.

Qualora poi toccasse loro in sorte di marciare, non dovranno essere subito rimpiazzati da altri coscritti che seguono nel numero di rango. Soltanto dopo sei mesi, nel caso che il detenuto non fosse dimesso dall' arresto, subentrerà quel coscritto il quale segue nell' ordine dell' estrazione.

Se il detenuto poi, dopo questo termine, entrasse secondo il suo obbligo al servizio,

Verlaufe dieses Termins seiner Pflicht gemäß einrückt, so wird der Statt seiner Eingerückte, wenn er nicht selbst freywillig bleibt, ohne weiters entlassen.

allora il coscritto che ha marciato per lui verrà tosto congedato, a meno che non voglia spontaneamente rimanere al servizio.

XXV Abschnitt.

Von den Widerspenstigen.

55ter §. Jene Militärpflichtigen, welche aufgefordert worden, das Kontingent ihrer Gemeinde zu bilden, und sich weder bey ihrer Komunalbehörde, noch im Hauptorte des Distrikts, noch endlich bey der Provinzialbehörde am Tage der Uebernahme der Kontingente melden, oder welche während des Transportes aus dem Hauptorte des Distrikts, oder wann immer vor ihrer definitiven Assentirung die Flucht ergreifen; ferner jene, welche aus eigener Schuld aus den Listen weggelassen bleiben; jene, welche zur Zeit ihrer Vorforderung verhaftet oder krank waren, und sich sodann, wenn sie wieder im Stande wären, sich nicht bey den betreffenden Behörden melden; endlich jene, welche dazu bestimmt sind einen anderen Konskribirten, oder den eigenen zurückgesendeten Supplenten zu ersetzen, und sich dazu nicht in der vorgeschriebenen Periode her-

Sezione XXV.

Dei refrattarj.

§ 55. I coscritti chiamati a far parte del contingente del proprio comune, i quali non si presentassero nè alla rispettiva autorità comunale, nè al capoluogo del distretto, e neppure all' autorità provinciale rispettiva nel giorno dell'accettazione dei contingenti, ovvero che si evadano strada facendo dal capoluogo, od in qualunque tempo prima della loro definitiva accettazione; gli ommessi dalle liste per propria colpa; quelli che, detenuti od ammalati all' epoca della loro requisizione, non si presentassero tosto che fossero in grado alle rispettive autorità; e finalmente quelli che fossero chiamati a rimpiazzare qualche coscritto od il proprio supplente rinviato, e non si presentassero entro il periodo determinato, sono dichiarati refrattarj, e saranno obbligati per massima a servire due anni di più della

beylassen, sind als Widerspenstige erklärt, und in der Regel verpflichtet, zwey Jahre länger als die hier vorgeschriebene Kapitulation zu dienen: stellen sie sich jedoch freywillig, so soll ihre längere Dienstzeit auf ein Jahr beschränkt seyn. Wenn der widerspenstige Militärpflichtige von der bewaffneten Macht aufgefangen wird, ist er auch dann zum Militär abzugeben, wenn er das Pflichtigkeitsalter bereits überschritten hätte. Die Widerspenstigen müßen die ihnen bemessene Dienstzeit in eigener Person vollstreken; das Recht einen Supplenten zu stellen ist ihnen nicht einberäumt.

56ter §. Das Urtheil über die Widerspenstigen steht dem Delegaten zu.

Die angehaltenen oder sich freywillig gestellten Widerspenstigen, werden dem betreffenden Regimente des Werbberzirkes übergeben.

Wenn ein solcher Widerspenstiger wegen Gebrechen zum Militär nicht angenommen wird, hat er, wenn er vermöglich ist, eine Geldstrafe von 300 bis 1000 Lire zu entrichten; wenn er arm ist, eine Kerkerstrafe von 1 bis 6 Monaten auszuhalten.

Die Militärpflichtigen, welche sich vorsetzlich zum Militär-

capitolazione prescritta dalla presente legge. Tuttavia se si presentassero spontaneamente, verrà limitata ad un anno solo la prolungazione del loro servizio.

Venendo arrestato dalla forza armata il refrattario, sarà consegnato al militare, quantunque avesse già oltrepassata l'età della coscrizione.

I refrattarj dovranno compiere in persona il prescritto tempo di servizio: nè è loro concesso il diritto di mettere un supplente.

§ 56. Il giudizio contro i refrattarj sarà di competenza del delegato provinciale. Quei refrattarj che venissero arrestati, o che volontariamente si presentassero, saranno consegnati al reggimento che riceve il reclutamento del distretto.

Se un tale refrattario per causa di difetti non venisse accettato dal militare, dovrà egli, essendo facoltoso, pagare una multa dalle lire 300 alle lire 1000; essendo povero, rimanere nelle carceri da uno a sei mesi.

I coscritti che volontariamente si fossero resi inabili al

dienste untauglich gemacht haben, sind als Widerspenstige zu betrachten, zu verhaften und dem Militär zu was immer für einem Dienste bey der Armee zu übergeben; wobey im Uebrigen bey Verstümmlungen die Verfügungen des Gesetzes für schwere Polizeyübertretungen § 162 zu beobachten sind.

57ter §. Jeder der zur Verhaftnehmung eines Widerspenstigen beyträgt, erhält eine Belohnung von 25 Lire.

servizio militare saranno riguardati come refrattarj, arrestati e consegnati al militare per essere impiegati ad un servizio qualunque presso l' armata; ritenute le speciali disposizioni del codice delle gravi trasgressioni politiche al § 162 pei casi di mutilazione.

§ 57. A chi coopera all' effettivo arresto di un refrattario verrà accordata la gratificazione di lire 25.

XXVI Abschnitt.

Von den Vergehungen wider das Konskriptionsgesetz.

58ter §. Die Provinzial Delegaten haben Kenntniß von allen gegen das gegenwärtige Gesetz laufenden Vergehen der Militärpflichtigen zu nehmen, und urtheilen selbe in Gemäßheit der hier ausgesprochenen Strafbestimmungen ab.

59ter §. Wer immer den Widerspenstigen Beystand leistet, sey es nun durch Erleichterung der Flucht, oder durch Verborgenhaltung derselben, oder durch Gewährung eines Aufenthaltes wird mit einer Geldbuße von 300-1000 Lire bestraft; im Falle der Unvermögenheit zur Zahlung,

Sezione XXVI.

Delle contravvenzioni alla legge di coscrizione.

§ 58. I delegati provinciali conosceranno e giudicheranno di tutte le contravvenzioni alla presente legge commesse dai coscritti, e vi applicheranno le pene determinate nella medesima.

§ 59. Chiunque prestasse ajuto ai refrattarj, sia facilitando loro la fuga, sia celandoli, sia accordando loro ricovero, sarà punito con una multa dalle lire 300 alle lire 1000; ed in caso d'insolvibilità col carcere sino a sei mesi.

wird diese Buße in eine Kerkerstrafe bis zu 6 Monaten verwandelt.

Das Erkenntniß über derley Uebertretungen, und die Anwendung dieser Strafe stehet der Amtswirksamkeit der Richter über schwere Polizeyübertretungen zu.

60ter §. Wenn Vergehungen gegen das Konskriptionsgesetz oder in der Vollziehung des Konskriptionsgesetzes von den zur Ausführung desselben berufenen Behörden oder Beamten begangen werden, so sind sie, so ferne sie die Inzichten des Mißbrauches der Amtsgewalt, wie selber im XI Hauptstüke des Gesetzes über Verbrechen und im VII Hauptstüke des Gesetzes über schwere Polizeyübertretungen bezeichnet wird, an sich tragen, von den betreffenden kompetenten Gerichten zu verhandeln, und nach den im Strafgesetze gegründeten Bestimmungen zu bestrafen. Die übrigen nicht derley Inzichten tragenden Vergehen werden, so ferne für sie im gegenwärtigen Gesetze nicht eine besondere Strafbestimmung festgesetzt ist, von den betreffenden Behörden im gewöhnlichen Disziplinarwege verhandelt und bestraft. Die Kunstverständigen und andere von

Spetterà ai giudici delle gravi trasgressioni politiche di pronunciare sopra simili contravvenzioni, e di applicare questa pena.

§ 60. Le contravvenzioni alla legge di coscrizione o nella di lei esecuzione che si commettessero dalle autorità o dagl' impiegati incaricati del suo adempimento, in quanto presentassero i caratteri di abuso della potestà d' ufficio contemplato nel capo XI del codice dei delitti e nel capo VII delle gravi trasgressioni politiche, verranno conosciute dai giudici competenti, e saranno giudicate e punite a termini del codice penale. Le altre mancanze non aventi i caratteri suddetti e non contemplate dalla presente legge con ispeciale sanzione saranno conosciute e punite in via disciplinale dalle competenti autorità.

I periti od altre persone chiamate d' ufficio per gli oggetti di coscrizione dovranno considerarsi come pubblici impiegati durante l' esercizio delle funzioni loro temporariamente affidate.

Amtswegen zu den Verhandlungen im Konskriptionssache berufenen Individuen sind während der zeitlich ihnen anvertrauten Verrichtungen als öffentliche Beamten zu betrachten.

Wenn was immer für ein Individuum sich in den Uebertretungen des Konskriptionsgesetzes oder in der Vollziehung seiner Bestimmungen einer Handlung oder eines Vergehens schuldig gemacht haben sollte, welche oder welches in dem Strafgesetze für ein Verbrechen oder eine schwere Polizeyübertretung erklärt wird, und darinnen seine Strafbestimmung hat, so ist dasselbe nach dem Strafgesetze zu behandeln, in so weit als durch gegenwärtiges Patent nicht etwas anderes angeordnet wird.

Jeder eines betrügerischen Vorganges in Konskriptionssachen überwiesene Beamte ist außer der Anwendung der obigen Strafbestimmungen auch noch von seinem Posten zu entfernen.

61ter §. Die Generaldirektion der Polizey und alle politischen Behörden sind jederzeit zur Anwendung der erforderlichen Verfügungen verbunden, um die gesetzwidrigen Handlungen und die daran Schuldtragenden zu entdecken, und unter einem als sie in Bezug auf selbe die in

Se un individuo qualunque trasgredendo la legge di coscrizione o nell' esecuzione delle disposizioni in essa contenute commettesse un' azione o mancanza, la quale sia con apposita sanzione contemplata nel codice penale come delitto o come grave trasgressione di polizia, dovrà essere punito a norma del codice stesso, eccetto che in questa patente non fosse altrimenti disposto.

Qualunque impiegato convinto di un atto doloso in fatto di coscrizione, oltre l' applicazione delle predette disposizioni penali, dovrà anche essere destituito dal suo posto.

§ 61. La direzione generale di polizia e tutte le autorità politiche sono in ogni tempo incaricate delle opportune pratiche per iscoprire le azioni contrarie a questa legge ed i colpevoli delle medesime; e nell' atto stesso che esse impiegano contro i suddetti col-

ihrer Wirksamkeit liegenden Maßregeln ergreifen, das Gubernium davon zu unterrichten.

Die den Uebertretern des Konskriptionsgesetzes auferlegten Geldstrafen sind von dem Esattore comunale mit dem Privilegium des Fiskus einzuheben, und in die Kammeralkassen einzuzahlen.

pevoli le misure di loro competenza dovranno darne parte al governo.

Le multe inflitte ai contravventori alla legge di coscrizione saranno riscosse dagli esattori comunali coi privilegi fiscali, e versate nelle casse camerali.

XXVII Abschnitt.

Kosten der Konskription und ihre Verrechnung.

62ter §. Alle durch die Konskription verursachten Kosten bis zum Augenblicke der Assentirung der Rekruten, werden vom Civilärar bestritten; in Folge dessen das Gubernium den Delegaten die gehörigen Summen anweiset.

Sezione XXVII.

Spese di coscrizione e loro rendiconto.

§ 62. Tutte le spese cagionate dalla coscrizione sino al momento dell' accettazione finale delle reclute saranno sostenute dall' erario civile; in conseguenza il governo assegnerà per questa causa l' occorrente fondo ai delegati provinciali.

XXVIII Abschnitt.

Allgemeine Uebersicht der Rekrutenstellungen.

63ter §. Die Gubernien und General-Kommanden haben über alle bey den durch die Distrikts- und Provinzialbehörden bewirkten Rekrutenstellungen vorgenommenen Amtshandlungen den betreffenden Hofstellen eine allgemeine Uebersicht vorzulegen.

Sezione XXVIII.

Rapporto generale intorno alle operazioni della leva.

§ 63. I governi e i comandi generali rassegneranno ai rispettivi aulici dicasteri un esatto rapporto intorno a tutte le operazioni della leva effettuate dalle autorità distrettuali e provinciali.

XXIX Abschnitt.

Von der zwangsweisen Stellung.

64ter §. Beschäftigungslose und Herumstreicher, ꝛc. ꝛc. können, wenn sie Eingeborne sind, in der Zwischenzeit von einer Aushebung zur andern, zwangsweise zum Militärdienst gestellt werden. Wirkliche Verbrecher sind jedoch vor ausgestandener Strafzeit, zu einer solchen Stellung nicht geeignet.

Dese Stellung darf während der Dauer der gewöhnlichen Aushebung nicht Statt finden.

65ter §. Die Anwendung dieser Maßregel steht dem Provinzial Delegaten zu; er entscheidet daher, nach vorhergegangener Erwahrung der betreffenden Umstände, in welchen Fällen sie einzutreten hat.

66ter §. Die während der Zwischenzeit von einer Aushebung zur andern zwangsweise Gestellten, werden auf dieselbe Art dem Militär übergeben wie die andern Rekruten, und werden der Gemeinde, welcher sie angehören, auf Abschlag des bey der nächsten Aushebung auf dieselbe entfallenden Kontingents, zu Guten gerechnet.

Sezione XXIX.

Dell' arrolamento forzato.

§ 64. Nell' intervallo dall' una all' altra leva potranno essere destinati forzatamente al servizio militare gli oziosi, vagabondi e scioperati nazionali, non però i veri delinquenti prima di aver sofferto la pena.

Questo arrolamento non potrà effettuarsi duranti le operazioni della leva ordinaria.

§ 65. L' applicazione di questa disposizione è di competenza del delegato provinciale, il quale deciderà, previa regolare verificazione delle circostanze che la potessero determinare.

§ 66. Gl' individui dall' una all' altra leva forzatamente arrolati saranno consegnati al militare colle stesse norme delle altre reclute, e saranno calcolati a sconto del contingente dei rispettivi comuni nella requisizione successiva.

67ter §. Die Gubernien und General-Kommanden, und jede anderen zur Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes berufenen Behörden sind, so weit es sie betrifft, zur genauen Beobachtung der im selben enthaltenen Vorschriften verpflichtet.

Gegeben in Unserer Haupt- und Residenzstadt Wien den siebenzehnten September im ein tausend acht hundert und zwanzigsten, Unserer Regierung im neun und zwanzigsten Jahre.

Franz.

(L. S.)

Franz Graf von Saurau, oberster Kanzler.

Peter Graf von Goeß.

Nach Sr. k. k. Apost. Majestät höchst eigenem Befehle,

August Graf von Auersperg.

§ 67. I governi, i comandi generali e tutte le altre autorità chiamate all' esecuzione di questa legge veglieranno rispettivamente all' esatta osservanza di quanto in essa viene prescritto.

Dato dalla nostra capitale e residenza di Vienna il giorno diecisette settembre dell' anno mille ottocento venti, e ventesimonono del nostro regno.

FRANCESCO.

(L. S.)

FRANCESCO C.te DI SAURAU, *Supremo Cancelliere.*

PIETRO CONTE DI GOESS.

Per espresso e supremo ordine di S. M. I. R. A.,

AUGUSTO CONTE D'AUERSPERG.

(N.° 38.) *La leva prescritta per l'anno 1820 pel regno lombardo-veneto è determinata di 9400 uomini (V. le istruzioni provvisorie per la leva, parte II, pag. 150).*

10 dicembre 1820.

N.° 5204
P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. ha espressamente ordinato di porre l' armata al perfetto numero dello stato di pace. E siccome i reggimenti che ricevono le reclute dal regno lombardo-veneto si trovano in una rimarchevole deficienza, così per supplirvi è stata superiormente prescritta per l' anno 1820 la leva di numero 9400 uomini, dei quali 4973 debbono levarsi nelle provincie lombarde.

Quindi in esecuzione delle sovrane prescrizioni si ordina quanto segue:

Art. 1. Sono aperti col giorno 15 del corrente mese in ciascun comune i registri d' inscrizione per tutti gl' individui nati dal 1.° gennajo al 31 dicembre inclusivo dell' anno 1799, e così pure per quelli delle quattro

classi precedenti 1798, 1797, 1796, 1795, a termini dei §§ 8 e 12 della sovrana patente 17 settembre p°. p.° recentemente pubblicata.

2. Questi registri restano aperti a tutto il giorno 24 corrente mese, entro il qual termine debbono essere compite le inscrizioni.

3. Le successive operazioni vengono eseguite a norma della sovrana patente succitata.

4. Con altra notificazione verrà indicata l'epoca nella quale dovranno i requisiti essere consegnati al militare.

5. Le operazioni preparatorie contemplate dalle sezioni XI e XII della sovrana patente per quest' unica volta avranno principio ultimata che sia la presente leva.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, in ciò che loro spetta, dell'esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 10 dicembre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

R. PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 39.) *Norme sul modo di procedere e di decidere sull' eccezione d' incompetenza di foro.*

11 dicembre 1820.

N.° 31985-3684 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione 29 agosto p.° p.° modificando pel regno lombardo-veneto le disposizioni portate dal § 33 del regolamento del processo civile risguardante il modo di procedere e di decidere sull' eccezione d' incompetenza di foro, si è degnata di prescrivere le norme seguenti, che in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 7 novembre prossimo scorso, n.° 33134-1906, si deducono a pubblica notizia.

1ter §. Die Einwendung, daß dem Richter in der anhängigen Rechtssache die Gerichtsbarkeit nicht zustehe, muß allein und ohne die Hauptsache zu berühren, angebracht werden.

2ter §. In den Fällen des mündlichen Verfahrens ist die Einwendung des nicht gehörigen Gerichtsstandes bey der ersten über die Klage angeordneten Tagsatzung anzubringen. Dasselbe gilt, wenn in einer nach dem

§ 1. L' eccezione che al giudice non competa la giurisdizione nella causa proposta deve opporsi isolatamente e senza toccare il merito.

§ 2. Nei casi di procedura verbale l' eccezione d' incompetenza di foro dovrà opporsi alla prima comparsa ordinata sulla petizione. Lo stesso avrà luogo quando fosse stata ordinata dal giudice la comparsa

Gesetze dem schriftlichen Verfahren zugewiesenen Rechtssache von dem Richter eine Tagsatzung angeordnet worden wäre. Ist aber die Klage ohne Anordnung einer Tagsatzung dem Beklagten sogleich zur Ueberreichung seiner schriftlichen Einrede zugestellt worden; so muß die Einwendung des nicht gehörigen Gerichtsstandes wenigstens binnen der Hälfte der ersten zur Einrede angesetzten Frist angebracht werden.

Wäre dem Beklagten unmöglich, seinen Gerichtsstand sogleich gehörig auszuweisen, so stehet ihm frey, zu solchem Ende um eine Erstreckung der Tagsatzung oder um eine weitere Frist anzusuchen. Hätte er aber bey der ersten Tagsatzung oder binnen der Hälfte der ersten Frist zur Einrede weder die Einwendung des nicht gehörigen Gerichtsstandes selbst angebracht, noch zur Ausführung derselben um eine Erstreckung oder Fristverlängerung ausdrücklich angelangt, so ist er mit dieser Einwendung nicht mehr zu hören.

3ter §. Ueber die in gehöriger Zeit angebrachte Einwendung des nicht gehörigen Gerichtsstandes, hat der Richter erster Instanz entweder sogleich oder, in so ferne die Sache einer näheren

delle parti in una causa qualificata dalla legge per la procedura in iscritto.

Se poi la petizione fu, senza previa comparsa, subito intimata al reo convenuto per la produzione della sua risposta in iscritto, l' eccezione d' incompetenza dovrà opporsi per lo meno entro la metà del primo termine fissato per la risposta.

Se fosse impossibile al reo convenuto di comprovare a dovere sull' istante il proprio foro, gli è libero di chiedere a tal fine una proroga della comparsa o del termine. Ma se alla prima comparsa o entro la metà del primo termine fissato per la risposta egli non avrà opposta l' eccezione d' incompetenza, nè chiesta espressamente a tal uopo una proroga della comparsa o del termine, non sarà più sentito per tale eccezione.

§ 3. Sull' eccezione d' incompetenza opposta nel tempo prescritto il giudice di prima istanza deciderà, mediante decreto motivato, incontanente, oppure dopo d' aver sentite

Erörterung bedarf, nach Vernehmung beyder Theile mit einem motivirten Bescheide zu erledigen.

4ter §. Gegen diesen Bescheid kann nur binnen acht Tagen, und in den bey Handels- und Wechselgerichten anhängigen Rechtssachen nur binnen drey Tagen Rekurs angebracht werden.

Der Rekurs ist bey der ersten Instanz zu überreichen, und von derselben sogleich an das Appellationsgericht zu befördern; nach Verlauf der festgesetzten Frist aber nicht mehr anzunehmen. Dieselben Vorschriften gelten auch im Falle einer erfolgten Abänderung des Bescheides der ersten Instanz für die Beschwerden gegen die Entscheidung des Appellationsgerichts. Der Rekurs muß bey der ersten Instanz übergeben, und von dieser an das Appellationsgericht befördert werden, um ihn dem lombardisch-venezianischen Senate der obersten Justizstelle vorzulegen.

5ter §. Vor Verlauf der zur Ueberreichung des Rekurses festgesetzten Frist, oder vor Erledigung der wirklich angebrachten Beschwerden, kann die Hauptsache nicht verhandelt werden.

6ter §. Wird die Einwendung des nicht gehörigen Gerichtsstandes von dem Richter verworfen, so läuft dem Beklagten im Falle des vorhin bereits einge-

ambe le parti, qualora la cosa abbisognasse d' una maggior dilucidazione.

§ 4. Contro questo decreto può essere interposto ricorso soltanto entro otto giorni, e nelle cause pendenti presso tribunali mercantili e di cambio soltanto entro tre giorni.

Il ricorso deve presentarsi alla prima istanza, e da questa innoltrarsi tosto al tribunale d' appello; trascorso però che sarà il termine stabilito, non verrà più accettato. Le stesse prescrizioni hanno luogo anche in caso di seguita riforma del decreto di prima istanza pei gravami che si volessero portare contro la decisione d' appello. Il ricorso deve presentarsi alla prima istanza, e da questa innoltrarsi al tribunale d'appello per essere assoggettato ai senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia.

§ 5. Prima della scadenza del termine stabilito pel ricorso, ovvero prima dell' evasione del ricorso effettivamente interposto non può trattarsi la causa di merito.

§ 6. Se l' eccezione d' incompetenza viene rigettata dal giudice nel caso della preventivamente già introdotta procedura in iscritto, il termine

leiteten schriftlichen Verfahrens die Frist zur Einrede in der Hauptsache von dem Tage an, mit welchem der abschlägige Bescheid rechtskräftig geworden ist. Wäre dem Beklagten keine schriftliche Einrede abgefordert worden, so hat der Richter, sobald der Bescheid rechtskräftig geworden ist, eine neue Tagsatzung zur Verhandlung der Hauptsache anzuordnen.

7ter §. Die hier ertheilten Vorschriften gelten auch für den Fall, wenn bey Justizbehörden erster Instanz, welchen die ordentliche Zivilgerichtsbarkeit und die Jurisdiktion in Handels-und Wechselsachen zugleich verliehen ist, Streit darüber entstehet, ob sie eine Rechtssache als ordentliches Civilgericht oder als Handels-und Wechselgericht zu untersuchen und zu entscheiden haben; weßhalb die Partheyen bey ihren Eingaben bey solchen Gerichten jederzeit von Außen beyzusetzen haben werden: in Civilangelegenheiten; oder in Wechsel- und Handlungssachen.

della risposta in merito decorre al reo convenuto dal giorno in cui il decreto rejettivo è passato in cosa giudicata. Se non fosse stato ordinato di rispondere in iscritto, il giudice dovrà ordinare una nuova comparsa per trattare il merito, tostochè il decreto sia passato in cosa giudicata.

§ 7. Queste prescrizioni hanno luogo anche nel caso in cui presso tribunali di prima istanza, ai quali è assegnata simultaneamente la giurisdizione civile ordinaria e quella in affari mercantili e di cambio, insorge controversia, se debbano riguardare e decidere una causa nella loro qualità di giudizj civili ordinarj o di tribunali mercantili e di cambio; perciò dovranno le parti sempre aggiungere nei loro atti presentati ad un tribunale di tal genere al di *fuori* ossia nella rubrica esterna le parole: *in affari civili*; oppure: *in oggetti mercantili e di cambio.*

Milano, 11 dicembre 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, *Vicepresidente.*

BAZETTA, *Consigliere.*

(N.° 40.) *PUBBLICAZIONE della sovrana patente 27 agosto 1820 portante l' erezione in Milano dell' imperiale regia commissione di liquidazione del debito pubblico del regno lombardo-veneto.*

31 dicembre 1820.

Wir Franz der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich; König von Jerusalem, Hungarn, Böhmen, der Lombardey und Venedig, von Dalmazien, Kroazien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Illyrien; Erzherzog von Oesterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Krain, Ober- und Nieder-Schlesien; Großfürst in Siebenbürgen; Markgraf in Mähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Tyrol, ꝛc. ꝛc.

Die Erörterung und Berichtigung der verschiedenen Arten der Staatsschuld des erloschenen Königreichs Italien hat Unsere Aufmerksamkeit ununterbrochen beschäftiget.

NOI FRANCESCO I.° *Per la grazia di Dio* IMPERATORE D'AUSTRIA, *Re di Gerusalemme, Ungheria, Boemia, Lombardia e Venezia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomiria ed Illiria; Arciduca d'Austria, Duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia; Gran Principe di Transilvania, Margravio di Moravia, Conte principesco di Habsburg e del Tirolo, ecc. ecc.*

La verificazione ed il soddisfacimento delle diverse classi del debito pubblico del cessato regno d' Italia sono stati l' oggetto costante delle nostre cure.

In Absicht auf die von der Anstalt des italienischen Monte herrührenden Schuld haben Wir bereits mit Unserem Patente vom 12ten Hornung 1816 Verfügungen zur Befriedigung derjenigen Gläubiger, welche das österreichische Staatsbürgerrecht besitzen, und in der österreichischen Monarchie ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben, getroffen, und sind mit den hohen Mächten, welche zum Wiederbesitze ihrer dem vormaligen Königreiche Italien einverleibt gewesenen Staaten gelangt sind, zur angemessenen Befriedigung aller Gläubiger in Verhandlung getreten, in Folge deren auch schon entsprechende Uebereinkommen zu Stande gebracht wurden. In Beziehung auf die Zahlungsrückstände der Administration des erloschenen Königreichs Italien haben Wir diejenigen Erhebungen veranstaltet, welche zur Wahl einer mit der Gerechtigkeit und den Kräften des Staates in Uebereinstimmung stehenden Befriedigungsart erforderlich sind, und behalten Uns vor, auch in Ansehung dieser Schuld mit den oben bezeichneten hohen Mächten in die entsprechende Verhandlung zu treten. Um aber schon jetzt Ordnung in dem Ver-

In quanto al debito derivante dall' istituto del monte italiano abbiamo noi già dato delle disposizioni colla nostra patente 12 febbrajo 1816 a favore dei creditori nei quali si riunissero le due qualità di sudditi ed aventi l' ordinario loro domicilio negli stati austriaci; e per soddisfare regolarmente i creditori tutti vennero intavolare le trattative colle alte potenze rientrate nel possesso dei loro stati prima incorporati al cessato regno d' Italia; trattative che ora sono pur ridotte a termine colle stipulate rispettive convenzioni. Per quello che concerne i debiti arretrati dell' amministrazione del cessato regno d' Italia, noi abbiamo fatto raccogliere tutt' i lumi che condurre potevano alla scelta di un modo di pagamento che in sè combinasse i riguardi di giustizia colle forze dello stato; e ci riserviamo anche per questo debito di passare agli opportuni concerti colle dette alte potenze.

Ma per istabilire fin d' ora il metodo pel possibile soddisfacimento dei creditori, e per accelerarlo in quanto da noi dipenda, noi abbiamo reputato conveniente di adottare le seguenti determinazioni:

fahren zur möglichen Befriedigung der Gläubiger herzustellen, und diese Befriedigung, in soferne solche von Uns abhängt, zu beschleunigen, haben Wir nachstehende Beschlüsse zu fassen befunden.

1ter §. Es wird eine eigene Anstalt unter der Benennung Monte des lombardisch-venezianischen Königreichs in Unserer Königlichen Stadt Mayland errichtet, und der Leitung einer eigenen Behörde mit der Benennung Präfektur des Monte zugewiesen werden.

In dieser Anstalt wird die gesammte Staatsschuld, welche das lombardisch-venezianische Königreich betrifft, vereinigt, und daher nicht nur jener Zweig derselben, welcher aus dem vormaligen italienischen Monte vertragsmässig an Uns übergehet, sondern auch die Zahlungsrückstände der Administration der erloschenen Regierung, in soferne sie von Uns zu übernehmen sind, in den neuerrichteten Monte einbezogen. Der Zweck dieser Anstalt ist die angemessene Versicherung der ihr zugewiesenen Schuld und die Befriedigung der Gläubiger, in welcher Hinsicht die entsprechenden Mittel für dieselbe angewiesen werden.

§ 1. Sarà eretto nella nostra regia città di Milano un apposito istituto denominato *Monte del Regno Lombardo-Veneto*, la di cui direzione verrà affidata ad una particolare amministrazione sotto il nome di prefettura del monte.

In questo istituto sarà concentrato tutto il debito pubblico riguardante il regno lombardo-veneto, e in conseguenza il nuovo monte abbraccerà non solo il ramo di esso debito procedente dal già monte italiano, che a tenore dei trattati cadrà a nostro carico, ma i debiti arretrati altresì dell' amministrazione del cessato regno d'Italia in quella parte che deve da noi assumersi. Lo scopo di questo istituto si è la conveniente assicurazione dell' assegnatogli debito e il soddisfacimento dei creditori, al qual fine verrà fornito de' mezzi necessarj.

2ter §. Um die Zuweisung der Schuld an den neuen Monte in den einzelnen Posten derselben nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit Ordnung und Genauigkeit zu bewirken, haben Wir eine eigene Liquidirungskommission in Unserer königlichen Stadt Mayland aufgestellt. Sie ist unter einem Präsidenten, aus zwey Gubernial- und zwey Appellationsräthen, aus einem Sekretär, einem Fiskalrepräsentanten, zwey Rechnungsbeamten und dem erforderlichen Personale zusammengesetzt.

§ 2. Affinchè il trapasso del debito al nuovo monte si effettui colle regole di giustizia, di ordine e di esattezza, noi abbiamo eretto nella nostra regia città di Milano un' apposita commissione di liquidazione. Essa è composta di un presidente, di due consiglieri di governo, di due consiglieri d' appello, di un segretario, di un rappresentante fiscale, di due ragionieri e dell' occorrente personale.

Dieser Behörde übertragen Wir ausschliessend die Prüfung der Forderungen, sie mögen von dem vormals italienischen Monte herrühren oder aus Zahlungsrückständen der Administration des erloschenen Königreichs Italien abgeleitet werden.

Noi demandiamo esclusivamente a questa commissione l' esame dei crediti, sia ch' essi derivino dal già monte italiano, sia che procedano dal debito arretrato dell' amministrazione del cessato regno d' Italia.

3ter §. Für jede Art der auf dem Monte des lombardisch-venezianischen Königreichs übergehenden Staatsschuld werden neue Schuldurkunden ausgestellt, welche eine bestimmte fortdauernde Jahresrente im Verhältnisse von fünf zu hundert der anerkannten Schuldforderung versichern.

§ 3. Per qualsivoglia specie del debito pubblico trasferibile sul monte del regno lombardo-veneto si emetteranno nuove cartelle costituenti una determinata annua rendita perpetua in ragione del cinque per cento del credito riconosciuto.

4ter §. Zur allmähligen Einlösung und Tilgung der Staats-

§ 4. Per la progressiva estinzione del debito pubblico un

schuld wird dem Monte des lombardisch-venezianischen Königreichs ein eigener Tilgungsfond zugegeben, dessen Dotirung und Wirksamkeit, so wie die ganze Einrichtung des Monte durch ein besonderes Patent nachträglich zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden wird.

fondo speciale d' ammortizzazione sarà assegnato al monte del regno lombardo-veneto, la di cui dotazione, le attribuzioni, non che la completa organizzazione saranno recate a pubblica notizia con altra successiva patente.

Erster Titel.

Titolo primo.

Von der aus der Anstalt des vormaligen Monte des Königreichs Italien herrührende Schuld.

Del debito derivante dall' istituto del già monte del regno d' Italia.

5ter §. In Absicht auf die fortdauernden Jahresrenten, welche bereits auf dem Monte des erloschenen Königreichs Italien eingeschrieben waren, und deren Befriedigung von Uns zu übernehmen ist, findet eine besondere Prüfung ihrer Zulässigkeit, da ihre Liquidität keinem Zweifel unterliegt, nicht Statt; es sind nur die Rückstände der Renten gehörig auszumitteln.

§ 5. Nessun esame occorre per l' ammissione delle rendite perpetue già inscritte sul monte del cessato regno d' Italia, delle quali deve da noi assumersi il pagamento, poichè la liquidità loro non soggiace a dubbio; deve solamente farsi la regolare verificazione degli arretrati di rendita.

6ter §. Der Gesammtbetrag dieser rückständigen Renten wird als ein Kapital angesehen, und nach dem Verhältnisse von fünf zu hundert in eine fortwährende Rente umgestaltet, welche in der neuen Schuldurkunde der ursprünglichen auf dem vormals

§ 6. L' ammontare complessivo di questi arretrati verrà considerato come capitale e convertito in una rendita perpetua in ragione del cinque per cento, che nella nuova cartella si aggiungerà all' annua rendita originariamente inscritta sul già

italienischen Monte versicherten Jahresrente zugeschlagen wird, um daraus eine einzige Rente auf dem Monte des lombardisch-venezianischen Königreichs zu bilden, ohne deren Bestandtheile, nämlich die Hauptforderung und die rückständigen Rentengebühren zu bezeichnen.

7ter §. Wenn die Schuld nicht in einer fortdauernden Jahresrente, sondern in einem auf dem vormals italienischen Monte haftenden nicht zurückzahlbaren fruchtbringenden Kapitale bestehet, wird ebenfalls keine weitere Prüfung der Zulässigkeit und Richtigkeit der Kapitalsforderung Statt finden, sondern nur der Ausstand an den Nutzungen ausgemittelt.

Aus dem Betrage der Kapitalsforderung und jenem der ausständigen Nutzungen wird eine nach dem Verhältnisse von fünf zu hundert entfallende fortwährende Jahresrente gebildet, und auf den neuen Monte übertragen.

8ter §. Sobald die noch im Zuge befindlichen Verhandlungen der hohen Mächte zur Vollziehung der in Absicht auf die Schuld des vormals italienischen Monte geflossenen Verträge vollendet sind, werden die dießfälligen Gläubiger zur Anmel-

monte italiano per costituire una rendita unica a carico del monte del regno lombardo-veneto, senza indicazione delle parti che la compongono, cioè della rendita originaria e delle competenze arretrate.

§ 7. Quando il debito dipenda non da un' annualità perpetua, ma da capitale non rimborsabile, dante frutto a carico del già monte italiano, non vi sarà egualmente luogo ad ulteriore esame sulla liquidità del credito capitale, ma sarà unicamente da eseguirsi la verificazione dei frutti arretrati.

Sull' ammontare del credito principale e dei frutti arretrati si costituirà un' annua rendita perpetua in ragione del cinque per cento da inscriversi sul nuovo monte.

§ 8. Ultimate le trattative tuttora pendenti colle alte potenze per l' esecuzione delle convenzioni stipulate circa il debito del già monte italiano, saranno invitati particolarmente i rispettivi creditori ad insinuare i loro titoli. Intanto le

dung ihrer Forderungen besonders vorgeladen werden. Bis dahin hat die Liquidirungskommission sich auf die Prüfung und Liquidirung der Forderungen, welche aus den Rückständen der Administration des erloschenen Königreichs Italien abgeleitet und angemeldet werden, zu beschäftigen.

commissione di liquidazione si occuperà dell' esame e della liquidazione dei crediti che saranno insinuati, procedenti dal debito arretrato dell' amministrazione del cessato regno d' Italia.

Zweyter Titel.

Von den Zahlungsrückständen der Administration des erloschenen Königreichs Italien.

9ter §. Ungeachtet über die Anweisung der von der Zentralverwaltung des ehemaligen Königreichs Italien hinterlassenen Zahlungsrückstände an die theilnehmenden hohen Mächte die Verhandlungen erst eingeleitet werden konnten, so ist es doch Unser Wunsch diejenigen Verpflichtungen, welche sich auf Unsere eigenen Unterthanen beziehen, nach Maßgabe der Uns zu Gebote stehenden Mittel gleich jetzt zu erfüllen, und die Vollziehung derselben zu beschleunigen.

Wir finden demnach zu verfügen, daß ohne Nachtheil der Rechte der auswärtigen Gläubiger vor der Hand und bis auf weitere Bestimmung nur die Unterthanen Unseres Kaiserrei-

Titolo II.

Del debito arretrato dell' amministrazione del cessato regno d' Italia.

§ 9. Sebbene avessero a precedere le trattative colle alte potenze condividenti per la partecipazione al debito arretrato delle amministrazioni centrali del cessato regno d' Italia, tuttavia è voler nostro di dare fin d' ora esecuzione agli obblighi che riguardano i nostri proprj sudditi in ragione dei mezzi che sono in nostro potere, e di sollecitarne l' adempimento.

Noi pertanto ordiniamo che, senza pregiudizio dei diritti dei creditori esteri, per ora e sino a nuova disposizione i sudditi soli del nostro impero, i quali siano in grado di provare che

ches, welche zu erweisen im Stande sind, daß sie gegen die Zentraladministrationen der erloschenen Regierung schon vor den 20ten April 1814 rechtsgültige Gläubiger geworden sind, ihre Forderungen bey der Liquidirungskommission bis Ende des Monats Juny 1821 anzumelden befugt und hiermit aufgefordert werden. Nach Verlauf dieser Frist werden keine Anmeldungen mehr zugelassen.

10ter §. Von der Nothwendigkeit dieser Anmeldung sind auch jene Gläubiger nicht ausgenommen, welche ihre Forderungen entweder bereits bey den italienischen Zentraladministrationen oder bey was immer für eine k. k. Behörde angemeldet, und allenfalls auch schon die Liquidirung derselben erhalten haben.

Zu diesem Ende werden sie ihre beygebrachten Urkunden von der Behörde, die es betrifft, zurückerbitten, deren Erfolglassung ohne Verzögerung Statt finden wird.

11ter §. Die Zulässigkeit zur Anmeldung und Liquidirung der Forderungen an den Zentraladministrationen des erloschenen Königreichs Italien ist nur auf solche beschränket, welche die erloschene Regierung durch ihre Zentraladministrationen wirklich

prima del 20 aprile 1814 erano legittimi creditori verso le amministrazioni centrali del cessato governo, possano ed anzi sieno tenuti, come colla presente li diffidiamo, ad insinuare le loro pretese alla commissione di liquidazione nel termine fino a tutto giugno 1821.

Scorso il termine prestabilito, non sarà più ammessa insinuazione alcuna.

§ 10. Non sono eccettuati dall' obbligo di tale insinuazione anche quei creditori che avessero già presentate le loro domande sia alle amministrazioni centrali italiane, sia a qualunque imperiale regia autorità, abbenchè ne avessero pure ottenuta la liquidazione.

Perciò si rivolgeranno all' autorità competente per chiedere la restituzione delle carte rassegnate, che sarà loro accordata senza indugio.

§ 11. L' insinuazione e la liquidazione delle pretese verso le amministrazioni centrali del cessato regno d' Italia sono limitate a quei soli debiti che l' antecedente governo col mezzo delle sue amministrazioni centrali ha effettivamente contratti,

kontrahirt, auf sich genommen und nicht ausgeschlossen hat.

Es werden daher als unzulässig angesehen

a) Jene Forderungen, welche binnen der durch die Gesetze und Verordnungen der vorigen Regierung vorgeschriebenen präklusiven Fristen nicht angemeldet worden, und folglich nach eben diesen Gesetzen erloschen sind;

b) Alle jene Forderungen, welche von der vorigen Regierung in Folge eigener Erklärungen und Dekrete nicht übernommen und nicht als eine Schuld des erloschenen Königreichs anerkannt werden.

12ter §. Forderungen, welche von der erloschenen Regierung vermöge eingegangener Traktate hätten übernommen werden sollen, und solche welche aus politischen Gründen von der genannten Regierung gegen ihre eigenen Grundsätze ausgeschlossen wurden, solche endlich, zu deren Befriedigung besondere Gründe vorhanden sind, können, wenn sie auch nach den Gesetzen der vorigen Regierung als erloschen anzusehen sind, angemeldet werden.

Ueber ihre Zulässigkeit zur Liquidirung und Befriedigung muß aber von der Liquidirungskommission im geeigneten Wege Unserer Entschliessung angesucht

assunti a suo carico e non esclusi.

Sono quindi da considerarsi come non ammissibili

a) Quei crediti che non vennero insinuati nei termini perentorj prescritti dalle leggi e dai decreti del passato governo, e in conseguenza sono estinti in vigore delle leggi medesime;

b) Tutti quei crediti che in forza di speciali dichiarazioni e decreti non furono assunti dal governo antecedente, nè considerati come un debito del cessato regno.

§ 12. I crediti che il passato governo avrebbe dovuto assumere a tenore dei trattati, quelli che il medesimo governo escluse per motivi politici in opposizione alle stesse sue massime, e quelli da ultimo, pel di cui soddisfacimento militano titoli particolari, potranno essere insinuati, quantunque siano da considerarsi come estinti secondo le leggi del cessato governo.

Ma per ammettere alla liquidazione ed al soddisfacimento siffatti crediti, la commissione di liquidazione dovrà nelle vie regolari invocare ed attendere

und abgewartet werden, welche überhaupt für jede Ausnahme von den Bestimmungen des 11ten § nothwendig ist.

13ter §. In der Regel werden auch jene Forderungen nicht zugelassen, welche, obschon sie nach der administrativen Verfassung des erloschenen Königreichs von einem Ministerium oder einer Zentralbehörde eingegangen wurde, doch blos auf einen Dienst oder ein Werk Beziehung hatten, welches auf einem bestimmten Orte oder auf einem Bezirke sich beschränkte, der zwar zu dem Königreiche Italien gehörte, aber nun ausserhalb Unserer Staaten gelegen ist.

Nur in Folge einer ausdrücklichen von Uns getroffenen Verfügung kann von dieser Bestimmung eine Ausnahme Statt finden.

14ter §. Die Anmeldungen für Militärleistungen in so ferne sie aus einem Gesetze oder einer besonderen Anordnung hergeleitet, einen Rechtstitel der Gemeinden zu Forderungen an die bestandenen Zentraladministrationen begründen, müssen von den Gemeinden selbst und nicht von den Individuen welche die Leistung vollbrachten, gemacht werden; da die Individuen ihre Ansprüche gegen die Gemeinde,

le nostre risoluzioni, le quali in generale sono indispensabili per qualunque eccezione alle disposizioni del § 11.

§ 13. Non saranno in massima ammesse nemmeno quelle pretese che, sebbene derivanti, secondo l' organizzazione amministrativa del cessato regno, da un ministero o da un' autorità centrale, fossero però meramente riferibili a qualche servizio od opera limitata ad un determinato luogo o ad una provincia costituente in allora parte del regno d' Italia, ora però non compresa nei nostri stati.

Potrà unicamente farsi eccezione a questa disposizione dietro un espresso nostro ordine.

§ 14. Le insinuazioni per le prestazioni militari, in quanto che derivate da una legge o da un ordine particolare fondar possano un titolo legittimo di credito dei comuni verso le amministrazioni centrali, dovranno eseguirsi dai comuni medesimi, e non dagl' individui che hanno fatte le prestazioni, dovendo gl' individui far valere le loro pretese verso i comuni ai quali

der die Leistung auferlegt worden ist, geltend zu machen haben.

15ter §. Die Gläubiger haben das Recht auf Zinsen von ihrer als liquid anerkannten Kapitalsforderung für die Zeit ihrer Nichtbefriedigung bis zu der im 6ten § bestimmten Zeitfrist, in nachstehenden Fällen:

1tens Wenn und in so ferne vertragsmässig ein bestimmter Zinsengenuß bedungen wurde.

2tens Wenn die Forderung aus dem Verluste einer Sache entstand, welche ihrer Natur und Eigenschaft nach fruchtbringend gewesen wäre. Die blos zeitliche Entziehung einer solchen Sache, da hiedurch nicht die Substanz, sondern nur der Fruchtgenuß verloren wurde, gibt keinen Anspruch auf Zinsen, sondern nur auf den Erfolg des entgangenen Fruchtgenusses und sonstigen Schadens.

3tens Wenn zur Abstattung einer liquiden Forderung ein bestimmter Zahlungstag festgesetzt wurde.

In Absicht auf die Ausmaß der Zinsen werden die vertragsmässig eingegangenen Verbindlichtungen erfüllt, in deren Ermanglung aber die Gesetze der erloschenen Regierung angewendet werden.

16ter §. Die in den bezeichneten Fällen gebührenden Zin-

sono state imposte le prestazioni.

§ 15. I creditori hanno diritto agl' interessi sul capitale liquidato dall' epoca del non conseguito pagamento fino al termine stabilito nel § 16 nei casi seguenti:

1.° Qualora ed in quanto gl' interessi risultino espressamente convenuti.

2.° Quando il credito dipenda dalla perdita di una cosa per sua natura e qualità fruttifera. La semplice privazione temporanea di una cosa, non avendo fatto perdere la sostanza, ma solo il godimento del frutto, non dà alcun diritto agl' interessi, ma unicamente al soddisfacimento dei frutti non percetti e degli altri danni.

3.° Quando pel pagamento di un credito liquido sia stato prefisso un determinato giorno.

Per la misura degl' interessi si osserveranno i patti convenuti, e in loro mancanza si applicheranno le leggi del cessato governo.

§ 16. Gl' interessi dovuti nei casi preindicati saranno

sen werden von dem Zeitpunkte als sie rechtmäßig gebühren, bis zum 1ten November 1820 berechnet, der sich darstellende Betrag der als liquid anerkannten Kapitalsforderung zugeschlagen, und die ganze Summe nach dem Verhältnisse von 5 zu 100 in eine fortwährende Rente umgestaltet.

17ter §. Die Renten, welche in Folge der Liquidirung der aus den Zahlungsrückständen der vormals italienischen Staatsverwaltung entstehenden Forderungen auf dem Monte des lombardisch-venezianischen Königreichs eingeschrieben werden, laufen ohne Rücksicht auf die Zeit in welcher die Liquidirung oder Einschreibung erfolgen, vom 1ten November 1820, und werden von diesem Zeitpunkte an baar ausbezahlt werden.

18ter §. Obschon der Rentengenuß aus dem Monte des lombardisch-venezianischen Königreichs in Ansehung der in dem vorhergehenden 17ten § begriffenen Gläubiger gleichförmig von 1ten November 1820 beginnt, so sind doch die Versicherungsurkunden (Cartelle) nach Maßgabe der fortschreitenden Liquidirung immer vom ersten Tage desjenigen Monats in welchem sie ausgefertiget werden, zu datiren, von welchem Tage an

computati dall' epoca della legale loro decorrenza fino al 1.° novembre 1820, e la somma risultante verrà aggiunta al credito principale liquidato, e l' ammontare complessivo convertito in una rendita perpetua in ragione del cinque per cento.

§ 17. Le rendite che in conseguenza della liquidazione dei crediti procedenti dal debito arretrato della passata amministrazione dello stato italiano saranno inscritte sul monte del regno lombardo-veneto, decorrono dal 1.° novembre 1820, non avuto riguardo all' epoca in cui ne seguirà la liquidazione e l' inscrizione, e da detta epoca verranno pagate in danaro effettivo.

§ 18. Sebbene il godimento delle rendite del monte del regno lombardo-veneto abbia uniforme principio dal 1.° novembre 1820 pei creditori contemplati nell' antecedente § 17, non ostante a misura dei progressi della liquidazione le cartelle porteranno sempre la data del primo giorno di quel mese nel quale vengono emesse, dal qual giorno sono posti in corso i semestrali pagamenti delle rendite.

die Termine der halbjährigen dekursiven Rentenzahlung anfangen.

Der Rentenbetrag, welcher vom 1ten November 1820 bis zum Ausstellungstag der Schuldurkunde entfällt, wird bey der ersten Erhebung der Rente besonders berichtiget werden.

L'importo della rendita maturata dal 1.° novembre 1820 fino alla data della cartella sarà soddisfatto a parte all' atto del primo pagamento della rendita.

Dritter Titel.

Allgemeine Vorschriften.

19ter §. Die Renteninskriptionen auf den Monte des lombardisch-venezianischen Königreichs, so wie die Ausstellung der darüber auszufertigenden Versicherunsurkunden werden von der Präfektur des neuen Monte besorgt. Die bemerkten Urkunden müssen auf einen bestimmten Eigenthümer lauten.

20ter §. Von dem in den 6ten, 7ten und 16ten §§ vorgezeichneten Verfahren bey der Ausfertigung der neuen Urkunden findet eine Ausnahme in jenen Fällen Statt, in welchen aus dem ursprünglichen Erwerbstitel erhellet, daß das Eigenthum der Renteninskription oder des Stammkapitals einer Körperschaft oder moralischen Person, der zeitliche Fruchtgenuß davon aber einem Individuum zustehe.

In diesem Falle muß der Betrag des verfallenen Zwischen-

Titolo III.

Disposizioni generali.

§ 19. L' inscrizione delle rendite sul monte del regno lombardo-veneto, non che l' emissione delle corrispondenti cartelle si eseguirà a cura della prefettura del nuovo monte. Queste cartelle devono essere intestate ad un determinato proprietario.

§ 20. Formano eccezione al metodo stabilito nei §§ 6, 7 e 16 per l' emissione delle nuove cartelle quei casi nei quali dai titoli originarj apparisca che la proprietà della rendita inscritta o del capitale principale appartenga ad una corporazione od a persona morale, ma spetti ad un individuo il temporaneo godimento de' frutti.

In tali combinazioni l' ammontare delle decorse annualità

genusses von dem Stamme getrennt, die entsprechenden Renten besonders eingeschrieben, und darüber auch die Versicherungsurkunden abgesondert hinausgegeben werden.

21ter §. Die Versicherungsurkunden, welche aus den Forderungen an Zahlungsrückständen der Administration des erloschenen Königreichs Italien abgeleitet sind, werden über keinen geringeren Rentenbetrag als zehn Gulden Conventions-Münze ausgestellt, und sie werden in Fällen der Uebertragung oder Untertheilung keinen geringeren als den gedachten Betrag umgeschrieben werden.

In Anehung derjenigen Versicherungsurkunden aber, welche den schon auf den vormals italienischen Monte inskribirten Rentengläubigern neu hinausgegeben werden, hat es bey dem von der erloschenen Regierung festgesetzten minimum zu verbleiben.

22ter §. Die Entschädigung jener Gläubiger, deren als liquid anerkannte Forderung den in dem 21ten § festgesetzten mindesten Betrag nicht erreicht, wird durch Ausstellung eines auf den Kapitalsbetrag der zugelassenen Forderung lautenden Versicherungsscheines bewirket werden. Von dem darin bezeichneten Ka-

sarà distinto dal credito principale, inscritte a parte le risultanti rendite, e quindi anche emesse separatamente le rispettive cartelle.

§ 21. Le cartelle dipendenti dai crediti del debito arretrato dell' amministrazione del cessato regno d' Italia non potranno emettersi in somma minore di fiorini dieci, moneta di convenzione, e nei casi di trasporto o di divisione non potranno trascriversi in una somma inferiore al suddetto limite.

Per le cartelle poi che saranno di nuovo emesse a favore dei creditori delle rendite già inscritte sull' antico monte italiano si attenderà il *minimum* stabilito dal precedente governo.

§ 22. Sarà provveduto all' indennizzazione di quei creditori, il di cui credito liquidato non raggiunga il *minimum* della rendita determinata nel § 21, mediante l' emissione di un certificato esprimente il valor capitale del credito liquidato. Sulle somme capitali ivi rappresentate decorreranno pari-

pitalsbetrage sind zwar ebenfalls fünf perzentige Interessen vom 1ten November 1820 fällig; allein sie werden so lange nicht ausgezahlt, bis nicht die Versicherungsscheine (certificati) in förmliche Rentenurkunden (cartelle di rendita) umgestaltet werden.

23ter §. Die Versicherungsscheine (certificati) können auf nachstehende Art in Rentenurkunden (cartelle di rendita) umgestaltet werden:

1tens. Einer oder mehrere versicherte Beträge können mit einem schon inskribirten Rentenbetrage, oder es können mehrere versicherte Beträge mit einander und zwar so viele als zur Bildung der im 21sten §. bestimmten mindesten oder einer größeren Rente erforderlich ist, vereinigt werden.

2tens Diese Umstaltung kann auch durch den Anwachs der von dem Kapitale der Versicherungsscheine fällig gewordenen und bey dem Monte zurückgebliebenen Interessen bewerkstelliget werden, wenn dadurch der Betrag der zur Einschreibung auf den Monte erforderlichen geringsten Rente erreicht wird.

3tens Endlich stehet es jedem Besitzer eines Versicherungsscheines frey, den Abgang auf das Minimum der Rente bey der Kasse des Monte nach dem Ver-

mente gl' interessi in ragione del cinque per cento dal 1.° novembre 1820, ma questi non si pagheranno finchè i certificati non siano effettivamente convertiti in cartelle di rendita.

§. 23. I certificati possono convertirsi in cartelle di rendita nel modo seguente:

1.° Uno o più certificati possono unirsi ad una rendita già inscritta, o possono insieme unirsi più certificati, quanti ne occorrono per formare il *minimum* della rendita stabilita nel § 21, o ben anche una rendita maggiore.

2.° Questa conversione può anche ottenersi a mezzo del cumulo degl' interessi maturati sul capitale rappresentato dal certificato e giacenti presso il monte, quando arrivino alla somma necessaria per l' inscrizione sul monte della rendita minima.

3.° Da ultimo è in facoltà di qualunque possessore di un certificato di supplire alla deficienza del *minimum* della rendita con danaro sonante da

hältnisse von 100 Kapital für fünf der Rente in Baaren zu ergänzen.

24ter §. Bey den neuen Rentenurkunden werden für jetzt und in der Zukunft die Bruchtheile an Renten unter einem Drittheile eines Gulden Konventions-Münze beseitiget werden. Zu diesem Ende wird der erste Eigenthümer einer Rentengebühr von der Kasse bey Erfolgung der ersten Semerstralrate für den Werth des erloschenen Bruchtheiles nach dem Verhältnisse von 100 zu 5 den entsprechenden Ersatz erhalten. Doch wird es dem Eigenthümer frey stehen, den Bruchtheil bis auf ein Drittheil eines Konventions-Gulden durch den baaren Erlag des entsprechenden Werthes von 100 zu 5 bey der Kasse des Monte zu ergänzen.

25ter §. Die Liquidirungskommission wird bey der Prüfung und Liquidirung der angemeldeten Forderungen die hier vorgezeichneten Grundsätze genau befolgen, in welcher Absicht ihr die entsprechenden Instruktionen zur Nachachtung bereits ertheilt worden sind. Ihre Beschlüsse sind entscheidend. Nur in den Fällen, wo bey Liquidirung eine Forderung nach ihren Rechtstitel im Allgemeinen als zulässig anerkannt wird, über die beygebrachten Beweise der Quan-

versarsi alla cassa del monte a ragguaglio di cento di capitale per ogni cinque di rendita.

§ 24. Saranno tolte nelle nuove cartelle ed ora ed in avvenire le frazioni di rendita al disotto della terza parte di un fiorino, moneta di convenzione. A tale effetto il primo proprietario della rendita sarà reintegrato dalla cassa nel pagamento della prima rata semestrale del valore corrispondente alla frazione annullata al ragguaglio del 100 per 5. Sarà però in facoltà del proprietario di portare la frazione alla terza parte di un fiorino, moneta di convenzione, mediante il versamento alla cassa del monte in danaro contante del valore equivalente in ragione del 100 per 5.

§ 25. La commissione di liquidazione nell' esame e liquidazione dei crediti insinuati si atterrà esattamente alle massime quì stabilite, al qual fine le vennero già comunicate per l' osservanza le convenienti istruzioni. Le sue risoluzioni sono definitive. Nei soli casi in cui nella liquidazione un credito sia riconosciuto in massima ammissibile per la legittimità del titolo, ma le esibite prove presentino dubbj e difficoltà sulla quantità, potrà

tität derselben aber Zweifel und Anstände sich ergeben, darf der Weg eines gütlichen Vergleiches versucht werden, und im Falle ein solcher Vergleich nicht zu Stande käme, ist es den Partheyen unbenommen, gegen den Ausspruch der Liquidirungskommission, in so ferne er die Quantität der Forderung betrifft, den ordentlichen Rechtsweg zu ergreifen.

26ter §. Alle politischen und administrativen Behörden Unseres lombardisch-venezianischen Königreichs haben jeder Aufforderung der Liquidirungskommission, welche sie in den Angelegenheiten ihres Berufes machen wird, innerhalb den Gränzen ihrer Wirksamkeit, Genüge zu leisten.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Haupt- und Residenzstadt Wien am 27ten August im Jahre eintausend achthundert zwanzig, Unserer Reiche im neun und zwanzigsten.

Franz.

(L. S.)

Franz Graf von Saurau, oberster Kanzler.

Peter Graf von Goeß.

Nach Sr. k. k. Apost. Majestät höchst eigenem Befehle,

Johann Freyherr von Metzburg.

tentarsi un accomodamento in via amichevole, ed ove non possa conciliarsi la differenza, sarà lecito alle parti di ricorrere ai mezzi ordinarj di giustizia contro la decisione della commissione di liquidazione per quello unicamente che si riferisce al quantitativo del credito.

§ 26. Tutte le autorità politiche ed amministrative del nostro regno lombardo-veneto dovranno prestarsi nei limiti delle loro competenze a qualunque ricerca possa essere fatta dalla commissione di liquidazione per gli oggetti del di lei istituto.

Dato nella nostra capitale e residenza di Vienna il 27 agosto dell'anno mille ottocento venti, vigesimonono dei nostri regni.

FRANCESCO.

(L. S.)

FRANCESCO C.te DI SAURAU, *Supremo Cancellier e.*

PIETRO CONTE DI GOESS.

Per espresso e supremo ordine di S. M. I. R. A.,

GIOVANNI BARONE DI METZBURG.

(N.° 41.) *Norme pubblicate dall' imperiale regia commissione liquidatrice del debito pubblico per l' insinuazione dei crediti verso il cessato regno d'Italia.*

31 dicembre 1820.

IMP. REGIA COMMISSIONE LIQUIDATRICE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

L' imperiale regia commissione di liquidazione istituita colla sovrana patente del giorno 27 agosto corrente anno, residente in Milano nel locale detto del Monte Lombardo-Veneto, trovasi in oggi nell' esercizio delle proprie funzioni.

Per norma dei creditori che debbono insinuarsi si deducono a pubblica notizia le istruzioni seguenti:

1. Il protocollo generale della commissione è aperto dalle ore nove della mattina sino alle due di ciascun giorno, eccettuati i giorni di domenica e gli altri giorni festivi.

2. Le domande di chiunque pretenda essere creditore per titoli indicati per l' insinuazione nella suddetta patente dovranno presentarsi al protocollo della commissione, dove sono ricevute e registrate con numero progressivo.

3. I creditori che hanno il loro domicilio in altra delle provincie del regno lombardo-veneto, esclusa quella di Milano, potranno insinuare le domande al protocollo speciale, che viene per tale effetto aperto presso le imperiali regie delegazioni provinciali rispettive.

Le insinuazioni che si rimettono dalle delegazioni sono esenti dalle spese di posta.

4. Le petizioni si presentano in carta bollata; portano a tergo l'oggetto della domanda; sono sottoscritte dal petente o da un suo rappresentante o procuratore; sono egualmente da sottoscriversi anche gli allegati, i quali però si ritengono esenti dall'obbligo del bollo.

Deve inoltre in ciascuna petizione essere indicato un domicilio: per le insinuazioni presentate direttamente al protocollo della commissione, il domicilio dovrà scegliersi in Milano, e per le insinuazioni fatte al protocollo speciale aperto nel capoluogo d'ogni provincia, il domicilio potrà scegliersi in Milano o nello stesso capoluogo.

5. Ogni petizione diretta alla commissione liquidatrice

a. Indica il nome, cognome, provincia ed il comune del petente;

b. Specifica il soggetto della domanda, esprimendo la quantità sia del capitale e dei

relativi interessi, sia dell' annualità o di quella qualunque somma per la quale intende di chiedere la liquidazione;

c. Precise l' epoca del credito, la causa e le successive vicende, e ne presenta le prove;

d. Deve unirsi alla petizione l' elenco degli allegati che lo corredano, coll' indicazione del loro numero e della loro qualità, ed una rubrica della stessa petizione per l' effetto espresso nel successivo articolo 9.

6. La petizione non può comprendere che un sol titolo di credito, e l' insinuante che avesse più titoli distinti di credito dovrà presentare altrettante separate petizioni e corrispondenti rubriche.

7. Il protocollista al ricevere della petizione rilascia al presentatore una ricevuta da lui sottoscritta in carta non bollata, nella quale si esprime il nome e cognome del petente, il numero del protocollo apposto alla stessa petizione, la qualità ed il numero degli allegati.

Questa ricevuta avrà un numero progressivo, e sarà staccata da un libro a bolletta madre e figlia.

8. Le imperiali regie delegazioni provinciali rimetteranno di settimana in settimana alla commissione tutte le carte, nessuna esclusa,

accompagnate da un elenco, in cui sia indicato il numero di protocollo di ciascuna petizione, il nome e cognome dell' insinuante, il numero della ricevuta rilasciata, e quello degli allegati in essa dichiarati. Spirato il termine prefinito alle insinuazioni, il protocollo sarà chiuso a cura delle rispettive imperiali regie delegazioni provinciali, e rimesso alla commissione liquidatrice con tutti i libri delle ricevute.

9. Le determinazioni della commissione sui crediti insinuati sono rese note alle parti mediante l' affissione delle solite tabelle di spedizione, e mediante la consegna del duplo o rubrica dell' insinuazione ingiunta all' articolo 5 coll' attergata decisione, da eseguirsi a loro richiesta dall' ufficio di spedizione in Milano, o col mezzo delle imperiali regie delegazioni provinciali rispetto alle domande ivi presentate, e per le quali siasi colà indicato il domicilio.

10. Le petizioni non sono restituite alle parti, e si conservano nell' archivio della commissione. Nel caso in cui la domanda sia rigettata, si restituiranno alla parte od a chi la rappresenta gli allegati contro la consegna della ricevuta rilasciata dal protocollista come all' articolo 7.

Nel caso di credito ammesso si conservano anche gli allegati prodotti, salvo la restituzione per giustificato motivo da riconoscersi dalla commissione, e semprechè non trattisi di documenti fondamentali del credito.

Milano, il 31 dicembre 1820.

IL PRESIDENTE
BAZETTA.

NEGRI, *Segretario.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.:

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1820.

N.° 4 al N.° 6.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

Dal 1.° luglio al 31 dicembre 1820.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1820		
37	*Luglio* 7	Norme per la repristinazione della tassa arti e commercio	65
38	*detto* 13	Discipline da osservarsi per l'ammissione all'impiego di commissario distrettuale o di aggiunto.	69
39	*detto* 22	Schiarimenti sui dubbj promossi intorno ai casi in cui debbano i giudici assumere le ispezioni giudiziali dei cadaveri e delle ferite	71
40	*detto*	Patente di privativa accordata al signor conte *Luigi Porro Lambertenghi* per la navigazione del fiume Po con battelli a vapore	73
41	*detto* 24	Abilitati i tassatori a dispensare dal pagamento delle tasse per l'edizione delle fedine criminali gl'individui miserabili	74
42	*detto* 31	Dichiarazione per la verificazione di una contravvenzione in materia di caccia	76
43	*Agosto* 6	Patente di privativa accordata alla ditta *Feriani*, *Tarel e comp.* per una nuova qualità di mattoni di sua invenzione.	78

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1820		
44	*Agosto* 6	I condannati al primo grado devono subire la loro pena nella casa di correzione in Milano, e nella casa di forza in Mantova quelli del secondo e terzo grado	79
45	*detto* 7	Obbligati i comuni ad affittare o livellare i beni comunali incolti non necessarj al pascolo	81
46	*detto* 8	Dichiarati esenti dal bollo i certificati delle merci nazionali per la loro circolazione interna.	83
47	*detto* 11	Autorizzate le imperiali regie delegazioni a mettersi direttamente in corrispondenza coi comandi dei reggimenti o depositi rispettivi per ottenere sulla dimanda dei militari in permesso o delle loro famiglie il congedo per compita capitolazione .	85
48	*detto* 20	Patente d'invenzione accordata a *Gio. Filippo Hebenstreit* e *Gio. Aichinger* per far uso esclusivo di una nuova macchina da essi inventata per filare il lino	86
49	*detto* 23	Incumbe all'autorità civile di esigere bensì dai militari pensionati le partite da questi dovute per contribuzioni dirette od indirette, ma non già la tassa personale con mezzi forzosi, non essendo i restanziarj militari soggetti alla politica giurisdizione	88
50	*Settembre* 7	Tariffa notarile per gli atti di protesti di cambio	90
51	*detto* 8	Soldo di ritiro da accordarsi agl'invalidi reali dell'imperiale regio corpo di gendarmeria, alle loro vedove ed orfani	92

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
52	1820 *Settembre* 9	Patente d' invenzione accordata a *John Watte* di un nuovo metodo particolare di stampa stereotipa, di cui egli ha dichiarato d' essere inventore	95
53	*detto* 16	Il pagamento delle spese di viaggio e delle diete degl' impiegati a chi incumbe nel caso di un giudizio statario	96
54	*Ottobre* 7	Ristretta ai soli professori ordinarj delle università e dei licei la proibizione di dare agli scolari ripetizioni private contro pagamento	97
55	*detto*	Richiamate in osservanza le disposizioni di legge tendenti a reprimere i colpevoli d' insolenze contro i giudici	100
56	*detto* 16	Patente d' invenzione accordata ad *Eugenio Locatelli* portante la privativa di far uso della macchina da lui inventata, con cui fabbricare punte di ferro, ottone e rame, così dette *suelli*, per uso di ogni genere di scarpe e stivali	101
57	*detto* 21	Avviso portante i connotati di alcune monete false rinvenute in circolazione	102
58	*detto* 24	Scioglimento del dubbio proposto sulla forma in cui debbano stipularsi gli atti per l' acquisto delle proprietà che vengono occupate in causa di opere pubbliche, ed a carico di chi debbano stare le spese relative	105
59	*Novembre* 3	Richiamate in osservanza le precedenti disposizioni in ordine al carteggio tra le autorità superiori militari e le autorità civili	107

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
60	1820 *Novembre* 11	Privilegio esclusivo accordato a *Carlo Ferdinando Levasseur* per anni quindici per aver trovato un modo particolare di estrarre polvere e sale d'urina ad uso di concime dagli escrementi animali, come pure per una maniera di costruire latrine mobili senza odore	109
61	*detto*	Patente d'invenzione accordata a *Luigi Pussinich* di Venezia per una macchina dallo stesso inventata al maggior perfezionamento delle margarite	111
62	*detto* 12	Privilegio esclusivo accordato ad *Ignazio Meissner* per una nuova macchina ad uso di caffè da lui inventata	112
63	*detto* 14	Ingiunto agli uffici dei depositi giudiziarj che le cessioni da mettersi a tergo delle pubbliche obbligazioni debbano scriversi al più fitto possibile	114
64	*detto* 17	Le spese occasionate dal tifo petecchiale sviluppatosi nel 1816 e 1817 sono a carico dell'imperiale regio erario dello stato	115
65	*detto* 18	Classi di dieta stabilite per gl'impiegati negl'istituti d'istruzione elementare	117
66	*detto* 25	Riduzione del dazio a soli centesimi 13 per ogni pecora lanuta che sorte a pascolare nell'estero, o che vi ritorna dai pascoli interni	119
67	*detto* 27	Partecipazione della conferma fatta da S. M. del collegio dei cadetti di marina in Venezia, nel quale, oltre gli alunni mantenuti a spese	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
		dello stato, saranno anche ammessi dei pensionati a tutta spesa dei loro parenti	120
68	1820 *Novembre* 27	Privilegio esclusivo accordato a *Jonata Lazaro Uffenheimer* pel metodo da lui inventato per la concia delle pelli colla sostanza della vallonea	122
69	*detto* 28	Coll' applicazione delle pene dettate dal codice austriaco per le contravvenzioni boschive non s' intende derogata la legge italica 27 maggio 1811 nelle altre sue discipline	125
70	*Dicembre* 2	In quali casi competa ai professori come impiegati dello stato il trattamento giornaliero e le spese . . .	126
71	*detto* 5	Norme per ottenere copia di qualche inscrizione fatta sul protocollo speciale delle inscrizioni portanti la data legale delle private scritture .	127
72	*detto* 7	Beneficio di fiorini 4, moneta di convenzione, che accorda il signor *Levasseur* agli spedali sul ricavo di ogni latrina mobile inodorifera che verrà posta in attività, e di carantani 6 per ogni *metzen* di polvere di concime e di sale d' urina che riescirà a vendere	129
73	*detto* 14	Istruzioni per l' ammissione agli esami di chi aspira all' impiego di commissario distrettuale o di aggiunto	131
74	*detto* 19	Scioglimento del dubbio sul modo di consumare gli atti di esecuzione sopra i beni del ricevitore comunale per parte del ricevitore provinciale	138

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
75	1820 *Dicembre* 22	Istruzioni e diritti per gli alunni del collegio di marina tanto mantenuti a spese dello stato, come per quelli ammessi in pensione a tutta spesa dei loro parenti	140
76	*detto*	Sovrana risoluzione sul congedamento dei militari della disciolta armata italiana stati arrolati ingiustamente o disertati una o più volte dai reggimenti austriaci prima che fosse deciso sul loro diritto	146
77	*detto* 30	Ritenuto il compenso dei vetri delle finestre nelle case abitate dai beneficiati a carico delle rendite durante la vacanza dei beneficj, qualora ne coprano l'importo	148
78	*detto* 31	Istruzioni provvisorie per la leva militare dell' anno 1820.	150

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 4.

(N.° 37.) *Norme per la repristinazione della tassa arti e commercio.*

7 luglio 1820.

N.° 16089-693. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Affinchè nel delicato argomento della repristinazione della tassa sugli esercenti arti e commercio non manchi alle imperiali regie delegazioni provinciali una norma certa ed uniforme colla quale dirigere e condurre a placido compimento le operazioni esecutive in consonanza delle sovrane prescrizioni, il governo in aggiunta al disposto nella notificazione del giorno 7 andante mese prescrive quanto segue:

La compilazione dei ruoli degli esercenti arti e commercio demandata dal decreto 13

giugno 1811 al podestà o sindaco sarà attribuita in luogo di tali funzionarj al primo deputato dell' estimo o suo sostituto, il quale potrà valersi dell' opera dell' agente comunale, commesso o commessi, a seconda della proporzione determinata dal decreto medesimo.

La classificazione e l'attribuzione della tassa competente ad ogni esercente, la pubblicazione del ruolo e cognizione dei reclami incumberanno alla congregazione municipale o deputazione comunale.

Compilati definitivamente i ruoli, saranno questi innoltrati dalle municipalità nel capoluogo della provincia, dal rispettivo commissario distrettuale per gli altri comuni accompagnati dalle proprie occorrenze alla delegazione provinciale per la revisione demandata alla congregazione provinciale preseduta dall' imperiale regio delegato, per la definitiva approvazione dei ruoli medesimi.

In conformità al disposto nella tariffa annessa al primo decreto 13 giugno 1811 per riguardo ai ricevitori dell' imposta diretta dei comuni si collocheranno i ricevitori provinciali di Milano e Brescia nel primo grado; nel secondo quelli di Mantova, Cremona, Bergamo, Lodi, Como e Pavia; nel terzo quello di Sondrio.

Nel termine di giorni quindici, decorribili dalla pubblicazione della succennata notificazione, dovrà essere intrapresa la formazione dei ruoli. Le conseguenti operazioni saranno compite e definitivamente sanzionate nei rispettivi periodi di tempo, nel modo e nelle forme stabilite dal ripetuto decreto 13 giugno 1811.

Le imperiali regie delegazioni provinciali distingueranno particolarmente il loro interessamento e vigilanza, perchè le singole operazioni siano eseguite con tutta la regolarità e precisione, e perchè le deliberazioni in concorso dei contribuenti vengano dettate dall' imparzialità e dalla più retta giustizia.

A maggiormente facilitare le relative operazioni nella compilazione dei ruoli degli esercenti essendo stata nelle provincie venete introdotta una tavola alfabetica di classificazione delle diverse specie di commercio e d' industria soggette al diritto di patente, se ne annettono qui . . . . esemplari per l' uso conveniente.

Non rifuggirà alle imperiali regie delegazioni l' articolo riferibile al rilascio delle patenti. Dovendo ciò eseguirsi in correlazione al più volte menzionato decreto, saranno le municipalità e deputazioni comunali convenientemente istruite per la provvista del

corrispondente registro di patente munito del bollo a carico del contribuente.

Colla quota del prodotto della tassa elementemente rilasciata dalla sovrana patente in favore dei comuni venendo loro restituito un ramo di attività, sarà cura delle imperiali regie delegazioni che abbiano ad approfittare del vantaggio loro procurato, vegliando anche per questo titolo che non sia defraudato l'erario di quanto si dovrà introitare mediante la retta applicazione della tassa.

Per l'oggetto contemplato nell'articolo 57 del decreto 13 giugno sopriadicato saranno corrisposte da codesta cassa provinciale di finanza lire . . . in via d'anticipazione, sotto obbligo di giustificarne a suo tempo nei modi regolari l'erogazione.

Milano, il 7 luglio 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 38.) *Discipline da osservarsi per l'ammissione all' impiego di commissario distrettuale o di aggiunto.*

13 luglio 1820.

N.° 17609-2256 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè aderendo alle proposizioni fattegli da questo imperiale regio governo, si è degnato di approvare con dispaccio 3 del corrente mese, n.° 292, le seguenti discipline da osservarsi per l' ammissione all' impiego di commissario distrettuale o di aggiunto, le quali si fanno conoscere alle imperiali regie delegazioni provinciali per loro norma.

1. Coloro che aspirano all' impiego di commissario distrettuale od aggiunto debbono far constare,

a) Di aver il diritto di cittadinanza negli stati di S. M.;

b) La loro buona condotta morale;

c) Di esser in maggior età;

d) Di aver compiuto il corso degli studj legali;

e) Di aver fatto per un anno almeno l' alunnato presso qualche commissariato distrettuale.

2. Compiuto l' alunnato, e riportato per questo un certificato d' idoneità, gli aspiranti dovranno sottoporsi ad un esame tanto in voce, quanto in iscritto innanzi all' imperiale regia direzione del censo ed all' imperiale regio governo. Nelle provincie l' esame che dovrebbe farsi negli uffici dell'imperiale regia direzione del censo, potrà dall'imperiale regio governo esser commesso all' imperiale regia delegazione provinciale.

3. Quando l' esito dell' esame sia favorevole agli aspiranti, sarà a questi rilasciata dall' imperiale regio governo una dichiarazione di abilitazione a presentarsi ai concorsi per gli impieghi di commissario o di aggiunto.

4. Si potrà prescindere dalle condizioni stabilite dall' art. 1, eccetto quelle sotto le lettere *a*, *b* e *c*, e dagli esami in favore dei quiescenti, pensionati od impiegati dello stato, ne' quali concorrano distinti meriti e servigi.

Queste qualità saranno fatte presenti nei contingibili casi all' imperiale regio governo dalle imperiali regie delegazioni provinciali e dall' imperiale regia direzione del censo.

Milano, il 13 luglio 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 39.) *Schiarimenti sui dubbj promossi intorno ai casi in cui debbano i giudici assumere le ispezioni giudiziali dei cadaveri e delle ferite.*

22 luglio 1820.

N.° 18940-2213 P.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Riconosciuta la necessità di schiarire alcuni dubbj promossi intorno ai casi in cui debbano i giudici assumere le ispezioni giudiziali dei cadaveri e delle ferite, ed al riferimento delle relative spese, l' imperiale regio governo e l' imperiale regio tribunale d' appello generale hanno di concerto dichiarato,

1. Che sopra denuncia di morti violente o di ferimenti gravi, quantunque indicati anche soltanto per accidentali, si abbia ad assumere l' atto di visita e la perizia al cadavere od alla persona lesa;

2. Che vi abbia da procedere sempre o la pretura, siccome incaricata delle iniziative criminali, od il consesso del tribunale criminale della provincia;

3. Che le spese per le visite e perizie della natura predetta siano da annoverarsi

fra le criminali, e si abbiano le specifiche a riconoscere e vidimare nei modi voluti per quelle, all' oggetto di liquidarne e corrisponderne l' importo all' ufficio che le avrà eseguite;

4. Che quindi le giudicature politiche siano in via di regola dispensate dall' assumere ispezioni o perizie nei casi summentovati, rimanendo nel loro circondario giurisdizionale devoluto quest' obbligo al rispettivo tribunale provinciale.

5. Le imperiali regie delegazioni provinciali faranno conoscere tali dichiarazioni alle prime istanze politiche, agli uffici di polizia ed alle amministrazioni comunali della provincia per la regolare esecuzione.

Milano, il 22 luglio 1820.

IL CONTE DI STRASSOLDO,
PRESIDENTE.

BAZETTA, Consigliere.

(N.° 40.) *Patente di privativa accordata al signor conte* Luigi Porro Lambertenghi *per la navigazione del fiume Po con battelli a vapore.*

22 luglio 1820.

N.° 18778-827 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di accordare con sovrana sua risoluzione 16 scorso maggio al signor conte *Luigi Porro Lambertenghi* di Milano una patente di privativa per lo spazio di 15 anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima per la navigazione del fiume Po e suoi tributarj con battelli a vapore sotto le condizioni espresse nella notificazione governativa 22 novembre 1817.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale è quindi incaricata di far registrare ne' proprj uffici l' analogo avviso, che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, ritenuta l' osservanza della succitata notificazione per parte del graziato.

Milano, il 22 luglio 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 41.) *Abilitati i tassatori a dispensare dal pagamento delle tasse per l'edizione delle fedine criminali gl' individui miserabili.*

24 luglio 1820.

N.° 10830. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

L' imperiale regio governo con decreto 19 giugno p.°, p.°, n.° 7394-2963 C., ha dichiarato che i tassatori possano ritenere dispensati dal pagamento delle tasse per l'edizione delle fedine criminali quegl' individui che loro giustificheranno la propria miserabilità mediante apposito certificato compilato nelle forme prescritte dall' art. 4 della governativa notificazione 27 dicembre 1817, con che però gli stessi tassatori debbano unire tale certificato alla propria contabilità in giustificazione del gratuito rilascio delle fedine, senza che faccia d' uopo che gl' individui i quali avranno presso i tassatori giustificato nel succennato modo la loro miserabilità,

debbano riportare altro decreto di prenotamento o di esenzione.

Ciò ritenuto, ella avvertirà che il surriferito certificato debb' esserle presentato o previamente o contemporaneamente alla domanda dell'edizione della fedina criminale, altrimenti non sarà ammissibile pel rilascio *gratis* della fedina stessa.

Qualora poi nel rendiconto non vengano uniti i rispettivi certificati, l'importo delle tasse delle fedine suddette sarà ritenuto a di lei debito.

Milano, il 24 luglio 1820.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

(N.° 42.) *Dichiarazione per la verificazione di una contravvenzione in materia di caccia.*

31 luglio 1820.

N.° 11614. Circolare.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie intendenze di finanza.

Con decreto 7 cadente, n.° 8464-1985 G., l'imperiale regio governo ha dichiarato che a senso dell'art. 17 del regolamento 21 settembre 1805, per ritenere come verificata una contravvenzione in materia di caccia è necessario che consti che l'invenzionato è stato ritrovato a caccia non munito della licenza. Ha dichiarato altresì che l'azione contro i contravventori in materia di caccia è prescritta quando la procedura non è incoata entro quindici giorni dalla commessa contravvenzione, giusta l'articolo 22 del succitato regolamento; poichè sebbene per le disposizioni della governativa circolare 28 agosto 1818 ne consegua doversi ora conoscere e giudicare le contravvenzioni di caccia non più nella via correzionale, ma bensì nella via civile; pure dovendosi tuttora applicare la stessa identica pena ossia multa stabilita dai regolamenti sulla caccia, da questi vuol essere misurata

e regolata l' estinzione della contravvenzione e della pena.

Mentre le surriferite dichiarazioni governative le dovranno servire di norma nei contingibili casi, la direzione le raccomanda, imperiale regio signor intendente, all' evenienza di qualche contravvenzione, di non lasciare giammai decorrere il termine di quindici giorni senza avere prima stesa nelle vie e forme regolari la bolletta d' invenzione come atto per sè stesso incoativo della procedura, all' effetto di prevenire ed interrompere la prescrizione.

Si compiacerà di riscontrare un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 31 luglio 1820.

PSALIDI.

(N.° 43.) *Patente di privativa accordata alla ditta* Feriani, Tarel e comp. *per una nuova qualità di mattoni di sua invenzione.*

6 agosto 1820.

N.° 20230-907. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. si è graziosamente degnata di accordare con sovrana sua risoluzione 24 maggio scorso alla ditta *Feriani, Tarel e comp.* una patente di privativa per lo spazio di cinque anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, per una nuova qualità di mattoni di sua invenzione, esercibile in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto, giusta le norme portate dal decreto 24 giugno 1806 ed annessovi regolamento.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale è quindi incaricata di far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso, che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, ritenuta l'osservanza dei succitati decreto e regolamento.

Milano, il 6 agosto 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 44.) *I condannati al primo grado devono subire la loro pena nella casa di correzione in Milano, e nella casa di forza in Mantova quelli del secondo e terzo grado.*

6 agosto 1820.

N.° 18264-798. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per norma e direzione in quanto la riguarda, si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale essersi degnata S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 12 marzo p.° p.° di ordinare che i condannati al terzo grado di carcere in tutte le provincie del regno lombardo-veneto, e così pure i condannati al secondo grado nelle provincie lombarde debbano essere tradotti nella casa di forza di Mantova; che i condannati al primo grado nelle provincie lombarde debbano scontare la loro pena nella casa di correzione di Milano; che spetti alle autorità che pronunciano le sentenze il decidere, a tenore del § 457 del codice penale, se i condannati al carcere duro per sei mesi o meno, e i condannati al carcere semplice per non più di

un anno debbano essere trattenuti a scontare la pena nelle carceri criminali: ovvero se i primi debbano essere tradotti a Mantova, ed i secondi alla casa di correzione di Milano. Si previene altresì la delegazione che per parte dell' imperiale regio tribunale d' appello generale verranno date le istruzioni ai tribunali criminali analogamente alla premessa sovrana risoluzione. È poi mente di S. M. che lo spazio, il quale mediante tale separazione resterà disponibile nella casa di Milano, sia ridotto ad uso di casa di lavoro forzato; in tal guisa la casa di Milano avrà da soddisfare ai tre usi, cioè pei condannati al carcere in primo grado, pei condannati per le gravi trasgressioni di polizia, e finalmente avrà la destinazione di casa di lavoro forzato, in cui potranno essere chiusi anche i ragazzi.

Milano, il 6 agosto 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 5.

(N.° 45.) *Obbligati i comuni ad affittare o livellare i beni comunali incolti non necessarj al pascolo.*

7 agosto 1820.

N.° 19856-2542 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con la circolare 14 marzo p.° p.°, n.° 1509-178, si è vivamente raccomandato alle imperiali regie delegazioni che dessero opera perchè fosse finalmente eseguito il decreto 25 luglio 1806, il quale vuole che siano affittati o livellati i beni comunali incolti non necessarj al pascolo.

Alle sollecitudini dell' imperiale regio governo si aggiungono ora gli espressi comandi dell' augusto nostro sovrano. Con risoluzione del dì 29 del p.° p.° giugno S. M.

un anno debbano essere trattenuti a scontare la pena nelle carceri criminali: ovvero se i primi debbano essere tradotti a Mantova, ed i secondi alla casa di correzione di Milano. Si previene altresì la delegazione che per parte dell' imperiale regio tribunale d' appello generale verranno date le istruzioni ai tribunali criminali analogamente alla premessa sovrana risoluzione. È poi mente di S. M. che lo spazio, il quale mediante tale separazione resterà disponibile nella casa di Milano, sia ridotto ad uso di casa di lavoro forzato; in tal guisa la casa di Milano avrà da soddisfare ai tre usi, cioè pei condannati al carcere in primo grado, pei condannati per le gravi trasgressioni di polizia, e finalmente avrà la destinazione di casa di lavoro forzato, in cui potranno essere chiusi anche i ragazzi.

Milano, il 6 agosto 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

E si coglie questa occasione per ricordare alle imperiali regie delegazioni l'eseguimento del decreto 4 agosto 1807 riguardante l'estinzione dei debiti capitali dei comuni producenti interesse, promovendo, per conseguire tale estinzione, anche *la vendita assoluta* dei beni dei comuni indebitati.

Milano, il 7 agosto 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 46.) *Dichiarati esenti dal bollo i certificati delle merci nazionali per la loro circolazione interna.*

8 agosto 1820.

N.° 11234-4277 C. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

All'oggetto di facilitare l'adempimento delle prescrizioni relative alla legittimazione delle merci nazionali nella loro circolazione interna mediante i certificati di nazionalità, l'eccelsa

imperiale regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 30 giugno p.° p.°, n.° 24596-860, si è compiaciuta di dichiarare che l'esenzione dal bollo disposta con precedente suo decreto per rispetto ai detti certificati di nazionalità provenienti dalle antiche provincie della monarchia austriaca venga estesa anche a quelli di tal natura che si emettono nelle provincie lombardo-venete.

Della promessa facilitazione rendesi consapevole cotesta imperiale regia delegazione, con incarico di darne notizia alle camere di commercio, alle congregazioni municipali ed agl' imperiali regj commissarj distrettuali per rispettiva loro norma.

Milano, 8 agosto 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 47.) *Autorizzate le imperiali regie delegazioni a mettersi direttamente in corrispondenza coi comandi dei reggimenti o depositi rispettivi per ottenere sulla dimanda dei militari in permesso o delle loro famiglie il congedo per compita capitolazione.*

11 agosto 1820.

N.° 20583-3026 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si è potuto rimarcare che diversi militari, approfittando della circostanza di trovarsi in permesso presso le loro famiglie, chiedono anche incompetentemente col mezzo delle autorità civili il loro congedo per compita capitolazione, ciò che produce un' inutile corrispondenza tra il governo e l'imperiale regio comando generale militare.

Per risparmiare siffatto superfluo carteggio è stato stabilito tra il sullodato comando generale militare e lo scrivente governo che d'ora innanzi pervenendo alle imperiali regie delegazioni delle domande di congedo sì per parte di militari che delle loro famiglie, le delegazioni stesse debbano mettersi direttamente in corrispondenza coi comandi dei

reggimenti o depositi rispettivi, dai quali otterranno con maggiore sollecitudine le informazioni sui motivi pei quali le domande non potessero essere assecondate; oppure che saranno rilasciati i congedi a quei militari che vi avranno diritto, e che non fossero ancora stati emessi. Le imperiali regie delegazioni quindi si atterranno per l'avvenire a quanto viene disposto dalla presente.

Milano, 11 agosto 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 48.) *Patente d'invenzione accordata a* Gio. Filippo Hebenstreit *e* Gio. Aichinger *per far uso esclusivo di una nuova macchina da essi inventata per filare il lino.*

20 agosto 1820.

N.° 21687-985. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione 31 ottobre 1818 si è graziosamente degnata di

accordare una patente d'invenzione a *Giovanni Filippo Hebenstreit* e *Giovanni Aichinger* per far uso esclusivo in tutta la monarchia e per lo spazio d'anni dieci consecutivi, decorribili dalla data medesima, d'una nuova macchina per filare il lino, della quale eglino si sono dichiarati inventori, rimanendo per riguardo al regno lombardo-veneto assoggettati alle prescrizioni e norme portate dal decreto 24 giugno 1806 ed annessovi regolamento.

A termini pertanto dei succitati decreto e regolamento vorrà cotesta imperiale regia delegazione provinciale far registrare nel proprio ufficio una tale sovrana concessione.

Milano, il 20 agosto 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 43.) *Patente di privativa accordata alla ditta* Feriani, Tarel e comp. *per una nuova qualità di mattoni di sua invenzione.*

6 agosto 1820.

N.° 20230-907. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. si è graziosamente degnata di accordare con sovrana sua risoluzione 24 maggio scorso alla ditta *Feriani, Tarel e comp.* una patente di privativa per lo spazio di cinque anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, per una nuova qualità di mattoni di sua invenzione, esercibile in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto, giusta le norme portate dal decreto 24 giugno 1806 ed annessovi regolamento.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale è quindi incaricata di far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso, che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, ritenuta l'osservanza dei succitati decreto e regolamento.

Milano, il 6 agosto 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 44.) *I condannati al primo grado devono subire la loro pena nella casa di correzione in Milano, e nella casa di forza in Mantova quelli del secondo e terzo grado.*

6 agosto 1820.

N.° 18264-798. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per norma e direzione in quanto la riguarda, si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale essersi degnata S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 12 marzo p.° p.° di ordinare che i condannati al terzo grado di carcere in tutte le provincie del regno lombardo-veneto, e così pure i condannati al secondo grado nelle provincie lombarde debbano essere tradotti nella casa di forza di Mantova; che i condannati al primo grado nelle provincie lombarde debbano scontare la loro pena nella casa di correzione di Milano; che spetti alle autorità che pronunciano le sentenze il decidere, a tenore del § 457 del codice penale, se i condannati al carcere duro per sei mesi o meno, e i condannati al carcere semplice per non più di

un anno debbano essere trattenuti a scontare la pena nelle carceri criminali: ovvero se i primi debbano essere tradotti a Mantova, ed i secondi alla casa di correzione di Milano. Si previene altresì la delegazione che per parte dell' imperiale regio tribunale d' appello generale verranno date le istruzioni ai tribunali criminali analogamente alla premessa sovrana risoluzione. È poi mente di S. M. che lo spazio, il quale mediante tale separazione resterà disponibile nella casa di Milano, sia ridotto ad uso di casa di lavoro forzato; in tal guisa la casa di Milano avrà da soddisfare ai tre usi, cioè pei condannati al carcere in primo grado, pei condannati per le gravi trasgressioni di polizia, e finalmente avrà la destinazione di casa di lavoro forzato, in cui potranno essere chiusi anche i ragazzi.

Milano, il 6 agosto 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 5.

(N.° 45.) *Obbligati i comuni ad affittare o livellare i beni comunali incolti non necessarj al pascolo.*

7 agosto 1820.

N.° 19856-2542 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con la circolare 14 marzo p.° p.°, n.° 1509-178, si è vivamente raccomandato alle imperiali regie delegazioni che dessero opera perchè fosse finalmente eseguito il decreto 25 luglio 1806, il quale vuole che siano affittati o livellati i beni comunali incolti non necessarj al pascolo.

Alle sollecitudini dell' imperiale regio governo si aggiungono ora gli espressi comandi dell' augusto nostro sovrano. Con risoluzione del dì 29 del p.° p.° giugno S. M.

(N° 50.) *Tariffa notarile per gli atti di protesti di cambio.*

7 settembre 1820.

N.° 2919-141. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle camere di disciplina notarile ed alle prime istanze delle provincie lombarde.

Informato il tribunale d'appello del sensibile divario su le competenze che, dopo cessati gli uscieri, sogliono esigersi dai notai nei diversi distretti delle provincie lombarde per gli atti dei protesti di cambio loro riservati nell'art. 173 del codice italico di commercio e nella circolare 1.° maggio 1818, n.° 4762, e ponderata la convenienza di togliere l'adito ad ogni arbitrio e di assoggettarne la tassa a regole uniformi, presi gli opportuni concerti coll'imperiale regio governo e colla superiore approvazione, deduce a notizia delle camere di disciplina notarile e delle autorità giudiziarie la quì annessa tariffa, che d'ora in avanti e fino ad ulteriori disposizioni servirà di norma nella materia di protesti cambiarj, ed a cui dovranno esattamente attenersi tanto i singoli notai, quanto le parti interessate; al quale effetto la presente circolare verrà affissa nelle rispettive cancellerie.

Milano, il 7 settembre 1820.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

CARLI, Consigliere.

Tariffa notarile per gli atti di protesti di cambio.

	Italiane		
	Lire.	Cent.	Mill.
Per ogni atto di protesto fatto ad un solo, in Milano	4	»	»
In ogni altra piazza	3	»	»
Fatto a più persone, sia come obbligate nella cambiale, sia come indicate al bisogno, per ciascuna persona a cui venisse fatto il protesto, oltre alla prima	»	75	»
Occorrendo di dover portarsi più di una volta alla casa o case, per ogni volta di più	»	50	»
Occorrendo di dover rilasciare più di due esemplari del protesto, per ogni esemplare di più	»	50	»
E tutto ciò oltre la carta bollata, rispetto a cui si riterrà il foglio di centesimi 50 pel protesto originale, e quello di centesimi 75 per le copie da rilasciarsi alle parti	»	»	»
Nulla si esigerà per la dichiarazione di chi assuma il pagamento della cambiale per onore di firma	»	»	»
Occorrendo viaggi oltre un miglio, la parte istante sosterrà le spese dei mezzi di trasporto	»	»	»
Per la presentazione dell' originale dei singoli atti di protesto onde ne segua il registro prescritto nell' art. 276, parte finale del vegliante codice di commercio	1	»	»
La detta tassa di lire 1 dovrà pagarsi al competente ufficio contemporaneamente al registro del protesto, dietro il quale pagamento non si esigerà alcun diritto d' archivio per l' inscrizione nel particolare repertorio del notajo	»	»	»

(N.° 51.) *Soldo di ritiro da accordarsi agli invalidi reali dell' imperiale regio corpo di gendarmeria, alle loro vedove ed orfani.*

8 settembre 1820.

N.° 21696-3160 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia cancelleria aulica riunita con suo dispaccio 27 luglio pross.° pass.°, n.° 21807-1290, ha partecipato a questo governo una risoluzione di S. M. I. R. relativamente al soldo di ritiro da accordarsi agli invalidi reali dell' imperiale regio corpo di gendarmeria dal sergente (*Wachtmeister*) in giù, alle loro vedove ed orfani, agli ufficiali, compresi quelli dello stato maggiore del corpo medesimo, e del pari alle vedove ed agli orfani di questi.

Il governo medesimo pertanto si fa sollecito di comunicare alle imperiali regie delegazioni per loro norma una copia del suddetto aulico dispaccio.

Milano, 8 settembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

N.° 21807-1290.

Restituendo le carte che andavano unite al rapporto 13 aprile 1817, n.° 834, dell'ufficio della presidenza di codesto imperiale regio governo, si partecipa essersi degnata S. M. in data 14 corrente mese di determinare quanto segue riguardo agl' invalidi reali del corpo di gendarmeria dal sergente (*Wachtmeister*) in giù, alle loro vedove ed orfani, agli ufficiali, compresi quelli dello stato maggiore del corpo medesimo, e del pari alle vedove ed agli orfani di questi.

Il soldo di ritiro per reale invalidità nel reggimento di gendarmeria in Lombardia regolarmente conosciuta è fissato giornalmente in carantani 20 per un sergente (*Wachtmeister*)
» 17 per un caporale,
» 15 per un vicecaporale,
» 13 per un soldato semplice e trombetta,
senza distinzione alcuna se il gendarme abbia servito a piedi ovvero a cavallo. A questo soldo poi sarà aggiunta, per quelli che sono accettati in una pubblica casa d'invalidi, una giornaliera porzione di pane, ed un' altra di *servizio*, oltre la somministrazione d'una delle solite *monture* d' invalido. Riguardo alle vedove ed agli orfani dei gendarmi dal sergente in giù saranno osservate le stesse norme che in questo proposito sono in attività nella monarchia pel rimanente dell' esercito austriaco, coll' avvertenza che ogni gratificazione o pensione non potrà essere calcolata che dal

giorno nel quale il rispettivo marito e padre passò a servire sotto le bandiere dell'austriaca monarchia.

Gli ufficiali tutti del corpo della gendarmeria, compresi quelli dello stato maggiore del corpo stesso, saranno trattati secondo la generale normale austriaca quando si verificasse la loro impotenza a continuare un servizio attivo. E riguardo del pari alle loro vedove e ai loro orfani verranno applicate le ordinanze già esistenti pel restante dell' armata degli stati imperiali tanto relativamente alle qualità richieste per ottenere pensioni, quanto alla misura di queste.

Le spese poi che concernono gl' invalidi del corpo di gendarmeria saranno sostenute dai fondi assegnati per la dotazione militare. Ma le vedove e gli orfani degl' individui di quest' armata, siccome avviene colle vedove e cogli orfani di tutto l' esercito, percepiranno dalle casse camerali o le gratificazioni o le pensioni a loro competenti dietro una regolare liquidazione.

Mentre tutto ciò si comunica all' imperiale regio governo per opportuna sua norma, gli si osserva che contemporaneamente ne vengono informati l' imp. regio consiglio aulico di guerra, l' imperiale regia aulica camera delle finanze e l' aulico dicastero di polizia.

Vienna, il 27 luglio 1820.

Firmat. GOESS.

(N.° 52.) *Patente d'invenzione accordata a* John Watts *di un nuovo metodo particolare di stampa stereotipa, di cui egli ha dichiarato d'essere inventore.*

9 settembre 1820.

N.° 23857-1075 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con venerata risoluzione 24 agosto 1818 si è degnata di accordare una patente d'invenzione a *John Watts* dell'America settentrionale per far uso in tutta l'estensione della monarchia austriaca per lo spazio d'anni dieci consecutivi e decorribili dalla data medesima di un nuovo metodo particolare di stampa stereotipa, di cui egli ha dichiarato d'esser inventore.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale resta quindi incaricata di far registrare ne' proprj uffici l'avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, rimanendo, per riguardo al regno lombardo-veneto, assoggettato alle prescrizioni contenute nel decreto 24 giugno 1806 ed annessovi regolamento.

Milano, il 9 settembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 53.) *Il pagamento delle spese di viaggio e delle diete degl' impiegati a chi incumbe nel caso di un giudizio statario.*

16 settembre 1820.

N.° 24358-2824 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Col dispaccio 13 novembre 1818, n.° 27932-3243, fu comunicata a codesta imperiale regia delegazione la sovrana risoluzione 7 settembre 1818, in forza della quale le spese di viaggio e le diete degl' impiegati occorrenti per le inquisizioni criminali devono esser pagate dal tribunale, e non dall'inquisito, anche quando il medesimo venga condannato nelle spese del processo.

Ora essendo stato promosso il dubbio, se tale prescrizione abbia ad osservarsi anche nel caso d' un giudizio statario, S. M. I. R. si è degnata di dichiarare con sovrana risoluzione 7 agosto p.° p.°, che quando il giudizio statario è occasionato da un comune, le diete e le spese degl' impiegati siano risarcite dal comune medesimo, salvo il regresso contro gl' individui che si saranno resi particolarmente colpevoli; ma che quando per

colpa di semplici particolari si debba istituire il giudizio statario, le sostanze di questi restino obbligate al risarcimento, in quanto però vi siano sufficienti, e che se ne possa secondo le leggi realizzare l' incasso; mentre in caso diverso dovrà esservi supplito coi fondi assegnati alla giustizia punitiva.

Si partecipa tale sovrana risoluzione a codesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma.

Milano, il 16 settembre 1820.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,
BAZETTA.

(N.° 54.) *Ristretta ai soli professori ordinarj delle università e dei licei la proibizione di dare agli scolari ripetizioni private contro pagamento.*

7 ottobre 1820.

N.° 25739-3688. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita, in conseguenza di una risoluzione sovrana emanata nell' argomento delle ripetizioni private

per parte dei pubblici professori, ha partecipato al governo per inalterabile norma le seguenti prescrizioni:

1. La proibizione di dare agli scolari ripetizioni private contro pagamento non è da applicarsi se non ai professori ordinarj delle università e dei licei.

2. Ai professori ginnasiali è permesso, come per l'addietro, di dare ripetizioni private sino a tanto che disimpegnano debitamente le mansioni del loro ufficio pubblico, a condizione però

a. Che il professore faccia conoscere al prefetto del ginnasio tosto all'aprire dell'anno scolastico i nomi di quei giovani a cui intende di dare ripetizioni private; giacchè incumbe al prefetto l'obbligo di usare maggior attenzione relativamente agli esami ed alla classificazione di questi studenti;

b. Che il numero degli scolari intervenienti alle ripetizioni non sia troppo grande;

c. Che i maestri non abusino in qualsisia modo di tale concessione.

3. Egualmente è permesso ai maestri delle scuole elementari d'insegnare anche in ore straordinarie e di dare istruzioni private, purchè i maestri delle scuole elementari maggiori rassegnino anch'essi al direttore tosto all'aprire dell'anno scolastico i

nomi degli scolari che ricevono istruzione straordinaria.

Ella rimane incaricata di partecipare le premesse superiori determinazioni rispettivamente al direttore del liceo, al vicedirettore, al prefetto del ginnasio ed all' ispettore provinciale delle scuole elementari, e di disporre e curare che, giusta gli ordini sovrani portati dalla succennata risoluzione, sia rigorosamente osservato il divieto di dare ripetizioni private verso compenso per parte dei professori ordinarj del liceo, e che i professori dei ginnasj e i maestri delle scuole elementari maggiori che volessero approfittare della facoltà loro accordata di dare simili ripetizioni private, abbiano ad osservare rigorosamente le condizioni sopra indicate; invigilando del rimanente che non s' introduca il menomo abuso in quest' oggetto.

Milano, il 7 ottobre 1820.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 55.) *RICHIAMATE in osservanza le disposizioni di legge tendenti a reprimere i colpevoli d' insolenze contro i giudici.*

7 ottobre 1820.

N.° 25446-2957. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Qualche pretura si è rivolta all' autorità politica provocando misure economiche contro individui che si erano permesse delle insolenze contro gli stessi giudici.

Sarebbe però improvida la legge ove non avesse dato ai magistrati i mezzi di farsi rispettare nell' esercizio delle loro funzioni.

I §§ 445, 548 e 549 del regolamento del processo civile, i §§ 72, 73 e 241 del codice delle gravi trasgressioni politiche, e molte altre disposizioni sparse nel codice penale e nei regolamenti assicurano di fatto la repressione dei colpevoli senza che occorra per nessun conto il sussidio di misure straordinarie nella via politica.

Si trova ad ogni modo opportuno di rammentare tali disposizioni all' oggetto di evitare ogni equivoco nell' applicazione di tali misure, le quali sono sempre irregolari per tutti i casi ai quali ha già il legislatore specialmente provveduto.

Milano, il 7 ottobre 1820.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 56.) *Patente d'invenzione accordata ad* Eugenio Locatelli *portante la privativa di far uso della macchina da lui inventata, con cui fabbricare punte di ferro, ottone e rame, così dette* suelli, *per uso di ogni genere di scarpe e stivali.*

16 ottobre 1820.

N.° 26713-1263. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. si è graziosamente degnata di accordare ad *Eugenio Locatelli* calzolajo di Milano una patente d'invenzione in data del 28 aprile 1819 portante la privativa di far uso in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto per lo spazio di cinque anni consecutivi, decorribili dalla data medesima, di una macchina da lui inventata, con cui fabbricare punte di ferro, ottone, rame, ecc. sì piccole che grosse, così dette *suelli*, per uso di ogni genere di scarpe e stivali.

Nel rendere di ciò consapevole codesta imperiale regia delegazione provinciale, s'incarica la medesima di far registrare ne' proprj uffici l'analogo avviso che si vedrà inserito nella gazzetta di Milano, e ciò a termini del

disposto dall' articolo 5 del regolamento annesso al decreto 24 giugno 1806, sotto l' osservanza delle di cui prescrizioni venne rilasciata la patente in discorso.

Milano, il 16 ottobre 1820.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 57.) *Avviso portante i connotati di alcune monete false rinvenute in circolazione.*

21 ottobre 1820.

N.° 14433-3628 C.

Imperiale regio governo di Milano.

AVVISO.

L' imperiale regio governo di Venezia ha fatto pubblicare nelle provincie da esso dipendenti un avviso in data 26 settembre p.° p.° concernente alcune monete false rinvenute in circolazione, e di cui si rendono con ciò noti i connotati.

CONNOTATI DEI ZECCHINI VENETI FALSI.

Impronto . . . del doge Lodovico Manin colla figura di S. Marco presso al pastorale, senza piedi e senza alcun segno di essi, quando il zecchino veneto legittimo segna due punte più o meno distinte che li rappresentano. Inoltre le lettere iniziali o i così detti caratteri componenti la leggenda appariscono più grandi e meno regolati di quello che nel zecchino legittimo.

Composizione. Tondini di argento legato con rame a 9 decimi circa, sopraccoperti da una foglia d'oro puro.

Peso. . . . . eguale al peso legale dei legittimi zecchini.

Valore . . . . intrinseco di lire 4. 55 (quattro lire e centesimi cinquantacinque circa) per ogni pezzo.

Altri caratteri. Questo zecchino falso è sensibilmente più grosso del legittimo anche al tatto della mano. Lasciandolo cader a terra manda un suono metallico vivo, penetrante ed argentino, non quasi affatto cupo come il legittimo. Il zecchino veneto legittimo è sommamente duttile, per cui assai facilmente si piega, ciò che non verificasi nel zecchino falso.

CONNOTATI DEL PEZZO DA LIRE DUE ITALIANE FALSO.

Impronto. . . . . Ha la marca V. (Venezia) e porta l'anno 1813. Manca del contorno legale e della leggenda *Dio protegge l'Italia*, e vi è sostituito in vece il contorno a piccole stelle proprio del pezzo da lir. 1 italiana e suoi spezzati.

Composizione di stagno senza la menoma parte di argento.

Esecuzione . a getto e non a conio regolare.

Peso . . . . Quantunque all' occhio sembri di eguale volume al pezzo legittimo, tuttavia cala dal legale 2 denari metrici circa per pezzo.

Valore . . . intrinseco. Nessuno.

Calore . . . . metallico bianco un poco illusorio nella promiuenza dei tipi, e dell'apparente argentatura sopra applicata a mercurio. È però oscuro per l'ossidazione dallo stesso mercurio promossa.

Altro carattere. Conserva sensibilissimo l'odore proprio dello stagno.

Tanto si deduce a pubblica notizia anche in queste provincie per opportuna norma.

Milano, il 21 ottobre 1820.

PANCALDI, I. R. Segret. di Governo.

(N.° 58.) *Scioglimento del dubbio proposto sulla forma in cui debbano stipularsi gli atti per l'acquisto delle proprietà che vengono occupate in causa di opere pubbliche, ed a carico di chi debbano stare le spese relative.*

24 ottobre 1820.

N.° 26420-4693. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È stato promosso il dubbio, in qual forma debbano stipularsi gli atti per l'acquisto delle proprietà che vengono occupate in causa di opere pubbliche, ed a carico di chi debbano stare le spese relative, su di che il governo ha dichiarato che il contratto di acquisto in via ordinaria può esser fatto per privata scrittura in forma anche di processo verbale, e che la spesa relativa debba esser tenuta a carico dell'imperiale regio erario, coll'avvertenza che per l'effetto del trasporto dell'estimo, quando debba aver luogo la scrittura o il processo verbale, dovrà poi essere legalizzato nel modo prescritto dalla notificazione 15 febbrajo 1819.

Si comunica tale dichiarazione anche a codesta imperiale regia delegazione per opportuna sua norma in simili congiunture.

In tale occasione poi il governo trova opportuno di raccomandare l'osservanza d'un'altra massima già stabilita a questo riguardo, qual è che prima di stipulare simili contratti debba assicurarsi che l'amministrazione pubblica non abbia a soffrire alcun pregiudizio tanto in conseguenza delle proprietà che vengono cedute, quanto per la qualità delle persone che intervengono al contratto, esigendo le prove regolari del libero trapasso delle proprietà acquistate e della necessaria autorizzazione per parte dell'autorità competente quando trattasi d'individui soggetti a tutela, o di corpi amministrati.

Milano, il 24 ottobre 1820.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 591.) *Richiamate in osservanza le precedenti disposizioni in ordine al carteggio tra le autorità superiori militari e le autorità civili.*

3 novembre 1820.

N.° 29328-4102 P. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo avvenuto in uno dei regni fermanti la monarchia austriaca che in una causa vertente tra l'erario militare ed una comunità, il procuratore della camera fece pervenire i proprj rapporti al comando generale col mezzo dell'autorità provinciale, lo che ha prodotto l'effetto che il corso del processo ebbe a soffrire un notabile ritardo; l'imperiale regia cancelleria aulica riunita, ad oggetto di prevenire la rinnovazione di simili ritardi nel corso dei processi, con suo dispaccio 11 ottobre p.° p.°, n.° 30708-3214, ha richiamato all'osservanza la disposizione contenuta nell'antecedente dispaccio 25 giugno 1819, n.° 18866-586, che venne comunicato a codesta imperiale regia delegazione col dispaccio governativo 13 luglio detto anno, n.° 16772-2512.

L'imp. regia cancelleria predetta ha in pari tempo significato che la disposizione contenuta nel suddetto dispaccio aulico n.° 18866-586 di dover incamminare col mezzo delle autorità provinciali la corrispondenza delle autorità civili colle autorità militari di rango superiore non deve estendersi anche alla corrispondenza degli uffici fiscali colle superiori autorità militari quando si tratta di dover rappresentare l'erario militare o di qualunque altro oggetto militare contenzioso, nei quali casi sono gli uffici fiscali autorizzati a rivolgersi direttamente ai comandi generali.

Il governo pertanto partecipa una tale dichiarazione a codesta imperiale regia delegazione per sua norma e direzione, nei contingibili casi, e l'incarica di diramare di conformità istruzioni alle autorità da lei dipendenti, acciò si prestino anch'esse all'esecuzione degli ordini superiori.

Milano, il 3 novembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 60.) *Privilegio esclusivo accordato a Carlo Ferdinando Levasseur per anni quindici per aver trovato un modo particolare di estrarre polvere e sale d'urina ad uso di concime dagli escrementi animali, come pure per una maniera di costruire latrine mobili senza odore.*

11 novembre 1820.

N.° 28393-1397 P. Circolare.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione del giorno 3 scorso agosto si è graziosamente degnata di accordare a *Carlo Ferdinando Levasseur* un privilegio esclusivo per tutto il regno lombardo-veneto e per quello della Dalmazia per quindici anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, per aver trovato un modo particolare di estrarre polvere e sale d'urina ad uso di concime dagli escrementi animali, come pure per una maniera di costruire latrine mobili senza odore, e da valere in tutta l'estensione della monarchia austriaca sotto le seguenti condizioni:

1. Che il suddetto *Levasseur*, scaduto il termine dei 15 anni, debba render pubblici questi suoi ritrovati mediante una descrizione esatta ed autentica;

2. Che se taluno potesse dimostrare che queste invenzioni non fossero essenzialmente diverse da qualche altra già precedentemente

scoperta e posta in pratica, si debba considerare il privilegio come cessato, o piuttosto come non accordato;

3. Che parimente debba considerarsi decaduto dal privilegio se dentro un anno ed un giorno dalla data d'oggi non lo mettesse in pratica, o se nel residuo periodo lasciasse passare un anno intero senza servirsene;

4. Che abbia da devenire alle necessarie convenzioni spontanee coi proprietarj delle materie prime, sicchè a nessuno possa essere impedito per di lui causa l'uso o la vendita dei materiali necessarj a formare il suo concime artificiale.

5. Inoltre i contravventori al presente privilegio incorreranno per ciascheduna contravvenzione nella multa di cento zecchini d'oro da convertirsi a profitto per metà dell'imperiale tesoro, e per metà del suddetto *Levasseur*, al qual oggetto l'ufficio fiscale del territorio ove seguirà la contravvenzione sarà in dovere di procedere irremissibilmente contro de' medesimi.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale resta incaricata di far registrare nei proprj uffici la succitata patente per la corrispondente esecuzione.

Milano, 11 novembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 61.) *Patente d' invenzione accordata a Luigi Pussinich di Venezia per una macchina dallo stesso inventata al maggior perfezionamento delle margarite.*

11 novembre 1820.

N.° 30004-1509 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione del 16 scorso maggio si è graziosamente degnata di accordare a *Luigi Pussinich* di Venezia una patente d' invenzione per tutto il regno lombardo-veneto per dieci anni interi e consecutivi, decorribili dalla data medesima, per una macchina dallo stesso inventata al maggior prefezionamento delle margarite.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale resta incaricata di far registrare nei proprj uffici la succitata patente a termini del decreto 24 giugno 1806 ed annessovi regolamento.

Milano, 11 novembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 62.) *Privilegio esclusivo accordato al* Ignazio Meissner *per una nuova macchina ad uso di caffè da lui inventata.*

12 novembre 1820.

N.° 28392-1396 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione del giorno 14 scorso giugno si è graziosamente degnata di accordare ad *Ignazio Meissner* un privilegio esclusivo per tutto il regno lombardo-veneto e per quello della Dalmazia di cinque anni interi e consecutivi, decorribili dalla data suddetta, per una nuova macchina ad uso di caffè da lui inventata, e da valere in tutta l'estensione della monarchia austriaca sotto le seguenti condizioni:

1.° Che il ricorrente, scaduto il termine del quinquennio, debba render pubblico questo suo ritrovato mediante una descrizione esatta ed autentica;

2.° Che se taluno potesse comprovare che questa invenzione non sia essenzialmente diversa da qualche altra già precedentemente fatta e posta in pratica, si debba considerare

il privilegio come cessato o piuttosto non accordato;

3.° Che per tale debba parimente essere considerato qualora i ricorrenti non ne facessero uso pel corso di un anno dalla data delle presenti, o che nel corso del quinquennio lasciassero passare un anno intero senza servirsene;

4.° Che i contravventori al succennato privilegio incorreranno nella multa di cento zecchini d'oro per cadauna contravvenzione, da disporsi per metà a beneficio del suddetto *Meissner*; al qual oggetto l'ufficio fiscale del territorio ove seguirà la contravvenzione sarà tenuto a procedere irremissibilmente contro di essi.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale resta incaricata di far registrare nei proprj uffici la succitata patente per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 12 novembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 63.) *Ingiunto agli uffici dei depositi giudiziarj che le cessioni da mettersi a tergo delle pubbliche obbligazioni debbano scriversi al più fitto possibile.*

14 novembre 1820.

N.° 9401. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie.

Avendo l'imperiale regia camera aulica generale interessato il supremo tribunale di giustizia perchè sia ingiunto agli uffici dei depositi giudiziarj « che le cessioni da mettersi a tergo delle pubbliche obbligazioni » pagabili in moneta di convenzione coll'annuo interesse del due e mezzo, e cinque » per cento, debbano scriversi al più fitto » possibile, e ciò a risparmio dello spazio » occorrente per le annotazioni da farvisi in » caso di ulteriore cessione o vincolazione » delle obbligazioni medesime », se ne rendono avvertite tutte le imperiali regie prime istanze per loro norma in esecuzione dell'ossequiato decreto aulico del senato lombardo-veneto dell'imperiale regio supremo tribunale di giustizia 2 novembre anno corrente, n.° 2844.

Milano, il 14 novembre 1820.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

PINO, Consigliere.

(N.° 64.) *Le spese occasionate dal tifo petecchiale sviluppatosi nel 1816 e 1817 sono a carico dell' imperiale regio erario dello stato.*

17 novembre 1820.

N.° 16248-4012. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 31 agosto p.° p.°, n.° 25525-2363, ha comunicata la graziosa sovrana risoluzione in data 18 suddetto mese, colla quale S. M. I. e R. si è degnata di determinare che tutte le spese occasionate dal tifo petecchiale sviluppatosi nelle provincie della Lombardia negli anni 1816 e 1817 vengano sostenute dall' imperiale regio erario dello stato.

L' imperiale regia eccelsa camera aulica generale delle finanze avendo prescritte con dispaccio del 2 p.° p.° ottobre, n.° 39083-2480, le analoghe disposizioni di esecuzione, assegna come termine perentorio all' insinuazione dei crediti dipendenti dal detto titolo tutto il prossimo venturo mese di gennajo 1821.

Ad oggetto pertanto che la sopraccennata benefica sovrana risoluzione possa ottenere il pieno suo effetto, s' incarica codesta imperiale regia delegazione di dedurla immediatamente a pubblica notizia con apposito avviso, prevenendo con esso tanto i comuni e stabilimenti, quanto i privati creditori del termine

perentorio superiormente prescritto, spirato il quale s'intenderanno decaduti dal diritto d'insinuazione e soddisfacimento dei loro crediti.

A fine poi di evitare possibilmente il bisogno di un carteggio, ed il ritardo nelle operazioni che sarebbe per derivarne, codesta delegazione ingiungerà alle autorità da essa dipendenti di fare in modo che le spese vengano esposte colla dovuta chiarezza, nel maggiore dettaglio e regolarmente corredate di tutte quelle giustificazioni che si esigono per essere definitivamente ammesse in liquidazione.

Codesta imperiale regia delegazione avrà cura pur anco di trasmettere le contabilità insinuate a questa imperiale regia direzione generale di contabilità colla maggiore possibile sollecitudine; e nel caso in cui emergesse qualche difficoltà all'esatto adempimento delle prenunciate disposizioni, dovrà farne tosto rapporto per gli analoghi provvedimenti.

Le disposizioni della presente sono applicabili tanto a quei creditori che non hanno finora insinuati i loro conti, quanto a quelli che ne fecero l'insinuazione, ma le di cui contabilità sono state retrocesse in passato con qualche osservazione.

Milano, il 17 novembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 65.) *Classi di dieta stabilite per gl' impiegati negl' istituti d' istruzione elementare.*

18 novembre 1820.

N.° 29925-4384 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia camera aulica, di concerto coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita, con dispaccio 10 ottobre p.° p.°, n.° 40950-2576, ha determinato che le classi di dieta, pei casi in cui possano competere le diete e spese di viaggio al personale impiegato negli istituti d' istruzione elementare del regno lombardo - veneto, siano stabilite nel modo che segue:

1.° Per l' ispettore in capo, ovvero generale, la classe settima;

2.° Per gl' ispettori provinciali la classe ottava;

3.° Pei direttori delle scuole elementari maggiori, pei direttori e professori delle scuole tecniche, ispettori distrettuali delle scuole elementari, pel segretario dell' ispettore in capo, o generale, la classe nona;

4.° Pei maestri delle scuole elementari maggiori la classe decima;

5.° Finalmente pei maestri delle scuole elementari minori, per gli assistenti delle scuole elementari maggiori, e per lo scrittore o cancellista dell' ispettorato in capo la classe undecima.

Nel comunicare a cotesta imperiale regia delegazione provinciale la presente aulica determinazione, la s' incarica di renderne di conformità consapevoli que' funzionarj cui si riferisce la stessa determinazione esistenti nella di lei provincia.

Milano, il 18 novembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 66.) *Riduzione del dazio a soli centesimi 13 per ogni pecora lanuta che sorte a pascolare nell' estero, o che vi ritorna dai pascoli interni.*

25 novembre 1820.

N.° 16348-2016. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In conseguenza della riduzione avvenuta sul dazio d'uscita delle lane, l' imperiale regia camera aulica generale, di concerto colla imperiale regia commissione aulica di commercio, si è compiaciuta di dichiarare con ossequiato dispaccio 31 pross. pass. ottobre, n.° 41346-1281, che anche il dazio attualmente vigente per ogni pecora lanuta che sorte a pascolare nell' estero, o che vi ritorna dai pascoli interni, dovendo esso corrispondere alla ventesima parte del dazio fissato pel centinajo di lana, sia ridotto dai centesimi centoquattro per cadauna pecora come sopra a soli centesimi tredici, salvo il dazio principale costituito alla medesima.

Tanto si partecipa all' imperiale regia direzione delle dogane ed alle imperiali regie delegazioni per propria norma.

Milano, il 25 novembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 67.) *Partecipazione della conferma fatta da S. M. del collegio dei cadetti di marina in Venezia, nel quale, oltre gli alunni mantenuti a spese dello stato, saranno anche ammessi dei pensionati a tutta spesa dei loro parenti.*

27 novembre 1820.

N.° 31130-4326 P. Circolare.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando generale militare delle provincie venete partecipò al governo essersi degnata S. M. l' augustissimo nostro sovrano di determinare che debba anche in avvenire sussistere il collegio dei cadetti di marina, avendone altresì sanzionate le istruzioni.

Soggiunse poi emergere dalle suddette istruzioni:

1.° Che, oltre gli alunni ivi ricevuti a spese dello stato, i quali potranno essere i figli degli ufficiali superiori e degli ufficiali dello stato maggiore della marina e dell' armata di terra, non che degl' impiegati militari di mare e di terra, potranno esservi ammessi anche dei pensionati a tutta spesa dei loro parenti. Detti pensionati potranno essere

dei giovani senza distinzione di rango, semprechè comprovino di avere i mezzi di sussistenza e le necessarie qualità fisiche e morali;

2.° Che gli alunni i quali desiderassero di essere ricevuti in esso istituto, riguardo all' età non potranno avere meno di 12 anni, e non più di 15, e dovranno essere di sana e forte complessione di corpo, avere delle cognizioni preliminari e del talento.

Siffatte cognizioni, per assicurarsi delle quali all' ingresso nel collegio si farà loro un rigoroso esame, sono i primi erudimenti della lingua italiana, di sapere scrivere correttamente sotto la dettatura, e di sapere applicare le prime 4 operazioni di aritmetica alla regola del tre;

3.° Che le spese di pensione saranno regolate di tempo in tempo, in modo che tutte le spese di amministrazione e di sussistenza siano egualmente ripartite sopra gli alunni, e vengano totalmente coperte dai medesimi;

4.° Che le domande per l' ammissione degli alunni fatte dai genitori o dai tutori dovranno essere corredate delle fedi di battesimo, del certificato delle cognizioni preliminari, e dell' attestato medico riguardo alla costituzione fisica, alla vaccinazione ed al

vajuolo avuto. Tali domande poi dovranno essere dirette all'imperiale regio comando generale della marina, il quale le innoltrerà per la decisione all'aulico consiglio di guerra.

Interessando al prefato comando che le succennate sovrane disposizioni siano rese note a quelli che volessero approfittare della sovrana munificenza, s'incarica codesta imperiale regia delegazione di farne la corrispondente comunicazione a chi potesse interessare.

Milano, il 27 novembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 68.) *Privilegio esclusivo accordato a* Jonata Lazaro Uffenheimer *pel metodo da lui inventato per la concia delle pelli colla sostanza della vallonea.*

27 novembre 1820.

N.° 30750-1568 P. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con sovrana risoluzione 21 luglio p.° p.° S. M. I. R. si è degnata di accordare a

Jonata Lazaro Uffenheimer, e suoi eredi e successori il privilegio esclusivo per otto anni consecutivi di far uso in tutto il regno lombardo-veneto di un nuovo metodo da lui inventato per la concia delle pelli colla sostanza della vallonea; dichiarando specialmente però, che, scaduto il termine degli otto anni, debba il privilegiato render pubblico il di lui ritrovato mediante una descrizione esatta ed autentica; che se taluno riuscisse a dimostrare d'aver usato nella monarchia l'istesso metodo od altro non essenzialmente diverso, debba il presente privilegio, considerarsi come cessato, anzi come non accordato; che per tale debba parimente essere considerato qualora lo stesso privilegiato non ne facesse uso prima di un anno ed un giorno dalla data della concessione (20 ottobre 1820), ovvero che nel corso dell'ottennio lasciasse passare un anno intero senza servirsene; e dichiarando altresì che qualora le premesse condizioni vengano esattamente adempiute, non solo avrà il privilegiato a godere del suo privilegio, ma bensì che durante lo spazio di otto anni dalla data succennata in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto ognuno abbia ad astenersi dall'imitare essenzialmente la maniera di preparazione da lui inventata, o dal servirsi della

concia preparata ad imitazione della sua, sotto pena della perdita del materiale e degli utensili usati a tal uopo, lo che cadrà tutto a beneficio dello stesso privilegiato; ed inoltre che i contravventori incorreranno nella sovrana indignazione, e pagheranno per ciascheduna contravvenzione la multa di cento zecchini d' oro, da convertirsi a parti eguali a profitto dell' imperiale regio tesoro e del suddetto privilegiato, al quale oggetto l' ufficio fiscale del territorio ove seguisse la contravvenzione sarà tenuto a procedere senza remissione.

Si comunicano alla delegazione tali supreme disposizioni affinchè, premessa l' opportuna annotazione ne' proprj registri, si faccia carico, in quanto la può concernere, di curarne in codesta provincia la più esatta osservanza.

Milano, il 27 novembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 69.) *Coll'applicazione delle pene dettate dal codice austriaco per le contravvenzioni boschive non s' intende derogata la legge italica 27 maggio 1811 nelle altre sue discipline.*

28 novembre 1820.

N.° 9571. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie.

In esecuzione del venerato decreto del senato lombardo-veneto dell' imperiale regio tribunale supremo di giustizia 8 corrente, n.° 2255-2786, si comunica quanto segue a tutte le imperiali regie prime istanze per loro norma e direzione: « Che quantunque dopo » l' attivazione del codice penale austriaco » debbano applicarsi le pene dal medesimo » dettate alle contravvenzioni boschive, nelle » quali concorrono gli estremi d' un delitto » o di una grave trasgressione di polizia dallo » stesso codice espressamente contemplati; » perciò non possa ritenersi derogata la legge » italica 27 maggio 1811 nelle altre sue discipline, e meno ancora in quanto esse riguardano unicamente l' amministrazione e polizia » forestale, e non furono espressamente derogate. »

Milano, il 28 novembre 1820.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

PINO, Consigliere.

(N.° 70.) *In quali casi competa ai professori come impiegati dello stato il trattamento giornaliero e le spese.*

2 dicembre 1826.

N.° 31610-4722. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imp. regia cancelleria aulica riunita con dispaccio del 4 p.° p.° novembre, n.° 33118-2514, ha notificato a questo governo la sovrana risoluzione in data del 28 precedente ottobre prescrivente « che i professori come impiegati » dello stato essendo tenuti nel luogo ove » esercitano il loro impiego a dare il proprio » parere allorquando si tratta della scienza » che essi insegnano, non hanno alcun diritto » a chiedere per questo unico motivo una » particolare rimunerazione o dieta; all' in- » contro nel caso che avessero dovuto incon- » trare delle spese per recarsi al luogo delle » commissioni, e che loro convenisse un trat- » tamento giornaliero, siano i medesimi da » indennizzarsi tanto per lo passato, come » nell' avvenire per ogni spesa sopportata, e » debba accordarsi ai medesimi il trattamento » giornaliero loro competente, dopo d' avere » per altro liquidate le spese e provato il » titolo per reclamare il detto trattamento. »

Tanto si partecipa all'imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma.

Milano, il 2 dicembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 71.) *Norme per ottenere copia di qualche inscrizione fatta sul protocollo speciale delle inscrizioni portanti la data legale delle private scritture.*

5 dicembre 1820.

N.° 18680. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori direttori e capi di protocollo presso gl'imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri presso le imperiali regie preture forensi.

In aggiunta alla circolare 9 dicembre 1819, n.° 18348, la direzione le partecipa che venendo chiesta copia da chicchessia di qualche inscrizione fatta sul protocollo speciale delle inscrizioni portanti la data legale delle private scritture, ne rilascerà la richiesta copia in via di certificato.

La domanda dovrà essere fatta in iscritto, e firmata dal richiedente in carta bollata di settantacinque centesimi, e dovrà specificare l'atto del quale chiedesi il certificato d'inscrizione.

Il detto certificato, ossia copia del protocollo, verrà scritto a tergo della domanda, contrassegnato col suggello o griffo dell'ufficio, e munito della di lei firma.

La tassa da pagarsi dai richiedenti è quella prescritta dal regolamento provvisorio 5 gennajo 1816 per le tasse giudiziarie alla settima rubrica. La detta tassa verrà accennata in calce del certificato, e le singole tasse che per tale causa verranno esatte dovranno mensualmente dimostrarsi sull'esemplare del protocollo che viene trasmesso a questa direzione, e dovranno versarsi in un colle tasse d'inscrizione.

Sarà di lei cura di esattamente osservare le surriferite discipline, non che di riscontrare la ricevuta della presente.

Milano, il 5 dicembre 1820.

PSALIDI.

NARDUCCI, Segretario.

Milano, dall'Imp. Regia Stamperia.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 6.

(N.° 72.) *Beneficio di fiorini 4, moneta di convenzione, che accorda il signor* Levasseur *agli spedali sul ricavo di ogni latrina mobile inodorifera che verrà posta in attività, e di carantani 6 per ogni* metzen *di polvere di concime e di sale di urina che riescirà a vendere.*

7 dicembre 1820.

N.° 31925-2634 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In seguito alla patente d' invenzione che colla circolare 11 novembre p.° p.°, n.° 28393-1397, si è comunicato alle imperiali regie delegazioni essere stata accordata da S. M. I. R. al signor *Carlo Ferdinando Levasseur* per la introduzione in tutte le provincie della monarchia austriaca delle latrine mobili inodorifere di sua invenzione, non che per la vendita della polvere di concime e del sale che si propone di estrarre dagli escrementi animali, l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica ha ora comunicata al governo l' esibizione del suddetto signor *Levasseur* di far

partecipi gli spedali a senso dell' anteriore sua promessa del profitto ch' egli ricaverà dai sovresposti suoi ritrovati, di contribuire cioè ai medesimi quattro fiorini di moneta di convenzione per ogni latrina mobile che da lui, o da' suoi commessi, o cessionarj verrà posta in attività, e sei carantani della medesima valuta per ogni metzen di Vienna di polvere di concime e di sale d' urina, ovvero per ogni misura più approssimativa al metzen che sia in uso nelle rispettive provincie.

Essendosi il suddetto signor *Levasseur* obbligato colla summentovata esibizione ad eseguire il pagamento delle indicate competenze presso quell' ufficio che fosse più piaciuto alla prelodata cancelleria aulica, ed avendo essa designate a tal uopo le imperiali regie delegazioni provinciali, s' incaricano le medesime d' invigilare perchè venendo posti in attività tali apparati, e procedendosi alla vendita del sale d' urina e della polvere di concime nei comuni delle rispettive provincie, abbiano a curare la riscossione delle suddette competenze a beneficio dei rispettivi spedali, giusta l' intenzione dell' intraprenditore; il quale si è a questo uopo proposto di presentare ogni tre mesi lo stato degli apparati che avrà stabiliti, e dei prodotti degli escrementi che avrà venduti.

Milano, il 7 dicembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 73.) *Istruzioni per l'ammissione agli esami di chi aspira all'impiego di commissario distrettuale o di aggiunto.*

14 dicembre 1820.

N.° 31958-4040. Circolare.

L'imp. regio governo all'imperiali regie delegazioni provinciali.

All'oggetto di sottoporre a discipline uniformi l'esecuzione del regolamento approvato da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con l'ossequiata risoluzione del dì 3 di luglio del 1820, n.° 292, relativo all'ammissione agli esami degli aspiranti all'impiego di commissario distrettuale o di aggiunto, stato già partecipato all'imperiale regia amministrazione del censo ed alle imperiali regie delegazioni provinciali col dispaccio del governo 13 del suddetto mese, n.° 17609-2256, sono state compilate le quì acchiuse istruzioni, le quali dovranno servire di norma a codesta imperiale regia amministrazione nelle operazioni che sono ad essa commesse dipendentemente dal regolamento medesimo.

Milano, il 14 dicembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 31958-4040.

ISTRUZIONI

Per l' ammissione agli esami di chi aspira all' impiego di commissario distrettuale o di aggiunto, in conformità del regolamento che viene quì sotto riportato.

PARTE PRIMA.

Degli esami innanzi all' amministrazione del censo od alle delegazioni provinciali.

1. Per gli esami da farsi innanzi all' amministrazione del censo od alla delegazione provinciale, l' amministratore o il delegato, quando sia a ciò autorizzato dal governo, nomina, di volta in volta, una commissione composta di tre soggetti, i quali sieno ben versati nelle materie censuarie.

2. Gli esami si fanno sul modo

1.° Di tenere la scrittura censuaria e di eseguire i trasporti d' estimo;

2.° Di riordinare i registri dell' estimo quando vi sia entrata confusione;

3.° Di procedere all' inflizione delle multe per omessi trasporti d' estimo secondo il decreto 10 febbrajo 1809;

4.° Di formare i quinternetti per l' esazione delle imposte prediali;

5.° Di procedere alla rinnovazione dei contratti cogli esattori comunali, ed alle altre ispezioni ed operazioni ordinate dalla sovrana patente 18 aprile 1816 e dalle relative istruzioni;

6.° Di ripartire una sovrimposta comunale nel caso che a sostenere una data spesa debbano concorrere tanto l' estimo, quanto la tassa personale.

3. Per ciascuno degli oggetti contenuti nel precedente articolo 2 si pongono ripartitamente in un' urna più quesiti. Il candidato ne estrae egli stesso due a sorte per ogni oggetto, ai quali dà un' adequata soluzione in voce.

Per gli esami in iscritto l' amministratore e il delegato immagina alcuni casi o li desume dai proprj atti, e gli esaminatori fanno distendere sopra essi dal candidato un decreto, un dispaccio, una relazione, una consulta, ecc.

4. Gli esami si fanno in giornate stabilite ed in un tempo non maggiore di quello in cui stanno aperti i pubblici uffici: agli esami in voce assistono tutti gli esaminatori ed il segretario dell' amministrazione o della delegazione, o chi sarà destinato a fare le veci; a quelli in iscritto assistono almeno uno degli esaminatori ed il segretario. In tutto il tempo che durano gli esami è impedita qualunque comunicazione estranea col candidato. Sopra sua richiesta è per altro fornito delle leggi, dei decreti e dei regolamenti necessarj.

5. Terminati gli esami, il segretario o chi ne fa le veci stende il relativo protocollo nel seguente modo:

In virtù del decreto del dì . . . . n.° . . . . . dell' amministrazione del censo (o della delegazione della provincia di . . . .) autorizzata dalla risoluzione del governo del dì . . . . n.° . . . . è stato introdotto quest' oggi . . . . alle ore . . . . del mattino negli ufficj dell' amministrazione (o della delegazione) medesima il sig. . . . . per essere esaminato come aspirante a concorrere agli

impieghi di commissario distrettuale (o di aggiunto); ed alla presenza dei signori . . . . esaminatori e di me segretario infrascritto ha estratto a sorte i seguenti quesiti:

(Pongansi per intiero i quesiti, numerandoli.)

A tali quesiti ha data la seguente soluzione a voce:

(Pongasi a ciascheduno in serie la data soluzione.)

Oltre ai premessi quesiti, gli sono stati proposti i seguenti casi:

(Pongansi numerandoli.)

con ordine di distendere sopra il primo un decreto (o come in fatto); *sopra il secondo una consulta al governo* (o come in fatto) . . . .

I quali casi sono stati trattati dal candidato come apparisce dagli uniti fogli segnati . . . . e che egli stesso ha sottoscritti.

Tanto si dichiara da me (sottoscrizione del segretario).

6. Gli esaminatori presentano, mediante rapporto, all'amministrazione del censo od alla delegazione provinciale il loro voto, desumendolo dal modo con cui sono state date le soluzioni in voce ai quesiti e sono stati trattati i casi in iscritto, sopra i quali essi esternano distintamente la propria opinione; e secondo l'esito, l'amministrazione o la delegazione dichiara che l'aspirante è capace o non capace di concorrere all'impiego di commissario distrettuale o di aggiunto nella parte che concerne le materie censuarie.

7. Nel caso che il candidato sia stato riconosciuto capace, gli viene rilasciato un attestato, mediante il quale può presentarsi al governo per l'esame da sostenersi innanzi ad esso. Il qual attestato è così espresso:

Dietro l' esito degli esami, ai quali è stato sottoposto il sig. . . . . dipendentemente dal regolamento stato approvato da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè col decreto del dì 3 luglio 1820, *n.°* 292,

L' amministrazione del censo
La delegazione della provincia di . . . . } *dichiara di averlo riconosciuto ben istruito nelle materie censuarie.*

8. Se è riconosciuto incapace, viene rimandato con la seguente dichiarazione:

Per parte dell' amministrazione del censo (o della delegazione della provincia di . . . .) non si riconosce abbastanza istruito nelle materie censuarie il signor . . . . dietro gli esami da lui sostenuti il dì . . . .

PARTE SECONDA.

Degli esami innanzi al governo.

9. Tre consiglieri di governo, nominati dal presidente del governo medesimo, sono destinati per tali esami, i quali particolarmente debbono concernere

1.° La formazione de' conti preventivi e consuntivi dei comuni;

2.° Il modo di assistere ai consigli comunali ed ai convocati generali, e di stenderne le deliberazioni;

3.° La cognizione delle istruzioni 12 aprile 1816;

4.° La cognizione generale delle materie amministrative e politiche.

10. Più quesiti, concernenti ogni materia, sono predisposti e messi ripartitamente in un' urna, dalla quale il candidato ne estrae complessivamente

dodici a sorte, ai quali dà un'adequata soluzione in voce.

Per gli esami in iscritto il presidente del governo, o chi è da lui incaricato, determina alcuni casi, sopra i quali gli esaminatori fanno distendere dal candidato un dispaccio, una relazione, una consulta, ecc.

11. Sono comuni a questi esami le disposizioni contenute nell'articolo 4, e sta ad essi presente un segretario di governo destinato dal presidente del governo medesimo.

12. Terminati gli esami, il segretario raccoglie gli atti, e fa la dichiarazione analoga a quella contenuta nell'articolo 5.

I consiglieri rassegnano tutte le carte, col proprio voto, al governo.

13. Se l'esito degli esami nelle materie amministrative e politiche è favorevole al candidato, il governo (quando aderisca agli attestati dell'amministrazione del censo o della delegazione provinciale, dietro l'ispezione dei relativi atti ch'esso richiama, e le informazioni che fa assumere) rilascia al candidato medesimo un certificato d'idoneità, col quale è abilitato a concorrere per gl'impieghi di commissario distrettuale o di aggiunto.

Il certificato è così espresso: *Dietro l'esito degli esami, ai quali è stato sottoposto il signor . . . . dipendentemente dal regolamento stato approvato da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè col decreto del dì* 3 *luglio* 1820, *n.°* 292, *il governo lo dichiara abile a concorrere all'impiego di . . . . .*

14. Nel caso contrario si fa il seguente rescritto al ricorso dell'aspirante:

Dietro l'esito degli esami, ai quali è stato sottoposto il signor. . . . . dipendentemente dal

regolamento stato approvato da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè col decreto del dì 3 *luglio* 1820, *n.°* 292, *il governo non lo riconosce abile a concorrere all' impiego di* . . . . . .

PARTE TERZA

Disposizioni generali.

15. Nel caso degli articoli 8 e 14, chi vuol sottoporsi a nuovi esami dee rinnovare l' alunnato, almeno per sei mesi, presso qualche commissariato distrettuale.

Milano, il 9 dicembre 1820.

REGOLAMENTO

Per gli esami degli aspiranti all' impiego di commissario distrettuale o di aggiunto, approvato da S. A. I. il seneressimo arciduca vicerè con risoluzione del dì 3 *di luglio* 1820, *n.°* 292.

1. Coloro che aspirano all' impiego di commissario distrettuale o di aggiunto, debbono far constare

1.° Di avere il diritto di cittadinanza negli stati di S. M.;

2.° La loro buona condotta morale;

3.° Di essere in maggior età;

4.° Di aver compiuto il corso degli studj legali;

5.° Di aver fatto, per un anno almeno, l' alunnato presso qualche commissariato distrettuale.

2. Compiuto l' alunnato, e riportato per questo un certificato d' idoneità, gli aspiranti dovranno sottoporsi ad un esame tanto in voce, quanto in iscritto innanzi all' imperiale regia direzione del censo ed all' imperiale regio governo. Nelle provincie l' esame che dovrebbe farsi negli uffici dell' imperiale regia direzione del censo, potrà dall' imperiale regio governo essere commesso all' imperiale regia delegazione provinciale.

3. Quando l' esito dell' esame sia favorevole agli aspiranti, sarà a questi rilasciata dall' imperiale regio governo una dichiarazione di abilitazione a presentarsi ai concorsi per gl' impieghi di commissario o di aggiunto.

4. Si potrà prescindere dalle condizioni stabilite dall' articolo 1 (eccetto quelle sotto i numeri 1.°, 2.° e 3.°), e dagli esami in favore de' quiescenti, pensionati od impiegati dello stato nei quali concorrano distinti meriti e servigi.

(N.° 74.) *Scioglimento del dubbio sul modo di consumare gli atti di esecuzione sopra i beni del ricevitore comunale per parte del ricevitore provinciale.*

19 dicembre 1820.

N.° 10311. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie lombarde.

Sul dubbio insorto all' imperiale regio governo di Venezia, se il ricevitore provinciale

possa continuare le esecuzioni fiscali sopra i beni del ricevitore comunale che abbia data cauzione coi beni medesimi in caso che si apra concorso sulla di lui facoltà, senza aver riguardo al concorso stesso, oppure se debba egli tosto mettersi al pari d' ogni altro creditore alle insinuazioni, e non possa continuare gli atti se non verso cauzione *de restituendo*, S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del 7 febbrajo 1820 emanata sopra umilissimo rapporto dell' aulica cancelleria riunita si è degnata di determinare che in questo proposito debba strettamente attenersi a quanto è prescritto dal § 128 della patente sovrana 18 aprile 1816.

Ciò si comunica a tutte le imperiali regie prime istanze in esecuzione dell'ossequiato decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 6 dicembre 1820, n.° 3122.

Milano, il 19 dicembre 1820.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

PINO, Consigliere.

(N.° 75.) *Istruzioni e diritti per gli alunni del collegio di marina tanto mantenuti a spese dello stato, come per quelli ammessi in pensione a tutta spesa dei loro parenti.*

22 dicembre 1820.

N.° 33247-4551 P. CIRCOLARE.

L' imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con circolare dispaccio 27 novembre p.° p.°, n.° 31130-4326, il governo partecipò a cotesta imperiale regia delegazione essersi degnata S. M. l' augustissimo nostro sovrano di determinare che debba anche in avvenire sussistere il collegio dei cadetti di marina, facendole in pari tempo conoscere le istruzioni che dalla prelodata M.ᵃ S. I. R. furono sanzionate in proposito.

In appendice al suddetto dispaccio il governo medesimo deve prevenire la regia delegazione essere massima stabilita nell' atto della organizzazione del suddetto collegio di marina, che gli alunni ammessi in pensione a tutta spesa de' loro parenti non acquistano alcun diritto a venir in seguito collocati nell' imperiale regia marina ed armata, e che quei giovani soli i quali si distingueranno particolarmente negli studj, saranno presi in contemplazione.

Desiderando l'imperiale regio comando di marina che ciò sia reso noto a quelli che fossero per approfittare della sovrana munificenza suindicata, il governo incarica la regia delegazione di farne la corrispondente comunicazione a chi potesse interessare.

Milano, il 22 dicembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

N.° 3910.

AVVISO.

S. M. I. nella benefica paterna vista di promuovere gl'istituti d'educazione, anche nella parte che risguarda le nautiche scienze e gli studj relativi all'importante ramo della marina, si è graziosamente determinata d'istituire un collegio di cadetti di marina nella città di Venezia.

Fra gli allievi che saranno ammessi in questo istituto, venti saranno mantenuti a spese dello stato, e gli altri dovranno pagare del proprio la loro pensione.

Per l'ammissione in questo istituto vengono stabilite le seguenti norme:

a. Gli allievi a carico dello stato dovranno essere scelti tra i figli degli uffiziali superiori della marina, o dell'armata di terra, od anche tra i figli degl'impiegati militari e della marina; avendosi però sempre riguardo in preferenza ai figli degli uffiziali;

b. In qualità di pensionisti *ex propriis* potranno essere ammessi i giovani di qualunque stato, purchè comprovino di avere le necessarie qualità

fisiche ed intellettuali, e garantir possano il pagamento della pensione, la quale però potrà essere regolata di tempo in tempo in proporzione della totalità delle spese di amministrazione e di mantenimento.

In quanto alle qualità fisiche, dovranno gli allievi avere una complessione sana e bastantemente robusta, e l' età non minore di anni 12, nè maggiore di 15.

In quanto poi alle qualità intellettuali, rendesi necessaria la conoscenza della grammatica italiana, la capacità e l' esercizio di scrivere correttamente sotto dettatura, e l' applicazione delle quattro prime operazioni dell' aritmetica alla regola del tre; sopra di che verranno assoggettati gli aspiranti ad un rigoroso esame all' atto della loro ammissione.

Le suppliche per l' ammissione tanto degli allievi gratuiti, quanto dei pensionisti devono essere prodotte all' imperiale regio comando della marina in Venezia, e corredate della fede di battesimo, degli attestati comprovanti le cognizioni sopraccennate, e del certificato medico, da cui risulti che possiedono la fisica attitudine, e che hanno avuto il vajuolo, o sono stati sottoposti all' innesto.

L' abbigliamento degli allievi consiste in un abito giornaliero da uso pei giorni feriali, ed in un vestito distinto ed uniforme pei giorni festivi.

Ciascun allievo, eccettuati i poveri a piazze gratuite, pei quali provvede l' erario quanto occorre, dovrà avere inoltre

6 Camicie;
6 Paja calze;
2 Fazzoletti da collo bianchi, ed uno nero;
4 Fazzoletti da sudore;
4 Fazzoletti da naso;

4 Paja di mutande lunghe;
4 Asciugamani;
4 Spazzette per gli abiti e per le scarpe;
2 Pettini;
1 Forbice;
1 Intiera posata ed un libro d'orazioni.

La rinnovazione dei vestiti si provvederà successivamente dall'erario per gli allievi gratuiti, e per gli altri pensionisti a carico della pensione.

L'educazione cui si fa luogo nel predetto stabilimento si divide

a. nella parte fisica;
b. nella morale;
c. nella scientifica.

In quanto alla prima, oltrechè si avrà cura perchè sia somministrato un sano e sufficiente alimento, perchè sia in buono stato il vestito, e mondata la biancheria, si farà luogo altresì a quegli esercizj corporali che appartengono all'istituto, cioè alla scherma, all'esercizio militare, al nuoto ed al maneggio del remo. In egual modo si avrà tutta la possibile cura per l'assistenza degli ammalati.

L'educazione morale ritrova il suo fondamento nell'istruzione religiosa, che verrà particolarmente affidata ad un sacerdote; inoltre sarà dovere del rimanente personale incaricato della direzione e della sorveglianza (il quale è composto d'un uffiziale superiore, di alcuni ufficiali d'ispezione, e di altri fedeli ed educati sottuffiziali) d'inspirare agli allievi profondo rispetto per la religione, amore alla verità, sincerità, purità di costumi, bontà di cuore ed umanità; e risvegliare in essi tutte quelle virtù che rispettabile rendono lo stato militare, come sono il sentimento d'onore, l'amore di patria, l'attaccamento al sovrano, il coraggio e la risolutezza.

L'istruzione scientifica dividesi inoltre in *teorica* e *pratica*.

Appartengono alla prima gli oggetti seguenti:

1.° Le lingue italiana, tedesca, francese ed inglese;

2.° La calligrafia corretta in cadauna di queste lingue, oltre ad alcuni esercizj di concetto in italiano ed in tedesco;

3.° La geografia e la storia in generale, riferendosi particolarmente alle guerre navali, e la biografia dei più rinomati uomini di mare, le leggi e la polizia marittima;

4.° L'istruzione cristiana e morale;

5.° Il disegno a mano libera come preparazione al successivo disegno di piani, vedute, macchine e vascelli;

6.° L'aritmetica, l'algebra e la fisica esperimentale, la geometria semplice e sublime, la nautica coll'applicazione pratica, la meccanica dei fluidi e dei solidi, e l'astronomia;

7.° I principj generali della tattica marittima, l'artiglieria, l'arte di attaccare e di difendere le navi, compresi gli sbarchi e le imprese contro le fortezze e le batterie;

8.° Le idee generali sull'arte di fabbricare i vascelli.

Questa istruzione si divide in cinque classi, e gli allievi vengono assoggettati ad un esame generale ogni semestre.

L'istruzione pratica consiste nel nuoto, nel remigare, nell'esercizio militare e nell'esercizio personale del servizio dei marinari. Quest'ultimo si farà da principio sui vascelli guardaporto esistenti in Venezia, e successivamente poi sopra navigli che attraversano il golfo. Nell'applicazione di questa istruzione pratica si dovrà aver riguardo all'età ed alle forze fisiche degli allievi.

Il corso scolastico comincerà ogni anno col 1.° novembre, e terminerà col 31 agosto.

Ai genitori ed ai parenti è permesso di somministrare mensualmente del danaro agli allievi che loro appartengono, purchè non oltrepassino i 5 fiorini al mese.

Chiunque vorrà levare dal collegio l' allievo di cui egli prende cura, dovrà farne la dichiarazione in iscritto tre mesi prima, e contemporaneamente pagare la pensione anticipata di questo trimestre.

Compiuto il corso di cinque anni, gli allievi che più si sono distinti verranno addetti in qualità di alunni alla direzione della fabbrica dei vascelli; quelli che avranno fatto molti progressi nella nautica verranno applicati al servizio marittimo come cadetti di marina; e gli altri gradatamente saranno ammessi come cadetti ordinarj d' infanteria. In regola verranno scelti per le tre indicate categorie di servizio soltanto gli allievi gratuiti; ma in via di eccezione vi potranno partecipare anche i pensionisti, ogni qual volta alcuno di questi si distingua particolarmente per servizio della marina, e ritenuto sempre che essi medesimi lo desiderino e ne sieno intesi i loro parenti o tutori.

All' atto che sortono dal collegio ricevono gli allievi a titolo di equipaggiamento

a. Quelli che sono destinati come alunni alla direzione delle fabbriche . . fior. 150

b. Quelli ammessi come cadetti al servizio di marina . . . . . » 100

c. Quelli scelti in qualità di cadetti d' infanteria . . . . . » 80

A tale benefizio però non vengono ammessi che gli allievi gratuiti.

Tanto viene pubblicato a comune notizia.

Vienna, il 9 dicembre 1820.

(N.° 76.) *SOVRANA risoluzione sul congedamento dei militari della disciolta armata italiana stati arrolati ingiustamente, e disertati una o più volte dai reggimenti austriaci prima che fosse deciso sul loro diritto.*

22 dicembre 1820.

N.° 33870-4626. CIRCOLARE.

L'imp. regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si comunica a codesta imperiale regia delegazione per opportuna norma copia del dispaccio 7 corrente, n.° 35931-3848, della imperiale regia cancelleria aulica riunita, nel quale è riportata la sovrana risoluzione 4 novembre p.° p.°, che ordina il congedamento di tutti i militari della disciolta armata italiana stati arrolati ingiustamente, e disertati una o più volte dai reggimenti austriaci prima che fosse deciso sul loro diritto all'amnistia, semprechè abbiano compita la loro capitolazione; di quelli disertati dopo compita la capitolazione, prima che il compimento della medesima sia stato confermato; ed in generale di tutti quelli che furono ingiustamente arrolati, sia che si trovino o no nei suindicati casi.

Milano, il 22 dicembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

N.° 3531-3848.

Successivamente alla sovrana risoluzione 9 agosto 1817 comunicata già a cotesto governo col decreto 12 detto mese, n.° 10380-1539, relativamente ai disertori italiani nuovamente fuggiti dalle truppe austriache, emerse il dubbio all' imperiale regio consiglio aulico di guerra sul modo di trattare

1.° Quei soldati italiani che, aventi diritto all' amnistia, disertarono due volte dalle truppe austriache prima che fosse deciso sopra questo loro diritto;

2.° Quei soldati parimente italiani che disertarono bensì dopo il termine della loro capitolazione, ma prima però che sia stato regolarmente confermato il compimento della medesima, e pronunziato quindi il congedo.

Sopra tale dubbio presi gli opportuni concerti con quest' aulica cancelleria, assoggettò il prefato imperiale regio consiglio aulico di guerra le sue proposizioni a S. M., da cui in data 4 novembre p.° p.° emanò la seguente sovrana risoluzione:

« Tutt' i soldati, i quali sì una, che più » volte disertarono prima che fosse deciso sul » loro diritto all' amnistia, sono, in quanto essi » sieno stati arrolati ingiustamente, da conge- » darsi; all' incontro poi dovranno ritenersi sog- » getti a compiere la capitolazione, quale a ter- » mini di legge loro incumbeva, quei soldati » che non avessero compita la capitolazione al » momento in cui furono requisiti; nel caso però » che l' abbiano compiuta si dovranno congeda- » re, come pure quelli che sono disertati dopo » spirato il termine della loro capitolazione, prima » che il compimento della medesima sia stato

» confermato. Del resto io voglio che in gene-
» rale tutti quelli che furono ingiustamente ar-
» rolati, vengano congedati, sia che si trovino
» o no nei suindicati casi. »

Tale sovrana risoluzione si comunica per opportuna norma a cotesto governo, prevenendolo che per la relativa esecuzione il comando generale ebbe dall'autorità militare gli ordini relativi.

Vienna, il 7 dicembre 1820.

Firmat. GOESS.

(N.° 77.) *Ritenuto il compenso dei vetri delle finestre nelle case abitate dai beneficiati a carico delle rendite durante la vacanza dei beneficj, qualora ne coprano l'importo.*

30 dicembre 1820.

N.° 33827-5382. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per togliere di mezzo le difficoltà che praticamente s'incontrano nel trattare il compenso che i nuovi provvisti debbono agli antecessori o loro eredi pei vetri delle finestre nelle case abitate dai parrochi o beneficiati residenti, siccome essi gli hanno acquistati dai rispettivi loro predecessori, poichè per

grazioso sovrano favore le rendite vacanti sono applicate ai bisogni dei beneficiati stessi, il governo crede doversi annoverare tra questi bisogni l'utilità di acquistare i vetri di dette case al beneficio, onde sieno compresi negli effetti de' quali è dato consegna, ed imposta risponsabilità nell' atto dell' investimento ai nuovi provvisti.

Pertanto se le rendite vacanti bastino al detto compenso ne' casi individuali, e non vi abbia bisogno prevalente che le assorba, saranno autorizzati i subeconomi, dietro regolare perizia, a farne compenso ai cedenti, ed a consegnare i vetri divenuti di ragione del beneficio agl' investiti come sopra, dandosene creditori ne' rendiconti.

Milano, il 30 dicembre 1820.

PER IMPEDIMENTO DI SUA ECCELLENZA
IL SIGNOR CONTE PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 78.) *Istruzioni provvisorie per la leva militare dell'anno* 1820 (V *part. I, pag.* 163).

31 dicembre 1820.

ISTRUZIONI PROVVISORIE

Per servire di norma alle autorità incaricate dell'esecuzione della leva militare per l'anno 1820, *portata dalla governativa notificazione* 10 *dicembre detto anno, n.°* $\frac{5204}{P.}$

Non essendo per anche superiormente emanata l'istruzione contemplata al § 6 della sovrana patente 17 settembre 1820, che deve servire di norma per l'attivazione dell'ordinata leva militare per lo scadente anno 1820, le autorità incaricate della sua esecuzione dovranno attenersi alle seguenti discipline:

Art. 1. Col giorno 15 dicembre 1820, a termini della governativa notificazione del 10 dello stesso mese, sono aperti in ciascun comune i registri per l'inscrizione dei giovani compresi per età nella coserizione dell'anno 1820, cioè:

Registro n.° 1 per gl'individui nati dal 1.° gennajo al 31 dicembre 1799 (classe 1.ª dell'anno).

Idem n.° 2 pei nati dal 1.° gennajo al 31 dicembre 1798 (classe 2.ª).

Idem n.° 3 pei nati dal 1.° gennajo al 31 dicembre 1797 (classe 3.ª).

Registro n.° 4 pei nati dal 1.° gennajo al 31 dicembre 1796 (classe 4.ª).

Idem n.° 5 pei nati dal 1.° gennajo al 31 dicembre 1795 (classe 5.ª).

Detti registri saranno uniformi e compilati secondo l'unito modello n.° 1, e dovranno tenersi separatamente per ciascuno degli anni suindicati.

2. Ogni individuo che per età è chiamato come sopra a far parte della coscrizione dell'anno 1820, deve imprescindibilmente presentarsi entro il periodo di tempo indicato dai §§ 1 e 2 della suddetta notificazione governativa, cioè dal giorno 15 al 24 dicembre 1820 inclusi, avanti la propria autorità comunale, all'effetto di somministrare tutte le notizie necessarie per la di lui inscrizione. Sarà lecito per altro a ciascuno, ove per legittimo titolo sia impedito a presentarsi personalmente, di adempiere quest' obbligo col mezzo d'altra persona.

3. Le autorità comunali pertanto notificheranno al pubblico, col mezzo degli affissi, il giorno dell'apertura dei detti registri, il giorno in cui si chiuderanno, e l'obbligo che incumbe ai giovani compresi nelle suddette età di presentarsi nel periodo determinato per esporre le notizie necessarie alla loro inscrizione.

4. Uno fra i membri della congregazione municipale o deputazione comunale sarà

prescelto a ricevere le inscrizioni predette, e dovrà ogni giorno all'atto della chiusa dei registri indicare rispettivamente sopra ciascuno dei medesimi l'ora in cui venne aperto la mattina, e l'ora in cui si chiude, dichiarando sotto la partita dell'ultimo individuo registrato il numero degl'individui inscritti nella giornata, non che il totale di quelli portati sul registro medesimo.

I coscritti s'inscrivono su ciaschedun registro di mano in mano che si presentano, e si marcano con un numero progressivo, che incomincia dal primo che si presenta nel primo giorno dell'apertura del registro, e finisce coll'ultimo che si presenta nell'ultimo giorno in cui rimane aperta l'inscrizione.

Il delegato all'inscrizione deve interrogare ciascun individuo che si presenta su tutte le indicazioni portate nelle varie colonne del registro, e se si trova in alcuna delle circostanze che a termini della sovrana patente (che dovrà rimanere ostensibile) costituiscono a favore dei coscritti *totale esenzione*, *esclusione* o *temporaria esenzione*.

A coloro che esponessero titoli ad uno o più dei privilegi accordati dalla sovrana patente il delegato indica i documenti che devono produrre in appoggio; questi documenti per coloro che gli esibiscono, quando siano legali ed attendibili, sono dal delegato

predetto ricevuti, numerati e classificati regolarmente, fattane menzione nella colonna apposita del rispettivo registro. Gl'individui che non ne esibissero, o ne esibissero d'inattendibili ed illegali, sono istruiti di produrne sollecitamente dei legali ed attendibili all'autorità comunale, od al più tardi all'atto della rettificazione delle liste.

La mancanza di documenti o l'esibizione di documenti inattendibili ed illegali non può impedire la trascrizione sul registro rispettivo di tutte le circostanze esposte dagl'individui, e quindi dovranno essere esattamente indicate dai coscritti che domandano l'applicazione di alcuno dei privilegi della legge o dei casi di esenzione: dovrà poi il delegato ricordare ai detti coscritti l'obbligo in cui sono di presentarsi alla rettificazione delle liste, giusta il disposto dal § 28 della sovrana patente; ed il carico che loro ne verrebbe non adempiendovi.

5. Il delegato all'inscrizione dei coscritti rileva i contrassegni personali di ognuno di essi, e li trascrive sul rispettivo registro, facendoli pure misurare, onde riconoscere la rispettiva misura: e dappoichè per la mancanza del tempo materiale non si è potuto far luogo alla fabbricazione e diramazione delle misure secondo il nuovo modello, cioè col piede viennese, nei comuni nei quali questa sostituzione non avesse per anco avuto

effetto, il delegato all' inscrizione farà sottoporre alla misura preesistente ogni coscritto, ed indicherà esattamente nella colonna rispettiva per esteso ed in lettere il numero dei piedi, pollici e linee risultante, rimarcando essere la medesima secondo il piede di Parigi, e ciò per l' opportuno ragguaglio e verificazione avanti l' imperiale regio commissario distrettuale all' atto della rettificazione delle liste. A lume però delle autorità incaricate della leva si avverte che la misura di cinque piedi viennesi, prescritta dal § 6 della sovrana patente, corrisponde a *piedi* 4, *pollici* 10 *e linee* 4 $^{635}/_{1000}$ *misura di Parigi.*

6. Il delegato esamina inoltre gl' individui evidentemente deformi o mal conformati, e ne trascrive l' analoga indicazione sul rispettivo registro.

7. Agl' individui presentatisi all' inscrizione l' autorità comunale rilascia analoga dichiarazione.

8. Indipendentemente dalle nozioni derivanti dall' inscrizione volontaria le autorità comunali si procurano col mezzo delle notificazioni dei parrochi (modello n.° 2), o da altre fonti le notizie su tutti i giovani compresi nell' età soggetta alla leva, i quali sono nati, sono domiciliati o dimorano nel rispettivo comune, o pure trovansi assenti dal comune.

Al suindicato effetto gl'imperiali regj delegati provinciali richiamano in prevenzione i seguenti due stati:

(A) Dagli ordinariati della rispettiva provincia per gli ecclesiastici aventi uno degli ordini maggiori; e per gli allievi degli studj teologici nei seminarj e fuori dei medesimi nel numero stabilito per ciascheduna diocesi;

(B) Dagl'imperiali regj presidenti o pretori della provincia e direttori delle case di pena degl'individui che, soggetti per età alla coscrizione militare, trovansi sottoposti a giudizio e detenuti nelle carceri.

Gl'imperiali regj delegati trasmettono le risultanti notizie alle deputazioni dei comuni compresi nella propria provincia col mezzo dei rispettivi commissariati distrettuali, e pei comuni di altra provincia col mezzo delle imperiali regie delegazioni provinciali da cui dipendono i comuni interessati.

9. Nel giorno 26 dicembre 1820 ogni congregazione municipale o deputazione comunale intraprende l'esame dei registri dell'inscrizione primitiva, aggiungendovi per gl'individui già inscritti tutte le ulteriori nozioni che si fosse procurata sul loro conto. Quanto agl'individui non inscritti dei quali avesse avuto stragiudizialmente notizie, la medesima passa a registrarli *ex officio*, descrivendoli sul registro della rispettiva classe per numero

progressivo immediatamente dopo quelli che si sono presentati all'inscrizione, previa però apposita dichiarazione dopo l'ultimo numero di quelli che si sono presentati volontariamente. Fra gl'individui da registrarsi *ex officio* si comprendono gli assenti dal comune, dei quali si avessero avute notizie, i detenuti notificati dai tribunale, pretori ecc., gl'individui arrolatisi volontariamente ad un corpo dell'armata, gli esistenti in una scuola o collegio militare, gli addetti in qualsisia qualità ad un servigio militare.

10. In seguito ogni autorità comunale forma lo stato di tutti i coscritti temporariamente residenti nel comune, i quali hanno il loro domicilio in altro comune, cui devono per la coscrizione appartenere. Detto stato viene il più sollecitamente trasmesso dalle autorità medesime al rispettivo commissario distrettuale, il quale dirama direttamente gli analoghi estratti se gl'individui appartengono ai comuni situati nello stesso distretto, e col mezzo dei rispettivi commissarj per quelli appartenenti a comuni di altri distretti della provincia stessa, oppure col mezzo della regia delegazione quando appartengono a comuni di altra provincia o territorio di governo. Di tali comunicazioni gl'imperiali regj commissarj se ne fanno l'opportuno carico all'atto della rettificazione delle liste,

11. Pel giorno 27 dicembre 1820 ogni autorità comunale deve aver compilato una lista generale di esposizione secondo il modello n.° 3, desunta dal registro d'inscrizione come sopra completato, e viene affissa al pubblico onde ciascuno possa ispezionarla; conoscere e denunciare se vi siano ommissioni, frodi od errrore di qualunque natura. Delle osservazioni che venissero fatte da chiunque l'autorità comunale è in obbligo di tenere esatto conto, e di operarvi tutte quelle variazioni cui potesse essersi fatto luogo in seguito a reclami o scoprimento d'errore.

12. Nel decimo giorno dopo l'esposizione della lista precitata dovrà ogni autorità comunale compilare una lista di classificazione conforme al modello n.° 4 per ciascuna delle cinque classi soggette alla leva dell'anno 1820. Le dette liste sono desunte dai registri d'inscrizione e dalla lista d'esposizione. Ciascheduna lista di classificazione dovrà comprendere tutti i coscritti della classe corrispondente, e su di essa i coscritti medesimi verranno registrati per ordine alfabetico; qualora vi fossero più coscritti aventi lo stesso cognome, essi si registreranno sulla lista secondo l'ordine della loro nascita; lo stesso per due o più fratelli; allorchè poi i fratelli fossero gemelli, s'inscriverà sulla lista prima quello che le leggi civili considerano maggiore sotto i rapporti di famiglia.

Alle liste generali di classificazione sono uniti tutti i documenti prodotti dai coscritti che si trovano in alcuna delle circostanze contemplate dalla sovrana patente; l' unione di tali documenti poi è marcata nell' apposita colonna.

Per la sera del giorno 10 gennajo 1821 immancabilmente le singole amministrazioni comunali trasmetteranno le suddette liste generali di classificazione ai rispettivi commissarj distrettuali per gli effetti di cui in seguito.

13. Al ricevere delle liste di classificazione gl' imperiali regj commissarj distrettuali si occupano immediatamente di compilare un riassunto numerativo, secondo il modello n.° 4 1/2, di tutti gl' individui compresi nelle liste di classificazione delle cinque classi dei diversi comuni costituenti il proprio distretto, e per la sera del giorno 15 gennajo 1821, previa la propria firma, non che degl' individui i quali, a termini del § 25 della sovrana patente, devono concorrere alle operazioni di rettificazione, lo accompagnano in doppio all' imperiale regio delegato provinciale con apposito espresso, ritenuto l' originale per corredo de' proprj atti.

Gl' imperiali regj delegati provinciali, riuniti gl' indicati riassunti distrettuali, ne trasmettono un esemplare immediatamente alla

commissione centrale di leva, e dispongono per modo che la commissione stessa il riceva impreteribilmente pel giorno 18 gennajo 1821.

Gl' imperiali regj delegati attenderanno su di ciò le ulteriori determinazioni della commissione centrale di leva.

14. Nel giorno 17 gennajo 1821 in ogni città e nei capiluoghi di distretto dovrà intraprendersi la rettificazione delle liste generali di classificazione dei coscritti d' ogni comune compreso nel rispettivo circondario. Questa consiste nell' applicare, salvi i casi dubbj, le eccezioni accordate dalla sovrana patente, e nell' escludere gli assolutamente inabili per evidente deformità, per statura minore della misura normale o per palese fisico difetto.

A termini dei §§ 25 e 26 della sovrana patente la detta operazione dovrà eseguirsi nei capiluoghi di provincia e nelle città regie dall' aggiunto all' imperiale regia delegazione, e da un deputato alla congregazione provinciale, e negli altri distretti dall' imperiale regio commissario distrettuale in concorso degl' individui rispettivamente precisati nei predetti due paragrafi, che dovranno in prevenzione essere nominati dagl' imperiali regj delegati.

15. Oltre gl' individui sunnominati nel giorno determinato per la rettificazione delle liste, dovranno trovarsi al capoluogo del distretto

un membro delle singole deputazioni dei comuni, le liste dei quali sono prese ad esame, non che i coscritti dei quali trattano i §§ 10, 11, 12 e 13 della sovrana patente, e ciò a termini del successivo § 28 della medesima, salvo il caso di legittimo impedimento; a cura poi delle autorità municipali sono prese le necessarie disposizioni acciocchè i coscritti imputati di essersi resi volontariamente inabili al militare servizio siano tradotti innanzi all' imperiale regio commissario distrettuale colle notizie dei dati raccolti sulla causa della loro inabilità.

16. Qualche giorno prima a quello determinato per la rettificazione suddetta l'individuo destinato come sopra a presedere alla suddetta operazione previene il pubblico con apposito avviso del giorno ed ora in cui avrà effetto la rettificazione medesima, indicando i comuni, le di cui liste di classificazione, si rettificheranno in quel giorno, ed i coscritti che in conseguenza sono obbligati di presentarsi al capoluogo del distretto.

Avvertiranno pure gl' imperiali regj commissarj distrettuali di disporre per modo che nei giorni destinati per le operazioni di rettificazione si trovi presente alle sedute l' ufficiale o sottufficiale che comanda la gendarmeria nel distretto col conveniente numero di forza armata onde mantenere il buon ordine.

17. La rettificazione dovrà farsi in pubblico e col libero intervento dei coscritti, e delle operazioni di ciascheduna seduta verrà tenuto regolare processo verbale da sottoscriversi da tutti i membri del consesso.

18. L' individuo che presiede alla rettificazione si fa presentare le liste di ogni comune dalla rispettiva autorità coi documenti relativi, esamina gli atti prodotti, e dopo di aver intese tutte le osservazioni che possono esserle fatte, passa a pronunciare il proprio giudizio su ciaschedun coscritto, sentiti gli altri intervenienti alla seduta: in caso di disparità di opinione viene sospeso il giudizio, e riportato all' imperiale regio delegato provinciale. Nel processo verbale dovranno rimarcarsi tutte indistintamente le osservazioni che emergessero, ed i motivi che determinarono o sospesero il giudizio.

19. Nei premessi giudizj si dovrà usare la massima circospezione, non potendosi dichiarare esenti per deformità che i soli coscritti universalmente ed incontestabilmente riconosciuti ciechi, zoppi, gobbi, storpi, ecc.; nel caso d' incertezza il coscritto sarà rimesso alla definitiva decisione dell' imp. regio delegato.

Gl' individui indicati nel caso di esenzione per difetto di statura saranno situati a piedi scalzi sul piano della misura, la di cui traversa sarà fissata all' altezza di piedi cinque,

misura di Vienna, *pari a piedi quattro, pollici dieci, linee quattro* $^{635}/_{1000}$ *di Parigi*. Se il coscritto non giunge alla suddetta altezza, viene dichiarato esente: anche in questo caso è necessaria la massima esattezza e circospezione, ed ove emergesse la benchè menoma osservazione o divergenza, il giudizio definitivo si devolverà all'imperiale regio delegato.

Quanto agl' individui imputati d' essersi resi volontariamente inabili al militare servizio, dopo che si saranno raccolti dall'autorità municipale i dati sopra i quali appoggia l' imputazione, dovranno dall'imperiale regio commissario distrettuale farsi traduvre innanzi all' imperiale regio delegato provinciale per le successive sue determinazioni.

20. Pei casi come sopra riservati alla cognizione dell' imperiale regio delegato provinciale viene dall' imperiale regio commissario distrettuale emesso nell'apposita colonna della lista generale di classificazione il proprio parere. I coscritti ai quali si riferissero le controverse o sospese determinazioni sono diffidati di doversi presentare innanzi all' imperiale regio delegato provinciale nei giorni in cui avrà luogo l' approvazione delle liste rispettive.

21. Non saranno classificabili nelle liste I, II e V che coloro il diritto dei quali sia constato ad evidenza, e non ammetta il

menomo dubbio. Le autorità incaricate della rettificazione delle liste sentiranno pertanto la necessità di usare ogni diligenza per riconoscere la legalità dei documenti esibiti, e la verità di quanto viene in essi esposto, riportandosi sempre al giudizio definitivo degl'imperiali regj delegati nel caso che insorgessero dei dubbj.

22. Riferibilmente agl' individui dei quali tratta il § 10 della sovrana patente si avverte:

a) Che in pendenza di superiori dichiarazioni appositamente invocate dovranno provvisoriamente classificarsi in lista prima tutti quelli i quali mediante la produzione di regolari documenti giustificheranno di trovarsi applicati ad un dicastero dello stato in via stabile ed anche provvisoria, esclusi però i diurnisti o bimestrali anche a tempo indeterminato, a meno che non fossero anteriormente impiegati stabili;

b) Che in pendenza come sopra dovranno provvisoriamente classificarsi in lista prima i professori o maestri presso le accademie, licei, ginnasj e scuole elementari a carico dello stato, semprechè giustifichino mediante la produzione di regolari documenti di aver ottenuta una nomina stabile od anche una provvisoria destinazione per determinazione governativa;

c) Che per gli allievi degli studj teologici non essendo per anco determinato il loro numero, basterà per ora che producano un regolare certificato del rettore del rispettivo seminario, dal quale consti che l'individuo si è effettivamente applicato agli studj teologici dal principio dell'anno scolastico in poi. Con tale documento potranno essere provvisoriamente classificati in lista prima.

La definitiva classificazione degl'individui precitati viene pertanto demandata all'imperiale regio delegato provinciale all'atto in cui si occuperà della revisione ed approvazione delle liste, e ciò sulle norme che si additeranno in seguito.

23. A riguardo poi degl'individui esentati temporariamente, dei quali trattano i §§ 12 e 13 della sovrana patente, si ritiene operativo a favore del coscritto il titolo di temporaria esenzione preveduto al § 12, lettera *b* della sovrana patente, semprechè il matrimonio siasi verificato prima del giorno stabilito per la rettificazione delle liste del di lui comune: quanto agli altri titoli non dipendenti dalla volontà del coscritto, saranno ammissibili quand'anco si verificassero nel periodo che decorre dall'epoca della rettificazione delle liste fino a quella della requisizione del coscritto medesimo; di questa natura è pure a considerarsi il caso in cui

un coscritto figlio di padre vivente o di madre vedova per effetto della requisizione di uno o più fratelli diventi unico in famiglia, egli avrà diritto di essere trasferito dalla quarta alla quinta lista.

24. Oltre la classificazione degl' individui costituenti le liste I, II e V, gl' imperiali regj commissarj distrettuali prendono ben anco ad esaminare la posizione dei singoli individui classificabili in lista III e IV, ed emettono sopra ciascheduno dei medesimi la propria decisione.

Si avverte poi, a scanso di equivoci, che le premesse ispezioni avranno ad esaurirsi su tutti i coscritti di tutte e cinque le classi indistintamente, dovendosi verificare di nuovo, senza riguardo al passato, i titoli all' appoggio dei quali fossero i coscritti stati in altra leva eccettuati, esentati o posticipati.

25. Terminata la rettificazione, e dopo di aver sottoscritto le liste di classificazione in concorso degl' individui che hanno assistito alla detta operazione, gl' imperiali regj commissarj distrettuali dispongono la trasmissione delle liste rettificate coi documenti relativi, e protocollo delle sedute all' imp. regio delegato provinciale, unendovi contemporaneamente un prospetto secondo il modello n.° 10 dei coscritti, il di cui giudizio è riservato al

delegato medesimo. Detti coscritti saranno avvertiti del giorno in cui dovranno per questa causa recarsi al capoluogo della provincia. La spedizione delle predette liste ed atti relativi dovrà aver luogo impreteribilmente pel giorno 24 gennajo 1821 al più tardi.

26. La revisione ed approvazione delle liste come sopra rettificate, di cui tratta la sezione XIV della sovrana patente, dovrà aver principio nel giorno 25 gennajo 1821, ed essere compiuta col giorno 3 del successivo febbrajo.

Gl' imperiali regj delegati pertanto renderanno in anticipazione con appositi avvisi prevenuto il pubblico dei giorni ed ore in cui avranno luogo le sedute relative.

27. Gli ufficiali superiori che a termini del § 29 della sovrana patente devono in ogni provincia concorrere alla premessa operazione, si troveranno al posto rispettivamente assegnato all' epoca determinata. Gl' imperiali regj delegati dovranno quindi per loro parte aver prescelto il deputato alla congregazione provinciale che deve egualmente assisterli nella operazione predetta.

28. Delle operazioni di revisione ed approvazione delle liste dovrà tenersi regolare processo verbale, indicando in esso i funzionarj od altri individui che vi concorrono, tutte le decisioni che per avventura non si potessero

inserire nelle colonne apposite della lista generale di classificazione, non che il cognome del coscritto cui si riferisce la decisione medesima, ed il numero che il coscritto stesso occupa sulla lista di classificazione.

L'imperiale regio delegato emana qualche giorno prima gli ordini convenienti, acciò si presentino innanzi ad esso nei giorni e nelle ore determinate i coscritti di ciaschedun comune sui quali i commissarj distrettuali non hanno pronunciato, o che devono essere sottoposti all' esame dell' imperiale regio delegato. Essi devono essergli presentati da un membro delle rispettive amministrazioni comunali.

Se l' imperiale regio delegato trova opportuno che siagli presentato qualche altro coscritto oltre i sopra indicati, dà gli ordini relativi.

L' imperiale regio delegato è autorizzato in oltre a chiamare innanzi a sè per assistere all' esame delle liste il commissario distrettuale che ne ha operato la rettificazione.

29. L' imperiale regio delegato esamina le liste generali di tutte cinque le classi di ciascun comune, i reclami che fossero stati innoltrati ed il processo verbale delle singole sessioni tenutesi all' atto della rettificazione.

Riconosce i coscritti che sono nei casi di esenzione od esclusione accordata dalla

sovrana patente, pronuncia sulle deliberazioni dei commissarj distrettuali, e decide sugli oggetti a lui riservati.

Esamina gl' individui imputati di essersi volontariamente resi inabili al servizio militare, provvedendo a loro riguardo giusta il § 56 della sovrana patente.

Finalmente fa sottoporre alla visita del medico e chirurgo i coscritti sui quali si rendesse necessaria una tale ispezione, combinando nella visita medesima la maggior precisione e pubblicità, in quanto la decenza non esigesse altrimenti, nel qual caso però si renderà sempre indispensabile che assistano alla visita l' imperiale regio delegato, il deputato alla congregazione provinciale e l' ufficiale superiore; in seguito di che il medico ed il chirurgo scrivono il proprio parere, che viene poi letto in pubblico, ed inserito sulla lista generale e sul processo verbale. I medici e chirurghi dovranno nelle suddette visite e nei corrispondenti giudizj attenersi al quadro *A* unito alle presenti istruzioni.

3o. Quanto al medico e chirurgo, dei quali tratta il paragrafo precedente, per non gravitare di troppo sopra gli stessi individui, e per allontanare d' altronde qualunque sospetto di connivenza coi coscritti da visitarsi, dovranno essere destinati di giorno in giorno con invito riservato da emettersi dal

regio delegato nella sera precedente al giorno della visita, per modo che s'ignorino gl' individui che devono eseguire le visite; avvertendo di non far cadere la scelta che sopra individui idonei e di conosciuta onestà: alla lettera d' invito verrà unito un esemplare del suddetto quadro *A*.

31. Allorchè l' imperiale regio delegato non è abilitato a pronunciare definitivamente l' esclusione di un coscritto per essere necessario di tenerlo in osservazione, dispone che sia rimandato al comune sotto la vigilanza della rispettiva amministrazione comunale e del comandante la gendarmeria del circondario, e gl' impone l' obbligo di presentarsi a nuova visita all' epoca che crederà di stabilire. Intanto il coscritto viene classificato fra i requisibili.

32. L' imperiale regio delegato, dietro gli esami e le visite suddette, riconosce se le liste generali di tutte le cinque classi dei singoli comuni sieno regolari, e le approva; in caso contrario vi fa praticare le opportune modificazioni, dopo di che sono dal delegato stesso in concorso degli altri individui assistenti all'operazione sottoscritte, e quindi immediatamente trasmesse al rispettivo commissario distrettuale.

33. Al ricevere delle liste come sopra approvate, ogni commissario distrettuale in

unione agl' individui di cui all' art. 14, stende due copie delle singole liste generali di classificazione di ogni comune, e compila un riassunto numerativo conforme al modello n.° 11 per tutti i comuni e per ognuna delle cinque classi, e dopo di avere in concorso sempre dei precitati individui sottoscritte e certificate conformi all' originale le dette copie trasmette l' originale ed il riassunto numerativo all' imperiale regio delegato provinciale, il quale, trattenuti gli originali delle liste di classificazione per corredo de' proprj atti, trasmette complessivamente e colla maggior sollecitudine i riassunti numerativi dei diversi distretti della provincia alla commissione centrale di leva.

34. Per la sera del giorno 5 febbrajo dovrà inoltre ogni commissario distrettuale aver davante dalle singole liste di classificazione di ogni classe e per ogni comune le cinque liste parziali giusta i modelli n.° 5, 6, 7, 8 e 9.

Gl' imperiali regj commissarj e gl' individui destinati ad assisterli sono risponsabili che in dette liste parziali si contengano tutti i coscritti della lista generale giusta la classificazione rispettivamente assegnata dall' imperiale regio delegato provinciale. Le dette liste sono firmate dall' imperiale regio commissario distrettuale e dagl' individui surriferiti, e trasmesse unitamente ad altra delle

copie delle liste di classificazione all'amministrazione del comune cui appartengono, alla quale verranno anco restituiti tutti gli atti relativi. La spedizione predetta dovrà impreteribilmente eseguirsi nel giorno 6 febbrajo a tutti i comuni del distretto.

35. Appena ricevute le dette liste, l'amministrazione comunale le affigge immediatamente nel locale di sua residenza. Ognuno ha diritto di esaminarle. I reclami che venissero per avventura sulle medesime avanzati sono accolti dall'autorità comunale, e col mezzo del rispettivo commissario distrettuale portati immediatamente a cognizione dell'imperiale regio delegato provinciale, il quale dà i provvedimenti che sono del caso.

36. Ogni congregazione municipale od amministrazione comunale col mezzo di apposito avviso previene anticipatamente il pubblico che nel giorno 9 febbrajo 1821 alle ore 8 antimeridiane avrà principio l'estrazione a sorte contemplata dal §. 33 della sovrana patente, invitando i coscritti delle liste III, IV e V delle cinque classi a recarsi in persona o spedire un loro rappresentante all'ufficio comunale, onde eseguire l'estrazione, cui devono assistere il parroco o parrochi, al quale effetto vengono invitati con lettera apposita. Gl'imperiali regj commissarj si concertano con chi s'aspetta, perchè nei comuni ove si

rendesse necessario si trovi all'opportunità anche un numero di forz' armata per mantenervi il buon ordine.

Il podestà o primo deputato presiede all' estrazione.

37. Nel giorno come sopra designato viene predisposta nel locale di residenza dell'autorità comunale un'urna, non che tre serie di bollettini e tre quadri del rango (modelli n.° 12 e 13) per ciascuna delle cinque classi soggette alla leva, e si procede all'estrazione.

Il podestà od il primo deputato apre il processo verbale d'estrazione (modello n.° 14) coll'indicazione dei funzionarj e parrochi che si trovano presenti.

I bollettini corrispondenti a ciascuna lista sono precedentemente esaminati dai parrochi e funzionarj suenunciati, e da due coscritti scelti all' azzardo fra quelli delle liste medesime. Questi bollettini devono passarsi aperti dall' uno all' altro fino al podestà o primo deputato, che li piega e ripone nell' urna, la quale verrà situata su di un tavolo o di un piedistallo isolato ed alla vista di tutti.

38. L' estrazione si comincia dai coscritti della lista III della prima classe, indi si fa l' estrazione di quelli della lista IV, e per ultimo di quelli della lista V della classe medesima, e così successivamente collo stesso metodo per quelli delle classi 2, 3, 4 e 5.

I coscritti sono chiamati secondo l'ordine della loro inscrizione sulle liste.

Il podestà o primo deputato che presiede all'estrazione avendo innanzi le liste chiama ad alta voce il coscritto che deve estrarre. Se egli o qualche suo incaricato non si presenta, il podestà o primo deputato invita uno degli astanti ad estrarre in sua vece.

Estratto il bollettino, viene aperto dal coscritto o dalla persona che ha estratto per esso, ed indi presentato al podestà o primo deputato, il quale annunzia il numero sul bollettino indicato, e poi fa trascrivere sul quadro del rango alla casa corrispondente il nome e cognome del coscritto, quello del di lui padre e madre, la di lui professione, il numero che occupa sulla lista parziale e sulla lista generale. Pei coscritti di lista V, oltre le dette indicazioni, si aggiungerà il titolo della loro inscrizione su dette liste, e la categoria cui questo titolo si riferisce.

Dopo eseguita la trascrizione come sopra sul quadro del rango, il podestà o primo deputato marca di proprio pugno il numero ch'è toccato in sorte al coscritto al margine sinistro della lista dirimpetto al numero progressivo che il coscritto occupa su di essa.

Terminata la trascrizione nel quadro del rango, e l'annotazione sulla lista parziale, si chiamerà il coscritto che succede, e così di mano in mano.

39. Allorchè tutti i bollettini sono stati estratti, e sono ripiene in conseguenza tutte le case del quadro del rango delle liste relative, si legge ad alta voce questo quadro, e poi si sottoscrive dai funzionarj e parrochi intervenuti, e da due coscritti.

Esaurite le dette pratiche sulle liste della prima classe, si passa a quelle della seconda classe, indi a quelle della terza, e così di seguito; prima però di passare all'estrazione sulle liste della seconda classe, si dovrà aver letti i quadri del rango delle liste della classe prima, ed averli sottoscritti, e così successivamente.

Gl' imperiali regj delegati possono, ove lo credano a proposito, autorizzare i commissarj distrettuali a nominare un delegato speciale per assistere all' estrazione a sorte in quei comuni del rispettivo distretto ove le circostanze lo esigessero.

40. I quadri originali del rango dei coscritti di ogni lista rimangono presso la rispettiva amministrazione comunale, la quale compila entro due giorni da quello dell'estrazione tre copie dei quadri medesimi, le certifica conformi agli originali, e le rimette al commissario distrettuale, che ne trattiene una copia, ed accompagna le altre due da lui vidimate all' imperiale regio delegato provinciale. Una di queste copie vidimata pure dall' imperiale

regio delegato provinciale viene spedita alla commissione centrale col rapporto definitivo della leva.

41. Le amministrazioni comunali non possono in qualunque tempo rifiutare di rendere ostensibili le liste ed i quadri del rango a chiunque ne chiedesse l'ispezione.

42. Compiuta l'estrazione a sorte, il podestà o primo deputato che vi presiede destina i coscritti che devono formare il contingente assegnato al comune giusta il riparto eseguito a termini del § 3 della sovrana patente, e che gl'imperiali regj delegati provinciali saranno a portata di far conoscere ai singoli comuni prima del giorno in cui si eseguisce l'estrazione a sorte.

Se il numero dei coscritti della lista III della prima classe non è sufficiente, il podestà o primo deputato progredisce sul quadro del rango della lista IV della stessa classe, cominciando dal primo numero e continuando fino a quello col quale il contingente venga ad essere saldato.

Se i coscritti delle liste III e IV della prima classe non bastano, il podestà o primo deputato passa a requisire i coscritti della lista III, e poscia quelli della lista IV della seconda classe, e così di mano in mano sino al totale esaurimento delle liste III e IV di tutte cinque le classi, seguendo sempre l'ordine di rango.

Se poi neppure i coscritti delle liste III e IV di tutte cinque le classi non bastano, il podestà o primo deputato passa a requisire sul quadro del rango della lista V della prima classe, e ciò colle norme che si comunicheranno in appresso.

43. Eseguita la destinazione dei coscritti che devono far parte del contingente, il podestà o primo deputato dichiara il numero, la lista, la classe ed il nome dell'ultimo coscritto designato a marciare, ed indica il giorno e l'ora in cui tutti i coscritti predetti devono presentarsi per essere spediti al capoluogo della provincia.

44. Sono poi avvertiti tutti i coscritti, compresi anche i non designati pel contingente, dell'obbligo che corre loro di non sortire dal distretto senza permesso del commissario distrettuale fino a che la leva non sia ultimata, e delle pene che incontrerebbero trasgredendo quest'obbligo, a norma del § 55 della sovrana patente.

Di tutte le operazioni qui sopra indicate si fa menzione sul processo verbale, che in seguito si chiude e si sottoscrive dai parrochi e funzionarj astanti, e si scioglie la seduta.

45. A cura della rispettiva amministrazione comunale viene tosto spedita ad ogni coscritto destinato a far parte del contingente del comune un'apposita lettera di requisizione.

L'amministrazione medesima è risponsabile della spedizione e consegna delle lettere suddette, e quindi impiega i mezzi che crede convenienti onde assicurarsi che le consegne abbiano effetto, e mettersi in grado di provarlo ad ogni richiesta.

Per gli assenti dal comune la lettera si consegna ai loro genitori, tutori od altro individuo della loro famiglia, od all'incaricato degli affari dell'assente. In mancanza di tutti questi la lettera si affigge alla porta della casa comunale con dichiarazione analoga.

46. Nello stesso giorno dell'estrazione a sorte ogni amministrazione comunale, dopo lo scioglimento delle sedute, compila lo stato del contingente giusta il modello n.° 15.

Lo stato suddetto è affisso nel locale della seduta insieme alle liste delle quali è menzione di sopra.

È raccomandata la maggiore diligenza nella formazione del suddetto stato, il quale dovrà poi essere continuato tanto per marcarvi le vicende medesime, quanto per aggiungervi i coscritti chiamati a marciare in mancanza dei primi requisiti.

È facoltativo ad ogni individuo di esaminare questo stato, onde riconoscere se nelle destinazioni fosse stata commessa qualche ommissione, o dare delle notizie sopra i coscritti che non si sono presentati, e dei quali

non si ha contezza. I commissarj distrettuali invigilano perchè questo stato sia e rimanga affisso in ogni comune ed ostensibile a chiunque, e perchè vi si facciano le aggiunte delle successive vicende e requisizione dei coscritti posteriori.

Sui quadri del rango alla colonna delle osservazioni le amministrazioni comunali fanno nota tanto della destinazione dei coscritti a far parte del contingente, quanto delle vicende successive.

47. Copia dello stato dei coscritti destinati a formare il contingente è dall'amministrazione comunale passata al comandante la gendarmeria nel circondario. L'amministrazione comunale è risponsabile della consegna di questo stato e delle appendici di esso.

48. Pei coscritti legalmente assenti dal comune l'amministrazione comunale indipendentemente dalla lettera rilasciata e consegnata ai di lui parenti, tutori, ecc. spedisce una seconda lettera all'amministrazione comunale del luogo dell'attuale di lui abitazione, qualora sia nello stesso distretto, invitandola a farla consegnare al coscritto medesimo, ed a disporre perchè questi adempia all'obbligo della sua requisizione. Se l'attuale abitazione dell'assente è situata in un comune fuori del distretto o della provincia, la lettera è spedita al commissario distrettuale, il quale ne fa la spedi-

zione al commissario del distretto cui appartiene il comune, quando sia nella stessa provincia, e se di provincia diversa, la invia all'imperiale regio delegato provinciale, che ne cura la relativa trasmissione.

49. Dopo ch'è seguita l'estrazione a sorte dei coscritti, possono i medesimi a norma del § 37 della sovrana patente eseguire fra di essi la sostituzione del numero rispettivamente loro toccato in sorte. Questa sostituzione può aver effetto tanto fra due coscritti della stessa lista, quanto di lista diversa, ma sempre della classe medesima.

50. La predetta sostituzione verrà ammessa, semprechè il sostituto sia idoneo al militare servizio, e venga esibita ed accettata prima che l'individuo che vuol farsi sostituire sia stato definitivamente ascritto al corpo. I coscritti pertanto i quali desiderassero di cambiare il loro numero dovranno presentarsi innanzi la rispettiva autorità comunale, e produrre l'atto di convenzione che avessero a tale effetto stipulato.

L'autorità comunale esterna il suo parere e rimette i coscritti all'imperiale regio commissario distrettuale, e questi all'imperiale regio delegato provinciale, il quale, dopo di essersi assicurato che il coscritto proposto come sostituto sia capace di sostenere la vita militare, autorizza la sostituzione. Tanto il

coscritto sostituente, quanto il coscritto sostituito devono personalmente presentarsi all'imperiale regio delegato provinciale.

51. Qualora l'istanza venga assecondata, si farà analoga avvertenza sulle diverse copie del quadro del rango della lista cui appartengono i coscritti che hanno fra di loro cambiato il numero.

52. Nel giorno fissato dalla rispettiva regia delegazione provinciale ogni amministrazione comunale riunisce i requisiti del proprio contingente e gli spedisce al capoluogo del distretto accompagnati da un membro dell'amministrazione stessa, il quale presenta all'imperiale regio commissario distrettuale lo stato del contingente conforme al modello n.° 15. L'autorità comunale unisce pure i processi verbali estesi pei requisiti ammalati nel comune, e le dichiarazioni dei messi incaricati della consegna delle lettere di requisizione pei coscritti assenti dal comune.

53. L'imperiale regio commissario distrettuale compila uno stato di tutto il contingente del distretto, nel quale non è indicato che il nome del requisito ed il comune cui appartiene, e lo correda di tutti gli stati spediti dalle singole autorità comunali.

Il convoglio è accompagnato alla regia delegazione provinciale da un delegato scelto dall'imperiale regio commissario distrettuale.

Prima della partenza il convoglio è veduto dall'imperiale regio commissario distrettuale, il quale indica in conseguenza sugli stati quelle variazioni che accadessero di fare.

Devono gl'imperiali regj commissarj distrettuali provvedere in modo che i contingenti non abbiano, per quanto sia possibile, altro soggiorno che al capoluogo del distretto ed al capoluogo della provincia. In caso però che non sia fattibile, prenderanno in prevenzione gli opportuni concerti, acciocchè siano apprestati i locali necessarj onde raccogliere i requisiti, invigilando pure che ai requisiti medesimi venga corrisposto quanto loro si compete.

54. La tardanza di qualche contingente comunale non potrà far sospendere la partenza degli altri contingenti dal capoluogo del distretto; il ritardo per parte di qualche autorità comunale nel far trovare al capoluogo del distretto pel giorno ed ora fissati il rispettivo contingente non potrà essere giustificato che dall' emergenza di circostanze insormontabili.

55. I comandanti le brigate di gendarmeria sono prevenuti del giorno in cui i contingenti sono posti in marcia, affinchè si prestino a scortarli ed a tutelare la marcia.

56. Se un requisito non si presenta nel giorno prefisso, il suo nome e contrassegni

sono passati alla gendarmeria pel di lui rintracciamento ed arresto. L'autorità comunale ne dà avviso anche alla famiglia del requisito non presentatosi, e fa della mancanza la debita annotazione sullo stato del contingente.

57. Se un requisito fugge durante la marcia o nel luogo di soggiorno prima che sia consegnato al deposito di coscrizione nel capoluogo della provincia, il delegato che dirige il convoglio ne dà immediatamente avviso al comandante la gendarmeria più vicino al luogo ove è accaduta la fuga, all' autorità comunale alla quale appartiene il requisito ed all' imperiale regio commissario distrettuale. Alla notificazione pel comandante della gendarmeria si unisce anche lo stato dei contrassegni del fuggito.

58. In ogni capoluogo di provincia l'imperiale regio delegato provinciale prende i necessarj concerti acciò sia disposto un locale atto a raccogliere momentaneamente le reclute del contingente dovuto dalla provincia stessa.

Il locale medesimo è fornito dei necessarj effetti di casermaggio per cura della congregazione municipale, la quale riceve dall' ufficiale comandante il deposito civile di coscrizione il bonifico di un carantano per giorno e per testa di ogni coscritto che in esso alloggia.

59. L' ufficiale che a norma del § 39 della sovrana patente sarà destinato ad assumere il comando del detto deposito, dispone perchè abbia effetto il pagamento delle indennità dovute a ciaschedun coscritto, invigila sul loro trattamento e sul buon ordine interno. A tenore poi dei concerti che prende coll' imperiale regio delegato, fa presentare i contingenti dei diversi distretti tanto alla commissione civile che alla commissione militare per l' accettazione delle reclute.

Il detto ufficiale tiene conto delle somme che sono pagate ai coscritti a titolo d' indennità.

Tiene pure un registro di tutti i coscritti che entrano nel deposito, e contrappone al nome di ciascheduno la rispettiva vicenda.

60. Col giorno 13 febbrajo 1821 in ogni capoluogo di provincia avrà principio la presentazione ed accettazione delle reclute presso le rispettive commissioni provinciali. Gli imperiali regj delegati dovranno pertanto in prevenzione destinare le giornate in cui i singoli contingenti distrettuali avranno a trovarsi al capoluogo della provincia. Di mano in mano che pervengono al capoluogo i requisiti, gl' imperiali regj delegati in concorso degl' individui di cui al § 29 della sovrana patente si fanno presentare i coscritti e li sottopongono alla visita di un medico e di

un chirurgo civili, s' informano pure sulle eccezioni che i singoli coscritti avessero a produrre, e si assicurano tanto della loro attitudine al militare servizio, quanto della legalità della rispettiva requisizione.

61. L' imperiale regio delegato provinciale fa aprire tre registri.

Sul 1.° conforme al modello n.° 16 sono inscritti tutti i requisiti pei contingenti, i quali vengono definitivamente accettati dalla commissione provinciale, come pure i sostituti o supplenti che questi requisiti somministrano in loro vece.

Questo registro serve di base per la destinazione al corpo dei coscritti requisiti, di documento alla formazione del ruolo di essi, e di scarico pel contingente attribuito alla provincia.

Sul 2.° conforme al modello n.° 17 saranno portati tutti i requisiti che la commissione provinciale riconosce non potersi ammettere al servizio.

Il medesimo serve a dare evasione di tutti i coscritti requisiti che non sono marciati o per essersi trovata irregolare la loro requisizione, o perchè affetti da fisiche imperfezioni incompatibili col servizio militare.

Sul 3.° finalmente conforme al modello n.° 18 sono portati i requisiti che per qualunque siasi motivo non si fossero presentati,

Il detto registro serve di documento per dichiarare refrattarj i requisiti che si fossero resi tali, e serve ancora ad impedire che non si perda di vista alcun requisito che per qualunque legittimo impedimento non fosse stato abilitato a presentarsi al regio delegato provinciale.

Il processo verbale apertosi all' atto della revisione ed approvazione delle liste comunali viene continuato anche per la presente operazione.

62. Il regio delegato ed intervenienti esaminano i ricapiti che si riferiscono a ciaschedun requisito, e fatti i confronti colle liste e coi quadri del rango dei comuni ai quali appartengono, passano all'esame dei requisiti medesimi. Il regio delegato gl' interroga se abbiano preso conoscenza dell' ordine della requisizione dei coscritti del loro comune, se abbiano nulla ad eccepire o sulla propria requisizione o sulla esenzione di qualche coscritto, se sappiano dare indizio dei requisiti non presentatisi o fuggiti, finalmente se vantino alcun titolo sia all'eccezione della requisizione, sia all'inscrizione in altra lista, e se lo abbiano prodotto alla propria congregazione o deputazione. Il regio delegato fa nota sul processo verbale delle eccezioni che da essi venissero prodotte pei successivi provvedimenti. Per le verificazioni che per avven-

tura si rendessero necessarie, onde esaurire i reclami prodotti, l'imperiale regio delegato potrà, ove lo trovi opportuno, sospendere per qualche giorno la consegna del requisito al militare; ben inteso però che la dilazione sia breve e sempre nel periodo di tempo fissato per l'ultimazione della leva. Quand' anche però il requisito venisse consegnato al militare, dovranno continuare le diligenze pel finale sviluppo del reclamo, e ciò pei successivi provvedimenti contemplati dal § 56, lett. *d)* della sovrana patente.

63. Il regio delegato fa sottoporre ciaschedun requisito alla visita del medico e del chirurgo onde assicurarsi sulla sua attitudine al militare servigio, e ciò colle norme precisate al paragrafo ultimo dell'art. 29 delle presenti istruzioni.

Il parere del medico e del chirurgo delegati, e le decisioni che vengono prese sia per l'accettazione, sia pel rifiuto dei requisiti, sia per qualunque altra disposizione si registrano sul processo verbale.

64. I requisiti sui quali non emergono eccezioni vengono portati sul registro medesimo e passati al deposito di coscrizione per essere in seguito consegnati al militare.

65. Gl'individui poi che fossero riconosciuti indebitamente requisiti, oppure che risultassero inabili al militare servizio, sono rinviati

previa inscrizione sul registro medesimo, dandosi contemporaneamente gli ordini per l'immediato rimpiazzo.

66. Il regio delegato esamina i processi verbali riguardanti i requisiti inabilitati a motivo di malattia a presentarsi, e dà le disposizioni che troverà convenienti onde riconoscere meglio il loro stato.

I suddetti requisiti sono obbligati di presentarsi al regio delegato subito che sono ristabiliti. La congregazione o deputazione del loro comune ne è risponsabile.

Pei requisiti ammalati fuori del proprio comune, pei quali non fosse stato compilato il processo verbale di visita, il regio delegato provinciale dispone perchè sieno visitati, e perchè adempiano, allorchè si ristabiliscano, agli obblighi della propria requisizione.

Allorchè il requisito ch'era ammalato all'epoca della sua requisizione si presenti al regio delegato provinciale, e, riconosciuto idoneo, sia spedito al reggimento, il coscritto marciato in di lui vece ha diritto al rinvio, semprechè il requisito medesimo sia definitivamente ammesso al corpo, ed il di lui comune abbia saldato il contingente della leva per la quale fu requisito.

67. Il requisito che all'atto della sua requisizione si trova detenuto, deve inviarsi al reggimento tosto che resta sciolto dal tribunale.

A tal fine il regio delegato provinciale partecipa la requisizione del coscritto al presidente del tribunale di prima istanza, oppure al pretore nelle di cui carceri è detenuto il coscritto medesimo, acciocchè gli venga comunicata la sentenza che venisse pronunciata a riguardo del medesimo, ed ove risulti requisibile, sia tradotto innanzi al regio delegato, onde essere diretto al reggimento cui è destinato.

Allorquando il coscritto ch' era detenuto all'epoca della sua requisizione raggiunga un corpo, e vi sia definitivamente ammesso, il coscritto che per avventura fosse stato requisito in di lui vece ha diritto ad essere rinviato.

68. Finalmente tutti i coscritti requisiti che non si presentano al regio delegato provinciale per qualunque motivo di malattia, di assenza, di fuga, di detenzione, ecc., e pei quali non consti che siano stati impossibilitati a presentarsi, sono portati sul registro modello n.° 18. Il regio delegato indica le misure da prendersi per ogni individuo. I documenti a carico o a scarico d' ognuno sono uniti al registro medesimo.

69. In seguito a tali operazioni, qualora il regio delegato provinciale veda che il contingente di qualche distretto non sia saldato, ordina che siano requisiti altrettanti coscritti quanti ne mancano.

70. Qualunque coscritto destinato a far parte del contingente, il quale voglia esimersi dal servire personalmente nell' armata, potrà sostituire un supplente che marci e serva per lui.

I supplenti sono ammessi dal giorno in cui il coscritto è chiamato a far parte del contingente fino a quello in cui presta il giuramento.

71. Il requisito che vuol farsi rimpiazzare deve presentarsi insieme col supplente al regio delegato provinciale, e produrre i documenti comprovanti nel supplente le qualità prescritte dal § 42 della sovrana patente 17 settembre 1820.

72. Non potrà esser ammesso un supplente se prima non verrà giustificato per parte del coscritto di aver effettuato il deposito di lire 300 nella cassa del proprio comune colle norme di cui all' articolo 74 della presente istruzione.

73. Tosto che il supplente è riconosciuto idoneo, dovrà presentarsi all' imperiale regio delegato provinciale l' atto della convenzione stipulata fra il supplito ed il supplente, e questa, ove non emergano eccezioni, verrà riconosciuta e vidimata dall' imperiale regio delegato provinciale. Copia del detto atto di convenzione conforme all' originale sarà dall' imp. regio delegato provinciale trasmessa

al comandante del reggimento cui il supplente è destinato.

74. Il coscritto che voglia farsi rappresentare da un supplente dovrà aver effettuato il deposito di lire 300 nella cassa del cassiere od esattore del proprio comune, il quale rilascerà al coscritto una ricevuta motivata e vidimata dall' imperiale regio commissario distrettuale.

Il coscritto nell' offrire il supplente depositerà la suddetta ricevuta presso la regia delegazione provinciale, la quale ne farà menzione nel registro de' processi verbali; rilasciandogli una controricevuta.

Se il supplente non fosse accettato, sarà restituita al coscritto la ricevuta suddetta; e la regia delegazione provinciale dichiarerà a piedi della medesima che *l'esattore comunale è abilitato alla restituzione del deposito.*

Se il supplente è accettato, la regia delegazione provinciale riterrà presso di sè la ricevuta medesima per farne l'uso di cui in seguito.

75. I cassieri od esattori comunali, e con essi le amministrazioni comunali sono responsabili dei depositi di tal natura.

76. Ogni delegazione aprirà un registro eguale al modello n.° 19, sul quale saranno portati tutti i coscritti che hanno dato il supplente, e le ricevute del fatto deposito, che rimarranno all' appoggio del suddetto registro.

Ultimata la leva, le imperiali regie delegazioni trasmetteranno copia del registro all'imperiale regio governo, dal quale verranno emesse le ulteriori discipline sull'argomento.

77. Gl' individui i quali bramassero di prendere volontariamente servizio nell' armata devono presentarsi avanti ai rispettivi regj delegati provinciali, e giustificare di avere le qualità prescritte dal § 45 della sovrana patente.

Qualora non emerga a loro pregiudizio alcuna eccezione, vengono accettati e consegnati al militare, salvi gli effetti di cui al § 46 della sovrana patente, al quale oggetto sono immediatamente inscritti sopra un apposito registro.

78. A termini del § 48 della sovrana patente in ogni capoluogo di provincia è disposta una caserma che serve di deposito pei requisiti che vengono per parte dell' autorità civile consegnati al militare.

L' ufficiale destinato dall' imperiale regio comando generale militare a ricevere le reclute nella provincia assume il comando del deposito medesimo.

79. Nel giorno determinato alla ricezione dei requisiti per parte del militare si riuniscono nella caserma predetta gl' individui enunciati nei §§ 49 e 50 della sovrana patente.

L' ufficiale comandante il deposito civile di coscrizione è incaricato di accompagnare i requisiti innanzi la commissione. A tale effetto egli compila lo stato nominativo dei medesimi con tutte le indicazioni personali, e presenta i requisiti medesimi coll' ordine con cui sono descritti sul detto stato, il quale serve alla commissione per confrontare tanto le indicazioni, quanto la statura.

Il medico militare sottopone a nuova visita tutte le reclute, le fa misurare, e quindi pronuncia sull' attitudine di ciaschedun individuo al militare servizio.

80. Tutt' i requisiti che per parte della commissione sono riconosciuti idonei vengono, subito dopo compiuta la visita complessiva, messi in rango e confrontati coi relativi elenchi, ai quali viene contrapposto individualmente, se accettato = *accettato*, e se rifiutato = *rifiutato*.

Successivamente poi vengono compilati in duplo due stati nominativi, uno dei coscritti accettati, e l' altro dei rifiutati, i quali sono firmati dagl' intervenuti alla commissione e dall' ufficiale comandante il deposito di coscrizione: a quello dei rifiutati il medico contrappone dettagliatamente il motivo del rifiuto. Una copia dei predetti stati viene consegnata all' ufficiale comandante il deposito di coscrizione.

Finalmente prima che sia sciolta la seduta, ed alla presenza degl' intervenuti come sopra l' ufficiale incaricato del reclutamento fa prestare ai singoli requisiti il giuramento prescritto, e rilascia al comandante il deposito civile di coscrizione una regolare ricevuta delle reclute colle norme e per gli effetti del § 52 della sovrana patente.

81. Di tutte le operazioni di cui sopra viene steso processo verbale in duplice copia firmata da tutti gl' intervenuti e dall' ufficiale comandante il deposito di coscrizione, il quale ne ritira una copia.

82. Entro ventiquattr' ore l' ufficiale comandante il deposito dei coscritti presenta il processo verbale cogli stati di cui all' articolo 80 all' imperiale regio delegato provinciale per le successive determinazioni sul conto dei requisiti.

83. L' imperiale regio delegato, in concorso sempre degl' individui di cui al § 29 della sovrana patente, fa di nuovo sottoporre ad una visita medica chirurgica gl' individui rifiutati, enunciando il titolo del rifiuto per parte del medico militare sui singoli individui, ed invita i fisici a pronunciare la loro opinione.

Dietro il voto esternato dai fisici se la commissione provinciale trova fondato il rifiuto, il requisito è dichiarato inabile, e nel

rinviarlo, ordina il di lui rimpiazzo; all' incontro se la commissione ritiene che il requisito stesso possa essere atto al militare servizio, in allora la definitiva decisione è a termini del § 51 della sovrana patente demandata alla commissione politico-militare centrale di leva, alla quale in conseguenza i regj delegati si affrettano di dare comunicazione del numero degl' individui che devongli essere presentati per detta causa, coll' indicazione dei titoli pei quali vennero rispettivamente rifiutati, non che delle ragioni per cui si persiste nel ritenerli idonei al militare servizio. La predetta commissione determina i giorni in cui avranno luogo le visite superiori.

Tanto il medico militare, quanto i medici civili, di cui agli articoli precedenti, dovranno esporre il loro giudizio in iscritto, e stenderlo colla maggiore chiarezza, onde mettere la commissione centrale in grado di definire con cognizione di causa.

Dall' epoca in cui ha principio la presentazione ed accettazione definitiva delle reclute ogni regio delegato dovrà far compilare un prospetto giornaliero conforme al modello n.° 20, e lo accompagnerà regolarmente alla commissione centrale di leva.

84. Dopo seguita la definitiva accettazione come sopra, è ammesso il rinvio dai corpi dei requisiti, sostituti o supplenti colle norme del

§ 53 della sovrana patente; gl' imperiali regj delegati provinciali pertanto nel dirigere ai corpi i requisiti che devono sostituirsi ai requisiti indicati alle lettere *a) b) d)* del precitato § 53 domanderanno il rinvio di quelli che vi hanno diritto, avendo cura di marcare con precisione nel foglio che accompagna i requisiti alla colonna delle osservazioni il nome, la qualità dell' individuo che dev' essere rinviato, il numero che occupa sulla matricola della provincia, e l' epoca in cui il medesimo fu consegnato.

85. I regj delegati provinciali sopravvegliano e danno le disposizioni opportune per assicurare la sollecita presentazione degl' individui che devono marciare in rimpiazzo.

L'accettazione di essi si fa nel modo stesso e colle stesse norme dei coscritti di prima leva, e si descrivono progressivamente sui registri modelli n.° 16, 17 e 18 secondo i rispettivi casi.

86. Gl' individui chiamati in rimpiazzo come sopra entrano egualmente nel deposito di coscrizione della provincia, e vengono consegnati colle norme stesse dei primi requisiti. Se però all' epoca in cui segue la presentazione di un rimpiazzo fosse sciolto il deposito di coscrizione, nè più esistesse nel capoluogo della provincia l' ufficiale incaricato del reclutamento, gl' imperiali regj delegati dirigono i requisiti al deposito del reggimento cui

sono rispettivamente assegnati pel definitivo assentamento, facendo corrispondere ai requisiti medesimi le indennità loro dovute.

87. Compite le operazioni ordinarie di leva, gl'imperiali regj delegati in adempimento delle prescrizioni del § 56 della sovrana patente esauriscono gl'incumbenti loro demandati, colle norme additate nel precedente § 55 in quanto riguarda il giudizio dei refrattarj.

88. In ogni tempo poi per parte degl'imperiali regj delegati medesimi e di qualunque autorità politica si fanno le opportune pratiche per iscoprire le contravvenzioni che si verificassero in fatto di coscrizione, e per la persecuzione dei delinquenti.

89 L'imperiale regio governo è tenuto di mano in mano informato delle pratiche che avessero luogo per gli oggetti indicati nei precedenti due articoli.

90. I coscritti requisiti hanno diritto durante il viaggio dal loro comune sino al capoluogo della provincia ad un'indennità di via di 15 centesimi per ogni tre miglia d'Italia, esclusa qualunque altra indennità.

Durante il tempo in cui rimangono al deposito civile di coscrizione, e fino al giorno in cui vengono consegnati al militare percepiscono 50 centesimi al giorno per intiero trattamento; pei giorni però in cui dovessero essere trattenuti al capoluogo del rispettivo

distretto, e per quelli che dovessero passare al capoluogo della provincia prima di essere accettati dalla commissione provinciale i requisiti medesimi ricevono un'indennità di soggiorno di centesimi 75; ben inteso però che non possono in alcun caso cumulare anche quella di via.

Fino a tutto il giorno della visita avanti la commissione provinciale i requisiti sono pagati a cura dei rispettivi delegati distrettuali.

L'indennità di via fino al capoluogo del distretto viene pagata ai requisiti per cura delle amministrazioni del comune cui rispettivamente appartengono.

I comuni sono immediatamente rimborsati dal rispettivo commissario distrettuale sull'appoggio del foglio di condotta conforme al modello n.° 21.

Gl'imperiali regj commissarj dovranno compilar pure un foglio di condotta eguale al modello n.° 22 per ciò che riguarda il convoglio dei requisiti dal proprio distretto fino al capoluogo della provincia, e giustificheranno il pagamento dell'indennità di soggiorno mediante un foglio eguale al modello n.° 23.

91. Al deposito di coscrizione l'indennità è pagata dall'ufficiale comandante il deposito medesimo coi fondi che gli vengono anticipati dall'imperiale regio delegato provinciale.

Le indennità sono pagate e rimborsate sullo stato nominativo dei coscritti presenti al deposito. Questo stato si forma secondo il modello n.° 24, e si farà mensualmente.

92. Compiuta la leva, l'imperiale regio delegato provinciale richiama dai singoli commissarj distrettuali il conto conforme al modello n.° 25 delle spese dai medesimi incontrate in oggetti di coscrizione, e ne dispone l'immediata liquidazione e saldo.

Quindi fa compilare un rendiconto complessivo conforme al modello n.° 26 per tutta la provincia, e lo rassegna all'imperiale regio governo.

93. Ogni imperiale regio delegato poi presenterà alla commissione centrale di leva, tosto che avrà avuto luogo il saldo del contingente attribuito alla provincia, un rapporto generale sull'andamento della leva, e su quanto nell'esecuzione della medesima fosse occorso di rimarchevole, corredandolo degli atti e prospetti, la cui trasmissione è indicata da questa stessa istruzione. In detto rapporto dovranno pure essere indicati gl'individui i quali per la loro attività ed intelligenza nel cooperare all'esecuzione della leva si fossero resi meritevoli di speciale menzione.

Seguono i modelli delle istruzioni provvisorie per la leva militare dell'anno 1820.

Provincia di . . . .

REGISTRO DELL' INSCRIZIONE PRIMITIVA DI

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nome del coscritto.	Soprannome se ne ha.	Data della nascita.			Luogo della nascita.		Luogo del domicilio del coscritto.		Nome del padre del coscritto, ed indicazione se è vivente.	Nome e cognome della madre del coscritto, ed indicazione se è vivente.	Professione del coscritto.
				Anno.	Mese.	Giorno.	Comune.	Provincia.	Comune.	Provincia.			

MODELLO N.° 1.

Distretto . . . . *Comune di* . . . . . .

CONSCRITTI DELLA . . . CLASSE DELL'ANNO 182 . .

| CONNOTATI PERSONALI. | | |

MODELLO N.° 2.

PROVINCIA DI . . . . .

Distretto di . . . . . *Comune di . . . . .* *Parrocchia di . . . . .*

STATO degl'individui nati nel circondario della suddetta parrocchia dal 1.° gennajo al 31 inclusivo dicembre 179 . . , e che per età devono appartenere alla . . classe della coscrizione dell'anno 182 . .

Numero progressivo.	Cognome.	Nome.	Nome del padre, e se è vivente.	Nome e cognome della madre, e se è vivente.	Giorno e mese della nascita.		Registro parrocchiale su cui è notato, ed indicazione del numero e della pagina.	Notizie sull' esistenza o morte dell' individuo, sul luogo del suo domicilio attuale, stato conjugale o di unicità.	OSSERVAZIONI.
					Giorno	Mese.			

Fatto a . . . il . . . . *I membri della . . . . .*

MODELLO N.° 3.

PROVINCIA DI . . . . . .

Distretto di . . . . . . *Comune di . . . . . .*

CLASSE . . . . . DELLA COSCRIZIONE DELL' ANNO 182 . .

LISTA generale dei coscritti del suddetto comune che per età devono far parte della . . . classe della coscrizione del suddetto anno.

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nome del coscritto.	Soprannome se ne ha.	Data della nascita.			Luogo della nascita.	Nome del padre e della madre del coscritto.	Statura.			Titolo di esenzione, esclusione o posticipazione che ha prodotto.	Numero che occupa sul registro d' inscrizione.	*Osservazioni.*
				Anno.	Mese	Giorno.			Piedi.	Pollici.	Linee.			

Fatto a . . . . . il . . . . . . *I membri della . . . . . .*

Distretto . . . **PROVINCIA DI**

CLASSE . . . . . DELLA

LISTA generale della classificazione

Numero progressivo di questa lista.	Numero che il coscritto occupa sul registro d'inscrizione primitiva.	Cognome del coscritto.	Nomi del coscritto.	Soprannome se ne ha.	Data della nascita del coscritto. Giorno.	Mese.	Anno.	Luogo di nascita del coscritto. Comune.	Distretto.	Provincia.	Comune del domicilio del coscritto. Comune.	Distretto.	Provincia.	Nome del padre e della madre, e indicazione se sono viventi.	Professione del coscritto.	Statura del coscritto. Piedi.	Pollici.	Linee.	Nota sulla presentazione del coscritto alla inscrizione primitiva, e sulla di lui presenza od assenza dal comune. Indicazione se il coscritto è nel comune se si è presentato egli stesso, o indicazione della persona che si è presentata a dare le notizie per la di lui inscrizione.	Indicazione del luogo ove si trovi il coscritto assente temporaziamente e se la di lui assenza sia o no legittima.

MODELLO N.° 4.

. . . . *Comune di* . . . .

SCRIZIONE DELL' ANNO 182 . .

coscritti della detta classe.

'itoli odotti dal scritto ottenere azione, lusione o ticipa-ione della irizione.	Citazione dei documenti esibiti.	Osservazioni dell' autorità comunale sulla sussistenza dei titoli esposti	Nota delle ulteriori notizie raccolte all'atto della rettificazione della lista generale O (pei riputati inabili) risultamento della visita e parere del medico o chirurgo delegato.	Decisione del ... distrettuale. — Lista e categoria cui il coscritto dev' essere situato. — Parere per quelli sopra i quali non può prendersi una decisione.	Decisione della commissione provinciale di leva.		Note sulla destinazione e sulle vicende successive di ogni coscritto.
					Tenore della decisione e risultamento della visita	Lista e categoria nella quale il coscritto dev' essere situato.	

MODELLO N.° 4 1/2

STATO numerativo degl' individui inscritti sulle liste di classificazione (modello n.° 4) dei comuni costituenti il distretto di . . . . per servire di elemento al ripartimento del contingente attribuito alla Lombardia per la leva dell' anno 1820, a tenore delle prescrizioni contenute nel § 3 della sovrana patente 17 settembre 1820 sulla coscrizione militare.

DENOMINAZIONE del COMUNE.	QUANTITA' degl' individui inscritti della classe					TOTALE degli inscritti per comune.	Contingente per comune.	*Osservazioni.*
	I.ª nati nel 1799.	II.ª nati nel 1798.	III.ª nati nel 1797.	IV.ª nati nel 1796.	V.ª nati nel 1795.			
Saronno. . . . . N.°	11	6	13	10	3	43		
Parabiago. . . . . »	17	5	15	14	5	56		
Legnano. . . . . »	7	9	10	7	4	37		
Rhò. . . . . »	25	11	20	25	7	88		
Cerro . . . . . »	11	5	11	9	5	41		
Nerviano . . . . . »	46	7	13	13	6	85		
Totali . . . . N.°	117	43	82	78	30	350		

MODELLO N.° 5.

PROVINCIA DI . . . . .

Distretto di . . . . . Comune di . . . . .

CLASSE . . . DELLA COSCRIZIONE DELL' ANNO 182 . .

LISTA I.ª degl' individui che hanno addotti titoli per essere totalmente esentati dalla coscrizione.

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nome del coscritto.	Soprannome se ne ha.	Data della nascita			Luogo della nascita.	Luogo del domicilio attuale del coscritto.	Statura.			Professione.	Nome del padre e della madre del coscritto, ed indicazione se sono viventi.	Titolo per cui domanda l' esenzione.	Indicazione dei documenti esibiti in prova degli esposti titoli.	Parere dell' autorità comunale.	Parere o decisione del	Decisione della commissione provinciale di leva.	Osservazioni.
				Giorno.	Mese	Anno.			Piedi.	Pollici.	Linee.								

MODELLO N.° 6.

Distretto di . . . . . *PROVINCIA DI* . . . . . *Comune di* . . . . . .

CLASSE . . . . DELLA COSCRIZIONE DELL' ANNO 182 . .

LISTA II dei coscritti della detta classe esclusi dal servizio militare.

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nomi del coscritto.	Soprannome se ne ha.	Nome del padre e della madre del coscritto.	Professione del coscritto.	Indicazione della malattia o della fisica imperfezione, per la quale il coscritto è escluso dal servizio militare; per quelli di bassa statura, indicazione della di loro altezza, e per quelli decaduti dai diritti civili, indicazione del delitto commesso.	Numero che il coscritto occupa		OSSERVAZIONI.
							sul registro dell'inscrizione primitiva.	sulla lista generale della classificazione.	

Fatto a . . . . . *il* . . . . . *I membri della* . . . . . .

MODELLO N.° 7.

PROVINCIA DI . . . . . .

Distretto di . . . . . . *Comune di . . . . . .*

CLASSE . . . . DELLA COSCRIZIONE DELL' ANNO 182 . .

LISTA III degl' individui che sono i primi ad essere requisiti.

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nome del coscritto.	Soprannome.	Data della nascita			Luogo della nascita.	Luogo del domicilio attuale.	Professione.	Nome del padre e della madre del coscritto, ed indicazione se sono viventi.	Statura.			Motivi per cui è primo ad essere requisito.	OSSERVAZIONI.
				Giorno.	Mese.	Anno.					Piedi.	Pollici.	Linee.		

Fatto a . . . . il . . . . *I membri della . . . . .*

PROVINCIA

Distretto di . . . . . .

CLASSE . . . . DELLA CO

LISTA IV degl' individui che si sono presentati a farsi

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nome del coscritto.	Soprannome.	Data della nascita			Luogo della nascita.	Luo del domic attual
				Giorno.	Mese.	Anno.		

Fatto a . . . . *il* . . . . . .

MODELLO N.° 8.

. . . . . .

Comune di . . . . . .

ONE DELL' ANNO 182 . .

e non hanno alcun diritto ad una temporaria esenzione.

Professione.	Nome del padre e della madre del coscritto, ed indicazione se sono viventi.	Statura.			OSSERVAZIONI.
		Piedi.	Pollici.	Linee.	

I membri della . . . . .

MODELLO N.° 9.

PROVINCIA DI . . . . .

Distretto di . . . . *Comune di . . . .*

CLASSE . . . DELLA COSCRIZIONE DELL' ANNO 182 . .

LISTA V dei coscritti della detta classe esentati temporariamente.

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nomi del coscritto.	Soprannome se ne ha.	Nome del padre e della madre del coscritto.	Professione del coscritto.	Numero che il coscritto occupa		Indicazione del titolo pel quale il coscritto è esentato temporariamente.	Categoria cui il coscritto appartiene.	OSSERVAZIONI.
						sul registro dell' inscrizione primitiva.	sulla lista generale della classificazione.			

Fatto a . . . . il . . . . *I membri della . . . .*

MODELLO N.° 10.

Provincia di . . . . *Distretto di . . . .*

CLASSE . . . DELLA COSCRIZIONE DELL' ANNO 182 . .

STATO dei coscritti del suddetto distretto, il giudizio de' quali è riservato alla commissione provinciale di leva.

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nome del coscritto.	Comune cui appartiene.	Numero che occupa sulla lista generale del comune.	OSSERVAZIONI.

Fatto a . . . . il . . . . *Il commissario distrettuale . . . .*

Provincia di . . . .

CLASSE . . . DELL

RIASSUNTO generale dei coscritti

INDICAZIONE DEI COMUNI.	COSCRITTI NON REQUISIBILI.													
	LISTA I DEI TOTALMENTE ESENTATI.								LISTA II DEGLI ESCLUSI.					
	Impiegati dello stato.	Professori e maestri nei pubblici stabilimenti ed accademie.	Ecclesiastici aventi uno almeno degli ordini maggiori.	Allievi degli studj teologici nei seminarj e fuori dei medesimi.	Allievi delle accademie di belle arti i quali riportarono uno dei primi premj ecc.	Figli unici di genitori settuagenarj.	Congedati dall'armata.	Totale dei totalmente esentati.	Evidentemente deformi o mal conformati.	Di statura minore di piedi cinque viennesi.	Affetti da malattia o da altra fisica indisposizione incompatibile col servizio militare.	Decaduti dai diritti civili per delitto commesso.	Totale degli esclusi.	Totale dei non requisibili.

Fatto a . . . . il . . . .

MODELLO N.° 11.

Distretto di . . . .

COSCRIZIONE DELL' ANNO 182 . .

suddetto distretto componenti la detta classe.

COSCRITTI REQUISIBILI.															
Lista III dei primi ad essere requisiti.			Lista IV dei non aventi alcun diritto ad una temporaria esenzione.	Lista V degli esentati temporariamente.											
				Categoria											
				I.		II.		III.	IV.						
Omessi [illegible]	Che dolosamente esposero o finsero infermità non esistenti.	Non presentatisi all' inscrizione.	Totale dei primi ad essere requisiti.	Ammogliati prima della legge.	Ammogliati dopo la legge che hanno contratto il matrimonio in età di 22 anni compiti.	Figli unici di padre vivente o di donna vedova, e gli orfani d' ambi i genitori unici col carico degli avi paterni.	Figli di padre settuagenario privo di mezzi di sussistenza e primogeniti di uno o più fratelli orfani.	Figli maggiori di genitori viventi col carico di fratelli.	Allievi delle accademie militari e dell' accademia teresiana, e alunni gratuiti negli stabilimenti di pubblica istruzione.	Totale degli esentati temporariamente.	Totale dei requisibili.	Totale dei coscritti d' ogni comune.

MODELLO N.° 12.

PROVINCIA DI . . . . .

Distretto di . . . . *Comune di . . . .*

QUADRO del rango della lista . . . della classe . . . della coscrizione dell' anno 182 . .

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nomi del coscritto.	Soprannome se ne ha.	Nome del padre e della madre del coscritto.	Professione del coscritto.	Numero che il coscritto occupa		OSSERVAZIONI.
						sulla lista generale del comune.	sulla lista parziale.	

MODELLO N.° 13.

PROVINCIA DI . . . . . .

Distretto di . . . . . . *Comune di . . . . . .*

QUADRO del rango della lista V della classe . . . . della coscrizione dell' anno 182 . .

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nomi del coscritto.	Soprannome se ne ha.	Nome del padre e della madre del coscritto.	Professione del coscritto.	Numero che il coscritto occupa		Titolo per cui il coscritto è esentato temporariamente.		*Osservazioni.*
						sulla lista generale del comune.	sulla lista parziale.	Titolo.	Categoria cui appartiene.	

MODELLO N.° 14.

PROVINCIA DI . . . . . .

Distretto di . . . *Comune di . . . .*

PROCESSO VERBALE

dell' estrazione a sorte dei coscritti delle cinque classi soggette alla coscrizione dell' anno 182 . .

Oggi giorno . . del mese di . . . anno . . alle ore . .

Noi membri della . . . . . .
del detto comune, in unione dei signori . . . . . .

e dei signori . . . . . .

ci siamo recati nel locale . . . . . per procedere giusta gli ordini superiori all' estrazione a sorte dei coscritti della suddetta classe . . . . . .

A quest' effetto era stata, a nostra diligenza, nello stesso locale preparata un' urna stabile sopra un . . . ed erano stati preparati i quadri del rango e le serie dei bollettini corrispondenti a ciascuna delle liste III, IV e V delle cinque classi.

Tutto esaminato, siamo passati alla detta estrazione presenti i coscritti che sono intervenuti dietro apposito avviso da noi pubblicato.

Estrazione dei coscritti della classe I.

LISTA III.

Presi all' azzardo fra i coscritti di questa lista i nominati . . . . . gli abbiamo chiamati presso di noi. Tutti i bollettini cominciando da quello n.° 1 e progressivamente fino a quello n.° . . . . . che è l'ultimo della serie corrispondente alla detta lista III, sono stati passati per le mani dei nominati funzionarj, ministri del culto e coscritti, i quali non hanno presentata alcuna eccezione, ed indi sono stati da noi piegati e riposti nell' urna a ciò destinata; e cominciando dal coscritto . . . . . registrato il primo sulla lista III, fino al coscritto . . . . . che è registrato l'ultimo su di essa, abbiamo chiamato successivamente l'uno dopo l'altro tutti i coscritti registrati su questa lista ad estrarre il loro numero; e per quei coscritti che non si sono presentati, nè si è presentata per essi altra persona, abbiamo invitato uno dei funzionarj o ministri del culto ad estrarre per essi. Dopo di che non rimanendo altri coscritti da chiamarsi, e tutte le case del quadro del rango essendo state riempite, e tutti i bollettini estratti, abbiamo letto il quadro medesimo e l'abbiamo sottoscritto insieme ai su nominati funzionarj, ministri del culto ed ai due coscritti . . .

LISTA IV.

Presi all' azzardo fra i coscritti di questa lista i nominati . . . . . .

gli abbiamo chiamati presso di noi. Tutti i bollettini cominciando da quello n.° 1 e progressivamente fino a quello n.° . . . . . che è l' ultimo della serie corrispondente alla detta lista IV, sono stati passati per le mani dei nominati funzionarj, ministri del culto e coscritti, i quali non hanno presentata alcuna eccezione, ed indi sono stati da noi piegati e riposti nell' urna a ciò destinata; e cominciando dal coscritto . . . . . registrato il primo sulla lista IV, fino al coscritto . . . . . che è registrato l' ultimo su di essa, abbiamo chiamato successivamente l' uno dopo l' altro tutti i coscritti registrati su questa lista ad estrarre il loro numero; e per quei coscritti che non si sono presentati, nè si è presentata per essi altra persona, abbiamo invitato uno dei funzionarj o ministri del culto ad estrarre per essi. Dopo di che non rimanendo altri coscritti da chiamarsi, e tutte le case del quadro del rango essendo state riempite, e tutti i bollettini estratti, abbiamo letto il quadro medesimo e l' abbiamo sottoscritto insieme ai su nominati funzionarj, ministri del culto ed ai due coscritti . . .

Lista V.

Presi all' azzardo fra i coscritti di questa lista i nominati . . . . . gli abbiamo chiamati presso di noi. Tutti i bollettini cominciando da quello n.° 1 e progressivamente fino a quello n.° . . . . . che è l' ultimo della serie corrispondente alla detta lista V, sono stati passati per le mani dei nominati funzionarj, ministri del culto e coscritti, i quali non hanno presentata alcuna eccezione, ed indi sono stati da noi piegati e riposti

nell' urna a ciò destinata; e cominciando dal coscritto . . . . . registrato il primo sulla lista V, fino al coscritto . . . . . che è registrato l' ultimo su di essa; abbiamo chiamato successivamente l' uno dopo l' altro tutti i coscritti registrati su questa lista ad estrarre il loro numero; e per quei coscritti che non si sono presentati, nè si è psesentata per essi altra persona, abbiamo invitato uno dei funzionarj o ministri del culto ad estrarre per essi. Dopo di che non rimanendo altri coscritti da chiamarsi, e tutte le case del quadro del rango essendo state riempite, e tutti i bollettini estratti, abbiamo letto il quadro medesimo e l' abbiamo sottoscritto insieme ai su nominati funzionarj, ministri del culto ed ai due coscritti . . .

Estrazione dei coscritti della classe II.

LISTA III.

Presi all' azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

LISTA IV.

Presi all' azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

LISTA V.

Presi all' azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

Estrazione dei coscritti della classe III.

LISTA III.

Presi all' azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

LISTA IV.

Presi all'azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

LISTA V.

Presi all'azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

Estrazione dei coscritti della classe IV.

LISTA III.

Presi all'azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

LISTA IV.

Presi all'azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

LISTA V.

Presi all'azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

Estrazione dei coscritti della classe V.

LISTA III.

Presi all'azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

LISTA IV.

Presi all'azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

Lista V.

Presi all' azzardo fra i coscritti, ecc. *come alla classe I.*

Terminata l' ertrazione dei coscritti di tutte le liste delle cinque classi, abbiamo dichiarato che il comune deve, giusta lo stato del ripartimento stabilito dalla commissione provinciale di leva, somministrare pel contingente della leva dell' anno 1820 ordinata colla sovrana risoluzione sovraccitata n.° . . . . coscritti, ed abbiamo in conseguenza dichiarato che per completare il contingente medesimo sono requisiti i n.i dal . . . . al . . . delle liste . . . . della classe . . . non che i n.i dal . . . . al . . . . delle liste . . . . della classe . . . . per cui il coscritto . . . . . registrato al n.° . . . . . del rango della lista . . . . classe . . . . . è l' ultimo destinato pel contingente della leva attuale.

Abbiamo ordinato ai coscritti destinati a formare il contingente di presentarsi il giorno . . . . . alle ore . . . . . all' ufficio della . . . . . per essere spediti al capoluogo della provincia, ed abbiamo avvertito tutti i coscritti non destinati a formare il contingente, che fino a tanto che la leva non sia ultimata, essi non potranno sortire dal distretto se non ne abbiano prima riportato il permesso dall' imperiale regio commissario distrettuale, e che in caso di contravvenzione sarebbero dichiarati i primi a marciare.

Dopo di che, previe le sottoscrizioni del presente processo verbale, abbiamo sciolta la seduta.

Fatto e chiuso il detto giorno alle ore . . . . .

PROVINC

Distretto di . . . .

STATO dei requisiti pel contingente assegnato al suddetto com

Classe 1.	Classe 2.	Classe 3.
Della lista III. . . . . N.°. . .	Della lista III. . . . . N.°. . .	Della lista III. . . . . N
Della lista IV. . . . . ». . . .	Della lista IV. . . . . ». . . .	Della lista IV. . . . . »
Della lista V { 1 categ. N.°. . / 2 *idem* . . . ». . / 3 *idem* . . . ». . / 4 *idem* . . . ». . } ». .	Della lista V { 1 categ. N.°. . / 2 *idem* . . . ». . / 3 *idem* . . . ». . / 4 *idem* . . . ». . } ». .	Della lista V { 1 categ. N.°. . / 2 *idem* . . . ». . / 3 *idem* . . . ». . / 4 *idem* . . . ». .
Totale. . N.°. .	Totale. . N.°. .	Totale. . N

Numero progressivo.	Giorno della destinazione e dell'invio della lettera di requisizione al coscritto.	Cognome del coscritto.	Nome del coscritto.	Nome del padre.	Nome della madre.	Lista cui appartiene.	Numero di rango.	Categoria per quelli della lista V.	Vicende verificatesi o conosciute prima della partenza dei requisiti dal comune.	Gior del part d com

. . . . . .

MODELLO N.° 15.

Comune di . . . .

a requisizione. sulla coscrizione dell' anno mille ottocento. . .

tingente assegnato al suddetto comune . . . . . N.°

Classe 4.

lista III. . . . . N.°. . .

lista IV. . . . . ». . . .

{ 1 categ. N.°.
2 *idem* . . . ». .
3 *idem* . . . ». .
4 *idem* . . . ». . } ». . Della lista V

Totale. . N.°. .

Classe 5.

Della lista III. . . . . N.°. . .

Della lista IV. . . . . ». . . .

{ 1 categ. N.°. .
2 *idem* . . . ». .
3 *idem* . . . ». .
4 *idem* . . . ». . } ». . Delle classi

Totale. . N.°. .

Riepilogo

{ 1. . N.°. . . . . .
2. . . ». . . . . .
3. . . ». . . . . .
4. . . ». . . . . .
5. . . ». . . . . .

Totale. . N.°. .

Giorno della presentazione innanzi alla commissione provinciale di leva.	Decisioni della commissione provinciale di leva.	Vicende successive del coscritto o disposizioni ulteriori sul di lui conto.	Coscritti definitivamente accettati.		OSSERVAZIONI.
			Indicazione del corpo.	Numero degli accettati.	

PROVINC

***MATRICOLA** dei requisiti che sono stati dichiarati abili da*
di numero . . . . . individui che la medesi

Numero progressivo.	Cognome e nome.	Nome dei genitori.	Epoca della nascita.			Luogo della nascita.	Luogo del domicilio attuale.	Professione.	Qualità.	Distretto, comune, classe, lista e categoria cui appartiene.						Contrass					
			Giorno.	Mese.	Anno.					Distretto.	Comune.	Classe.	Lista.	Numero.	Categoria.	Statura.			Capelli.	Fronte.	Ciglia.
																Piedi.	Pollici.	Linee.			

MODELLO N.° 16.

. . . . . .

umissione di leva della suddetta provincia pel contingente
e somministrare per la leva dell' anno 182 . .

onali.								
Naso	Bocca.	Mento.	Viso.	Altri segni apparenti.	Epoca della di lui accettazione dalla commissione provinciale di leva.	Epoca della di lui consegna alla commissione militare incaricata dell' accettazione.	Corpo al quale venne destinato.	OSSERVAZIONI e vicende successive.

PROVINC

REGISTRO dei coscritti stati requisiti per far parte
dell' anno 182 . . i quali dalla commissi

Numero progressivo.	Cognome e nome.	Nome de' genitori.	Epoca della nascita.			Luogo della nascita.	Luogo del domicilio attuale.	Professione.	Qualità.	Distretto, comune, class lista e categoria cui appartiene.				
			Giorno.	Mese.	Anno.					Distretto.	Comune.	Classe.	Lista.	Numero.

MODELLO N.° 17.

. . . . . .

tingente attribuito alla suddetta provincia per la leva vinciale di leva sono rifiutati.

		Contrassegni personali.													
tura.	Pollici.	Linee.	Capelli	Fronte.	Ciglia.	Occhi.	Naso.	Bocca.	Mento.	Viso.	Altri segni apparenti.	Giorno in cui si presenta alla commissione provinciale di leva.	Motivo per cui è dichiarato inammissibile.	Decisione della commissione provinciale di leva sulla destinazione ulteriore.	OSSERVAZIONI.

PROVINC

REGISTRO dei coscritti requisiti per far parte del conti
i quali non si sono pres

Numero progressivo.	Cognome del coscritto.	Nomi del coscritto.	Soprannome se ne ha.	Data della nascita.			Luogo della nascita.	Luogo del domicilio attuale.	Professione.	Nome del padre e della madre, e indicazione se sono viventi.	Distretto, comune classe, lista, e categoria cui appartiene.					Contrassegni personali.								
				Giorno.	Mese.	Anno.					Distretto.	Comune.	Classe.	Lista.	Numero di rango.	Categoria per quelli della lista V.	Statura.							
																	Piedi.	Pollici.	Linee.	Capelli.	Fronte.	Ciglia.	Occhi.	Naso.	Bocca.	mento.

MODELLO N.° 18.

i . . . . . .

tribuito alla suddetta provincia per la leva dell' anno 182 . .
lla commissione di leva.

del contingente suddetto.	Indicazione se egli era presente nel comune o se era assente, o se era nota la di lui residenza all' atto della destinazione.	Indicazione della consegna della lettera di requisizione, cioè se fu presentata ad esso o ad altri per esso, o se fu affissa al locale dell' amministrazione comunale.	Indicazione per coloro che presenti nel comune non si sono presentati o sono fuggiti strada facendo dal comune al capoluogo della provincia.	Notizie e documenti relativi a quelli che per legittimo motivo sono impediti a presentarsi.	Disposizioni date dalla commissione provinciale di leva sul conto di ciascheduno coscritto.	Decisione della commissione provinciale di leva sulle misure da prendersi	Vicende successive, e nota della successiva loro presentazione od arresto di ciascheduno coscritto.	Numero del documento relativo alla partita d' ogni coscritto.	OSSERVAZIONI.

PROVINC

RE

de' supplenti definitivamente accettati e consegnati ai corpi, e
dal § 43 della sovr

Nome e cognome del requisito, e sua figliazione.	Comune pel quale è requisito.	Nome e cognome del supplente, e sua figliazione.	Numero della matricola provinciale.	Reggimen cui è stat destinat
Corti Giuseppe figlio del vivente Angelo e della fu Caterina Zerbi nato a ..... distretto di ..... provincia di ..... il giorno 25 dicembre 1796.	Binasco dist.°	Avangadi Carlo figlio di Francesco e di Anna Rubbi, nato a Milano il giorno 27 settembre 1792.	210	Cante Bellegar

MODELLO N.° 19.

R O

siti da essi suppliti, dai quali venne fatto il deposito prescritto
ite 17 settembre 1820.

Giorno		Deposito prescritto dal § 43 della patente 17 settembre 1820.	Cassiere od esattore che ha ricevuto il deposito.	N.° della ricevuta		ESITO DELLA RICEVUTA DI DEPOSITO.
l' ita- ne iva . nen-	in cui spira la capitolazione.			progressivo del registro.	dell' esattore comunale.	
ajo 1.	17 gennajo 1829.	lire 300.	Sig. Aurelio Storti, esattore comunale di Binasco.	1	27	Essendo compita la capitolazione, e trascorso il termine di mesi.....senza che dall'autorità militare sia stata denunziata la diserzione, si è consegnata la ricevuta al supplito Zerbi per abilitarlo a ritirare il deposito, e ciò dietro governativo dispaccio ..... *Altro esempio pel caso che il deposito dovesse versarsi nella cassa militare.* Essendo stata annunciata col governativo dispaccio ..... la diserzione del controscritto, verificatasi il giorno .... è stato ordinato all' esattore comunale di .....sig..... di versare nell' imperiale regia cassa di finanza della provincia il deposito di lire 300, da passarsi all' imperiale regia cassa di guerra contro regolare confesso.

PROVINCIA

STATO della lev

Contingente attribuito alla provincia.	Requisiti volontari e supplenti presentatisi alla commissione provinciale di leva.	Dichiarati inammissibili dalla commissione provinciale.	Accettati dalla commissione provinciale e presentati alla commissione militare.	Rifiutati dalla commissione militare.	Ac	
					Di lista 3.ª	Di lista 4.ª
N.° 1363	1520	100	1420	60	80	1229

In confront

MODELLO N.° 20.

. . . . . .

orno . . . . . .

lla commissione militare			dei quali al reggimento		Totale eguale.	OSSERVAZIONI.
	Supplenti.	Totale.	Bellegard.	Nostitz.		
15	30	1360	906	454	1360	Tra i n.° 60 rifiutati dalla commiss. militare per n.° 23 la commissione provinciale invoca la visita della commissione centrale a termini del § 51 della sovrana patente. Dall' unito elenco *A* compilato giusta il prescritto dalle istruzioni per la leva risultano i titoli dei divergenti giudizj.
ntingente di					1363	
sidua { il credito di . . .						
sidua { il debito di . . .					3	

MODELLO N.° 21.

Comune . . . . .
Distretto . . . . .
Provincia di . . . . .

Coscrizione dell'anno . . .

FOGLIO di condotta dei coscritti requisiti per servire al pagamento della indennità di via dal comune suddetto al capoluogo del distretto stabilita in centesimi 15 *per ogni tre miglia d' Italia.*

Cognome e nome del coscritto.	Distanza dal comune al capoluogo del distretto.	Somma a pagarsi.	Vicende dell' individuo in viaggio.
Carrara Eusebio.	Miglia 12.	lir. 0. 60.	
Properzi Annibale		» 0. 60.	
Venturi Cesare.		» 0. 60.	
Totale delle teste n.°	Ammontare.	lir. 1. 80.	

A . . . . . *il* . . . . . .

LA DEPUTAZIONE COMUNALE

2.ª copia.

Ho ricevuto dal sig. . . . . . *imperiale regio commissario distrettuale la somma di lire* 1. 80 *a saldo del presente foglio di condotta.*

A . . . . . il . . . . . .

Il delegato comunale

1.ª copia.

Si sono rimborsate al delegato comunale sig. . . . . . *lire* 1. 80 *per indennità pagata ai suddetti coscritti.*

A . . . . . il . . . . . .

L' imp. regio commissario distrettuale

NB. Il presente foglio sarà stabilito in doppio. La copia colla dichiarazione del rimborso fatto al delegato comunale sarà consegnata al medesimo, il quale renderà conto e rimborserà alla deputazione comunale l' anticipazione ricevuta.

La 2.ª copia resterà all' imperiale regio commissario distrettuale, ed in vece della suddetta dichiarazione sarà sostituita la ricevuta del delegato comunale delle somme rimborsate dal suddetto imperiale regio commissario.

MODELLO N.° 22.

Distretto . . . . .

Provincia . . . . .

Coscrizione dell'anno . . .

FOGLIO di condotta dei coscritti requisiti dei diversi comuni componenti il distretto di . . . . per servire al pagamento dell' indennità di via dal capoluogo del distretto al deposito di coscrizione della provincia stabilita in centesimi 15 per ogni 3 miglia d'Italia.

Cognomi e nomi dei coscritti.	Comune pel quale furono requisiti.	Distanza dal capoluogo del distretto al capoluogo della provincia	Somme a pagarsi	Vicende dell' individuo in viaggio.
Aventi Luigi . .	Inzago . . .	Miglia 12.	L. 0. 60.	
Massari Pietro.	Groppello		» 0. 60.	
Introini Anton.	Vaprio . . .		» 0. 60.	
		Totale.	L. 1. 80.	

Nota. *Il convoglio è partito il giorno* . . . . . .

A . . . . . *il* . . . . . .

L' I. R. commissario distrettuale

Dichiaro che il sig. . . . . *delegato distrettuale ha pagato al suddetto convoglio lire* 1. 80 *per indennità di via.*

A . . . . . *il* . . . . . .

Il comandante il deposito di coscrizione

NB. Il delegato distrettuale consegnerà il presente foglio all' imperiale regio commissario distrettuale, cui renderà conto dell'anticipazione dal medesimo ricevuta.

MODELLO N.° 23.

Distretto . . . .

Provincia . . . .

Coscrizione dell'anno . . . .

FOGLIO nominativo per giustificare il pagamento delle indennità di soggiorno pagate ai coscritti nel capoluogo distrettuale e nel capoluogo della provincia in ragione di cent. 75 al giorno.

Cognomi e nomi dei coscritti.	Comune pel quale furono requisiti.	Rimasti al capoluogo del distretto		Rimasti al capoluogo della provincia prima di esser accettati dalla commissione provinciale		Quantità delle giornate.	Somme pagate.	OSSERVAZIONI.
		dal giorno	al giorno	dal giorno	al giorno			

A . . . . il . . . .

L' I. R. commissario distrettuale

Si dichiara che i requisiti sunnominati hanno percetta nel capoluogo di questa provincia per cura del sig. . . . . delegato distrettuale l' indennità di soggiorno pei giorni . . . . .

A . . . . il . . . .

L' ufficiale comandante il deposito di coscrizione

MODELLO N.° 24.

Anno . . .
Mese di . . . .

Deposito di coscrizione
della provincia di . . .

FOGLIO mensuale di mantenimento dei coscritti stati presenti al deposito per comprovare il pagamento del soldo in ragione di centesimi 50 per giorno, e della indennità di casermaggio di un carantano per giorno e per testa.

Cognome e nome del requisito.	Comune pel quale fu requisito	Variazioni avvenute.	Numero delle giornate di presenza	Soldo.	OSSERVAZIONI.
Eoli Giovanni	Cassano	Entrato il 2, consegnato l'8 al deposito del corpo.	5	l. 2. 50	Pei giorni 2 e 3 ha percetta l'indennità di soggiorno dal delegato distrettuale.
		Totale. . . .		L.	

Il coscritto è pagato al deposito di coscrizione a tutto il giorno incluso della di lui consegna al deposito del corpo.

BILANCIO DEGL' INTROITI E DELLE SPESE.

INTROITI. Assegno ricevuto dall' I. R. delegato provinciale L.
Per soldo ai coscritti, come dal presente foglio di mantenimento . . . . . L.
Pel carantano d' alloggio pagato all' amministrazione comunale sopra giornate n.° . . . come dalla unita ricevuta in ragione d' un carantano per giorno . . . . . »

Totale della spesa L. . . L.

Sconto di { credito / debito } L.

NB. Se l' ufficiale comandante il deposito rimanesse in credito, il regio delegato provinciale lo fa rimborsare immediatamente, per modo che questo bilancio servirà soltanto pel rendiconto particolare del comandante del deposito col regio delegato, il quale nel proprio rendiconto coll' imperiale regio governo porterà l' integrale spesa del presente foglio tanto pel soldo, come pel carantano d' alloggio.

Compita la leva, l' ufficiale comandante il deposito suddetto rimborsa subito all' imperiale regio delegato provinciale la somma di cui fosse in debito.

MODELLO N.° 25.

Distretto . . . .
Provincia . . . .

Coscrizione del . . . .

RENDICONTO delle spese di coscrizione sostenute dal sottoscritto commissario distrettuale . . . . .

TITOLI DI SPESE.	Somme pagate.	Allegati in appoggio. Lettere.	Allegati in appoggio. Numeri	Osservazioni.
Indennità di via rimborsate ai comuni . . . . . lir.		*A.*	5.	
Idem di soggiorno al capoluogo del distretto . . . . . »		*B.*	1.	
Idem di via dal distretto al capoluogo della provincia . . . . »		*C.*	6.	
Idem di soggiorno al capoluogo della provincia . . . . . »		*D.*		
Diurno agl' impiegati assunti in sussidio . . . . . »		*F.*		
Spese diverse. . . . . »				
Totale. . . . lir.				

BILANCIO DEGL' INTROITI E DELLE SPESE.

Assegno ricevuto dall' imp. regio delegato provin. il . . . lir.
Spese giustificate come sopra. . . . . »

Restanza a { debito. . . . . lir.
credito . . . . . »

NB. Se l' imperiale regio commissario distrettuale rimanesse in credito, l' imperiale regio delegato provinciale lo fa immediatamente rimborsare, per modo che questo bilancio servirà pel conto particolare coll' imperiale regio delegato provinciale. Nel rendiconto della regia delegazione provinciale sarà però soltanto compresa la spesa reale sostenuta dai commissarj distrettuali, come dal presente prospetto.

Compita la leva, il commissario distrettuale rimborsa subito la somma di cui fosse in debito alla regia delegazione provinciale.

MODELLO N.° 26.

Coscrizione dell' anno . . . .

***RENDICONTO** degl' introiti e delle spese per oggetti di coscrizione sostenute dall' imperiale regia delegazione provinciale nella leva dell' anno . . . .*

TITOLI DI SPESE.		Somme pagate.	Allegati in appoggio. Lettere	Allegati in appoggio. Numero	OSSERVAZIONI.
Sostenute dall' imperiale regia delegazione provinciale	Soldo agl' impiegati assunti in sussidio.				Dovrà richiamarsi la data ed il numero della determinazione governativa con cui venne autorizzata l' imperiale regia delegazione ad assumere un maggior personale in sussidio. Anche per le gratificazioni si dovrà indicare la determinazione governativa con cui venne accordata.
	Indennizzazione ai medici e chirurghi.				
	Gratificazioni.				
	Spese diverse.				
Rimborsate agl' imperiali regj commissarj distrettuali	Distretto 1.°				
	Idem 2.°				
	Idem 3.°				
Rimborsate all' ufficiale comandante del deposito	Pel mantenimento ed alloggio dei coscritti				
	Totale. . .				

BILANCIO DEGL' INTROITI E DELLE SPESE.

Introiti . . { Assegno ricevuto dall' imperiale regio governo contro quitanza qui unita . . . . . *AA* L.
Per multe, come dallo stato . . . . . *BB* »
Per rimborso di . . . . . *CC* »

Totale dell' introito . . . . L.

Spese documentate, come dal presente rendiconto. . »

Restano a { credito . . . . . L.
debito . . . . . »

A.

QUADRO

delle imperfezioni fisiche esimenti dal servizio dell' armata.

TITOLO PRIMO.

VIZJ DI CONFORMAZIONE O MANCANZA DI QUALCHE PARTE DEL CORPO.

1. La gibbosità anteriore o posteriore sensibilmente deforme per vizio di conformazione e direzione della spina o delle ossa del petto.
2. Le rilevanti deviazioni laterali della spina dorsale o della pelvi.
3. La notabile sproporzione degli arti col tronco, e la riflessibile disuguaglianza nella reciproca lunghezza, direzione e calibro dei medesimi.
4. Il rivolgimento troppo in dentro o troppo in fuori delle ginocchia o dei piedi con deviazione osservabile delle ossa del femore o della tibia, che renda difficoltoso il camminare.
5. Le contrazioni o storpiature insuperabili, dipendenti anche da vizio muscolare, allorchè queste impediscono il libero uso

di un arto o di più dita di una mano o di un piede.

6. Il labbro leporino con distaccamento delle ossa (*diastasi*) o con rilevante deformità.
7. La mancanza totale dei capelli senza che si riproducano. (*alopecia*).
8. La mancanza delle orecchie o del naso.
9. La mancanza della maggior parte dei denti, e massime degl' incisivi e canini, e la carie universale dei medesimi.
10. La mancanza del dito pollice, dell' indice o di qualunque altro dito delle mani, e così pure delle altre falangi delle medesime dita; tranne però l' ultima falange del dito mignolo della mano sinistra.
11. La mancanza del dito grosso o di altro dito dello stesso piede, semprechè quest' ultima non sia congenita.
12. L' evirazione per castrazione completa o per amputazione del pene.

TITOLO II.

ALTERAZIONI MORBOSE.

Nel capo.

13. Le lesioni del cranio o della faccia con notabile deformità od impedimento alle rispettive funzioni.

Negli occhi.

14. La privazione della vista anche di un sol occhio.
15. Il rovesciamento interno ed esterno irremediabile delle palpebre.
16. Il rilasciamento paralitico, o la mancanza di alcuna delle medesime.
17. La gonfiezza del sacco lagrimale con continuo scolo di lagrime.
18. L' infiammazione cronica delle palpebre.
19. La fistola lagrimale.
20. I tumori cistici molto rilevanti delle palpebre.
21. Lo strabismo grave.
22. La vista moltiplicata persistente e ben comprovata (*diplopia*).
23. Le oftalmie ricorrenti e refrattarie per vizio costituzionale.
24. La vista mancante a poca luce per vizio cronico (*nittalopia*).
25. La miopia a tal grado che l'individuo possa leggere o distinguere facilmente e per qualche tempo oggetti minuti alla distanza di circa un pollice dall' occhio senza socchiudere le palpebre, ed avvertendo di esperimentare un sol occhio per volta.

Nel naso.

26. Il fetore insopportabile per mala conformazione del naso o per ozena cronica.
27. Il polipo o maligno o voluminoso.

Nella bocca e nelle fauci.

28. La mutolezza e l'afonia permanente.
29. La paralisi della lingua, o la mancanza di rilevante porzione della medesima.
30. La gonfiezza refrattaria delle tonsille con difficoltà della respirazione o della deglutizione.
31. La distruzione del palato o molle od osseo.
32. La paralisi dell' esofago o altro vizio permanente che renda difficile la deglutizione (*disfagia*).
33. La fistola salivale incurabile.

Nelle orecchie.

34. La sordità ad un grado notabile.
35. Lo scolo fetente e cronico.

Nel collo.

36. Il gozzo vistoso, o quello che per essere immediatamente sulla trachea pregiudica alla respirazione.

37. Il collo torto per cause irremovibili con deformità dell' individuo.

Nelle estremità.

38. L' immobilità di alcuna delle articolazioni *(anchilosi)*.
39. Le fratture antiche non più suscettibili di rassodamento, e le mal riunite con deformità e difficoltà nell' uso della parte.
40. Gli slogamenti completi o incompleti, irreducibili o mal ridotti *(lussazioni)*.
41. L' idrarto ed i tumori bianchi delle articolazioni.
42. Lo zoppicamento.
43. Le varicosità antiche e copiose delle gambe.
44. Il piede piatto per deformità delle ossa del tarso o del tallone.

TITOLO III.

AFFEZIONI DEI VISCERI NEL PETTO.

45. L' asma e la difficoltà abituale di respirare *(dispnea)*.
46. La tosse ed il catarro cronico.
47. La tisi ben caratterizzata ne' suoi principj e nella costituzione del soggetto.
48. L' emottisi ricorrente.

49. Le gravi palpitazioni per vizio de' precordj.

Nell' addome.

50. Il vomito ordinario ed il vomito di sangue (*ematemesi*) incurabili.
51. L' ostruzione generale o parziale di qualche viscere in istato di cronicismo (*fisconia*).
52. L' idropisia di basso ventre (*ascite*) incurabile.
53. Gli ascessi lombali.
54. Le ernie manifeste.
55. Le emorroidi più ampie, le esulcerazioni e le scirrosità croniche dell'ano e dell'intestino retto, e l'uscita (*prolasso*) abituale di quest' ultimo.
56. La non discesa del testicolo, o la costante sua adesione all' anello inguinale.
57. La gonfiezza voluminosa del testicolo o del cordone spermatico (*spermatocele* e *varicocele*).
58. Lo scirro del testicolo (*sarcocele*).
59. L' incontinenza d' urina.
60. La ritenzione d' urina, la difficoltà d' urinare, il pisciamento di sangue (*iscuria, stranguria, ematuria*).
61. I calcoli abituali delle vie orinarie.

Titolo IV.

AFFEZIONI DELLA CUTE.

62. La tigna antica.
63. La pellagra che abbia lasciato notabili vestigia nelle braccia, nel petto, nei piedi.
64. Le impetigini crostose, estese, incurabili.
65. Le piaghe vaste, antiche e facili a riprodursi.
66. Le cicatrici ampie, mal ferme, deformi che impediscono l' uso della parte.

Titolo V.

AFFEZIONI GENERALI.

67. La leucoflemmazia ed il marasmo universale accompagnati da segni visibili di lesione de' visceri del petto o del basso ventre, o da febbre lenta.
68. L'emaciazione *(atrofia)* di qualche membro principale.
69. L'evidente debolezza di complessione resa manifesta per sottigliezza delle ossa o della musculatura principalmente negli arti superiori ed inferiori.
70. Lo scorbuto chiaramente pronunciato.

71. Le scrofole ben caratterizzate.
72. La carie o spina ventosa delle ossa principali.
73. Gli scirri voluminosi e le affezioni decisamente cancherose.
74. I tumori cronici notabilmente incomodi pel volume o per la situazione.
75. Le fistole gravi e difficilmente sanabili.
76. I gonfiamenti delle ossa *(esostosi)* rilevanti e ribelli.
77. Gli aneurismi del cuore o delle più cospicue diramazioni del sistema arterioso.
78. Le infiammazioni croniche delle articolazioni *(artrodinia)* con sensibile alterazione della parte.
79. La gotta e sciatica nervosa ricorrenti.
80. L'epilessia e le varie specie di convulsioni toniche e cloniche abituali, refrattarie.
81. Le vertigini abituali e non dipendenti da qualche rara causa fortuita.
82. La manía, la pazzía e la fatuità.
83. Il sonnambulismo di certa gravezza e di frequente ricorrenza.

I dubbj che potessero insorgere per rilevare e riconoscere le malattie indicate ai §§ 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 77, 80, 82, 83 e 87, saranno risolti, mediante gli opportuni esperimenti da farsi sugl' individui affetti, negli ospitali.

AVVERTENZE.

Nella compilazione del presente quadro si è avuto cura d'indicare le denominazioni le più chiare e le più comunemente conosciute per quanto è stato possibile, e soprattutto pei visibili effetti i quali potendo avere per causa molte malattie, sono per altro quelle che cadono sotto le immediate osservazioni, e che costituiscono l'incapacità del soggetto al servizio militare; così si è risparmiato un più lungo catalogo di malattie, che non avrebbe tolta nessuna di quelle difficoltà che s'incontrano nell'applicare le massime all'atto pratico.

Nell'uno e nell'altro dei casi sopraccennati si è procurato di specificare, per quanto la cosa lo ha permesso, il grado che determina questa incapacità ovunque si tratta di vizj o di malattie suscettibili di grado diverso. Nella qual cosa però l'uomo dell'arte deve sentire l'impossibilità che le venissero prescritte misure precise di sintomi, d'indizj e d'oggetti, e deve convenire che per queste parti le istruzioni non possono non lasciare una latitudine che rimane affidata al criterio ed alla probità con cui egli non mancherà mai di dirigersi nell'esporre nei singoli casi la sua dichiarazione.

L' assoluta proibizione poi che si rinnova di poter mettere a calcolo gli attestati medici e chirurgici portati dai coscritti, conferma la confidenza che viene riposta nei medici e chirurghi della leva. Essi rimangono per tale modo sciolti da quei riguardi che avessero potuto avere alle dichiarazioni fatte da altre persone dell' arte, e li mette nella circostanza di usare pienamente e liberamente del loro solo criterio.

Milano, dall' Imp. Regia Stamperia.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell' anno 1820, *divisa in due volumi.*

AC = AL	Volume.	Parte.	Pagina.
ACETO estratto dal legno. V. *Biacca.*			
ACQUE: disposizioni dirette a garantire ed a punire le alterazioni degli argini, canali e d' ogni altra opera d' acque	I	1	40
ADOZIONE dei figli: scioglimento di alcuni quesiti sull'adozione dei figli per parte anche di un solo dei conjugi	I	2	55
AFFITTI e livelli. V. *Beni comunali.*			
AICHINGER Giovanni. V. *Hebenstreit Gio. Filippo.*			
ALBINAGGIO: per le reversali *de observando reciproco* nei casi di addomandato rilascio di eredità aperte nel regno lombardo-veneto a favore dei sudditi pontificj, si ritengono quelle tra l'impero d'Austria ed il regno dei Paesi Bassi	»	»	12
ALLOGGI militari: competono agli ufficiali di triangolarione in missione in qualche comune.	»	»	61
Agli ufficiali in viaggio non debbonsi accordare quartieri superiori alla loro competenza. Possono però gli ufficiali stessi convenire coi proprietarj pel prezzo dell'indennità quando volessero un numero maggiore di stanze	»	»	30
ALUNNI presso le imperiali regie delegazioni provinciali: è loro attribuita la classe duodecima delle diete	»	»	1

AM = AR	Vol.	Part.	Pag.
AMNISTIA: è accordata amnistia assoluta e generale a tutti gl' individui del regno che avendo militato sotto le bandiere austriache, si sono trattenuti presso le loro famiglie nelle guerre avvenute negli anni 1799, 1800 e 1809, e che furono considerati come disertori	II	1	109
APPALTATORI. V. *Appalti.*			
APPALTI: le casse non dovranno d' ora innanzi riconoscere nei contratti di pubbliche costruzioni veruna cessione di sorta, nè di appalti, nè di crediti di appaltatori od altri privati verso l' amministrazione dello stato, a meno che tale cessione non sia previamente acconsentita dalla stazione appaltante	I	2	53
APPELLAZIONE. V. *Procedura.*			
ARGINI e canali: disposizioni dirette ad impedire e punire ogni alterazione degli argini, dei canali e di altre opere relative al regolamento delle acque	I	1	40
ARMI (porto d'armi): gl' individui arrestati dai gendarmi o guardie in contravvenzione alla legge sul porto d'armi o sulla caccia saranno prima condotti alla ricevitoria di finanza per la bolletta d'invenzione, indi alla pretura od alla giudicatura competente.	I	2	4
Le disposizioni della sovrana patente 18 gennajo 1818 sul porto delle armi vengono estese anche al militare dal sergente in giù .	»	»	52
ARMI e munizioni da guerra; ne è sospesa l'esportazione tanto pel regno delle due Sicilie, quanto per gli stati limitrofi e pei porti di mare dell'Adriatico e del Mediterraneo . .	II	1	87
ARMI e cavalli: ne è proibito anche il transito dall' estero per gli stati di S. M. I., quando sieno diretti pel regno di Napoli ed altri stati limitrofi italiani, porti di mare, ecc. . .	»	»	114

AR = BE	Vol.	Part.	Pag.
ARTI e commercio (tassa d'): è abolita la tassa sulle professioni liberali, ed attivata quella sulle arti e sul commercio	I	1	25
Gli esercenti pagano la tassa come diritto di patente	»	»	*ivi*
Verrà riscossa entro il 15 ottobre la tassa d'arti e commercio pel 1820	II	1	57
V. *Tasse.*			
ASSENTI o fuggitivi: come si eseguisce la sentenza di morte pronunciata a termini del § 498 del codice penale contro un assente o fuggitivo	»	»	68
ATTI e contratti per acquisto delle proprietà che vengono occupate in causa di opere pubbliche: delle forme di tali atti e delle spese relative	II	2	105
ATTI giudiziarj. V. *Procedura.*			
AUTORITA' comunali: debbono astenersi dal rilasciare certificati sulla moralità e sul carattere delle persone, e riservarsi a dare le notizie per cui fossero ricercati o con rapporti o con deposizioni giudiziali	I	2	35
AUTORITA' giudiziarie. V. *Giurisdizione. Procedura.*			
AUTORITA' superiori militari e civili: sono richiamate in osservanza le precedenti disposizioni in ordine al carteggio tra di esse . . .	II	2	107
BATTELLI a vapore. V. *Privative.*			
BENEFICJ vacanti: ha luogo il compenso dei vetri delle finestre nelle case abitate dai beneficiati a carico delle rendite durante la vacanza dei beneficj, qualora le rendite vacanti bastino a tale compenso	»	»	148
BENI comunali: norme per la separazione dei beni comunali a termini del decreto 25 luglio 1806	I	2	31

BE = CA	Vol.	Part.	Pag.
I comuni sono in obbligo di affittare o livellare i beni comunali incolti non necessarj al pascolo	II	2	80
BENI d'istituti religiosi: delle permute di essi con beni di privata ragione. V. *Permute*.			
BENI ereditarj: trasporto di essi nei libri censuarj. V. *Trasporti censuarj*.			
BIACCA: è accordata patente d'invenzione ai fratelli *di Emperger* di Gratz per far uso esclusivo di un loro ritrovato di produrre la biacca mediante l'aceto estratto dal legno . .	I	2	38
BOLLO. V. *Carta bollata*.			
BOSCHI: è abolito il privilegio accordato all'imperiale regia marina sui legnami atti alle costruzioni navali esistenti nei boschi	I	1	5
Non s'intende derogato alla legge italiana 27 maggio 1811 coll'applicazione delle pene dettate dal codice austriaco per le contravvenzioni alle leggi boschive	II	2	125
CACCIA: è proibito l'uso dei lacci di rame o di ferro per far preda di lepri, volpi, ecc. .	I	1	4
Gli arrestati per contravvenzioni alle leggi sulla caccia e sul porto d'armi debbono essere prima consegnati alla ricevitoria di finanza, indi alla pretura o giudicatura competente .	I	2	4
Come si verifica una contravvenzione in materia di caccia	II	2	76
CADAVERI: schiarimenti sui dubbj promossi intorno ai casi in cui debbano i giudici assumere le ispezioni giudiziali dei cadaveri e delle ferite	»	»	71
CADETTI (collegio dei) di marina in Venezia: è confermato e vi possono essere ammessi, oltre gli alunni mantenuti a spese dello stato, dei pensionati a tutta spesa dei loro parenti .	»	»	120
Metodo d'istruzione dei medesimi, loro diritti e doveri	»	»	140

CA	Vol.	Part.	Pag.
CAFFÈ: è accordato privilegio esclusivo ad *Ignazio Meissner* per una nuova macchina ad uso di caffè da lui inventata	II	2	112
CAMBIALI (protesti di). V. *Protesti cambiarj.*			
CANALI ed argini: disposizioni contro gli autori di alterazione d'ogni opera d'acque, dei canali, argini, ecc.	I	1	40
CANAPA (merci di). V. *Manifatture.*			
CANCELLIERI dei tribunali. V. *Depositi sul monte di Milano.*			
CANONICATI: in quali casi agli ordinarj sarà lecito d'invocare per gli ecclesiastici la dispensa del decennio onde aspirare ai canonicati	I	2	21
CARBONARI (società dei): è proibito di far parte della setta dei così detti *carbonari.* Pene ai contravventori	II	1	69
CARBURO di ferro. V. *Invenzioni.*			
CARTA bollata: sono esenti dall'obbligo di essa i certificati delle merci nazionali per la loro circolazione interna	II	2	83
CARTEGGIO tra le autorità militari e civili: sono richiamate in osservanza le precedenti disposizioni in proposito	»	»	107
CARTELLE di deposito sul monte di Milano: i possessori di esse per eredità o cessione dell'originario intestato sono tenuti a presentare entro un dato termine alla prefettura del monte le relative prove e giustificazioni . . .	I	1	2
CASA di correzione in Milano: vi subiscono la pena i condannati in primo grado	II	2	79
CASE di forza: in quella di Mantova subiscono la pena i condannati al secondo e terzo grado .	»	»	*ivi*
CATASTI censuarj. V. *Trasporti censuarj.*			
CAVALLI: ne è proibita l'estrazione non solo pel regno di Napoli, ma per tutti gli stati limitrofi italiani, pei porti di mare, ecc. . . .	II	1	113

CA = CO	Vol.	Part.	Pag.
Ne è proibito anche il transito dall' estero per gli stati di S. M. quando sieno diretti pel regno di Napoli, ecc.	II	1	114
CAUZIONI: metodo per conoscere le idoneità delle sicurtà e cauzioni da prestarsi dai notai .	I	2	23
CENSO. V. *Trasporti censuarj.*			
CENSURA (ufficio di): è incaricato di richiamare al proprio esame anche i disegni delle medaglie da coniarsi	»	»	49
CERTIFICATI: è vietato ai parrochi ed alle autorità comunali di rilasciare certificati su la moralità ed il carattere delle persone, dovendo in vece riservarsi a dare le notizie per cui fossero ricercati o con rapporti o con deposizioni giudiziali	»	»	35
Quelli delle merci nazionali per la loro circolazione interna sono esenti dal bollo . . .	II	2	83
CESSIONI: non sono ammesse nei contratti d' appalto per oggetti di pubbliche costruzioni. Dovrà ciò inserirsi per capitolo normale nei contratti stessi	I	2	53
Quelle da mettersi a tergo delle obbligazioni pubbliche debbono scriversi al più fitto possibile	II	2	114
CHIRURGIA; sono ammessi a rinnovare gli esami per migliorare la classe negli studj filosofici quei giovani che intendono di progredire negli studj di medicina e di chirurgia	I	2	42
CITTADINANZA: da qual epoca decorra il decennio prescritto ai forestieri onde ottenere il diritto di cittadinanza	I	1	51
CLAUSOLA da inserirsi nella stipulazione dei contratti erariali pel ricorso ai tribunali di giustizia	II	1	59
COLLEGIO di marina in Venezia: istruzione degli alunni o siano cadetti di esso collegio, loro diritti e doveri	II	2	140
V. *Cadetti.*			

CO	Vol.	Part.	Pag
COMMERCIANTI: debbono notificare tutte le rimanenze di merci estere di seta, lana, lino, cotone e canapa tanto proprie, che di altrui pertinenza	I	1	32
COMMERCIO (tassa di). V. *Arti e commercio. Dazj.*			
COMMISSARJ distrettuali: godono della franchigia per tutto il carteggio d'ufficio *sotto fascia.*	I	2	34
Discipline per l'ammissione all'impiego di commissario distrettuale e di aggiunto	II	2	69
COMMISSARIO distrettuale: istruzione e regolamento per l'ammissione agli esami di chi aspira all'impiego di commissario distrettuale o di aggiunto	»	»	131
COMMISSIONE di liquidazione del debito pubblico. V. *Debito pubblico.*			
COMUNALI autorità. V. *Autorità comunali.*			
COMUNI: classificazione dei comuni per l'applicazione delle tasse d'arti e commercio . . .	II	1	57
Sono tenuti ad affittare o livellare i beni comunali incolti non necessarj al pascolo. . . V. *Beni comunali.*	II	2	81
CONCIA delle pelli. V. *Pelli.*			
CONCIME d'urina, ecc. V. *Privative.*			
CONDANNATI: debbono subire la loro pena nella casa di correzione di Milano i condannati al primo grado; nella casa di forza di Mantova quelli del secondo e terzo grado	»	»	79
CONDUTTORE: è permessa la descrizione dei mobili del conduttore dietro semplice domanda del locatore in causa di fitti maturati e non pagati	I	1	24
CONGEDI militari: le imperiali regie delegazioni provinciali sono autorizzate a mettersi direttamente in corrispondenza coi comandi dei reggimenti per ottenere sulla dimanda dei militari in permesso o delle loro famiglie il congedo per compita capitolazione.	II	2	85

CO	Vol.	Part.	Pag.
Risoluzione sovrana sul congedamento dei militari della disciolta armata italiana stati arrolati ingiustamente e disertati una o più volte dai reggimenti austriaci prima che fosse deciso sul loro diritto	II	2	146
CONTRABBANDI: disposizioni per reprimere i contrabbandi ed impedire i delitti, che ne sogliono essere la conseguenza	I	1	46
CONTRATTI: in quelli di pubbliche costruzioni si dovrà inserire, come capitolo normale, che le pubbliche casse non debbano da quì innanzi riconoscere veruna cessione di sorta nè d'appalti, nè di crediti degli appaltatori .	I	2	53
CONTRATTI erariali: clausola da inserirsi nella stipulazione dei contratti erariali pel ricorso ai tribunali di giustizia	II	1	59
CONTRAVVENTORI alle leggi sulla caccia. V. *Caccia*.			
CONTRAVVENZIONI alle leggi di finanza: a chi spetta assumere le perizie occorrenti nelle cause di contravvenzioni alle leggi di finanza riferibili a merci proibite di estera provenienza	I	2	15
In quali casi nelle cause per contravvenzioni alle leggi di finanza si possa far luogo in favore degl'invenzionati al prenotamento delle tasse per titolo di miserabilità	»	»	44
Prefinizione del termine all'appellazione nelle cause per contravvenzioni di finanza . . .	II	1	66
V. *Contrabbandi*.			
CONTRAVVENZIONI alle leggi boschive. V. *Boschi*.			
CONTRIBUZIONI dirette ed indirette. V. *Imposizioni*.			
COSCRIZIONE militare: pubblicazione della sovrana patente 17 settembre 1820 portante le prescrizioni relative alla coscrizione militare nel regno lombardo-veneto	»	»	117
Degl'individui soggetti al servizio militare .	»	»	120
Disposizioni che determinano il domicilio degl'individui sottoposti alla coscrizione . . .	»	»	121

CO	Vol.	Part.	Pag.
Degl' individui totalmente esentati	II	I	123
Degl' individui esclusi	»	»	125
Degl individui esentati temporariamente. . .	»	»	*ivi*
Dei coscritti che sono i primi ad essere requisiti	»	»	128
Dei coscritti da requisirsi immediatamente dopo quelli nominati nella precedente sezione	»	»	129
Riparto delle classi in cinque liste, e suddivisione della quinta lista in quattro categorie	»	»	130
Del ruolo di popolazione	»	»	131
Dell' inscrizione volontaria	»	»	*ivi*
Della classificazione e delle rispettive liste.	»	»	133
Della rettificazione delle liste di classificazione	»	»	134
Dell' inscrizione ed approvazione delle liste di classificazione, e delle decisioni sui casi dubbj	»	»	136
Dell' estrazione a sorte	»	»	138
Della designazione e chiamata dei coscritti	»	»	140
Della sostituzione fra i coscritti	»	»	141
Della spedizione del contingente al capoluogo di provincia	»	»	*ivi*
Del deposito provinciale delle reclute . . .	»	»	142
Della presentazione delle reclute alla commissione provinciale, del loro esame e della loro accettazione per parte della medesima .	»	»	143
Dei supplenti	»	»	144
Dell' arrolamento volontario	»	»	148
Della caserma militare e dell' accettazione definitiva delle reclute per parte della commissione militare	»	»	149
Dei rinvj e loro rimpiazzi	»	»	152
Dei refrattarj	»	»	155
Delle contravvenzioni alla legge di coscrizione	»	»	157
Spese di coscrizione e loro rendiconto . . .	»	»	160
Rapporto generale intorno alle operazioni della leva	»	»	*ivi*
Dell' arrolamento forzato	»	»	161

CO = DA	Vol.	Part.	Pag.
Coscrizione militare: istruzioni provvisorie per servire di norma alle autorità incaricate della leva militare per l'anno 1820 . . . . . V. *Leva*.	II	2	160
Costruzioni navali: è abolito il privilegio accordato dal decreto 27 maggio 1811 all'imperiale regia marina sui legnami atti alle costruzioni navali	I	1	5
Costruzioni pubbliche: nei contratti per pubbliche costruzioni non sono ammesse le cessioni sulle pubbliche casse	I	2	53
Cotone (merci di). V. *Manifatture*.			
Crediti verso il cessato regno d'Italia: norme per l'insinuazione di essi alla commissione liquidatrice del debito pubblico	II	1	186
Crediti degli appaltatori. V. *Appalti*.			
Creditori dei depositi sul monte: sono in obbligo di giustificare la sudditanza austriaca del patrocinatore, cancelliere ed usciere che fece in origine il deposito	I	1	3
Criminale giudizio: la giurisdizione di un giudizio criminale contro un fuggitivo incolpato di un delitto è stabilita non solo dall'effettivo inseguimento, ma ben anche dal rilascio d'una lettera requisitoriale per l'arresto . . .	»	»	31
Cucina (arnesi di). V. *Privative*.			
Danni cagionati dalla guerra: massime da osservarsi nell'ammettere a liquidazione le pretese per rifusione di danni cagionati dalla guerra	I	2	58
Dazj: cautele e tariffa del dazio d'importazione ed esportazione di alcuni generi non compresi in veruna delle classificazioni generali .	I	1	17
Tariffa dei dazj d'introduzione e sortita dei tabacchi	»	»	53
Riduzione del dazio d'esportazione all'estero della lana greggia	II	1	60

DE — DO	Vol.	Part.	Pag.
Rettificazione degli articoli 78 e 80 della tariffa 18 settembre 1819 per l'importazione ed esportazione di alcuni generi di vettovaglia	II	1	64
Riduzione del dazio a soli centesimi 13 per ogni pecora lanuta che sorte a pascolare nell'estero, o che vi ritorna dai pascoli interni	II	2	119
DEBITI d'imposta. V. *Imposizioni dirette.*			
DEBITO pubblico: erezione in Milano dell'imperiale regia commissione di liquidazione del debito pubblico del regno lombardo-veneto .	II	1	169
Del debito derivante dall'istituto del già monte del regno d'Italia	»	»	173
Del debito arretrato dell'amministrazione del cessato regno d'Italia.	»	»	175
Disposizioni generali	»	»	181
Norme per l'insinuazione dei crediti verso il cessato regno d'Italia	»	»	186
DEPOSITI sul monte: indicazione dell'epoca in cui saranno restituiti ai patrocinatori, ai cancellieri ed agli uscieri dei tribunali che sono sudditi austriaci i depositi da essi fatti sul monte di Milano	I	1	1
DEPOSITI giudiziarj (uffici dei): è ingiunto a questi uffici che le cessioni da mettersi a tergo delle pubbliche obbligazioni debbano scriversi al più fitto possibile	II	2	114
DIETE agl'impiegati: agli alunni presso le imperiali regie delegazioni provinciali è attribuita la classe duodecima per le diete competenti	I	2	1
DIETE (classi di) per gl'impiegati negl'istituti d'istruzione elementare	II	2	117
DIPLOMI. V. *Università.*			
DIRITTI di patente. V. *Privative.*			
DISEGNI delle medaglie da coniarsi: sono esaminati dalla censura	I	2	49
DISERTORI. V. *Amnistia.*			
DOGANE. V. *Dazj.*			

EC = FI	Vol.	Parr.	Pag.
ECCLESIASTICI: in quali casi agli ordinarj sarà lecito d'invocare per gli ecclesiastici la dispensa del decennio onde aspirare ai canonicati	I	2	21
EDITTI e decreti giudiziarj: la stampa di essi è da eseguirsi a carico dell'imperiale regio erario, e sono incaricati gli uffici delle tasse ad addebitarne la spesa alle parti, come se fossero copie scritte a mano	»	»	6
Norme per l'inserzione di essi nella gazzetta privilegiata di Vienna	»	»	26
ELEMENTARI scuole. V. *Scuole elementari.*			
EMPERGER (d') V. *Privative.*			
ESAMI: istruzioni e regolamento per gli esami di chi aspira all'impiego di commissario distrettuale o di aggiunto	II	2	131
ESAMI. V. *Università. Studj.*			
ESCUSSIONI fiscali: per quelle sopra i beni del ricevitore comunale si dovrà strettamente attenersi al § 128 della patente sovrana 18 aprile 1816	I	2	18
ESTIMO: decorrenza del termine pel trasporto dei beni ereditarj nei libri censuarj	II	1	115
Norme per l'esazione delle multe inflitte per ommesse intestazioni d'estimo nei catasti censuarj	I	2	46
FACOLTA': non può aver luogo presso alcuna facoltà l'esenzione dagli esami rigorosi, nè il rilascio di alcun diploma di dottore onorario senza la sovrana approvazione	»	»	14
FALSIFICAZIONE di documenti costituente delitto di truffa. V. *Giustizia punitiva.*			
FEDINE criminali: si rilasciano *gratis* ai miserabili .	II	2	74
FERIARI, Tarel e comp.: privativa ottenuta da questa ditta per una nuova qualità di mattoni .	»	»	78
FERITE. V. *Cadaveri.*			
FIGLI (adozione dei). V. *Adozione.*			

FI = CI	Vol.	Part.	Pag.
FINANZA: contravvenzioni alle leggi di finanza. Nelle cause riferibili a merci proibite di estera provenienza a chi spetta di assumere le perizie	I	2	15
In quali casi si fa luogo in favore degl' inventionati al prenotamento delle tasse giudiziarie per titolo di miserabilità	»	»	44
V. *Contravvenzioni alle leggi di finanza. Dazj.*			
FISCO. V. *Escussioni fiscali.*			
FONDI comunali. V. *Beni comunali.*			
FONDI oppignorati per debiti d' imposta. Dei soj rapporezzi procedenti dalla vendita dei fondi medesimi	»	»	41
FORESTIERI: da qual epoca decorra il decennio prescritto ai forestieri onde ottenere il diritto alla cittadinanza	I	1	51
ORO giudiziale. V. *Procedura.*			
FRANCHIGIA: è accordata agl' imperiali regj commissarj distrettuali per tutto il carteggio d' ufficio sotto fascia	I	2	34
FUMIGAZIONI sulfuree: prescrizioni sulla costruzione ed attivazione delle macchine per le fumigazioni sulfuree	I	1	43
FUNGHI: regolamento e discipline sulla vendita di essi	»	»	27
GAZZETTE: norme per l' inserzione degli editti dei tribunali nella gazzetta privilegiata di Vienna	I	2	26
GENDARMERIA: soldo di ritiro agl' invalidi reali dell' imperiale regio corpo di gendarmeria, alle loro vedove ed orfani	II	2	92
GINNASJ pubblici: le scuole degli studj ginnasiali nei seminarj vescovili debbono per l' intero corso conformarsi pienamente alle norme ed alle discipline prescritte pei ginnasj pubblici	I	2	7

GI = GU	Vol.	Part.	Pag.
GIUDICI: schiarimenti sui dubbj promossi intorno ai casi in cui debbano i giudici assumare le ispezioni giudiziarie dei cadaveri e delle ferite	II	2	71
Per le insolenze contro di essi sono richiamate in osservanza le disposizioni di legge tendenti a reprimere i colpevoli.	»	»	100
GIUDIZIO statario: in caso che abbia luogo, a chi spetta il pagamento delle spese di viaggio e delle diete agl' impiegati	»	»	96
GIURISDIZIONE delle autorità giudiziarie negli affari sì contenziosi che volontarj: pubblicazione della norma di essa in data del 29 settembre 1819	II	1	73
GIUSTIZIA civile: in quali casi ed in che modo le pene pecuniarie inflitte in forza del § 548 del codice civile passano agli eredi	»	»	62
GIUSTIZIA criminale o punitiva: a quali autorità civili o militari appartenga il legale riconoscimento del fatto negli oggetti criminali . . .	I	1	14
GIUSTIZIA punitiva: la giurisdizione di un giudizio criminale contro un fuggitivo incolpato di un delitto viene stabilita non solo dall'effettivo inseguimento, ma ben anche dal rilascio d' una lettera requisitoriale per l'arresto	»	»	31
Schiarimento del § 178, lett. *d* del codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche sopra quali documenti falsificati si ritiene delitto di truffa	»	»	44
Come debba commisurarsi la pena a chi ha commesso un delitto nella monarchia ed in estero stato	II	1	111
Come si eseguisce la sentenza di morte pronunciata a termini del § 498 del codice penale contro un assente o fuggitivo	»	»	68
V. *Condannati*.			
GRAPHIT o sia carburo di ferro. V. *Invenzioni*.			
GUERRA: danni cagionati dalla guerra. V. *Danni*.			

HE = IN	Vol.	Part.	Pag.
HEBENSTREIT Gio. Filippo e comp.: ottennero patente d'invenzione per far' uso esclusivo di una nuova macchina per filare il lino . . .	II	2	86
IMPIEGATI negl' istituti d' istruzione elementare: classi di dieta stabilite per essi	»	»	117
IMPIEGATI municipali: classificazione dei ranghi assegnati per l' abito uniforme agl' impiegati delle città e comunità aventi congregazione municipale	I	2	9
Agli alunni presso le imperiali regie delegazioni provinciali è attribuita la classe 12.ª per le diete competenti	»	»	1
IMPOSIZIONI: la tassa prediale, la personale e quella d' arti e commercio per l' anno camerale 1821 debbono riscuotersi nelle misure attualmente in corso	II	1	107
V. *Tassa personale.*			
IMPOSIZIONI dirette: è richiamata in piena osservanza la sovrana patente 18 aprile 1816 relativamente ai soprapprezzi procedenti dalla vendita dei fondi oppignorati per debiti d' imposta	I	2	41
IMPOSIZIONI dirette ed indirette: può bensì esigersi con mezzi forzosi il pagamento di queste dai militari pensionati, ma non già quello della tassa personale	II	2	88
IMPOSTE. V. *Imposizioni.*			
INCOMPETENZA di foro. V. *Procedura.*			
INSCRIZIONI (protocollo delle): norme per ottenere copia di qualche inscrizione fatta sul protocollo speciale delle inscrizioni portanti la data legale delle private scritture	»	»	127
INSINUAZIONI de' crediti verso il cessato regno d' Italia. V. *Debito pubblico.*			
INSOLENZE contro i giudici. V. *Giudici.*			
INTESTAZIONI d' estimo. V. *Estimo.*			

IN = LE	Vol.	Part.	Pag.
INVALIDI reali dell' imperiale regio corpo di gendarmeria: soldo di ritiro ad essi ed alle loro vedove ed orfani	II	2	92
INVENZIONI di finanza. V. *Contravvenzioni alle leggi di finanza.*			
INVENZIONI e scoperte. V. *Privative.*			
IPOTECHE: è uniforme il modo di procedere per la purgazione dei beni dalle ipoteche tanto nelle vendite forzose, quanto nelle private contrattazioni	II	1	88
ISPEZIONI giudiziali sui cadaveri e sulle ferite. V. *Cadaveri.*			
ISTITUTI d' istruzione elementare. V. *Scuole elementari.*			
ISTITUTI religiosi: permute di fondi di loro ragione. V. *Permute.*			
LACCI: è proibito l'uso dei lacci di rame o di ferro per far preda di lepri, volpi, ecc . . .	I	1	4
LANE: il dazio d' esportazione all' estero della lana greggia è ridotto a lire 4. 64 per ogni quintale	II	1	60
LATRINE mobili inodorifere: il sig. *Levasseur* accorda agli spedali il beneficio di 4 fiorini, moneta di convenzione, sul ricavo di ogni latrina mobile inodorifera che verrà posta in attività, e di carantani 6 per ogni *metzen* di polvere di concime e di sale di urina che riescirà a vendere	II	2	129
LEGNAMI per costruzioni navali. V. *Costruzioni navali.*			
LEVA militare. V. *Coscrizione militare.*			
Quella prescritta per l' anno 1820 pel regno lombardo-veneto è di 9400 uomini. . . . V. *Istruzioni provvisorie per la leva.*	II	1	163
LEVASSEUR Carlo Ferdinando: ottenne privativa per la costruzione delle latrine mobili inodorifere da esso inventate, e per l' estrazione			

LI = MA	Vol.	Parr.	Pag.
della polvere e del sale d' urina ad uso di concime dagli escrementi animali	II	2	109
LICEI. V. *Professori.*			
LINO: è accordata patente d' invenzione a *Gio. Filippo Hebenstreit* e *Gio Aichinger* per far uso esclusivo di una nuova macchina da essi inventata per filare il lino	»	»	86
È accordata patente d' invenzione ai signori *Pausinger* e *Wurm* per far uso di una nuova macchina da essi inventata per espurgare e pettinare il lino	I	2	39
LIQUIDAZIONE del debito pubblico. V. *Debito pubblico.*			
LIVELLI ed affitti. V. *Beni comunali.*			
LOCATELLI Eugenio: è accordata ad esso patente d' invenzione portante privativa di far uso della macchina da lui inventata, con cui fabbricare punte di ferro, ottone e rame per uso d' ogni genere di scarpe e stivali	II	2	101
LOCATORI di case: è permessa dietro loro domanda la descrizione dei mobili del conduttore in arretrato del pagamento della pigione	I	1	24
MACCHINE d' invenzione. V. *Privative.*			
MACCHINE per le fumigazioni sulfuree: prescrizioni sulla costruzione di esse	»	»	43
MANIFATTURE estere: i commercianti sono tenuti a notificare tutte le scorte presso di essi esistenti tanto di propria che di altrui pertinenza delle manifatture estere di seta, cotone, lana, lino e canapa	»	»	32
MARGARITE: è accordata patente d' invenzione a *Luigi Pussinich* di Venezia per una macchina da esso inventata pel maggior perfezionamento delle margarite	II	2	111
MARINA in Venezia. V. *Cadetti di marina.*			
MARINA imperiale regia. V. *Costruzioni navali.*			

MA = MO	Vol.	Part.	Pag.
MATTONI: privativa accordata alla ditta *Feriani, Tarel e comp.* per una nuova qualità di mattoni di sua invenzione	II	2	78
MEDAGLIE: i disegni delle medaglie da coniarsi sono sottoposti all' esame della censura	I	2	49
MEDICINA e chirurgia: sono ammessi a rinnovare gli esami per migliorare la classe negli studj filosofici quei giovani che intendono di progredire negli studj di medicina e di chirurgia.	»	»	42
MEISSNER Ignazio: gode del privilegio esclusivo per cinque anni interi consecutivi della nuova macchina da esso inventata ad uso di caffè	II	2	112
MERCI nazionali: i certificati per la loro circolazione interna sono esenti dal bollo	»	»	83
MERCI proibite: a chi spetta di assumere le perizie nelle cause di contravvenzioni alle leggi di finanza riferibili a merci proibite di estera provenienza.	I	2	15
V. *Dazj*.			
MILITARE: a quali autorità civili o militari apparrenga il legale riconoscimento del fatto negli oggetti criminali	I	1	14
V. *Coscrizione militare*.			
MILITARI. V. *Amnistia. Congedi*.			
MILITARI pensionati: non possono essere obbligati con mezzi forzosi al pagamento della tassa personale.	II	2	88
V. *Pensioni militari*.			
MILITARI in viaggio: competenze di alloggio. V. *Alloggi militari*			
MISERABILI: sono esenti da tassa per l'estrazione delle fedine criminali	»	»	74
MISERABILITA' (tasse di). V. *Tasse*.			
MOBILI: descrizione giudiziaria di essi. Si accorda al locatore di un' abitazione pel pagamento della pigione.	I	1	24
MONETE: connotati di alcune monete false rinvenute in circolazione.	II	2	102

MO = PA	Vol.	Part.	Pag.
MONTE di Milano. V. *Depositi.*			
MULTE per omesse intestazioni d'estimo. V. *Estimo.*			
MUNICIPALITA': abito uniforme degl' impiegati municipali. V. *Impiegati. Uniforme.*			
MUNIZIONI da guerra. V. *Armi.*			
NAVIGAZIONE con battelli a vapore sul fiume Po: privativa accordata al signor conte *Luigi Porro Lambertenghi* . . . . . V. *Costruzioni navali.*	II	2	73
NOTAI: metodo per conoscere l' idoneità delle sicurtà e cauzioni da prestarsi dai notai . . .	I	2	23
Tariffa notarile per gli atti di protesti di cambio	II	2	90
OBBLIGAZIONI pubbliche: le cessioni da mettersi a tergo di esse debbono scriversi al più fitto possibile	»	»	114
OPERE pubbliche: quali debbano essere le forme degli atti da stipularsi per l' acquisto delle proprietà che vengono occupate in causa di opere pubbliche, ed a carico di chi debbano essere le spese relative	»	»	105
ORDINARJ: in quai casi essi possono invocare per gli ecclesiastici la dispensa del decennio onde aspirare ai canonicati	I	2	21
OTTOMANI: i sudditi ottomani sono incapaci di possedere beni stabili negli stati ereditarj austriaci	»	»	60
PARROCHI: non debbono rilasciare certificati sulla moralità e sul carattere delle persone, ma riservarsi a dare le notizie per cui fossero ricercati o con rapporti o con deposizioni giudiziali	»	»	35

PA = PE	Vol.	Part.	Pag.
PATENTE: si paga la tassa d'arti e commercio come diritto di patente. V. *Tasse.* Gli esercenti arti e commercio pagano la tassa come diritto di patente	I	1	25
PATROCINATORI. V. *Depositi sul monte di Milano.*			
PAUSINGER e Wurm. V. *Privative.*			
PECORE lanute: riduzione del dazio per ogni pecora lanuta che sorte a pascolare nell'estero, o che vi ritorna dai pascoli interni	II	2	119
PELLI (concia delle): è accordato privilegio a *Jonata Lazaro Uffenheimer* pel metodo da esso lui inventato per la concia delle pelli colla sostanza della vallonea	»	»	122
PENE pecuniarie: dichiarazione al § 548 del codice civile diretta a togliere il dubbio insorto sul modo con cui le pene pecuniarie inflitte gravitano sugli eredi	II	1	62
PENSIONI militari: soldo di ritiro da accordarsi agl' invalidi reali dell' imperiale regio corpo di gendarmeria, alle loro vedove ed orfani .	II	2	92
PENSIONI civili: ai professori delle scuole superiori ed alle loro vedove sono computati nel calcolo per determinare le loro pensioni anche gli anni nei quali hanno servito come maestri delle scuole elementari	I	2	36
Quali documenti ed informazioni occorrono nella liquidazione alle vedove ed ai figli dei defunti impiegati dei due terzi di pensione che loro competono	»	»	28
PERIZIE: a chi spetta di assumere le perizie occorrenti nelle cause di contravvenzioni alle leggi di finanza riferibili a merci proibite di estera provenienza.	»	»	15
PERMUTE di fondi: le dimande per permute di fondi d'istituti religiosi con altri di privata ragione devono essere munite di un appuntamento irretrattabile dalle parti contraenti. . .	»	»	50
PETECCHIALE (tifo). V. *Tifo petecchiale.*			

PI = PR	Vol.	Part.	Pag.
PIGIONI. V. *Locatori di case.*			
POLVERE e sale d'urina. V. *Privative.*			
PORRO conte Luigi: privativa ottenuta per la navigazione del fiume Po con battelli a vapore	II	2	73
PORTI franchi. V. *Dazj.*			
PRIVATIVE: è accordata patente d'invenzione a *Francesco Antonio Smetana* per fabbricare le stufe e gli arnesi di cucina col *graphit*	I	2	2
È accordata privativa ad *Eugenio Locatelli* per far uso della macchina da esso inventata, con cui fabbricare punte di ferro, ottone e rame per uso di ogni genere di scarpe e stivali	II	2	101
È accordata patente d'invenzione a *John Watts* di un nuovo metodo particolare di stampa stereotipa, di cui egli ha dichiarato d'essere inventore	»	»	95
È accordata patente d'invenzione a *Gio. Filippo Hebenstreit* e *Gio. Aichinger* per far uso esclusivo di una nuova macchina da essi inventata per filare il lino	»	»	86
È accordata patente di privativa alla ditta *Feriani*, *Tarel e comp.* per una nuova qualità di mattoni di sua invenzione	»	»	78
È accordata privativa al sig. conte *Luigi Porro Lambertenghi* per la navigazione del fiume Po con battelli a vapore.	»	»	73
È accordato privilegio a *Jonata Lazaro Uffenheimer* pel metodo da esso lui inventato per la concia delle pelli colla sostanza della vallonea.	»	»	122
È accordato privilegio esclusivo ad *Ignazio Meissner* per una nuova macchina da esso inventata ad uso di caffè	»	»	112
È accordata patente d'invenzione a *Luigi Pussinich* di Venezia per una macchina da esso inventata pel maggior perfezionamento delle margarite	»	»	111

PR	Vol.	Part.	Pag.
È accordato privilegio esclusivo a *Carlo Ferdinando Levasseur* per aver trovato un modo particolare di estrarre polvere e sale d'urina ad uso di concime dagli escrementi animali, come pure per una maniera di costruire latrine mobili senza odore	II	2	109
È accordata patente d'invenzione ai fratelli di *Emperger* di Gratz per far uso esclusivo di un loro ritrovato di produrre la biacca mediante l'aceto estratto dal legno	I	2	38
È accordata patente d'invenzione ai signori consigliere *Pausinger* ed al meccanico *Wurm* per far uso di una nuova macchina da essi inventata per espurgare e pettinare il lino.	»	»	39
PRIVILEGI: è abolito quello accordato dal decreto 27 maggio 1811 all'imperiale regia marina sui legnami atti alle costruzioni navali	I	1	5
V. *Privative.*			
PROCEDURA: a quali autorità civili o militari appartenga il legale riconoscimento del fatto negli oggetti criminali	»	»	14
PROCEDURA civile: si accorda al locatore la descrizione de' mobili del conduttore pel pagamento arretrato della pigione	»	»	24
In quali casi ed in che modo le pene pecuniarie inflitte giusta il § 548 del codice civile universale debbono gravitare sugli eredi.	II	1	62
V. *Giurisdizione delle autorità giudiziarie.*			
Norme sul modo di procedere e di decidere sull'eccezione d'incompetenza di foro .	»	»	165
Il termine dell'appellazione nelle cause per contravvenzioni di finanza è stabilito di giorni 14 dall'intimazione delle sentenze	»	»	66
Atti di esecuzione sui beni dei ricevitori.			
V. *Ricevitori.*			
PROCEDURA penale: la giurisdizione di un giudizio contro un fuggitivo incolpato di un delitto viene stabilita non solo dall'effettivo			

PR = RI	Vol.	Part.	Pag.
inseguimento, ma ben anche dal rilascio d'una lettera requisitoriale per l'arresto	I	1	31
Schiarimento di alcuni dubbj insorti sulle ispezioni da farsi dai giudici ai cadaveri ed alle ferite.	II	2	71
Determinazione sull'esecuzione dei §§ 498, 22 e 533 del codice penale, part. I relativa alla pena di morte ed al marchio	II	1	68
Commisurazione della pena a chi commise un delitto nella monarchia e negli esteri stati.	»	»	111
PROFESSIONI liberali: è abolita la tassa sulle professioni liberali, ed attivata quella sulle arti e sul commercio	I	1	25
V. *Tasse*.			
PROFESSORI: in quali casi competano loro, come impiegati dello stato, le diete e le spese. . .	II	2	126
Nelle università e nei licei. V. *Ripetizioni*.			
PROFESSORI (pensioni ai). V. *Pensioni civili*.			
PROTESTI cambiarj: tariffa notarile per gli atti di protesti di cambio	»	»	90
PUSSINICH Luigi di Venezia: gode della privativa della macchina da esso inventata pel miglior perfezionamento delle margarite	»	»	111
—			
RICEVITORI: per le escussioni fiscali sopra i beni del ricevitore comunale si dovrà strettamente attenersi al § 128 della patente sovrana 18 aprile 1816	I	2	18
Scioglimento del dubbio sul modo di consumare gli atti di esecuzione sopra i beni del ricevitor comunale per parte del ricevitor provinciale	II	2	138
RIFUSIONE di danni. V. *Danni*.			
RIPETIZIONI: ai soli professori delle università e dei licei è ristretta la proibizione di dare agli scolari ripetizioni private contro pagamento. .	»	»	97

SA = ST	Vol.	Part.	Pag.
SALE e polvere d' urina. V. *Privative.*			
SANITA': disposizioni sul commercio e sulla proibizione della vendita dei veleni	I	1	8
Regolamento sulla vendita dei funghi	»	»	27
V. *Veterinarj.*			
SCARPE e stivali. V. *Privative.*			
SCRITTURE private: norme per ottenere copia di qualche inscrizione fatta sul protocollo speciale delle inscrizioni portanti la data legale delle private scritture	II	2	127
SCUOLE elementari: classi di dieta per gl' impiegati in esse	»	»	117
Degli studj ginnasiali nei seminarj vescovili. V. *Ginnasj pubblici.*			
SEMINARJ vescovili: le scuole degli studj ginnasiali in essi debbono per l' intero corso conformarsi pienamente alle norme ed alle discipline prescritte pei ginnasj pubblici . . .	I	2	7
SENTENZE. V. *Procedura.*			
SETTA dei carbonari. V. *Carbonari.*			
SICURTA': come si conosce l'idoneità di quelle da prestarsi dai notai	»	»	23
SMETANA Francesco Antonio: gode della privativa di fabbricare le stufe e gli arnesi di cucina col *graphit*	»	»	2
SOCIETA' segrete: è proibito di appartenere alla società dei così detti *carbonari.*	II	1	69
SOPRAPPREZZI procedenti dalla vendita dei fondi oppignorati per debiti d' imposta	I	2	41
V. *Imposizioni dirette.*			
SPESE giudiziarie: il pagamento delle spese di viaggio e delle diete degl' impiegati a chi incumbe pel caso di un giudizio statario . . .	II	2	96
V. *Tasse giudiziarie.*			
STAMPA stereotipa: è accordata patente d' invenzione a *John Watts* per un nuovo metodo particolare di stampa stereotipa	»	»	95
STAMPE giudiziarie. V. *Editti.*			

ST = TA	Vol.	Part.	Pag.
STEREOTIPIA. V. *Stampa stereotipa.*			
STUDJ filosofici: sono ammessi a rinnovare gli esami per migliorare la classe negli studj filosofici quei giovani che intendono di progredire negli studj di medicina e chirurgia . .	I	2	42
STUDJ medici, ecc. V. *Università.*			
STUFE ed arnesi di cucina: è accordata patente d' invenzione a *Francesco Antonio Smetana* per fabbricare le stufe e gli arnesi di cucina col *graphit*	»	»	2
SUGGELLI d' ufficio: cautele da osservarsi nella fabbricazione dei suggelli d' ufficio. Pene ai contravventori	II	1	85
TABACCHI: tariffa dei dazj d' entrata ed uscita dei tabacchi	I	1	53
TARIFFA notarile per gli atti di protesti di cambio	II	2	90
TARIFFE daziarie. V. *Dazj.*			
TASSA personale: quella del 1820 è di lire 3. 20 per ogni testa	I	1	49
Dai militari pensionati non può esigersi coi mezzi forzosi il pagamento della tassa personale	II	2	88
TASSE: è abolita quella sulle professioni liberali, ed attivata quella sulle arti e commercio come diritto di patente	I	1	25
La tassa arti e commercio pel 1820 verrà riscossa entro il giorno 15 ottobre. Classificazione dei comuni per l' applicazione di essa. Attributi delle autorità provinciali e comunali .	II	1	57
La prediale, la personale e quella d' arti e commercio per l' anno camerale 1821 debbono essere percepite nelle misure attualmente in corso.	»	»	107
Norme per la riscossione della tassa d' arti e commercio, e per la compilazione dei ruoli degli esercenti, cognizione dei riclami, ecc.	II	2	65

TA = UF	Vol.	Part.	Pag.
In quali cause per contravvenzioni alle leggi di finanza si possa far luogo in favore degli invenzionati al prenotamento delle tasse per titoli di miserabilità	I	2	44
TASSE giudiziarie: la stampa degli editti e decreti giudiziarj viene eseguita a carico del regio erario, e l'ufficio delle tasse ha l'incarico di addebitarne l'importo alle parti come se fossero copie scritte a mano	»	»	6
Sono abilitati i tassatori a dispensare i miserabili dal pagamento delle tasse per l'edizione delle fedine criminali	II	2	74
TIFO petecchiale: le spese occasionate dal tifo sviluppatosi negli anni 1816 e 1817 sono a carico dell'erario dello stato	»	»	115
TRASPORTI censuarj: decorrenza del termine pel trasporto dei beni ereditarj nei libri censuarj in esecuzione del decreto 10 febbrajo 1809 .	II	1	115
TRIBUNALI di giustizia: a quali autorita civili o militari appartenga il legale riconoscimento del fatto in materie criminali	I	1	14
Nella stipulazione dei contratti erariali debbe inserirsi la clausola, che salva ai contraenti il diritto di rivolgersi ai tribunali competenti per tutti quei titoli che credessero poter loro derivare dal contratto medesimo	II	1	59
TRIBUNALI: norma di giurisdizione negli affari sì contenziosi che non contenziosi	»	»	73
TRUFFA (delitto di). V. *Giustizia punitiva.*			
UFFENHEIMER Jonata Lazaro: gode per otto anni consecutivi del privilegio di far uso del metodo da esso lui inventato per la concia delle pelli colla sostanza della vallonea	II	2	122
UFFICI dei depositi giudiziarj: è loro ingiunto che le cessioni da mettersi a tergo delle obbligazioni pubbliche debbano scriversi al più fitto possibile	»	»	114

UF = WA	Vol.	Part.	Pag.
UFFICIALI di triangolazione (alloggi agli). V. *Alloggi militari.*			
UNIFORME agl' impiegati municipali: classificazione del rango di essi e modello dell' uniforme .	I	2	9
UNIVERSITA': è proibito alle facoltà di accordare l' esenzione dagli esami rigorosi, come pure senza la sovrana approvazione verun diploma di dottore onorario	»	»	14
Non possono essere ammessi allo studio medico e chirurgico nelle università quei giovani i quali non giustifichino di avere riportato la prima classe negli esami semestrali di tutto il triennio filosofico	»	»	20
UNIVERSITA' e licei: ai soli professori delle università e dei licei è ristretta la proibizione di dare agli scolari ripetizioni contro pagamento.	II	2	97
USCIERI dei tribunali. V. *Depositi sul monte di Milano.*			
VEDOVE d' impiegati defunti. V. *Pensioni.*			
VELENI: disposizioni sul commercio e sulla proibizione della vendita dei veleni	I	1	8
VETERINARJ: quali diete corrisponder si debbano ai veterinarj che prestano la loro opera in affari di pubblica sanità	I	2	17
VETTOVAGLIE: rettificazione degli articoli 78 e 80 della tariffa 18 settembre 1819 per l' importazione ed esportazione di alcuni generi di vettovaglia	II	1	64
VISITE giudiziali ai cadaveri ed alle ferite. V. *Cadaveri.*			
VOLONTARIA giurisdizione. V. *Procedura.*			
WATTS John: ottenne patente d' invenzione per un nuovo metodo particolare di stampa stereotipa	II	2	95